OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO OTTAVO.

IN VENEZIA

MDCCXC.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ARINGHE
DEL D'AGUESSEAU
RECITATE NEL PARLAMENTO IN QUALITA' D'AVVOCATO GENERALE.

ARINGA XXXVI.

Nella Causa d' ALESSANDRO DI LASTRE, MARIA MADDALENA COURTOIS sua moglie, FERMO-ALESSANDRO DI LASTRE loro figlio, MARGARITA VERET, ed ALESSANDRO DELLA MARRE.

1. *La frequentazione seguita dal matrimonio, e le cure presesi dal marito del figliuolo nato tre mesi dopo il matrimonio, son prove ch' egli n' è il padre.*
2. *L' accusa d' un delitto capitale formata da un marito contro di sua moglie trovandosi mal fondata, basta per pronunziare la separazione di corpi e di beni.*
3. *Trattavasi di un curato fatto carcerare per aver rilasciato un attestato contro una levatrice della sua parrocchia, a cui egli imputava molti fatti gravi, ed intorno alla quale diceva ch' egli ricusava di battezzare i figliuoli, ch' essa gli presentava.*

SE si ponga mente al numero ed alla varietà de' fatti, che formano il sogget-

to della quistion presente, alla novità degli incidenti fatti nascere o dall' artifizio delle Parti, o dal capriccio della sorte, a quel prodigioso concorso di tante circostanze singolari, sorprendenti, bene spesso contrarie le une alle altre; pare a prima giunta che questa causa sia uno di que' soggetti, ove più l'arte lavori di quello abbiavi luogo la verità; una di quelle ingegnose finzioni più proprie a solleticare la vana curiosità degli uomini in uno spettacolo, che a meritar la seria attenzione della giustizia; una di quelle innocenti menzogne più degne di esercitare una scuola di declamatori, che di occupare l'eloquenza del foro. Diffatti chi potrebbe indursi a credere, che la gravidanza d'una moglie, che mai non si spiccò dal fianco di suo marito, fosse tra esso marito, ed essa moglie un fatto da dubitarvi sopra; che l'uno avesse tanta fronte di negarlo, quando fosse vero, l'altra di supporlo quando fosse falso; che l'uno abbia potuto essere l'ingannato, l'altra l'ingannatrice; che la verità del parto sia egualmente incerta di quella della gravidanza; che la nascita d'un figliuolo sia appresso di loro un mistero ancor più impenetrabile degli altri due, che quelle stesse tenebre che ingombrarono la nascita di questo figliuolo, ne involgano altresì l'educazione, ed il battesimo; e che dopo avere egli scorsi i primi anni di vita sua senza nome, senza stato, sconosciuto a' suoi genitori, e perfino a se stesso, comparisca oggidì nella vostra udienza per ripigliare il nome, e la qualità di fi-

glio

glio legittimo; finalmente, che quegli che da esso vien riguardato come l'autore di sua vita, per rigettarlo non faccia riflessione alla turpe ignominia, che gliene torna, e per isfuggire di assumere una volta la qualità di padre, scopra la sua propria incapacità di non potervi mai più aspirare? Quest'è quanto ci sembra, lo ripetiamo, eccedere ogni ben fondata credenza; ed è non pertanto nè più, nè meno quel che voi avete udito co' vostri proprj orecchi. Questi fatti così nuovi, così sorprendenti, così inconcepibili formano appunto ad un tempo stesso ed il soggetto, e la difficoltà della presente contestazione; a grado tale, che par non vi sia mai stata causa, ove abbiasi potuto dire con maggior ragione, che la verità oltrepassa bene spesso i limiti della verisimiglianza. In questa causa non men dubbiosa, che importante noi avremmo desiderato di starcene cheti, e di attendere unitamente a tutto il pubblico, quel solenne giudizio, col quale voi dovete ad un tempo stesso assicurare lo stato di un figliuolo, il di cui destino è riposto in vostra mano, restituire l'onore a sua madre, o coprirla d'un'eterna confusione, confondere l'ingiustizia e la calunnia di un marito, o punir la frode e l'impostura d'una levatrice, che con una prevaricazione contraria alle leggi di sua professione volle dargli un figlio, che e la natura, e la legge egualmente gli ricusavano. Ma poichè l'obbligo sacro del nostro ministero non ci permette di esimerci dal quì manifestarvi i nostri senti-

 men-

menti, e di cercar nel bujo, che ottenebra questa causa, il lume, che ci rischiari, noi ci metteremo alla bella prima a farvi un semplicissimo racconto, disimbarazzato da tutte quelle infinite circostanze, rese dalle Parti e dubbiose ed incerte, de' principali fatti, che servono di materia alla presente quistione. Quindi vi riferiremo le storie differenti tessute da amendue le Parti della nascita, e dell' educazione di questo figliuolo; e finalmente farem di tutto, onde scoprire nell' una, e nell' altra di queste storie, quel carattere di verisimiglianza, o per dir meglio, di verità, che decidendo per sempre dello stato del figliuolo, deve decidere ad un tempo stesso o sulla giustificazione, o sul convincimento degli accusati.

Alessandro di Lastre il citato, sposò nell' anno 1686 Maria Margarita Courtois. La qualità delle Parti era quasi eguale. Il marito era figlio di un antico console, e schiavino della città d' Amiens; la moglie era figlia del Courtois, procuratore nel baliaggio della medesima città. I beni convenienti da amendue le parti; e le due famiglie desideravano d'unirsi. Noi qui adesso non esaminiamo se esse prevenirono, o se seguirono soltanto l'inclinazione delle Parti. Quest' è un fatto non men dubbioso, che importante per la decisione della causa presente. Il contratto di nozze fu stipulato li ... gennaro 1688. Sarebbe superfluo, in una causa così piena di fatti essenziali, il fermarsi a spiegarvi le inutili particolarità delle convenzioni. Noi non ci fermeremo che su d' una

sola

sola dalla quale si son tratte alcune induzioni onde convincere l'appellante di supposizione e d'impostura. La contraddote vi è regolata, come avviene nella più gran parte de' contratti di nozze, in rispetto a due casi differenti. Se vi son figliuoli dev'essere di 200 lire. Se non ve ne sono, debb'arrivare sino alla somma di trecento lire. Noi osserveremo in decorso, quale applicazione s'abbia fatto di quella clausola ad una contestazione, che ne pare così lontana. Il matrimonio seguì subito dopo il contratto. Fu celebrato li 20 gennaro dello stesso anno. Noi ne sappiamo la celebrazione, ma ne ignoriamo le conseguenze; e fin ne' primi momenti del matrimonio, si formarono appunto quelle tenebre, che ci tolgono anche al giorno d'oggi la conoscenza della verità. In mezzo a quest'incertezza, egli è almeno un fatto riconosciuto per irrefragabile anche dalle Parti, ch'esse non possono palesar le conseguenze del loro impegno, senza confessarsi l'una e l'altra colpevoli. Se è vero che tutte e due fossero ingannate, ed ingannate nella persona; par certamente che il loro impegno dovesse esser ben presto una continua sorgente di tristezza e di disgrazie. Eppure per alcuni anni parve agli occhi del pubblico ben fondata la loro unione. Nessunissima querela del marito contro la moglie, nè della moglie contro il marito. Ambedue in una casa medesima; nissuna assenza, nessuna occupazione del signor le Lastre, niuna malattia gli ha mai separati; e quel che più sorprende quest'unione durò non

pure fino al battesimo del figliuolo, il di cui stato vien combattuto, ma fin anche dopo quel momento fatale, che sembrava dover essere il termine della pace, ed il cominciamento di un' eterna divisione.

Noi non parleremo peranche del principio della sua vita naturale. Quest' è un fatto tra le Parti il più dubbioso di quanti ve ne sono in questa causa. Egli è nato per così dire nella chiesa, prima di nascere nello stato, e se ne riseppe prima la nascita, che il battesimo. Li 23 febbraro 1689, una levatrice della città d' Amiens, chiamata Margarita Veret, porta alla parrocchia di s. Giacomo un fanciullo di tre anni, e ne dichiara il nome e l' età, come anche il giorno della nascita. Come madrina li mette nome Alessandro, e come levatrice, istrutta del secreto del parto, li dà quello del di Lastre. Il padrino da essa chiamato a questa cerimonia è Alessandro de la Marre: figlio di una lavandaja, confidente dell' educazione di questo figliuolo, e depositario del di lui destino. Nessun testimonio, nè parente, nè estraneo assiste al battesimo di questo figliuolo. Nel registro si fa altresì menzione che il padre era assente. Tale è il primo atto, col quale si pretende di aver messo questo figliuolo in possesso del suo stato. Il marito rimase ancora per lungo tratto in silenzio, o per non essere al fatto della cosa, o per approvarla. Non faceva per anche querela di un delitto, che doveva dargli e figliuoli ed eredi a suo dispetto. Finalmente nel 1691 quell' esterna tran-

quil-

quillità, che aveva regnato fino allora in quel matrimonio, fu messa in iscompiglio dalla querela, che la moglie formò sulle dilapidazioni del marito. Si pretende ch' egli avesse ricevuto una somma considerabile di danaro, che formava la maggior parte della di lei dote, senza farne alcuna investita; ch' ei sagrificasse ed il suo e quel della moglie alla passion del giuoco, la sola occupazione di uno scioperato senza impiego e senz' affari. Su questo fondamento intentò essa dinanzi al prevosto della città d' Amiens una dimanda per separazione di beni. Si difese il marito, e sostenne a rincontro che la sua condotta era netta di colpe, e non si poteva farli carico di veruno scialacquamento; e non abbastanza pago di purgar se stesso, piantò un' accusa contro di sua moglie, d'essere essa la causa dell' esorbitanza delle spese, la sorgente della diminuzione del suo avere, e l' occasione del suo totale esterminio, quand' egli non vi avesse occhio, e non vi si opponesse; e passando anche alle invettive, gli scappò di bocca, che sua moglie gli aveva dato un' infinità di motivi di lagnarsi del suo procedere; che coll' andar del tempo si sarebbe levata la maschera ad ogni cosa, e mostratone il genuino candore, in caso ch' ella persistesse caparbia nella sua dimanda. Finalmente dichiarò egli con dimanda de' 18 decembre 1692, e con altra de' 12 febbrajo 1693, che pretendeva di aver fatto grazia a sua moglie sposandola, non pure attesa la disparità di sostanze, che passa tra l' uno, e l' altra, ma

ben anche in forza d'altre ragioni, che è costretto a tacersele, non potendosene neppur ricordare senza ad un tempo stesso coprirsi di rossore, e provare un verace dispiacere; ch'ei bramerebbe di cuore ch'ella avesse passati i suoi giorni con quella purezza, e con quella rettitudine, che fu la regola della di lui condotta; ma che potrebbe dirle verità tali da coprirla di un'eterna confusione. Tuttochè nelle sue acri e pungenti querele lo si veda incollerito, ed inviperito al maggior segno, non lascia egli però di manifestare, che sempre si ricorda che l'appellante è sua moglie; e protesta, se esser pronto a riceverla in casa propria com'ella si risolva di ritornarvi; e v'è altresì una sentenza, che ammette le sue offerte. L'affare viene istrutto nella prevostura d'Amiens. Si permette alle Parti di far prova rispettiva de' fatti di dissipazione articolati da entrambe. La moglie prova assai fortemente, con due informazioni la verità delle lagnanze da essa fatte contro il marito. Li testimonj il rappresentano dappertutto qual giuocatore di professione, incapace di avere occhio alle sue cose proprie, e molto più incapace di tener conto di quelle della moglie. Il marito, colla sua informazione, combatte con armi assai deboli questa prova. Il prevosto d'Amiens fissa la giornata alle Parti perchè producano le loro rispettive allegazioni. Il marito le produce; e la moglie prende copia della di lui produzione, e dimora in silenzio per più d'un anno. Mentre l'affare ritrovavasi in questi termini un più grand'avvenimento fece di-

dimenticare il processo civile ed a' giudici, ed alle Parti, per attendere unicamente al processo criminale. Sett' anni appresso il matrimonio, quattr' anni dopo il battesimo del bambino, e due anni dietro la dimanda di separazione di beni (tutte queste date possono essere d' importanza), Alessandro di Lastre produce querela, nel mese d' agosto 1693, di supposizione di parto. Nella dimanda da lui presentata al luogotenente generale, espone che son più di sett' anni ch' è maritato, e che in tutto questo tempo non ha mai avuto figliuoli; che Maria Courtois sua moglie ne ha più volte mostrato del dispiacere, che frattanto è rimasto sorpreso d' intendere che si è voluto supporgliene uno; ed in effetto, egli ha trovato sul registro de' battesimi della parrocchia di S. Giacomo, un atto, dal quale apparisce che vi si è battezzato un figliuolo sotto il nome di Alessandro-Firmino, figlio legittimo d' Alessandro di Lastre, e di Maria Courtois suoi genitori; che vi si fa nascere questo figliuolo tre mesi dopo il suo matrimonio; che vi si dà Alessandro della Marre per padrino, e Margarita Veret per madrina; che vi si dichiara che il padre era assente; e siccome egli pretende che tutte queste espressioni sieno calunnie, ed insigni falsità, così dimanda permissione d' informarne. L' ottiene. Informa. Son molti i testimonj, che depongono. Si fa citare per un determinato giorno la levatrice, ed Alessandro della Marre padrino del figliuolo. Si presentano ambedue, e subiscono l' interrogatorio.

rio. La levatrice espone esattamente la serie delle circostanze tutte che hanno accompagnato e seguito la nascita. Entra in così distinte particolarità, che non lascia luogo di dubitare, ch'essa non sia stata il principale strumento, di cui siasi servita la madre in tale occasione o per nascondere la vergogna d' un parto seguito innanzi tratto, o per commettere il delitto di supposizione di parto. Alessandro della Marre rende conto dell'educazione di questo figliuolo, e delle visite fattegli non men dall'appellante, che dal citato medesimo; ne spone le più minute circostanze. Racconta le solennità del battesimo, e dove si dia retta alle risposte di que' due accusati non si può in veruna guisa mettere in disputa, che il signor di Lastre non sia veramente il padre di quello che ei non vuole per figlio a tutti i patti. Maria Courtois messa al fatto ed istrutta di questa procedura, implora il braccio autorevole della corte; e quantunque l'accusa non fosse intentata direttamente contro di essa, il suo proprio onore, il suo interesse, quel del figliuolo, ch'essa chiama suo figlio, la determinarono ad interporre appello e della permissione d'informare, e dell'informazione, e de' decreti. Dichiara che prende le Parti della levatrice, e di Alessandro di la Marre. Finalmente sostiene che la sola querela di suo marito, la capitale accusa, ch'egli intenta contro di essa, la calunnia di cui spera ella di convincerlo, sono appoggi ben più forti di semplici disordini economici, per otte-

te-

tenere una separazione di corpo e di abitazione; e perchè la separazione di beni n'è una conseguenza necessaria, dimanda che piaccia alla corte di avocare l'instanza pendente nella prevostura d'Amiens, e con quello stesso giudizio che dichiarerà calunniosa l'accusa di suo marito di separarla da colui, ch'essa non può più risguardare, che qual suo nemico capitale.

La corte ammise con un giudizio la di lei appellazione, ed ordinò che fossero fatte le informazioni, e fosse sospesa l'esecuzione de' decreti. Frattanto il marito continua la sua procedura. Fa pubblicare un monitorio. Vengono esaminati molti testimonj. Sua moglie si lagna di ciò, che non contento d'involgerla in un'accusa capitale, ove era esposto il suo onore, avesse voluto torle per fin la vita con replicati colpi di bastone nella pubblica piazza d'Amiens il giorno dell'apertura del giubbileo. La corte le permise d'informarne. Fatta l'informazione aggiugne ella ancora questo nuovo fatto a tutti que'che dovevano servir di base alla dimanda di separazione di corpo, e di abitazione. Finalmente interpone appellazione come d'abuso della pubblicazione de' monitorj, ed appello semplice dell'atto, seguito nella prevostura d'Amiens sulla dimanda di separazion di beni in cui veniva commessa la produzione delle reciproche allegazioni. Quindi in un medesimo tempo due instanze portate nella corte. Un' istanza criminale, ove il marito è l'accusatore e la moglie l'accusata. Un' istanza civile,

ove

ove la moglie dimanda ed il marito si difende. La causa fu trattata nella vostra udienza. Vien creato un curatore al figliuolo, che formava il principal soggetto della contestazione, per difendere la verità del suo stato. Sua madre articola fatti gravi, importanti, e che la corte giudicò decisivi. Sostiene e dimanda di essere ammessa a provare, che partorì un figlio tre mesi dopo il suo matrimonio, che si sgravò in casa di suo marito, alla sua presenza, sotto i suoi proprj occhi; ch'egli fu che andò a cercar l'acqua per battezzare il figliuolo; che dimostrò colle sue premure paterne di esserne il padre; e che finalmente ad onta delle presunzioni da lui prese di celar la nascita di suo figlio, la verità ruppe tutti gli ostacoli, e la città tutta riseppe, e pubblicò ad un tempo stesso e la verità dello sgravamento, e la certa esistenza d'un figliuolo. Il marito a rincontro sostenne que' medesimi fatti, che aveva proposti con la querela; cioè, che non v' era mai stato nessun vero parto, che il suo preteso figlio doveva solo la nascita all'impostura della dicentesi sua madre.

In questo stato di cose commossa la corte da fatti di cotale importanza, ordina, affinchè ne venga alla luce la verità, che ne sia formato processo dal luogotenente criminale d' Amiens, sull'istanza del procurator generale, e sull'atteggio e diligenza delle Parti. Questo giudizio ebbe un'intiera esecuzione. Da amendue le Parti si è udito un gran numero di testimonj. Ambedue pretendono egualmente

di

di aver soddisfatto alla prova ordinata dal vostro giudizio. Dove si dia retta al citato l'impostura è provata. Dove si presti orecchio all' appellante, lo stato del figliuolo, l'innocenza della madre, la calunnia del padre, son tutte cose da non potersi mettere in disputa.

Dopo il giudizio un' ultima Parte si è unita ad essa, ed è la levatrice, ed Alessandro de la Marre. Dimandano insieme con essa la loro assoluzione; ed appunto con tutte queste Parti voi avete a decidere una contestazione, che da sì gran tempo tiene sospesa l' attenzion del pubblico, non meno interessato alla decisione di questa che non sono le medesime Parti, tra le quali siete voi per giudicare.

L'appellante v' ha posto vivamente sott'occhi l'infelice situazione, in cui si trova ridotta, egualmente deplorabile, a qualunque partito ella s'appigli: come risolvasi d'abbandonare suo figlio, diviene tosto colpevole d'una spezie di parricidio negando la qualità di madre, abbandonando il figlio allo scorno di una nascita oscura, incerta, e sicuramente illegitima; quando poi voglia appigliarsi a difenderlo, e servirgli di scudo contro l'ingiustizia di un padre, che affetta di non conoscerlo, non può ella sostenere la verità della di lui nascita senza confessarsi ad un tempo stesso colpevole d'aver meritato il nome di madre, prima di aver potuto prender la qualità di legittima moglie. Tuttavia se questa dichiarazione vergognosa alla madre, ma favorevole al figlio, po-

tesse

tesse decidere la causa; se la madre col sagrifizio della propria riputazione potesse render fermo e solido il di lui stato, certo ch' essa sarebbe men da compiangere. Il velo stesso del matrimonio servirebbe di scusa alla sua propria debolezza; ed ella confesserebbe con assai minor ripugnanza un felice trapasso riparato dal nodo del sacramento, ed al quale è debitrice del solo pegno ch' ell' abbia dell' unione contratta con suo marito. Ma il citato non le lascia neppure la miserabile consolazione di poter confessare un delitto, di cui egli n' è l' autore. Così diviene esso ed accusatore, e complice; ed ella può farli quel medesimo rimprovero, che il più ingegnoso de' poeti latini mette in bocca d' una femmina, che temeva d' essere ingannata come l' appellante:

Delicti fies idem reprensor, & auctor
Oblitus nostro crimen inesse tuum.
Ovid. Helen. ad Parid. ep. XVII.

Dopo avervi messo innanzi gli occhi l' infelice sua situazione, vi ha detto che la propria di lei innocenza è già decisa da un vostro giudizio; che voi coll' ordinar la prova avete fatto vedere in anticipazione qual sarebbe il giudizio della corte, allorchè fosse fatta; che non si possono leggere le deposizioni de' testimonj da essa prodotti, senza essere convinti non meno della sua innocenza, che della calunnia del marito. Vi si vede la serie, e l' ordito, se è permesso far uso di questo nome,
di

di quanto precedette, e seguitò la nascita di un figlio, ch'ei vuole, ma indarno negar per suo. In quelle deposizioni appunto i testimonj spiegarono le assidue ricerche di Alessandro di Lastre, che precedettero più di sei mesi il matrimonio, le sue premure, le sue iterate, e reiterate preghiere verso de' genitori dell'appellante. Per vincer la madre mette in opera i più pressanti motivi. Le dichiara la troppo vera situazione di sua figlia; e le persuade non esservi altra via che quella del matrimonio onde mettere un riparo al suo onore. La madre confidente di questo mistero, consente benchè a malincuore, al matrimonio. Conviene con sua figlia, e con suo genero d'ingannare il suo proprio marito. Ma ecco avvicinarsi il momento del parto. Si manda a cercar la levatrice. Viene. Trova la moglie, e suo marito, che la sosteneva tra le proprie braccia. Non la divide da lui, che nel momento stesso del parto. Ode egli i vagiti di un bambino. Lo si chiama; entra in camera. Egli si toglie l'impegno di andare a cercar dell'aqua onde battezzare il bambino. Lo vede portar via dalla servente. Il va a trovare a casa della levatrice, ed a casa della lavandaja, la sola depositaria del secreto. Il fa spesso venire a casa sua; lo tratta come suo figlio; il fa mangiare alla sua tavola; finalmente consente che lo si battezzi sotto il suo nome. Un silenzio di quattr'anni conferma questo figliuolo nel possesso del suo nome, del suo stato, della sua qualità; e se non fosse insorta la dimanda di

separazion di beni, forse non sarebbe mai stato interrotto. Frattanto questo secreto si divulga nella città d'Amiens; tutti ne sono al fatto, e fanno testimonianza a pro della verità contro la calunnia. Contro fatti di tal natura, più forti, più considerabili di quei che il giudizio obbligavala a provare, si darà forse retta a vaghi, infondati, ed inverisimili rimproveri? Basterà forse al signor di Lastre con una criminale precauzione, il di cui artifizio è troppo grossolano per potergli essere utile in verun conto, gli basterà d'aver resa accusata la levatrice per renderla sospetta? E questo testimonio così importante; testimonio così necessario; testimonio al quale par che la giustizia sia obbligata di prestar fede, sarà rigettato sul solo pretesto di un'accusa così frivola, qual'è quella del citato? Si baderà ancora al preteso rimprovero contro la servente fondato su di una sentenza, che non pronunzia un bando in materia di dritto di gabella; se non perchè essa ha preferito questa pena ad una pecuniaria di cento lire? Dato anche che tutti questi testimonj fossero da rigettarsi in un altr' affare, cesserebbono di esserlo in questa causa; poichè, dove venga rigetta la loro testimonianza, bisogna stabilire ad un tempo stesso che sarà poi impossibile provare la verità della filiazione.

Che se a queste invincibili prove si oppongono quelle del signor di Lastre da lui pretese trarsi dalle deposizioni de' testimonj, che produsse, gli si risponde, che i suoi proprj te-

testimonj, non ch'altro, bastano per coprirlo di un'eterna confusione, poichè stabiliscono la verità di una parte de' fatti voluti dal giudizio, e sono bastanti per convincere il di Lastre di calunnia, allorchè ebbe l'arditezza di negarli. Si pretende che il fatto della gravidanza, del parto, della nascita di un figlio sia così certo nella città d'Amiens, che il signor di Lastre non abbia potuto impedire i suoi proprj testimonj di dichiararlo. Questa verità è loro sfuggita suo malgrado. Ora che cosa ne risulta, se non che la sua condanna sul rimanente de' fatti? Convinto di falsità in un solo, merita di perder tutta la fede negli altri. Ma a che riduconsi tutte queste deposizioni? A degli *intesodire*, a rumori falsamente sparsi creduti troppo facilmente da' testimonj, che gli hanno ridetti, e ripetuti, ed anche più temerariamente dal signor di Lastre: si giudicherà forse dell'illegitimità di un figlio, perchè si è inteso dire da sua madre, che non aveva figliuoli; perchè un altro che non è suo marito vantossi mal a proposito di un favore sognato, e non ottenuto; perchè si è udito dire che il marito non era presente al parto? La certezza dello stato di un figliuolo dipenderà forse da' ridicoli discorsi di un uomo incollerito, che non ebbero per fondamento che il dispetto; parole inconsiderate di una moglie, e false conjetture formate dalla malignità, avvalorate, e confermate come verità costanti dalla calunnia, a misura che si sono disseminate? E poi tutti i discorsi dell'appellante spiegansi perfettamen-

te: non v'è nessuno che li possa meglio intendere del citato, poichè con esso appunto si formò il disegno di celar la nascita di questo figliuolo, durante la vita di suo suocero? In una parola, non può nulla rimproverare a sua moglie, di che non sia egli stato e l'autore ed il complice. Finalmente se a tutte queste prove risultanti dal processo, aggiungansi due altre, di cui n'è autore lo stesso citato, si pretende che non pure la verità di tutti questi fatti non possa più ricevere il menomo dubbio, ma altresì che sia impossibile di non concepire indignazione contro del marito. La prima è tratta dalla sua dimanda, in cui dà a divedere di aver fatto grazia a sua moglie in isposandola. Questa grazia certamente verrebbe male spiegata per un fatto posteriore al matrimonio. La seconda tratta dalla vergognosa confessione della sua impotenza, è piuttosto prova della sua debolezza in questa causa, che di quella, di cui s' accusa egli stesso. Costretto di supporre un fatto di questa qualità, a quale estremità fa d'uopo ch'ei si riduca? Ma quest'ultimo riparo è facile da rovesciarsi. Tutti i suoi testimonj parlano di un aborto di sua moglie; egli stesso ne convenne. Perchè serbò mai egli silenzio? Quindi raccogliendo tutte le prove ec.

Dopo tanti diversi appoggi sarebbe inutile il mandar le Parti dinanzi al luogotenente generale del baliaggio d'Amiens, per istruire la dimanda ad oggetto di separazion di beni, e di abitazione. Essa n'è instrutta anche trop-

troppo. Quai fatti di barbarie, di pessimi trattamenti possono mai paragonarsi all' indegnità di un marito, che porta la sua collera verso la moglie, fino al voler renderla vittima di un' accusa calunniosa; che non contento di attaccarla nella sua persona, cerca di perseguitarla fin nella persona del figlio; che scordasi in un giorno di essere e marito, e padre; e che con l' ultimo eccesso, di cui possa mai esser capace la passione, non bada al sacrifizio di se stesso purchè compia quello e della riputazione di sua moglie, e dello stato di suo figlio? Vi aggiugne ancora l' informazione, con la quale pretende di aver provato le violenze del marito, i colpi di bastone, che ne ha sofferti, lo scandalo della città d' Amiens, testimonj fedeli delle sue disgrazie, e della verità della nascita di suo figlio.

Questo figlio, così abbandonato da suo padre vi ha spiegato per bocca del suo degno difensore, i gran principj, che assicurano la condizione, e la sorte di tutti gli uomini, e che sono i fondamenti solidi dei diversi stati della civile società. Allega egli in suo favore quelle solenni, autentiche, invincibili prove della nascita degli uomini, quelle prove, che la legge ha stabilite, che l' interesse delle famiglie rese inviolabili, che i vostri giudizj innalzarono ad un così sublime grado di forza, e d' evidenza, che non soffrono oramai nè presunzioni, nè prove in contrario. Per istringere tutto in una parola sola gli basta di dire che è nato in costanza di matrimonio. La

legge ne deduce per lui questa necessaria conseguenza; dunque è figlio legittimo. E' stato battezzato sotto nome di figlio d'Alessandro di Lastre, e di Maria Courtois. Le ordinanze ne conchiuderanno a suo favor, che ha la più certa prova che ei possa avere del suo stato.

Perciò senza ripetere quanto v'è stato detto per l'innocenza della madre, inseparabile dallo stato di suo figlio, senza impiegare tutti quegli argomenti tratti dalle informazioni, suo padre testimonio della sua nascita, autore della sua educazione tenuta occulta, tradito dalle premure paterne, che la natura strappava a viva forza da lui prima che la passione vi avesse soffocato tutti i sentimenti; senza entrare in quelle particolarità, si riduce solamente a farvi vedere che secondo l'unanime sentimento di tutti i dottori e la conforme giurisprudenza de' vostri giudizj, l'utilità pubblica non patisce che si ammetta mai veruna presunzione contraria alla prova che si trae e dalla verità del matrimonio di sua madre, e dalla certezza dell'atto del suo battesimo. Invano gli si vuole opporre e li disordini della madre, e le pretese dichiarazioni da essa fatte contro il di lui stato. Non ha difficoltà di convenire che sua madre sia stata colpevole de' disordini, di cui viene accusata. Sa ben egli che non le si può rimproverar verun delitto, se non fosse quel fallo felicemente riparato, che gli diede la nascita. Ma quand' anche fosse essa colpevole, quand' anche avesse avuto l'indiscrezione di accusarsi ella stessa

co'

co' suoi discorsi, non è per questo l' arbitra dello stato, e del destino di suo figlio. La legge rigetta la sua testimonianza; ed i vostri giudizj non ebbero mai riguardo alcuno a quelle vane dichiarazioni suggerite dalla collera, ispirate dall' odio di un marito, sempre sospette, tanto dalla parte di quella che le fa, quanto dalla parte di coloro, che le ascoltano, e ne fanno testimonianza in progresso. La qualità di suo padre, e di sua madre, i legami indissolubili, che gli uniscono, possono ben servirgli per assicurare la sua qualità di figlio legittimo; ma la loro privata condotta non può giammai recargli il menomo pregiudizio: il nome solo di marito, e di moglie smentisce ed i loro discorsi, e le loro azioni. Spera che voi confermerete col vostro quel giudizio, che la natura, e la legge pronunziano a suo favore; che suo padre medesimo convinto della falsità delle sue prevenzioni aprirà alfin gli occhi, riconoscerà il proprio errore, e riceverà con gioja dalle mani della giustizia l' unico frutto del suo matrimonio, e l' unico erede di tutti i suoi beni.

Finalmente, alle due prime si unisce ancora una terza Parte, ed è la levatrice: testimonio confidente, pressochè unico di quel che accadde nel tempo oscuro della nascita di questo figliuolo; si lagna di venire involta in un' accusa criminale, ad essa del pari indifferente, che estranea; e dice che la necessità del suo ministero, e la riputazione, che si è acquistata obbligarono l' appellante a cercare il suo ajuto al

 tem-

tempo del parto; ch' essa gli prestò tutti que' servigj, a cui venisse obbligata dalla propria professione. Il dovere impostole dalla sua qualità, e la legge particolare del suo giuramento l' obbligarono a tener celato un secreto, che un marito, ed una moglie avevano a lei confidato. Ma quando la giustizia la costrinse a svelarlo, rese un conto esatto della verità. Questo è tutto quanto il suo delitto; e la sola sposizione del fatto basta per giustificarla. Ma vi dimanda ella riparazione dell' ingiuria che si è affettato di farle con una satirica declamazione fondata su di un attestato fatto per uffizj da un curato, che pel suo zelo indiscreto ebbe ad essere avviluppato in molti spinosi, e brutti intrighi. Essa sostiene che tutti questi fatti sono parti di una calunniosa invenzione; ch' ella non ha mai meritato di essere confinata, e rinchiusa nella casa delle convertite; che se ebbe la mala sorte di esservi messa per qualche tratto di tempo, quest' è una disgrazia comune a molt' altre persone, egualmente innocenti di essa; che è grandissimo tempo che n' è uscita; che la disgrazia da essa avuta in seguito sposando un uomo, che aveva fatto de' voti, è una disgrazia più degna di compassione che di censura; e che finalmente la riputazione di probità e di capacità, in cui si trova nella città d' Amiens, sono prove visibili e della falsità de' rimproveri del signor di Lastre, e della temerità della sua accusa.

Il signor di Lastre v' ha detto, che faceva me-

mestieri stralciare la dimanda di separazion di beni, e di abitazione come quella che è una contestazione civile, nella quale il giudizio della corte potrà somministrare appoggj od all' una od all' altra delle Parti, ma di cui non si tratta peranche quanto al presente. La quistione cade unicamente su di un' accusa, in cui ha egli la fatalità di trovar più prove che non vorrebbe, ed il cui esito quantunque favorevole non può essergli vantaggioso, trattandosi di un delitto, che fa arrossire egualmente e l' innocente, ed il reo. L' impostura, la supposizione del fanciullo, che si vuol far dichiarare suo figliuolo sono evidenti. E' certo che non n' è il padre. Fra tutti i testimonj che gli vengono opposti, la sola levatrice, e servente parlano positivamente della nascita di questo figliuolo, e raccontano la favolosa storia del parto, e di tutti i fatti, di cui si suppone che sia stato accompagnato, e seguito sapendolo egli, e partecipandone; e questi sono due testimonj sospetti, accusati, e complici del medesimo delitto di supposizion di parto. Quest' è un' eccezione comune contro l' uno e contro l' altro, egualmente che contro Alessandro della Marre, terzo testimonio, e contro di sua madre, su cui dall' avversario si fa maggior appoggio, ed i quali sono involti com' esse nel medesimo delitto, e nella stessa accusa. Altronde, il disordine della levatrice è così pubblico, che fu forza metterla alle convertite. N' è uscita piuttosto irritata che corretta. Il suo proprio curato dichiara ch' essa è in una spezie di scommunica,

ed

ed egli ricusa per fino di amministrare il sacramento del battesimo a' figliuoli da essa presentatigli. Portò ella l' eccesso di sua sfrenatezza a tale di maritarsi con un monaco apostata. Perchè tanti misterj, se come, vien supposto, gli fosse stata nota la gravidanza di sua moglie, e foss' egli stato presente alla nascita del figliuolo? Perchè mai se gli avesse data l' acqua l' avrebbe essa presentato al battesimo senza dichiararlo? Perchè in vece di dichiarare una circostanza di tanto rilievo, fa ella una falsa dichiarazione che il signor di Lastre, di cui si suppone che il figliuolo sia sua prole legittima era absente dalla città d'Amiens? Qual credenza si potrà mai prestare ad una persona così avvezza alla menzogna, ed al sacrilegio, ed accusata di un delitto capitale? L' altro testimonio, servente della levatrice, non può essere ascoltato atteso il bando, che ha d' attorno. Se da' testimonj prodotti da sua moglie, passa alla moglie stessa, non si scopriranno che motivi di convincimento contro di essa, e di dispiacere per suo marito. Quante volte non disse ella di non aver figliuoli? Non ha forse talmente riconosciuto di non averne di suo marito, che se n' è lagnata pubblicamente con molte persone, ed ha per fin promesso su questo fondamento alla signora della Grenée di lasciargli il suo avere? Non ha avuto difficoltà di confessare in molte occasioni, che il figliuolo in quistione non era figlio di suo marito, ma del signor di Romanville. Il signor di Romanville non fece egli lo stesso

dis-

discorso in pubblico? E finalmente non trovasi forse un'ultima prova nel simulato aborto? Il pubblico stesso scoprì ben tosto che questa era una finzione, alla quale si era ricorso per ingannare il marito, e dargli un figliuolo, che apparteneva al signor di Romanville. Appunto per impegnare la levatrice ad ajutarla nel parto di quel figliuolo, le fece allora dono di un diamante di considerabile valore. Dopo questo deve forse recare stupore che la levatrice abbia ripetuto tutti i fatti, di cui ne aveva concertato la supposizione col signor di Romanville, e colla signora di Lastre, ed abbia fatto tener lo stesso linguaggio alla sua servente, alla lavandaja ed a suo figlio, tutti complici con essa dello stesso delitto? Il figliuolo in queste circostanze non merita adunque favore alcuno. Bisogna abbandonarlo alla vergogna della supposizione, ed alle conseguenze del delitto, che li diede la nascita. Non lo si può riguardare che qual bastardo del signor di Romanville, e della signora di Courtois. In vano si vuol prevalersi a di lui pro, della santità del matrimonio, in cui è nato. La massima contempla solo coloro, che sono e concepiti, e nati dopo che il marito e la moglie furon stretti con legittimi nodi, e non già i figliuoli concepiti, come questo, prima del matrimonio, ed anche sei mesi innanzi, in un tempo, in cui il signor di Lastre non conosceva per anche la signora Courtois, che non cominciò a vedere che due mesi prima della celebrazione.

Ta-

Tali sono gli appoggi propostivi dalle Parti in quest' udienza. Tale lo stato di questa causa non men estesa nelle circostanze di quello sia difficile per la decisione. Noi non ci farem riguardo di confessare un' altra volta, che vediamo con palpitazione di cuore appressar quel momento fatale, in cui ci sarà pur forza di proporvi le nostre riflessioni su di un affare cotanto spinoso, e di sporvi con chiarezza quelle congetture, onde ci sia avviso di poter distinguere le sincere voci di natura, ed iscoprire il puro lume della verità. Per denso che sia il velo, che copre questo mistero che noi siamo obbligati di sviluppare, tenghiamo per fermo che debba cadere da per se stesso, dove si cominci dallo stabilire i veri principj, che nel gran bujo di questo cammino devono servirci di guida, onde giugnere alla conoscenza del vero stato del figliuolo che a' piedi della corte s' aspetta o la qualità vergognosa di bastardo, o il titolo onorifico di figlio legittimo. In questo centro appunto noi ci avvisiamo doversi ridurre la contestazione tutta. Per importanti che sieno gli altri capi, che la compongono, la lor decisione dipende intieramente da questa sola controversia: Qual è lo stato di questo figliuolo? Ha egli un padre, ed una madre certi? Deve egli la vita all' unione del signore, e della signora di Lastre, oppur bisogna metterlo nel numero di que' figliuoli disgraziati, che non deggiono la nascita che all' oscuro accidente di una congiunzione illegittima? Il delitto, o l' innocenza della madre

sono

sono inseparabili dalla qualità di chi essa chiama suo figlio. Se è illegitimo, è supposto, e la madre di lui è colpevole. Se legittimo, svanisce la supposizione, giustificata la madre, confuso il padre. Finalmente la dimanda di separazion di corpo, e di beni non ha già minor connessione con questo capo rilevante, nel quale noi facciam consistere la difficoltà tutta di questa causa. Come l' appellante sia convinta di un delitto così degno di castigo, qual è quello della supposizione di un figliuolo, suo marito sarebbe così fuor di senno da volere opporsi alla separazione? E non potrebbesi in tal caso fargli meritamente quel rimprovero della sapienza: *Qui tenet uxorem adulteram, stultus, & impius est?* Poichè secondo ne pensa un antico autore, la supposizione di un figliuolo è una spezie di adulterio civile non men pernicioso ne' suoi effetti, non men contrario all' interesse delle famiglie, al riposo de' cittadini ed all' utilità della republica, di quello sia l' adulterio naturale. Dove a rincontro venga l' appellante giustificata dal vostro giudizio, dove suo figlio sia debitore della vita ad un commercio seguito da un matrimonio legittimo, e non già all' impostura di sua madre, si potrà forse ad una moglie accusata con pretta menzogna di un delitto capitale, negare la ben giusta soddisfazione di separarsi per sempre da un marito, che ha voluto lacerarle la riputazione con una calunnia cotanto atroce? La si costringerà forse per tutto il corso di vita sua, a sottostare alla penosa agonia di vedersi in-

nan-

nanzi gli occhi la faccia del suo accusatore? E vorrassi per avventura esporgli amendue a tutte le funeste conseguenze di una società funestissima, che sarebbe un continuo patibolo ancor maggiore per l'innocente, di quello sia pel reo?

Dopo avervi proposto questa generale idea di tutta la contestazione, tollerate, o signori, che per esaminare la quistione di stato, alla quale unicamente noi ci attenghiamo, vi spieghiam da bel principio in poche parole, le massime generali stabilite dal dritto, onde decidere della nascita degli uomini; le congetture, le presunzioni, gli argomenti ricevuti dalle leggi, ed autorizzati da' vostri giudizj. E siccome le prove tutte son puramente fondate su certi fatti, esamineremo in progresso se questi fatti si trovino uniti in questa causa. Quest' appunto procuremo di scoprire dalla lettura del processo, dall' esame della qualità de' testimonj, dalle circostanze delle loro deposizioni; ultimamente, da tutte le altre prove, che si offrono in folla in questa contestazione. Cominciamo adunque dall' esaminare la quistione del dritto, e ripigliam quì brevemente i principj generali, con cui dee decidersi questa causa. Comechè non vi sia per l' uomo affare più importante della cognizione del suo proprio stato, tuttavia bisogna convenire che non v'è nulla, che li sia più celato. E questa proposizione non è già vera soltanto nell'ordine della grazia, e nello spirito della religione; è egualmente certa nello stato di natura,

e

è nell' ordine della civile società. La nascita, e l'origine dell'uomo, la qualità di figlio, e di figlio legittimo, sono altrettanti misterj, di cui par che la natura gliene ricusi la prova. Indarno cerca egli di assicurarsene assolutamente. Nessuno, come il disse il più antico poeta, può conoscere suo padre, ed ancor meno provarlo altrui; e Plinio appunto in una materia presso a poco simile, disse altrevolte parlando della nascita dell'uomo: *Miseret me, atque etiam pudet, æstimantem quam sit frivola hominis animantium omnium superbissimi origo: Heu dementiam existimantium ab initiis ad superbiam genitos.* In una materia adunque, che tutt' al più non ammette che congetture, presunzioni, probabilità, sarebbe un perditempo il voler cercare prove vere, prove certe ed autentiche. Quel che decide della nascita degli uomini non è già il grado di certezza, ma il grado di verisimiglianza; ed allorchè questa verisimiglianza è appoggiata sulla legge approvata da' pareri de' dottori, confermata dall' autorità delle cose giudicate, acquista il nome, e la forza di presunzione legittima, e la si considera, per così dire, come un debole barlume della verità, che tien luogo di luce a chi cammina tra le tenebre. Tale è in genere la natura delle prove della filiazione. Questo principio è riconosciuto da tutti coloro, che han trattato di queste materie. Pare altresì che i romani jurisconsulti l'abbiano voluto far vedere chiaramente in quella legge famosa, che decide che un testatore non può imporre a chi

pas-

passava per suo figlio, la necessità di provare la verità del suo stato. Questa condizione è risguardata come impossibile: *Non sub ea conditione initium videri, quæ in potestate ejus est*. Per decider questa causa non istiamo dunque a cercare di quelle prove più chiare del giorno, quali la legge le richiede nelle materie criminali; ed in una quistione così oscura contentiamci delle ordinarie presunzioni, autorizzate dalle leggi, e dai suffragj de' dottori. La prima, e la più considerabile è quella che si tragge dal matrimonio: *pater is est, quem nuptiæ demostrant*. Questa massima, per indubitabile che sembri, non è tuttavia che una presunzione, come sarebbe facile di provarlo, se questo non c' impegnasse in una dissertazione incompatibile colla lunghezza di questa causa. Come noi esaminiamo qual sia la forza, e l' effetto di questa presunzione, troveremo che non può mai essere del tutto decisiva, che per coloro che non solamente son nati, ma che son concepiti nel tempo del matrimonio. La legge non presume mai il delitto. Com' essa è sempre favorevole all' innocenza, così allorchè un medesimo effetto può avere due cause l' una ingiusta, e l' altra giusta, rigetta assolutamente la prima per appigliarsi unicamente alla seconda. Perciò quantunque possa avvenire che un figliuolo concepito nel tempo del matrimonio, sia debitore della sua vita al solo delitto di sua madre; tuttavia, perchè può darsi egualmente, ch' ei la debba unicamente all' onorifica unione di una moglie con suo marito,

rito,

rito, si presume sempre che la madre sia innocente, legittimo il figlio, finattantochè non sia mostrato il contrario con prove più che palmari. D'altronde la prova dell'infedeltà della madre non basta per conchiudere l'illegittimità del figlio. La legge fa fronte a quest' ingiusta conseguenza, e si palesa favorevole al figlio, con quelle famose parole citate tante volte in queste materie: *Cum possit & illa (uxor) adultera esse, & impubes defunctum patrem habuisse*. Il nome adunque e la dignità del matrimonio, la coabitazione publica, e notoria, la presunzione sempre propizia all'innocenza, ed allo stato de' figliuoli, sono quelle, che formano questa prima spezie di prove. Ma voler darle un effetto retroattivo, pretendere che basti esser nato nel tempo del matrimonio, e che questo nome sacro possa servire di un velo favorevole, che copra eziandio quel che accade in un tempo, in cui tacevano le presunzioni tutte, ove non potevasi per anche allegare nè la forza di un vincolo solenne, nè la lunghezza di una coabitazione certa, ove finalmente la legge non poteva presumere nulla d'innocente perchè tutto era egualmente colpevole, questo sarebbe un abusare manifestamente de' termini della massima comune *pater is est, quem nuptiæ demostrant*, e farle perdere la sua vera applicazione volendole dare un'estensione, che non ha in verun modo. Fermiamci adunque a questo primo principio. Nulla di più forte di questa presunzione. Il matrimonio assicura lo stato de' figliuoli, ma questa congettura per for-

te che sia, non è fondata che sulla coabitazione anteriore non solo alla nascita, ma sibbene alla concezione de' figliuoli. Senza questo ella è cosa indubitata che siffatta presunzione staccata da ogni altra circostanza non forma veruna decisione.

Passiamo ora ad un secondo principio, che a noi non sembra nè men importante, nè men decisivo. Quegli stessi dottori, che parlano di quella prima presunzione da noi espostavi, riconoscono ad un tempo stesso potersi essa benissimo estendere, quantunque con minore autorità, anche al di là de' confini del matrimonio; e siccome la coabitazione del marito, e della moglie è quella che le serve di fondamento, così potersi dire, che allor quando questa medesima frequentazione, questo commercio, quest'unione è provata fra due persone libere, la medesima congettura deve aver luogo non per assicurare a' figliuoli il titolo di legittimi, ma per provare almeno la verità della filiazione. Quest'è il parere della glosa sul capitolo *Michael* nelle decretali *de filiis presb.*; e fu seguito dal cardinal Palcotte, nel libro da lui fatto intorno ai bastardi, e da tutti i dottori d'oltre monti. Di più si può dire che questa masssima non ha bisogno di prove nella vostra udienza, come quella che è il principale motivo di tutti i giudizj, che ci pronunziate tutto dì, e co' quali voi decidete della filiazione sulla sola prova della frequentazione aggiunta alla dichiarazione della madre.

Uniamo frattanto questi due principj. La fre-

frequentazione può servire a provar la paternità e nel matrimonio, e fuori del matrimonio. Aggiugniamo un terzo caso, e supponghiam quì che un garzone abbia avuto qualche famigliarità sospetta con una giovane, e supponghiamli pure amendue liberi, amendue in istato di potersi impegnare ne' sacri vincoli del matrimonio; facciam mente che maritinsi in progresso, e che la nascita di un figliuolo troppo vicina al matrimonio di fresco celebrato dia luogo ad una quistione di stato, nella quale vadi in contesa il sapere di chi sarà presunto figlio. Se il matrimonio fosse anteriore al tempo della concezione, la legge il darebbe al marito senza veruna esitanza, in forza di una presunzione legittima. Se pel contrario tra le Parti non vi fosse mai stato matrimonio, allora si cercherebbon le prove della frequentazione, e dove queste prove fossero conchiudenti, deciderebbono esse la questione con una semplice congettura probabile. Ma se trovasi ad un tempo stesso ed una frequentazione nel tempo della concezione, ed un matrimonio contratto nel tempo della nascita, non può dirsi che questi due fatti uniti insieme, formino una presunzione men forte, per verità della prima, come quella che non è fondata assolutamente sul matrimonio, ma altresì molto più forte della seconda, perchè poi non è unicamente appoggiata sulla frequentazione, ed il matrimonio che le venne dietro le dà un grado di forza, d'evidenza, e di autorità, a cui sembra quasi impossibile il poter resistere? Finalmente

dove a questi fatti aggiungavisi che il marito sapesse la gravidanza prima del matrimonio, o che non se ne lagnasse dappoi, in un tempo, in cui non poteva vantar più ignoranza; chi può mettere in conseguenza che questa tacita approvazione non sia il più evidente carattere della verità? E si potrà mai far di meno di non considerare il silenzio del marito qual legittimazione formale di suo figlio?

Dopo aver fatto tutte queste generali riflessioni su di questa prima spezie di prova, differiremo per alcuni momenti di farne l'applicazione alla causa presente, per finire di spiegarvi ancor più sommariamente gli altri generi di presunzioni stabiliti dalle leggi. Tale si è l'educazione data da un padre a suo figliuolo; tai sono le cure paterne, con le quali suo malgrado tradisce tutti i proprj sentimenti. Le voci di natura scorgonsi non meno dalle circostanze dell'educazione che da quelle della nascita; e poichè da molti autori vien essa chiamata una seconda nascita, si presume sempre che quegli, che dà la seconda con tanto affetto, sia stato costantemente l'autore della prima. Che se la negligenza di suo padre li ricusa questa prova, la legge perciò non l'abbandona; e se può far vedere che suo padre l'abbia riconosciuto in qualunque occasione esser si voglia, che dato gli abbia anche una volta, o due volte soltanto il nome prezioso di suo figlio, questo riconoscimento forma ancora una piena pruova contro di lui, finchè non faccia toccar con mano d'essere stato in-

gan-

gannato. Ma siccome quest' ultima congettura può essere rilevantissima in una causa, ove pretendesi far uso delle dichiarazioni d' una madre per attaccare lo stato di suo figlio, permetteteci, o signori, di farci ancora alcune riflessioni. Dimandossi, non ha gran tempo se la dichiazione del padre, o della madre la si dovesse risguardare qual giudizio domestico, sempre egualmente decisivo, fosse favorevole, oppur contrario a' figliuoli. Pareva che il sacro nome di padre, e di madre, e la tenerezza che la natura ad essi ispira verso del proprio loro sangue, non potessero permettere che si mettesse in disputa la verità del loro suffragio. Così vediamo, che appresso i Greci, secondo ne attesta Aristotele, la dichiarazion della madre era sempre seguita dalla sentenza de' giudici. Arbitra ch' ella era del destino de' suoi figliuoli, decideva sovranamente della loro sorte; e comechè presso loro l' autorità del padre non fosse così grande apparisce nondimeno avervisi deferito più volte. I legislatori romani o più saggi, o più istrutti in forza dell' esperienza di molti secoli, stabilirono una massima contraria; e se noi vediamo nelle loro leggi, che il riconoscimento del padre è un gran favore onde assicurare lo stato di suo figlio; *grande prejudicium adfert pro filio confessio patris*; vediamo ad un tempo stesso, che ad onta di qualunque dichiarazione, che la madre si possa fare contro lo stato de' suoi figliuoli, la verità conserva non per tanto tutti i suoi dritti, e la si cerca per ogni strada

possibile, anche dopo il giuramento della madre. Quest'è quanto vien deciso dalla legge 29 §. I. ff. *de probat.*, e *presomp.*, ove si dimanda a Scevola giureconsulto, se una dichiarazione fatta da una madre irritata, possa nuocere a' suoi figliuoli, *An. . . obsit professio a matre irata facta?* Egli risponde in questi termini, *veritati locum superfore*. Quest'è altresì ciò, che è stabilito nelle leggi 13, e 14, nel codice *de probat. Non epistolis; . . . non nudis asseverationibus, nec ementita professione, (licet utrique consentiant), sed matrimonio legitimo concepti, vel adoptione solemni, filii jure civili patri constituuntur*. Finalmente, appunto per questo è detto in un'altra legge che un padre può diseredare suo figlio, chiamandolo figlio dell'adulterio, senza nondimeno che il giureconsulto ne conchiuda ch'ei perda la qualità di figlio. Non v'ha dottore che non abbia seguito questa disposizione. Bartolo stesso e Menochio taccian d'ignoranti due principi italiani dall'avere eglino per un eccesso di deferenza alla dichiarazione della lor madre, rinunziato a'loro stati, sul fondamento dell'asserzione della madre in morte, ch'essi non eran figliuoli di suo marito. Ultimamente, i vostri giudizj decisero questa quistione, che può dirsi non esservene ormai più niuna. Vi s'è citato la disposizione di un ultimo giudizio pronunziato nell'anno 1693 sulle nostre conchiusioni (aringa 23 tomo 5), ove dall'un canto l'adulterio della madre era provato, dall'altro era certo ch'ell'aveva confessato ne' suoi in-

interrogatorj, sull'altar della giustizia, che il figlio era debitore della vita unicamente al delitto da essa commesso; e con tutto questo dopo una dichiarazione così autentica non lasciossi di dichiarire legittimo il figliuolo. Voi adunque con quel giudizio fermaste questo principio generale non men convenevole all'equità naturale, che all'utile della società civile; che un padre, cioè, ed una madre possono ben assicurare col loro suffragio lo stato de' proprj figliuoli; ma nol possono mai distruggere. Finalmente per qui compire quanto concerne la prova della filiazione: se ad onta di tutte le congetture da noi espostevi, vi fosse un padre che ardisse ancora rigettare quello che tante presunzioni gli danno per figlio, allora per confonder la sua durezza si ricorre alle testimonianze degli estranei: si guarda quel che ne dicono i vicini, gli abitanti di una medesima città, i suoi concittadini. Quest'è ciò che le leggi chiamano *rumor viciniæ*, che forma l' ultimo degli argomenti, col quale può confermarsi, o attaccarsi lo stato di un figliuolo.

Dopo avervi spiegato le massime generali del dritto, per farne una giusta applicazione a questa causa, d'altro non abbisogna se non che di cercare la prova de' fatti, che sono il fondamento di queste congetture. Perocchè tale è la natura delle presunzioni tutte, ch' esse dipendono intieramente dalla certezza d' un fatto, da cui la legge ne deduce in seguito una legittima conseguenza, onde stabilire il dritto; conseguenza tanto più forte, e più convincen-

te, quanto vi sia un legame più necessario tra il fatto provato, e quel da provarsi. In questa causa noi abbiam di buono, che la corte ha già deciso anticipatamente una quistione che spesso discutesi nelle cause di stato, e consiste nel sapere qual sia la forza, e l'autorità delle deposizioni de' testimonj in una materia di cotanta importanza. Voi avete giudicato che la qualità de' fatti esigeva naturalmente questa spezie di prova; e ben lungi dal rigettar quella ch'era già cominciata, ne ordinaste una nuova; e per seguire quanto decideste col vostro giudizio ci ristringhiamo puramente negli argomenti tratti dalle deposizioni de' testimonj. Ivi, e non altrove cercheremo se v' abbia de' fatti capaci di servir di base alle presunzioni stabilite dal drittto; se il matrimonio sia stato preceduto da una frequentazione sospetta; se vi siano prove di una gravidanza, che l'abbia preceduto, e seguito; se il signor di Lastre abbiasi dato cura dell'educazione di chi si vuol far passare per suo figlio; se la madre abbia fatto dichiarazioni contrarie al suo stato, ed in che circostanze; finalmente qual sia stata la comune opinione, e la pubblica fama della città d'Amiens. Ma siccome tutte queste circostanze sono egualmente sparse nella maggior parte delle deposizioni de' testimonj, così non le separeremo che dopo avervele lette, e non seguiremo altro ordine di quello, che dalla data delle informazioni ci sembra prescritto.

Co-

Cominciamo adunque dall' esame dell' informazioni fatte sull' istanza del marito. Ve n' ha di due sorte; le une precedettero il vostro giudizio, le altre il seguirono. La prova, che risulta dalle prime, è molto fiacca, ed al più al più può soltanto meritare il nome di una prova negativa. Li testimonj che ci sono stati uditi, depongono unicamente di non aver mai veduto figliuoli nella casa d' Alessandro di Lastre; che hanno inteso puramente discorrere di un aborto; che l' appellante si lagnò più volte della sua sterilità, ed accusonne ora il marito, ed ora il dispiacere che provava nel dover convivere colla suocera; e che finalmente in alcune altre occasioni manifestò, che sarebbe ben fuori di se stessa d' aver figliuoli da suo marito. Ecco, o signori, il compendio, ed il sommario di queste prime informazioni. Voi vedete qual sia la prova che ne risulta; prova, che non istabilisce verun fatto essenziale, se non fosse quel della gravidanza, e di un aborto. Tutto il rimanente non può esser riguardato, che quai discorsi vaghi, e temerarj, pronunziati senza discernimento, ma disdetti tantosto poichè l' appellante ivi parla di un aborto in tempo, che vuole ch' essa abbia accusato suo marito di non potere esser padre; ed inoltre ciò sarebbe sempre inutile per decidere dello stato di un figliuolo.

Passiamo ora alle seconde informazioni, le quali sono molto più considerabili delle prime. Più di cinquanta testimonj vi furono uditi, e quasi tutti deposero fatti differenti; sicchè saremo

remo obbligati a leggervene un numero più grande. Quivi appunto voi siete per vedere que' discorsi o temerarj o veri, ma sempre indiscreti di una moglie poco attenta alle conseguenze delle sue parole; discorsi, chè si sono indagati con tanta premura in quest'udienza affine di opporli non meno alla madre, che al figlio. Voi la vedrete ora assicurare, che quel che la maldicenza del pubblico chiamò un vero parto, non fu che una colica, o tutt'al più un aborto; ed ora in contraddizione con se medesima, confessar che il pubblico non prese già sbaglio, allorchè credette la verità della nascita di suo figlio. Voi l'udirete lagnarsi ad un tempo stesso di non aver mai avuto figliuoli, e riconoscere di averne uno, bramare, e temere di averne, manifestare d'aver partorito, e poi accusare il marito di sterilità; senza rispetto a se medesima, senza verun amore pel suo figliuolo, vantarsi pubblicamente di non esser debitrice al marito della nascita di esso.

Ma per non aggiugnere niente del nostro alle espressioni di lei, permetteteci, o signori, di leggervi le deposizioni stesse, che ne rendono un conto più esatto, e meglio circostanziato. Par che un medesimo spirito d'infedeltà, d'indiscrezione, d'imprudenza sia egualmente sparso su quanti vengono accusati di aver tenuto mano a quell'intrigo. Voi avete udito testimonj, che pretendono che la levatrice, e la sua servente col palesare il secreto abbiano reso inutili le precauzioni dell'appellante; voi siete per

ve-

vedere che gli avanzi di una antica passione, e passione fortunata, a quel che si pretende, non han potuto trattenere il signor di Romanville, il di cui nome è ormai divenuto celebre nella vostr' udienza, dallo sfregiare l'appellante, vantandosi, forse senza fondamento, di una vittoria, di cui alla perfine egli solo ne sarebbe stato il testimonio. Finalmente per compiere di rendervi conto delle informazioni fatte sull' istanze del signor di Lastre, due sole deposizioni ci rimangon da leggervi, testimonj molto men favorevoli alla pretensione del citato, che non sono i da noi lettivi fino al presente; testimonj nonpertanto, che non possono essergli sospetti, stantechè gli ha prodotti egli stesso.

Uniamo tutte queste deposizioni, ed aggiugniamovi tutte le prove che ne derivano. Prima di tutto voi ci riconoscete la verità di questo fatto importante, negato con tanto di confidenza, e di fermezza dal citato, il quale poteva ben prevederne le conseguenze, che la conoscenza, cioè delle Parti cominciò gran tempo prima del loro matrimonio, ch' essa precedette sei mesi intieri la loro legittima unione, e che in un tempo non sospetto il signor di Lastre ben differente in allora da quel che è al giorno d' oggi, ricercò con la maggior sollecitudine il matrimonio dell' appellante; e che per vincere la resistenza della madre di lei, confessò alla medesima questo stesso fatto, che ora vorrebbe negare, la compiacenza cioè prematura, che l' appellante aveva avuta per chi ella risguardava già qual suo

ma-

marito. Voi ci vedete in progresso il fatto della gravidanza in tempo del matrimonio deposto da' testimonj; la verità del parto, la certezza della nascita, la continua attenzione della città d'Amiens sul destino di questo figliuolo, quasichè la providenza avesse voluto innanzi tratto prepararli quasi altrettanti testimonj della sua esistenza, ch'egli aveva con cittadini. Voi ci osservate la contrarietà, l'incertezza, la perpetua variazione della madre, i suoi discorsi ora favorevoli, ora ingiuriosi e ad essa, ed a suo figlio. Finalmente il rumore sparso dal signor di Romainville, le sue invettive, ed il suo pentimento.

Noi ci contentiamo quanto al presente di far così una semplice osservazione di questi fatti, per poi cavarne le induzioni necessarie alla decisione della causa presente, tostochè vi avremo spiegato quel che risulta dalle deposizioni de' testimonj fatti esaminare dall'appellante in esecuzione del vostro giudizio. Nel novero di questi testimonj noi vi metteremo anche la levatrice, ed Alessandro della Marre. Comechè non abbian risposto che in qualità d'accusati, tuttavia le loro dichiarazioni sono una delle più forti prove che l'appellante alleghi in suo favore. Ma prima di entrare in questa spiegazione è indispensabile un breve esame delle eccezioni proposte contro due de' principali testimonj, o secondo il citato, de' principali autori di tutto quest'intrigo, la levatrice, e la sua servente. Contro la levatrice vi sono molte eccezioni egualmente ri-

le-

levanti. 1. La sua vita, ed i suoi costumi son più che sospetti. Vi s'è detto che essendo stata rinchiusa nel ritiro delle convertite, sarebbe da desiderare che non ne fosse mai più uscita. Instizzita da questo castigo, più che corretta menò sua vita in abitudini scandalose con molte persone, il di cui carattere rendeva il delitto ancor più degno di castigo; ed accumulando finalmente il sacrilegio alla prostituzione, è stata capace di sposarsi ad un apostata. La chiesa l'ha scomunicata. Il curato di san Remigio ricusò di ricevere i figliuoli, ch'essa li presentava da battezzare. Egli assicura la verità di tutti questi fatti con un attestato, letto nella vostra udienza. 2. Colpevole ch'ella è nel medesimo fatto, di cui si tratta di una criminosa prevaricazione, non pure celò la nascita di quel figliuolo, che le obbligazioni del suo ministero l'obbligavano di rivelare, ma portò la sua empietà fino a farlo battezzare, senza dichiarare che lo era già stato al momento della nascita; e dopo aver profanata la dignità del matrimonio, non ebbe già un maggior rispetto per la santità del battesimo. 3. Essendo ella involta nella medesima accusa dell'appellante, come mai la si può ascoltare fin che sarà legata con essa in forza di quella sgraziata unione, che il delitto forma tra quanti ne son complici. 4. Finalmente, cadde in molte contraddizioni. Essa assicurò che il giorno della nascita del figlio lo si aveva lasciato in bianco nel registro battesimale. Disse di non sovvenirsi di averlo sot-

to-

toscritto; e la falsità di tutti questi fatti venne alla luce in forza della sola inspezione del registro.

Per forti che possano sembrare questi appoggj, non son però senza risposta. 1. E' vero che questa levatrice fu rinchiusa un'altra volta in quel ritiro; ma il delitto è cancellato dalla lunghezza del tempo. N'è uscita senza veruna macchia, o sfregio nella riputazione, anzi le fu sempre libero di esercitare la sua professione. Noi siamo al bujo degli altri fatti tutti, eccetto che di quel del suo matrimonio, ove fu più infelice che colpevole. Ella stessa fece rompere con una sentenza solenne, que' nodi, che l'errore e l'ignoranza avevan formati. Tutto il rimanente non ha altra prova che l'attestato del parrocco di s. Remigio, attestato indegno di credenza, avuto riguardo al carattere di chi il dà, zelatore indiscreto, uomo imprudente, del che ha dato molte prove in altre occasioni; come altresì fatto riflesso alla circostanza, nella quale il dà di suo capo, senza esserne ricerco, o comandatone dalla giustizia. E' questo il ministero di un pastore? Così dissimula egli i disordini di coloro, che sono affidati alla sua custodia, così geme egli in secreto su' loro trapassi, così risparmia loro la vergogna d'un publico scorno? Nè meno è da rigettarsi il medesimo attestato per la qualità de' fatti, che riferisce. Non volle ricevere i figliuoli, che questa levatrice li portava da battezzare. L'indiscrezione del suo zelo il porta ad accusarsi per fin da se

stesso. Oh ignoranza, oh acciecamento, oh fallo da punirsi, e dal vescovo e dalla giustizia, esporre de' figliuoli al rischio di perdere il battesimo: attestato scandaloso, che ci porta a ricercare un' inquisizione contro chi il diede. 2. Egli è incerto se la levatrice sia colpevole; questo dipende dall' esito dell' accusa. Quanto poi al rimproverarle di non aver essa dichiarito il primo battesimo, se ne giustifica nel suo interrogatorio, e produce un'attestato d' un curato d' Amiens, il quale fa fede che in quella diocesi non si stila di mettere nel registro se il figliuolo sia stato battezzato sotto condizione, sì, o veramente no. 3. Si è parimente espurgata delle contraddizioni, in cui potè esser caduta attesa la lunghezza del tempo d' indi in poi trascorso; come sarebbono la nascita del figliuolo nel mese d' aprile 1686; il battesimo nel mese d' aprile 1689, l' interrogatorio nel mese d' ottobre 1693. 4. Finalmente è un testimonio, di cui non si può far di meno, ed in conseguenza le eccezioni quì non possono gran fatto. A chi mai si farà capo per iscoprire il secreto della nascita di un figliuolo, se non a colei, che in certa guisa li diede la vita, che li servì di una seconda madre, che fu l' unica confidente, la sola depositaria di un tal secreto? Una delle due o ammettere la sua testimonianza, o ridurre bene spesso un figliuolo all' impossibilità di provare il suo stato. Aggiugniamo un altro riflesso tratto dalla gran premura, che ebbe il citato di renderla soggetta coll' accusarla. Dalla pri-

prima informazione non si ricava niuna prova contro l' allevatrice; niun testimonio ne fa pur menzione. Nulla v'è che l'accusi fuorchè l' estratto battesimale. Ma se l' averlo sottoscritto fosse un delitto, per qual ragione mai il giudice non la decretò subito senza attendere l' informazione; e se questa soscrizione da se stessa non era una prova del delitto, perchè poi decretare dopo un' informazione, ch' egli non gliene faceva verun carico? Conchiudiamo adunque, che appunto questa gran premura di rendere accusata la levatrice anzi dà maggior peso, ed autorità maggiore alla sua testimonianza.

Contro la servente dell' allevatrice vi s'è detto che era tutta della padrona; ma quest'è un rimprovero troppo vago. Si allega in progresso una sentenza di bando del bailaggio d' Amiens; ma vi s'è risposto coll' appoggio della medesima sentenza. Non fu già essa bandita a cagion del delitto, ma per non aver potuto soddisfare ad una pena pecuniaria di cento lire per una contravvenzione a' dritti di gabelle. Quel che la condanna non è altro che l' impotenza, la povertà, oppure anche la scelta dell' uno piuttosto che dell' altro castigo. Dall' altra parte è un testimonio necessario quanto il precedente. Perciò nulla può impedire le deposizioni di questi testimonj; nulla si fa contro alla loro autorità.

Dopo aver letto queste deposizioni, par che la causa sia intieramente decisa. Due generali riflessioni, che a noi sembrano dell' ultima impor-

por-

portanza. Il primo si è, che questi testimonj hanno una tal relazione, una tal unione, una conformità così perfetta, che si sostengono a vicenda, ed assicurano la verità gli uni degli altri; e che dove anche ve ne fosse qualcun di sospetto per la sua qualità, questa mancanza sarebbe riparata dal legame, che la sua deposizione ha con quelle che la procedono, e la seguono. Il secondo riflesso è ancor più considerabile, e più decisivo del primo. La causa che noi esaminiamo, non è più una causa intiera, come quella che fu decisa in parte dal giudizio in contradditorio che pronunziaste l'anno scorso. Voi avete ridotto la decisione a certi punti essenziali, e l'avete racchiusa nell'esame di alcune prove, che vi son parse presunzioni legittime, ed appunto in questi medesimi confini noi dobbiamo ridurla in quest'oggi. Il vostro giudizio fece osservare quattro fatti principali, la verità del parto nato tre mesi dopo il matrimonio, la presenza del marito, e le brighe che si è preso del battesimo del figlio, la cognizione ch'ebbe della sua educazione, finalmente la pubblica fama e costante della città d'Amiens. Se il citato non potè distruggere la verità di questi fatti, se l'appellante fu bastantemente felice per istabilirli, la causa è decisa, sicuro lo stato del figliuolo, e confusa la calunnia del marito. Or noi troviamo tutti questi fatti stabiliti; e di una maniera così precisa, così esatta, così circostanziata, che dappertutto vi si riconosce il carattere della verità. Nella lettura delle in-

formazioni vedonsi la conoscenza, la frequentazione d'Alessandro di Lastre, e di Maria Courtois sei mesi avanti il matrimonio, la gravidanza certa, il parto tre mesi appresso, il padre testimonio, il figlio allevato principalmente per le cure presesi dalla madre, ma con la participazione del padre. Le carezze da lui fatte a questo figliuolo, le visite pressate assiduamente ne sono altrettante manifeste prove. Tutta la città d'Amiens fa testimonianza della verità della sua nascita. Lo si accompagna passo passo dal primo momento della nascita fino al giorno d'oggi. Dapprincipio la levatrice il fa portar via. E lo si dà ad una prima nutrice, che lo consegna ad una seconda, la quale il manifesta; la lavandaja se ne addossa il carico in progresso; lo si fa battezzare; sua madre il ripiglia, e lo conduce a' piedi della corte per ricevere dalle mani della giustizia la confermazion del suo stato. Può egli trovarsi una storia più circostanziata, e più filata di questa? Tanto è da lungi che il citato abbia mostrato il contrario di questi fatti, quanto che ve ne son tre che non deggiono men la prova all'informazion dell'appellante di quello sia alla sua propria; e sono la verità della gravidanza, la certezza del parto, il giudizio dell'intiera città d'Amiens.

Ma progrediamo più oltre, e diasi per concesso che la causa sia ancor nel suo intiero; dimentichisi per un poco quel che decideste col vostro giudizio, e vediamo se nelle deposizioni de' testimonj troveremo quelle quattro poten-

ſenti congetture, che dalle massime generali del dritto sono ammesse per provare lo stato de' figliuoli. Ripigliamle qui in poche parole. La sola frequentazione, il matrimonio, la frequentazione seguita dal matrimonio, l'educazione data dal padre, ed il trattamento che fece a suo figlio, queste sono, come l'abbiam già detto, le differenti spezie di prove della paternità. Aggiugniamvi le testimonianze del vicinato, e principalmente di coloro, ch' ebbero maggior relazione col padre e colla madre. Tutte queste presunzioni sono unite in questa causa contro il citato. E' vero che il termine prematuro del parto non permette che gli si applichi la regola generale *pater is est quem nuptiæ demostrant*. Ma in mancanza di questa regola può applicarglisi l' argomento tratto dalla conoscenza delle Parti, dalla famigliarità osservata tra essi, in una parola dalla frequentazione seguita dal matrimonio. Noi abbiam detto, ed ora il ripetiamo, che il concorso di queste due circostanze rende questa congettura quasi egualmente forte, in favor de' figliuoli, che se fossero stati concepiti durante il matrimonio. Ora si può egli mai porre in disputa che nel caso presente non si trovino tutte unite? Costa del matrimonio. Il signor di Lastre non ardisce metterlo in contingenza. Il fatto della frequentazione anteriore al matrimonio è egualmente pubblico e notorio, secondo quel ne depongono gli stessi testimonj prodotti dal citato. Non basta: dalla lettura delle loro deposizioni apparisce manife-

stamente ch' egli ebbe conoscenza della gravidanza anche prima del matrimonio, e servissene per ottenere il consenso della madre. Se la causa fosse ridotta a quest' unico punto, se l' appellante non avesse addotto che questa sola prova vi potrebbe esser mai dubbio che non fosse decisiva? Un giovine abusando de' dritti, che immaginasi che la speranza di un matrimonio vicino gli possa dare, previene i momenti contrassegnati dalla religione, e dalla legge; lusingasi di esser l' autore di una gravidanza anticipata; determina una famiglia intiera a consentire al matrimonio, mettendole sott' occhi il disonore della lor figlia; e chi è poi che ci fa sapere un fatto di tanto rilievo? Egli stesso; e dopo questo potrà rigettare un figlio, al quale è forse debitore del suo matrimonio, poichè non sarebbe forse mai stato marito, se non avesse cominciato dall' esser padre? Ripetiamlo, questa prova forma un argomento decisivo. Seguitiamo questo ragionamento, e procuriamo altresì di portarlo ancor più oltre.

Su via, menisi per buono, ch' egli non abbia provato que' trasporti di tenerezza, e mostrato quelle premure, che il tradiscono in quest' oggi; e supponghiamo unicamente, come non è permesso di dubitarne, ch' egli abbia saputo la gravidanza ne' primi momentidel matrimonio. Chi può concepire, ch' ei dimori in silenzio, che soffra pazientemente che diaglisi un figlio, ed un erede suo malgrado, che pigli tranquillamente la qualità di padre

pri-

prima quasi di avere acquistato quella di marito? Che cosa potrebbe egli opporre a questa presunzione? Finalmente terminiamo di esaminar le conseguenze di questo fatto importante. Or su fingasi contr'ogni apparenza ch'egli abbia ignorato la gravidanza; accordiamgli, che in quest'articolo siasi ingannato; finghiamo in suo favore l'impossibile, l'assurdo, il ridicolo. Dirà fors'egli d'aver potuto ignorare il parto nella sua casa, sotto i suoi occhi, alla sua presenza? Ode egli le grida di un bambino ... Ma rigettiamo anche tutti questi fatti come provati dalla sola levatrice, e dalla di lei servente. Certo che non si può almeno mettere in contingenza, ch'ei non abbia veduto quel che persone estranee, quel che due de' testimonj vi dicono di aver veduto, quel fatto che la natura fornisce ad una madre vera per l'alimento del suo figlio. Questa prova del parto, così certa, così naturale, così decisiva, che Aristotele, e Baldo dietro a lui, la trasportano come l'esempio di una prova irrefragabile, non sarebbe stata capace di scoprirgli il vero stato di sua moglie? Non è già in quest'oggi, che vien proposto quest'appoggio qual argomento infallibile, onde provare che non v'era supposizion ni parto. Quindi allorchè Appio decemviro, del trasporto della passione da lui concepita per la figlia di Virginio agguindolò Claudio suo cliente a reclamarla come figlia di una delle sue schiave, e ad imputare alla moglie di Virginio il delitto di supposizione di par-

 to,

to, coloro che difendevano l' onore, e la libertà di sua figlia proposero quale argomento il più evidente, ed il più decisivo: *puellam materno lacte nutritam fuisse, fieri autem nullo modo posse ut mammæ mulieris, quæ non peperit lacte impleantur* (Dionigi d' Alicarnasso). A queste prime presunzioni aggiugniamo quelle, che risultano dalla maniera, con cui trattò suo figlio. Il ricevette in sua casa, l' ammise alla sua tavola. Aggiugniamvi la testimonianza di tutti coloro, che ebbero parte a quest' educazione, e conchiudiamo, che o presto o tardi la verità viene alla luce ad onta delle tenebre, che sembrano ingombrarla, e toglierla a nostr' occhi. Questo tempo felice è ormai giunto pel figliuolo, che avete innanzi gli occhi: già egli comincia a ritrovare i suoi veri genitori. Debole in vero, anzi vano è lo sforzo del signor di Lastre di volergli opporre gli argomenti, ch' ei tragge dalle deposizioni de' suoi testimonj. 1. Essi non impediscono già, che il fatto della gravidanza, di cui ebbe contezza prima del matrimonio, non resti fermo e sicuro nella sua certezza, e decida da per se solo tutta la causa. 2. Che cosa risulta da queste deposizioni? Che si volle tenere occulto il parto: ma la ragione n' è sposta da' testimonj: era il timore del padre della signora di Lastre; e sin dal momento che non potè ignorarlo, come ci par chiaro e notorio, disse altresì di sapere, perchè lo si nascondesse con tanta premura: a lui stesso e non ad altri, dobbiam noi dimandare la ragio-
ne

ne di questo mistero? 2. Che la signora di Lastre negò più volte l'esistenza di suo figlio; ma quest'è un effetto del medesimo secreto. 3. Ch'essa tenne molti discorsi, che fanno credere che il Romainville ne fosse il padre; che il Romainville confermò la testimonianza di lei: ma un'infinità di risposte. Prima di tutto la regola generale del dritto da noi richiamata: *professio a matre irata facta*, non pregiudica al figliuolo. Quì non è che una semplice conversazione men forte di una dichiarazione *apud acta*, ed una risposta giudiziaria; eppure nella legge 29 *de probat.* si rigetta l'una; ed il giudizio pronunziato sulle nostre conclusioni nel 1693 escluse l'altra. Altronde quando la madre fece cotai discorsi era inviperita contro il marito, e voleva disonorarlo. Finalmente il Romainville non è Parte; il Romainville se n'è disdetto, il Romainville potè credersi autore della gravidanza, il di Lastre potè esserlo, o crederlo. Non si tratta già di sapere qual de' due sia stato l'ingannato. E' certo che il di Lastre riconobbe che lo era. Ma qual fede può mai prestarsi ad un uomo offeso, dall'essere state rigette le sue ricerche col preferirgli un altro? E non potrebbesi applicargli que' versi di un poeta:

Fingunt quidam quæ vera negarent
Et credi, quod non contigit esse, cupit.
Ovid. de art. amand.

4. Alcuni testimonj depongono, che la levatrice, e la servente tennero discorsi contrarj

alle loro dichiarazioni; ma questi sono puri *inteso-dire*. E qual paragone col seguito, e l'esattezza delle loro risposte?

Uniamo tutte queste prove, ed aggiungiamone ancora altre due, che ci pajono di una gran considerazione. La prima è tratta dalla dimanda, di cui abbiam parlato nel fatto, ove il di Lastre dice di aver fatto grazia a sua moglie. Cercò egli inutilmente di spiegare il senso di queste parole con la sentenza di condanna pronunziata contro il fratello di sua moglie. 1. Questi termini denotano la condotta personale. 2. Il fatto della condanna è posteriore di dieci mesi al matrimonio. La seconda prova è fondata sulla variazione, sull'incertezza perpetua, che osservasi nella sua dimanda, e nelle sue querele. Sostiene egli a prima giunta che non vi fu nè parto, nè aborto, ma solamente una colica. Tutto prova un aborto apparente, ed un parto vero e reale. Sostiene egli di non aver fatta conoscenza con sua moglie se non che pochi giorni prima del matrimonio. V'è prova di frequentazione sei mesi avanti. Finalmente dichiara egli un aborto a' testimonj, e poi all'udienza si manifesta per impotente: *semel falsus*, *semper falsus*: Unendo insieme tutte queste riflessioni, riconosciamo che il citato ha la sorte di ritrovar sua moglie innocente, suo figlio vivo, e sè vero padre ad onta della sua imprudente difesa.

Fu giudicato a favor del figlio. Li 16 *luglio* 1695.

ARIN-

ARINGA XXXVII.

Nella causa di Luigi Quelier, e de' suoi figliuoli, contro la vedova Quelier sua madre, ed i cadetti di Luigi Quelier suo padre.

1. *Se la diseredazione pronunziata contro un figlio, che si è ammogliato senza il consenso de' suoi genitori, abbia effetto contro i figliuoli nati dal suo matrimonio.*
2. *Se la sola benedizione data da un padre in tempo di morte, basti per estinguere la deseredazione.*
3. *Se allorchè oltre questa circostaaza vi sono de' fatti di riconciliazione, la diseredazione sia estinta, e se possa ammettersene la prova.*

Luigi Quelier era il primogenito de' figli di Luigi Quelier luogotenente nella cavalleria d'Angiò, e di Genoefa Guilbaut. Era egli ancora minore allorchè senza loro approvazione, e contro lor volontà menò in isposa la signora di s. Martino. Il giorno in cui questo matrimonio fu celebrato è incerto. Il contratto di matrimonio stipulato dopo la celebrazione è in data 30 agosto 1671. Il padre, e la madre senza usare del dritto, che avevano d'attaccare questo matrimonio, dichiararono con un atto 10 decembre seguente, che diseredavano Luigi Quelier loro primogenito per essersi ammogliato prima degli anni venticin-

cinque senza il loro consenso, e disobbedendo a' suoi genitori. Dopo un lungo silenzio il figlio produsse una dimanda per alimenti, la quale fu rigettata con sentenza del dì 28 giugno 1680, fondata sulla diseredazione, e sulla sua cattiva condotta. Il dì 1 luglio 1680 vi è un atto con cui il padre, e la madre confermano *ex abbundanti* la diseredazione, e nulla ostante per compassione, ed a titolo di elemosina costituiscono due cento lire di pensione vitalizia a benefizio de' loro nepoti figli di Luigi Quelier, del qual vitalizio ne aggravano gli altri figliuoli, e non accordano questa pensione che con patto di non attaccare la iiseredazione. Si sono prodotte le quietanze atte da Luigi Quelier a nome de' suoi figliuoi fino a luglio 1686. Li 20 giugno 1690 il adre fa rinunzia della sua carica a favore di iovanni Quelier suo secondogenito, a condiione che pagherà la pensione vitalizia delle re 200. Apparisce dalla fede di morte 23 giugno 1690, che ha sopravissuto due giorni soli a questa rinunzia. Il giorno 5 decembre dello stesso anno la madre si querela di Luigi Quelier di lei primogenito, di violenza, minacce contro di lei, di un' archibugiata tirata nel muro di sua casa che fu forato, d' attentato alla sua vita. Ella ottiene la permissione che sia fatto processo. Li 9 dello stesso mese v' ha una seconda querela perchè suo figliuolo ha gettate a terra le porte, rotto le fenestre, e portato via quanto gli aggradì dalla casa di sua madre. Vi è l' ordinanza che le permette d' in-

d' informare. Ella aveva peraltro prodotta una supplica per iscacciare suo figlio da casa, dove ella diceva che era entrato a forza. Le difese del figliuolo furono, che la diseredazione era ingiusta, ma che qualunque ella fosse era stata rimessa, e cancellata dal perdono, che gli fu accordato in presenza del vescovo d' Angers, mediante una perfetta riconciliazione ne' tempi della malattia di suo padre. E ciò ha dato luogo ad una contestazione in cui la madre fu interrogata su fatti, ed articoli. Ciò, che v' ha di più osservabile nel di lei interrogatorio si è, che essa vi dichiara, che ama i di lei nepoti, e teme che suo figliuolo, che ella non odia, dissipi li proprj beni. Ch' essa gli ebbe a dire appena fu morto suo padre, che aveva buone intenzioni verso di lui, senza però voler essere sforzata ad eseguirle, ma che la sua prodigalità le aveva fatto cambiar pensiero per conservare qualche cosa a' suoi nepoti. Ch' essa conferma la diseredazione, e non vuole rivocarla. Che il suo proprio consiglio, e suo figliuolo l' hanno egualmente determinata a formar querela perchè suo figlio scacciato di casa aveva tirato una schiopettata per la finestra, il che le cagionò gran timore. Essa conviene d' aver pregato un religioso onde procurasse la benedizione paterna a suo figlio. Che il fratello cadetto disse al primogenito, *che l' affare non avrebbe conseguenze*; ma che ciò fu l' effetto de' prieghi di sua figliuola, che nel supplicava ginocchione. Portato l' affare all' udienza della siniscalcheria d'

An-

Angers seguì sentenza in contradditorio li 4 agosto 1691, in cui tutti gli appoggi delle Parti sono spiegati. Queste Parti erano dall' un canto la madre, ed i suoi figliuoli cadetti; dall' altra il figlio primogenito co' suoi figli. La madre ed i figli cadetti dimandano che la diseredazione sia confermata puramente e semplicemente. Ella conviene del perdono; ma dice che il padre remise bensì l' ingiuria, ma non già la pena; che egli ha mostrato di perseverare nella diseredazione, obbligando due giorni prima di sua morte il suo secondogenito della pensione vitalizia verso i nipoti, che se i nipoti contrastano la diseredazione, devono perdere la pensione per le parole dell' atto primo luglio 1680. Il figliuolo primogenito dice adunque dal canto suo, che monsignor vescovo d' Angers attesta il perdono concesso; che nella malattia del padre ha ricevuto prove di una perfetta riconciliazione, tanto per la benedizione che suo padre gli diede, che per gli altri fatti su cui sua madre va d' accordo colle sue risposte intorno ai fatti, ed agli articoli; ch' essa aveva fatto vestire a gramaglia suo figliuolo, sua nuora, ed i nipoti, che gli aveva ammessi alla sua tavola, del che ella stessa ne aveva convenuto nelle risposte, e che in tal guisa gli aveva ristabiliti nei loro diritti. Esso parla anche di una lettera scritta da lei ad un curato per pregarlo a disporre il cadetto a ben accogliere il primogenito, ed aggiugne che le divisioni erano pronte a farsi.

I ni-

I nipoti dimandano tutti che la diseredazione sia almeno convertita in sostituzione. L' avvocato del re dice che il perdono solenne aveva estinto e l' odio, e la pena, due cose inseparabili, secondo lo spirito del cristianesimo; che il padre era in parte colpevole degli errori del figlio, per la poca cura che aveva avutà intorno la sua condotta. Che la sentenza che ha rigettata la dimanda del figlio sugli alimenti, nulla pregiudica, perciocchè la diseredazione sussisteva in allora, ed oggi è estinta. Che dalle risposte a' fatti ed agli articoli apparisce. 1. Che sono corse parole, durante la malattia del padre, d' ammettere alla divisione il primogenito, o i suoi figliuoli. 2. Che queste parole hanno continuato dopo la morte del padre, come apparisce dalla lettera scritta dalla madre al curato. 3. Ch' essa non tratta già di suo capo. 4. Che nullaostante non ha potuto fare a meno di mostrare la sua inclinazione per gli nipoti, e che quel che la trattiene è il timore che i creditori del suo figliuolo primogenito non assorbano tutta la di lui parte. Ch' egli è facile il prevenire questo inconveniente, dando la proprietà a' nipoti, ed un usufrutto non sequestrabile al padre; il che verisimilmente fu l' intenzione del loro avo, ed è conforme (aggiugne l' avvocato del re) alle offerte della madre, e del cadetto, *come l' han detto a quelli che il riferiscono*. La sentenza pronunzia che i nipoti avranno la proprietà in forma di sostituzione, ed il primogenito l' usufrutto, sen-

za che sia suscettibile di sequestri. La madre ed i figli cadetti ne hanno interposto l'appellazione; e con un atto del dì 14 maggio 1691, la madre dichiarò che confermava di nuovo la diseredazione in ciò che le appartiene.

Appoggi degli appellanti.

1. Diseredazione solenne, giusta, legittima.
2. Nipoti egualmente indegni della successione che il loro padre.

Prima proposizione.

Tre condizioni prescritte egualmente dal dritto, e dalle ordinanze per rendere una diseredazione giusta, e solenne. *Prima condizione.* Che la causa ne sia approvata dalla legge. Non seguesi più l'antica severità del jus romano che dava un potere senza limiti all'autorità de' padri. Son giudici, in vero, nelle loro famiglie, ma devono render conto del loro giudizio ad un tribunale superiore. Qui causa approvata da una legge espressa, legge santa, legge salutare, unico rimedio capace di arrestare la licenza de' matrimonj. Il figlio ha menato moglie senza il consenso di suo padre, figlio minore di venticinque anni; senza citazione, senza istanza; ingratitudine, disobbedienza, ingiuria atroce. Il fatto è certo per la stessa confessione di questo figlio. Il padre ha usato del suo potere. Diseredazione pronunziata dal padre, e dalla madre, giudicata atten-

tendibile da una sentenza in contradditorio, che non fu mai appellata. *Seconda condizione*. Che la causa sia spiegata. Non se la presume mai: il padre, lo ripetiamo, deve render conto de' suoi motivi alla giustizia. Quì il padre l'ha marcata espressamente in un atto valido, pubblicato, insinuato. Non v'hà nulla di più solenne. *Terza condizione*. Che questa causa sia provata. Lo stesso figlio la riconosce.

Seconda proposizione.

I nipoti non possono essere ammessi in luogo del loro padre. Si conviene della massima generale che in molti casi la diseredazione è una pena personale: che il figlio non deve portar l'iniquità di suo padre, nè soffrire d'una colpa a cui non ha veruna parte; e che perciò regolarmente la diseredazione non impedisce che i nipoti non siano ammessi alla successione. Ma bisogna distinguere tra le cause della diseredazione: se esse sono estranee alla nascita de' figli non recan loro verun pregiudizio. Se il delitto punito dalla diseredazione è quello stesso che loro ha dato la vita, si decide secondo il parere di tutti i dottori, che sono esclusi come il padre loro, perchè il matrimonio piuttosto non che la persona stessa del figliuolo, fu il motivo della disposizione del padre. D'altronde senza ciò, la legge sarebbe illusoria, poichè ella è fondata su questa regola, *ne invito avo suus hæres adgnascatur*. Quindi si è tratta la risposta alle obbie-

zio-

zioni. La principale è dedotta dalla riconciliazione. Su di che bisogna distinguere, 1. Ciò che risguarda il padre da quel che concerne la madre. Egli è vero che la madre nel suo interrogatorio ha fatto alcune dichiarazioni favorevoli ai nipoti; *sed quid hoc ad paternum judicium?* 2. L'unica prova di tal riconciliazione è l'attestato di monsignor d'Angers. Attestato ch'esso non ha sottoscritto: in quel tempo egli era cieco. Ma d'altronde convien distinguere tra il perdono dell'ingiuria, e la remissione della pena; distinzione autorizzata da molti giudizj. Il padre perdona da cristiano, ma punisce da giudice. Senza ciò molte assurde conseguenze, contrarie alla pubblica utilità. Un padre non potrebbe giammai diseredare i suoi figliuoli: sempre obbligato di perdonar loro, distruggerebbe morendo, quel che avrebbe fatto durante la sua vita. Le ordinanze stesse sarebbero contrarie alla religione. I figli non temerebbero più quel fulmine spaventevole che le leggi pongono nelle mani de' padri. 3. Ben lungi dall'esservi prova di questa pretesa riconciliazione, essa è distrutta da un atto che ha preceduto la morte del padre di due soli giorni, dove si vede che aggrava il cadetto della pensione vitalizia promessa a' nipoti in forma d'alimenti: dunque conferma la diseredazione. Che se l'avvocato del re ha detto che v'erano state proposizioni d'accomodamento, non bisogna perciò conchiuderne che la diseredazione sia rivocata, ma che la madre abbia voluto interporsi tra' suoi figli,

per

per rendere la pace, e l'unione alla famiglia, Queste pretese offerte non sono state accolte. Finalmente in ogni caso la sentenza è insostenibile: o bisognava confermar la diseredazione, o sostenerla; ma i giudici non fanno nè l'uno, nè l'altro: essi formano un testamento all'udienza. Sentenza d'altronde contraria a quella che aveva deciso sugli alimenti.

Appoggi del citato, e de' suoi figli.

1. Ei conviene d'aversi meritato la diseredazione; ma per colpa scusabile. Bisogna distinguere nel matrimonio di un figlio fatto contro la volontà di suo padre, due spezie d'ingiurie. L'una fatta al padre, di cui ne ha disprezzato l'autorità; l'altra fatta alla famiglia, che disonora con una parentela indegna. Di queste due ingiurie l'ultima non si trova in questo matrimonio; poichè non aveva nulla che d'onorevole per la sua famiglia. Neppure la prima vi sarebbe stata, dove il padre avesse amato meglio dimandar la nullità del matrimonio, che il pensare unicamente a vendicarlo. Sebbene le leggi romane non abbiano pronunziato diseredazione in questo caso, egli conviene nulla ostante del rigore stabilito dall'ordinanza: e vi si sì sommette. Ma non n'era egli abbastanza punito da venti anni d'esilio dalla casa paterna; dalla miseria, povertà, e dolore di vedersi carico di quattro figli compagni della sua disgrazia, senza esserlo stato del suo delitto; dall'essergli negati gli alimenti

ri che aveva inutilmente dimandati? Finalmente il padre ascolta la voce della natura: la pazienza del figlio la vince sulla durezza del cuore paterno. Gli perdona solennemente; l'abbraccia alla presenza del vescovo d'Angers. Il dubitare della verità di questo fatto, è un fare ingiuria alla memoria di quel grand'uomo. E quì non istà il tutto: l'ammette in casa sua durante la malattia. Sua madre gli fa dare la benedizione paterna: Si conviene di non far più parola di diseredazione, e di scordarsi perfino il nome di un atto odioso. Si dà mano alle divisioni. E finalmente su falsi pretesti, su fatti calunniosamente inventati s'induce la madre a querelare, irritandola contro il proprio figlio. Discussa la questione in contradditorio, si fa giustizia agli uni, e agli altri con una giudiziosissima sentenza, provedendo all'interesse di tutte le Parti, Questo non è il caso di fare la sottile distinzione tra la remissione della pena, e quella dell'offesa. Il padre non ha fatto proteste; egli anzi ha perdonato intieramente. Quindi il delitto, ed il castigo sono egualmente cancellati. L'ultimo atto con cui si pretende ch'egli abbia confermato la diseredazione, non è sottoscritto. Una paralisia l'aveva in allora privato della libertà della mano, e di quella della mente. Finalmente la sua dimanda perchè gli sia permesso di far prova, è indubitabile.

Ris-

Risposta alle obbjezioni.

La sentenza, si dice, è insostenibile. Ma 1. è una sentenza, di cui il solo figlio avrebbe dritto di lagnarsi. 2. Ella è resa di consenso delle Parti. 3. Ella è giudiziosissima in se stessa.

PER QUANTO SPETTA A NOI, la decisione di questa causa sembraci dipendere dallo stabilire tre principj.

Primo principio. La diseredazione è attendibile allorquando è fondata su una causa certa, e legittima. Nè ve n'ha veruna più giusta che un matrimonio contratto senza il consenso de' genitori. Questa proposizione generale non ammette distinzione di sorte alcuna. Perciò noi non distingueremo col Balsamon *inter ignobilem, & nobilem sponsam*, tra chi ha menato in moglie una femina di condizion vile, e chi ha sposato una persona di uno stato più elevato. Noi pure non crediamo che si debba distinguere riguardo alla diseredazione, se il matrimonio sia stato fatto avanti, o dopo i venticinque anni. Questa distinzione fu rigettata da un giudizio reso sulle conclusioni del signor Talon, riferito nella raccolta del Bardet.

Secondo principio. Se la diseredazione è fatta per questa causa, egli è certo che i nipoti non possono essere ammessi alla successione dell'avo. Ciò non è senza veruna difficoltà allorchè il padre loro è vivente. Esso gli escluderebbe, se fosse stato erede, ed essi sono pu-

re esclusi allora quando egli è diseredato: così decide la legge 1. *ff. de conjungendo cum emancip. liberis*. §. 6. *Nepotem ex eo ... ad bona avi neque vocari, neque vocandum esse*. Seguirebbe lo stesso se il loro padre fosse morto. V'è una gran differenza tra le altre diseredazioni, e quella che è fondata su d'un matrimonio fatto in disprezzo della paterna autorità. Nelle prime il delitto del padre non porta con se una pena contro un figlio innocente; e per servirci dell' espressioni della legge 14. nel Cod. *de legittimis hæred. Quis patiatur, paterno vitio prolem innocentem gravari?* Ma in questo genere di diseredazione sono figliuoli nati *ex radice infecta*. E' punito il delitto anzichè la persona. La legge non soffre che s' abbia a dare all' avo un erede a suo dispetto: *Ne invito avo suus hæres adgnascatur*. Il figlio che mena moglie senza il consenso di suo padre, sarebbe troppo leggiermente punito, quando la privazione de' beni non s' estendesse a' suoi figliuoli. Si conviene intorno a questa massima: perciò non restaci più che a richiamare un ultimo principio, la di cui applicazione fa tutto il soggetto della controversia.

Terzo principio. Egli è certo costantemente che il padre può rimettere e l' ingiuria e la pena. Egli è pur certo che ciò facilmente si presume. Questa rimessione deve ella comprendere l' una, e l' altra, o bisogna limitarla alla sola ingiuria? Questa è la quistione che fu agitata nella causa presente. Dall' una parte si può dire che sembra che la distinzione

tra

tra l' offesa, e la pena sia contraria alla natura, ed alla religione; che non aspetta che alla legge, o al più al più a' magistrati che sono chiamati la legge vivente, il condannare senza collera, ed il punire senza termine; che la diseredazione è uno stato violento; che il ritornare allo stato naturale deve essere facile; che nel dubbio su l' estensione del perdono, *benignior interpretatio sequenda est*. Dall' altra parte, se la natura perdona, la giustizia punisce; e ciò non è contrario alla religione, altrimenti l' ordinanza che autorizza questa pena conterrebbe un' assurda disposizione, e gli ecclesiastici che devono indurre a rimettere l' ingiuria, sarebbero i padroni della sorte delle famiglie riguardo alla successione. Si può aggiugnere che il padre fa la funzione di giudice: la legge gli confida i suoi diritti. Egli deve usarne collo stesso spirito. Finalmente, non deve rimettere sì facilmente un' offesa che non gli è particolare; ma in qualche maniera è pubblica.

In questo combattimento di ragioni opposte, noi pensiamo, o signori, ch' egli ne abbia la potestà. 1. La legge 11. §. 1. ff. *de injuriis*, decide che l' azione per un' ingiuria s' estingue non solamente con un atto, ma ancora col dissimularla, *dissimulatione aboletur*, e ciò anche a riguardo di un estraneo, che non ha lo stesso favore di un figlio. 2. La legge 4. ff. *De adimend. vel transfer. legat.* scritta dopo di quella che stabilisce che un legato si presume rivocato per una grave ini-

micizia, ordina pure che s' intenda ristabilito se l' offesa è stata scordata: *Quod si iterum in amicitiam redierunt, & pœnituit testatorem prioris offensæ, legatum, vel fidei commissum redintegratur.* 3. la legge 5. del codice *familiæ erciscundæ*, s' esprime in tali termini, che possono ancora meglio essere applicati al caso presente: *si offensam istam clementia flexit, quod licet scriptura non probetur, aliis tamen rationibus doceri nihil impedit ... Novissimam ejus voluntatem arbiter familiæ erciscundæ sequetur.* Se la legge il decide così per degli schiavi contro cui il loro padrone era stato irritato, che si dovrà decidere per de' figliuoli? Non si può dire con un antico autore? *Pietas vicit; vis sanguinis compulit; natura ipsa quasi amoris manu in jus suum traxit. Salvianus, lib. 3. advers. avarit.* Finalmente, la legge il rende padrone, ed arbitro della pena, e del perdono; egli può dunque rimettere l' una, ed accordar l' altro. Onde riconoscere quando si debba presumere ch' egli l' abbia fatto, i dottori sono divisi. Il Bartolo dall' un canto dice, che se il padre che ha diseredato suo figlio, s' è in seguito riconciliato con lui, la diseredazione è abolita. Il Giasone al contrario sostiene, che con un generale perdono non rimette al figlio che il risentimento, e non già la causa della diseredazione. Il Guimier sulla *prammatica sanzione* adotta quest' opinione. Si riportano giudizj pro, e contro il figlio diseredato cui il proprio padre aveva dato testimonianze di perdono. Un giudizio dell' an-

no

no 1684 gli è favorabile. Due giudizj, l'uno dell'anno 1537, l'altro del 1615, sembrano essergli contrarj. Un altro dell'anno 1653 pronunzia a suo favore. Due altri, il primo de' quali è dell'anno 1656, ed il secondo del 1660 nella causa del Riolano hanno deciso contro il figlio. In questi ultimi giudizj, il figlio non fondavasi che sulla sola benedizione che suo padre gli aveva data morendo. Quindi noi possiamo trarne una distinzione, che sembra conciliare i differenti giudizj. Dove non v'è altra circostanza che la benedizione data dal padre moriente al figlio che ha diseredato, si può dire che la diseredazione sussista. Ma se oltre questa circostanza egli l'ha trattato da figlio, mostrandogli una paterna tenerezza, la diseredazione è estinta. Qui noi veggiamo il perdono prima della malattia; la benedizione durante l'infermità; il figlio ammesso in casa, le parole fatte di farlo compartecipare nella divisione de' beni paterni; continuate anche dopo la morte del padre; finalmente i fatti attestati dall'avvocato del re. Si può dunque confermar la sentenza, o almeno ammettere il citato alla prova che chiede nella sua supplica.

La corte ha ordinato, prima di giudicare, che il citato addurrà le prove de' fatti annunziati nella sua supplica, e l'appellante farà le riprove, se le piace, riservandosi le spese. Li 19 luglio 1695.

ARINGA XXXVIII.

Nella causa di LUIGI, e NICOLO' FORBI, e BARBARA BRIET.

1. *La mancanza della presenza del proprio curato, è essa un motivo d' abuso, e di nullità contro il matrimonio di un maggiore, come lo è contro quello di un minore?*
2. *Un maggiore può essere ammesso a servirsi di questo motivo, e dei fatti della seduzione contro il suo proprio matrimonio, e contro gl' impegni che gli si è fatto sottoscrivere?*
3. *Il padre è ammissibile ad interporre l' appellazione come d' abuso di un simile matrimonio, sebbene contratto dal figliuolo in età maggiore?*

AVVEGNACHE' questa causa sia importante, i principj nulladimeno sono così certi, stabiliti da tanti giudizj in cause simili che compariscono quasi ogni giorno in questa udienza, che sembra che basti rinchiuderla nell' esposizione de' fatti. Per ispiegarli con ordine è necessario il considerare due tempi differenti; l' uno avanti il matrimonio; l' altro dopo.

Fermiamci da bel principio sulla prima, e spesso la principale delle circostanze che devonsi esaminare quando trattasi di decidere intorno la validità di un matrimonio. L' età, la nascita, la qualità delle Parti contraenti.

Bar-

Barbara Briet nacque gli 11 decembre 1652. Il matrimonio seguì ai 17 gennajo 1685; perciò ella aveva certamente trenta due anni compiuti nel tempo della celebrazione: la di lei nascita era assai vile, mentre Giovanni Briet suo padre orefice di Semur, ammogliato due volte, era padre di nove figli. La citata è figlia del secondo letto; e sua madre fu lungo tempo serva di Giovanni Briet, prima di essere sua moglie. Non beni di famiglia, non patrimonio. Quale poteva essere la fortuna di un orefice di Semur in Auxois? Ed in questa mediocrità quale esser poteva la parte d' una fanciulla che ha altri otto fratelli? I pochi mobili che aveva Giovanni Briet furono venduti dopo la sua morte, nè bastarono a pagare i creditori: ciò viene testificato dagli abitanti della stessa città che il dichiararono in un processo verbale fatto dal luogotenente generale di quella curia sulle istanze di Luigi Forbi. Le figlie del Briet ridotte all' ultima necessità non sussistevano più che colla loro fatica. Tali furono i principj della fortuna di Barbara Briet. E' bensì vero che essa pretende di essere stata più felice in seguito, e di avere accumulato perfino venticinque mille lire in beni. Essa attribuisce questa fortuna a cause inaspettate. La successione di uno zio cappellano della chiesa della Madonna a Dijon, la sorte ch' ella aveva avuto di entrare in diverse case, di servirvi per molti anni, e di essere stata finalmente ricompensata de' suoi servigi, da prima presso la signora di Bethu-

ne, in seguito presso una principessa italiana.

Ecco, o signori, in poche parole ciò che riguarda l'origine, la fortuna, ed i beni della citata. Nicola Forbi ch'essa considera come suo marito nacque li quattro novembre 1658; perciò ne' tempi del matrimonio egli era certamente maggiore, dell'età di ventisette anni compiti. La sua nascita senza essere illustre era assai più felice di quella della citata. Luigi Forbi suo padre era un mercante di biade a Vitry, facendo un commercio assai ragguardevole nella provincia della Sciampagna; alleato colle migliori famiglie de' cittadini, ricco, ed in istato di procurare un vantaggioso stabilimento a suo figlio. E' certo che se non v'era ineguaglianza nella condizione, ve n'era almeno nell'età, e nella fortuna delle Parti. Passiamo ora all'esame d'una seconda circostanza non meno importante della prima in questa sorte d'affari; la condotta cioè, e la professione delle Parti.

Barbara Briet stanca di strascinare la sua vita colle fatiche cui la sua povertà l'assoggettava, esce dalla città di Semur, e viene a Parigi; e se noi vogliamo prestar fede alla deposizione di coloro, che furono uditi nel processo-verbale di cui abbiamo già fatto parola, la sua condotta non vi era così regolata, come avrebbe potuto esserlo nel luogo di sua nascita. Il Forbi figlio di famiglia, dopo aver passato i primi anni di sua vita nella casa paterna, ne esce per andare agli studj delle leggi in Tolosa. E' vi giunse, per quanto

esso

esso pretende, l'anno 1683, dove trovò la citata. Si è durata molta difficoltà a spiegarvi come ella fosse in quella città. Essa pretende che la successione del zio sia stata la causa del di lei viaggio; ma perchè mai per tal motivo andava ella a Tolosa? Perchè per un testamento da cui nulla doveva pervenirle per le espressioni dello stesso testatore, che dopo la morte di sua zia? Perchè per un testamento che non apparisce esserle giunto a cognizione che l'anno 1685; finalmente per un testamento intorno al quale essa non saprebbe provare che fosse stata fatta alcuna procedura in Tolosa? Questo è quel che sembra non essere stato intieramente rischiarato. Senza fermarci d'avvantaggio su questo fatto, egli è certo, che le Parti hanno cominciato a conoscersi in Tolosa. Egli è pur manifesto che sono venute assieme a Parigi. Il loro ritorno fu marcato da molti atti importanti, de' quali voi dovete pronunziare o la validità o la nullità. Partendo da Tolosa, essendo a Balignac, che non n'è lontano che una lega, Nicola Forbi sottoscrive li 4 luglio 1684 un biglietto pagabile al presentatore li cinque febbrajo prossimo, per altrettante ricevute da Barbara Briet. Questo valore è la somma di mille e ducento lire. A Bordeaux sottoscrive li 7 settembre 1684 una lettera di cambio ch' egli trae sopra il Viard, agente di suo padre, a favore di un certo Boloren, i cui dritti vengono oggi esercitati da Barbara Briet, ed il quale Boloren ha servito in

se-

seguito di testimonio al contratto, ed alla celebrazione del matrimonio. Questa lettera di cambio non è che di ducento cinquantatre lire. Nicola Forbi, e Barbara Briet arrivano a Parigi. Il Boloren portatore di lettera di cambio la fa protestare; e tosto va contro il Forbi: segue citazione dinanzi i consoli. Ed è una circostanza riflessibile che il domicilio del Forbi sia nella via Traversiere. Il Forbi comparisce avanti i consoli: vi dichiara ch'egli non ha appoggi onde esimersi dal pagare la cambiale, e viene condannato nella persona essendo egli stesso presente. La condanna viene rigorosamente eseguita; ed il dì 14 ottobre il Boloren lo fa arrestare, e condurre nelle prigioni del castello l' Evêque ove restò per due mesi senza interporre l' appellazione, senza munirsi contro la sentenza, senza pensare al modo di pagare la mediocre somma di ducento cinquanta tre lire, parendo che si fosse scordato perfino della memoria di sua libertà. Mentre egli era in questo stato la citata cercò d'involgerlo in altri legami. Ella il fa citare avanti l' offizialità per essere condannato ad eseguire la promessa del matrimonio, e suppone che glie l' avesse data. E la promessa ch' ella produce, cui anche ha usato la precauzione di farvi aggiugnere mille scudi di pena, è in data 28 decembre 1684. Allora Nicolò Forbi costituì un procuratore, il quale si presentò al tribunale dell' offizialità; dove nacque sentenza in contradditorio che gli dà atto del riconoscimento ch' egli avea fatto del-

delle sue promesse, e del consenso; e se lo condanna ad eseguirlo osservando le solennità ricercate dalla chiesa innanzi il proprio curato delle Parti. Questa sentenza fu emanata li 16 decembre 1684, mentre il Forbi era ancora in prigione nel castello l'Evêque. Fu fatta il dì susseguente nella parrocchia di s. Rocco una pubblicazione, che merita molte riflessioni. 1. Vi si dice che il padre, e la madre del Forbi sono morti; 2. Vi si rimarca il domicilio del Forbi nella strada dei vecchi-agostiniani, parrocchia di s. Eustachio, e quello di Barbara Briet, nella via Moineaux, parrocchia di s. Rocco. Questo primo passo non ne ha avuti altri di seguito. Ma apparisce solamente che fu abbandonata la parrocchia di s. Rocco, per attenersi unicamente a quella di s. Eustachio. Nicola Forbi era sempre in prigione: finalmente arriva il momento della sua libertà li 27 decembre 1684. Il Boloren che l'aveva fatto imprigionare consente puramente, e semplicemente alla di lui libertà. Egli esce senza pagare il suo creditore, e senza dargli occazione, e senza aver fatto annullare il titolo per cui fu imprigionato. Li 28, vale a dire, il giorno susseguente alla sua libertà, fa una promessa di matrimonio alla citata, e s' impegna di pagarle la somma di tre mille lire per pena della di lui incostanza; e dichiara pure che questa pena non sarà riputata comminatoria. Finalmente li 17 gennajo 1683 eseguisce le sue promesse. Lo stesso dì, che si stipula il

il contratto, si celebra anche il matrimonio: le circostanze che accompagnano l'uno, e l'altro sono importantissime. Il contratto viene preceduto da articoli che sono riconosciuti in atti di notajo, ed annesi alla minuta del contratto. In questi articoli si dichiara, che Barbara Briet porta in dote venticinque mila lire, cioè venti mila in contanti, e cinque mila in mobili, ed arredi; si fissa la rendita in caso di vedovanza a mille e cinque cento lire, l'antiparte a dieci mila. Si esige da Nicolò Forbi una donazione universale a favore di Barbara Briet, e si stipula dal canto del Forbi, che se la futura sposa viene a mancare senza figli, prima di lui, non renderà che sei mila lire alla sorella della Briet, ed a tal fine la moglie farà a lui la donazione del soprappiù della sua dote. Il contratto viene stipulato a norma degli articoli, eccetto che vi si è scordato di far fare da Barbara Briet la donazione che aveva promessa, e si è pure ommesso di far menzione delle monete. E neppure si è creduto necessario l'unire al contratto l'inventario de' mobili portati dalla futura sposa, sebbene formavano la quinta parte della dote. Molti testimonj, tra gli altri il sopraddetto Boloren furono presenti alla sottoscrizione del contratto senza che vi fosse verun parente. Il matrimonio si celebrò lo stesso giorno nella parrocchia di s. Eustachio, dopo essersene fatta una pubblicazione. Nell'atto della celebrazione vengono annunziate due carte importanti le quali però oggi non vengono

gono più prodotte. Una dispensa dalle due pubblicazioni; ed un consenso che dicesi fatto in atti di notajo, senza però che vi sia marcata la data, dato dal padre, e dalla madre del Forbi, e presentato dal marito. Vi si dice che il domicilio del Forbi è la strada Coquilliere, quel di Barbara Briet la via de' vecchi agostiniani. Quegli stessi testimonj che avevano sottoscritto il contratto di matrimonio, sottoscrivono anche l' atto di celebrazione. Tali sono tutte le circostanze che hanno preceduto il matrimonio, ora veggiamo quelle che l' hanno seguito.

Il possesso di stato che avrebbe potuto risultare da questo matrimonio fu brevissimo. E' stato celebrato li 17 febbrajo; li 23 il Forbi diede un biglietto a Barbara de la Haye sua albergatrice, che abitava nella strada la Sourdiere, parrocchia di s. Rocco, di cento ventitre lire, per l' allogio, e tavola. E' presumibile che la sua partenza sia seguita poco dopo questo viglietto; il giorno però n' è incerto. Ma egli è costante che dai tre febbrajo 1685 Barbara Briet si lagnò della di lui fuga improvvisa; e già faceva di mestieri che sapesse ch' egli era giunto a Vitry, mentre questo appunto è il luogo dov' ella gl' indirizzò la di lei lettera. Suo fratello, che prende il nome del Mezieres, l' aveva già prevenuto con una lettera dei due dello stesso mese. Lo stile di queste lettere, e di quelle che le hanno seguite, e che furono scritte da Barbara Briet, e da suo fratello a Nicola Forbi, ed

a Luigi Forbi suo padre, può sembrare straordinario. Sebbene il matrimonio fosse celebrato li 17 gennajo 1685, nullaostante in queste lettere non se ne fa veruna menzione. Non solamente su questo fatto importante vi si trova un silenzio profondo; ma vi si vede anche qualche cosa di più forte, mentre esse non sono ripiene che di preghiere miste a minacce fatte da Barbara Briet, e da suo fratello a Nicola Forbi, perchè eseguisca le promesse del matrimonio. Ora se gli parla in termini ambigui; ora se gli dice in generale ch'egli è obbligato a finire ciò che ha così bene cominciato; se gli rimprovera la di lui infedeltà; se lo minaccia, che sovra lui si farà la vendetta dell'ingiuria ch'esso ha recata a Barbara Briet. Ora i sentimenti vi sono espressi in un tuono più chiaro. Barbara Briet ed il di lei fratello scrivono al padre ed al figlio, che v'è una promessa di matrimonio data da Nicola Forbi; che si è assoggettato egli stesso alla pena di mille scudi se non l'avesse eseguita: viene pressato a compierla, ed a pagare tutti i viglietti che aveva fatti a pro della citata. Finalmente v'ha delle lettere in cui la citata entra in disposizioni d'accomodamento, e dichiara al padre ed al figlio che dove essi vogliano procedere onoratamente, ella farà quella transazione che aggradirà loro, purchè i fratelli di lei non ne sappiano nulla. In queste lettere le sono sfuggite alcune espressioni, dalle quali si è preteso di trarre prove contro di lei, per istabilire la verità del suo domicilio.

Noi

Noi le spiegheremo in seguito. Tutte queste lettere furono scritte dai 2 febbrajo 1685, fino ai tre giugno dello stesso anno. Esse furono inutili; sembra anche che Nicola Forbi non si degnasse neppure di rispondervi. La Briet credette che la sua presenza avrebbe fatto quel che le lettere non seppero fare: parte per Vitry, vi giugne a' primi del mese d'agosto; e prende la precauzione di farsi fare un attestato del viaggio. Onde meglio perseguire Nicola Forbi aveva riunito in se stessa tutti i diritti de' di lui creditori. Prima di partire da Parigi, il Boloren portatore della cambiale sottoscritta a Bordeaux dal Forbi, e per cui l'aveva fatto carcerare, la girò alla citata. Barbara della Haye creditrice di Nicola Forbi, per tavola ed alloggio a norma di un viglietto di cento venti tre lire, ne aveva anch'essa fatto il giro a Barbara Briet li 25 luglio 1685. Finalmente aveva con se due altri viglietti in virtù de' quali essa poteva agire contro Nicolò Forbi. Il primo era quel viglietto di 1200 lire fatto a di lei pro in Balignac. Il secondo era la promessa di matrimonio del dì 28 decembre 1684, che portava una comminatoria di tre mille lire. Mediante tutti questi titoli Barbara Briet intenta due differenti dimande nella prevostura di Vitry. L'una contro Nicola Forbi: ella insta che sia tenuto ad eseguire la promessa di matrimonio, o a pagare le tre mila lire e sia condannato nel tempo stesso a pagare la somma delle 1200 lire contenute nel viglietto fatto in Balignac,

e quella di 253 lire per la cambiale di Bordeaux. L'altra contro Luigi Forbi il padre, per il pagamento della somma di 123 lire, per nutrimento ed alloggio, somministrati da Barbara Haye al di lui figlio, che è un figlio di famiglia, e non ha beni suoi proprj; e perciò tocca al padre a mantenerlo. Qui è riflessibile l'osservare due cose nella procedura fatta a Vitry. 1. Le qualità che Barbara Briet dà a se stessa ed a Nicola Forbi. Ella si chiama figlia d'età maggiore che usa, e gode de'suoi diritti, e dimora a Parigi nella strada Moineaux, parrocchia di s. Rocco; e qualifica Nicola Forbi come giovine non ammogliato, ed abitante a Vitry. Sostiene che Barbara Haye ha *nutrito, ed alloggiato*, tali sono i suoi termini, Nicola Forbi per venticinque giorni dopo la sua prigione. Questa circostanza avrà la sua applicazione in seguito. Luigi Forbi comparisce, difende suo figlio, e difende se stesso. Egli accusa la citata d'artifizio, e di seduzione; discute tutti li viglietti, esamina tutte le date, paragona le une coll'altre, e pretende di mostrare che sono piene di falsità: le taccia di lesione come quelle che sono sottoscritte da un figlio di famigila. La citata per difendersene dice che se v'ha dell'inganno non bisogna accusarne che Nicola Forbi; ch'egli era maggiore, ch'essa all'opposto è una figlia minore dell'età di ventidue anni solamente degna di compassione in ogni maniera, o si consideri la sua nascita, essendo parente di molti consiglieri al parlamento di Dijon,

o

o si esamini l' insidia che le fu tesa. Allora Luigi Forbi vedendo questa varietà nella Parte che ora si dice maggiore, ora minore, dimanda che sia obbligata a portare la fede di battesimo, per assicurare la procedura. Il prevosto di Vitry fa due sentenze con cui ordina che Barbera Briet dovrà giurare di non essere calunniatrice, e dovrà giustificarsi della verità dello stato di lei. Essa s' appellò di tali sentenze al bailaggio. Il luogotenente-generale l' esime dal giurare di non essere calunniatrice, e conferma il resto del giudizio del prevosto intorno a ciò che concerneva la prova della qualità di minore presa dalla citata. Le cose erano in questi termini allorchè il procuratore del re nella prevostura di Vitry dimandò ed ottenne la permissione d' informare intorno alla scandalosa prostituzione di Barbara Briet, e dei nomati Madreaux, in casa de' quali essa alloggiava. Seguì grave informazione, dopo la quale si emanò decreto di farla carcerare. Allora colei che nel principio della procedura era maggiore, che in progresso era divenuta minore, e nell' un caso e nell' altro sempre nubile all' atto del perseguire Nicola Forbi figlio di famiglia nubile anch' esso, cambia una terza volta di qualità, e fa dichiarare al procuratore del re, di essere maritata, e che contro di lei non si può intentar procedura come libertina, che sulla querela di suo marito solo giudice delle di lei azioni. Essa gli fa vedere l' atto della celebrazione del suo matrimonio. Nel tempo stes-

so presenta una supplica al prevosto di Vitry, in cui dimanda licenza di far citare Luigi Forbi padre di Nicola per essere condannato a restituirle suo marito. Lo fa in fatti citare. Seguì sentenza del dì 25 settembre 1685 tra Luigi Forbi, e Barbara Briet, che porta che Nicola Forbi sarà citato fra otto giorni per prendere copia dell' atto della celebrazione del matrimonio deposto in cancelleria; ed intanto Barbara Briet entro quindici dì ne porterà un altro dovutamente legalizzato: fu intanto posta dilazione alla procedura estraordinaria. Li 5 ottobre Nicola Forbi comparisce, e dichiara che riconosce d' avere sposato Barbara Briet, ma di essere stato sorpreso, ingannato, sedotto; e ch' egli intende di opporsi a tutti gli atti ch' essa ha esatti da lui, soprattutto contro la celebrazione del matrimonio, opera di falsità, di supposizione, d' impostura. Nel tempo stesso il padre, ed il figlio interpongono l' appellazione come d' abuso con atto dello stesso dì. Barbara Briet s' appella anch' essa della procedura straordinaria, ma non procede su questa appellazione. Si contenta di lasciar precedere Luigi Forbi, e suo figlio sull' appellazione come d' abuso li 6 decembre 1685. Dopo di ciò seguì profondo silenzio da una parte, e dall' altra pel corso di diec' anni. Questo silenzio fu interrotto la prima volta li 2 febbrajo 1695 da una lettera di Barbara Briet scritta al curato di Vitry intorno a ciò ch' essa diceva aver inteso, che suo marito pensasse ad ammogliarsi. Da principio ella di-

ce

ce di essere sua moglie legittima, ed in seguito dichiara che acconsentirebbe ad un accomodamento, se volesse ridursi a quel che è di ragione, e che allora potrebbe ammogliarsi a suo piacere; ma che conveniva profittare della buona disposizione in cui ella si trovava, perchè forse si sarebbe cambiata presto. Finalmente le Parti riassumono le loro respettive persecuzioni. Luigi Forbi fa fare un processo-verbale dal luogo-tenente-particolare di Semur per assicurarsi intorno alla verità della condizione della citata. Fa riconoscere le di lei lettere. Querela di falso l'atto di celebrazione del matrimonio di suo figliuolo in quanto contiene l'espressione del suo consenso. La citata dichiara che intende servirsi dell'atto com'è scritto. Finalmente Luigi Forbi aggiugne alla prima appellazione come d'abuso, quella della sentenza dell'officialità. Nicola Forbi per terminare di mettersi in libertà ottiene lettere di taglio contro il contratto di matrimonio, e tutti gli altri atti che la citata gli ha saputi cavare. Egli interpone l'appellazione della sentenza de' consoli. Dimanda l'avocazione della instanza fatta alla prevostura di Vitry, per terminare tutte le quistioni collo stesso giudizio; e per un di più, aderisce alle conclusioni di suo padre intorno all'appellazione come d'abuso. Perciò voi dovete giudicare su tre appellazioni come d'abuso. La prima della sentenza dell'officialità. La seconda della dispensa dalle pubblicazioni. La terza della celebrazione del matrimonio. Più su d'un'appella-

zione semplice della sentenza de' consoli; e su d'una dimanda di confermazione delle lettere di taglio; e finalmente su una querela di falso sussidiaria.

Appoggi delle Parti.

Quali sono i capi della quistione, tali ne sono gli appoggi. (*a*)

Per quanto spetta a noi, questa causa si divide naturalmente in due parti, mentre il matrimonio viene attaccato in tutte le maniere; coll'appellazione come d'abuso della celebrazione, e con lettere di taglio contro il contratto, e le altre obbligazioni, che Nicola Forbi pretende essergli state estorte. La prima parte, ch'è la più importante, ha per oggetto la validità o la nullità del matrimonio. La seconda ch'è la meno considerabile, le lettere di taglio.

Prima parte. Validità del matrimonio.

Due differenti quistioni, amendue egualmente essenziali. L'appellazione come d'abuso è ella ammissibile? L'appellazione come d'abuso è essa ben fondata?

Appoggi di non ammettere.

Tra le ragioni di non ammettere, pretendesi

(a) *Gli appoggi non furono scritti.*

si che basti l'esaminare la qualità di coloro che si lagnano del matrimonio per dichiararli non ammissibili. E' un maggiore che accusando se stesso d'infedeltà, e di spergiuro vuol rompére que' nodi ch'egli medesimo ha formati: gli si oppone la giurisprudenza stabilita da molti giudizj che ha dichiarato i maggiori indegni di essere ascoltati. Vi si aggiungono le particolari circostanze del fatto, che formano nuovi ostacoli alla sua dimanda: il tempo di diec'anni, il denaro che ha spedito, le lettere che scrisse. Ma conviene sul bel principio stralciare queste particolari circostanze. In primo luogo il decorso del tempo quì non prova nulla per molte ragioni. 1. L'appellazione come d'abuso precedente ha tenuto ogni cosa in sospeso. 2. Nissun possesso di stato: non figli, non riconoscimento della famiglia: esso non è neppure allegato. 3. Proposizioni d'accomodamento provate con una lettera scritta al curato di Vitry, in cui la citata offre di desistere, purchè le si facciano proposizioni ragionevoli. In secondo luogo non v'è nissuna prova di questo denaro spedito, di queste lettere scritte; e ciò era nondimeno essenziale a provarsi. Di quì le particolari circostanze, lungi dal poter servire alla citata, esse le sono assolutamente contrarie, perciocchè provano due cose: l'una che essa ha offerto di desistere dalla sua dimanda, e di rinunziare al di lei stato; l'altra che ha avanzato molti fatti senza fondamento. Dunque tutta la quistione riducesi ad esaminare se nella tesi ge-

nerale un maggiore possa essere ammesso ad interporre l'appellazione come d'abuso del suo matrimonio. Dall'una parte si pretende che in tal guisa aprirebbesi la porta alla volubilità, ed alla perfidia; che il maggiore reclamante deve cominciare dall'allegar la propria turpitudine, confessandosi spergiuro; che non deve approfittare di un delitto, di cui egli stesso è complice; e che se v'ha qualche formalità ommessa nella celebrazione del matrimonio, deve piuttosto pensare a riparar questo difetto con un solenne ratificamento; che questo è l'unico rimedio che gli resta per assicurare nel tempo stesso la sua coscienza, ed il suo onore. Dall'altra parte si può rispondere, che deve sempre essere permesso il reclamare contro un impegno criminoso dove siano violate le leggi della chiesa, e dello stato; che se si permette allo stesso maggiore il far tagliare un'obbligazione esortagli con dolo, o con sorpresa, quantunque non si tratti che d' una porzione de' suoi beni, non si può ricusargli lo stesso diritto, quando trattasi di un contratto con cui obbliga, ed aliena, per così dire, se stesso, ed i suoi beni.

La moltitudine de' fatti, e delle circostanze che noi dobbiamo spiegarvi non ci permette di fermarci più a lungo sull'esame di questa quistione. Ci contenteremo di dirvi che crediamo, che sarebbe difficile il deciderla in generale, e lo stabilire come una massima certa che i maggiori debbano essere sempre non ammissibili, o sempre ascoltati. La decisione

di questa difficoltà dipende unicamente dalle circostanze del fatto, e dagli appoggi di dritto, che sono proposti. Nel fatto, se un maggiore che s'è ammogliato senza precipitazione, senza clandestinità, senz'apparenza di seduzioni, il cui matrimonio è confermato o dalla lunghezza dell'abitazione, o dalla nascita di molti figliuoli, o da un lungo silenzio, volesse rompere un simile impegno, non sarebbe ammissibile. Ma se all'opposto questo matrimonio, quantunque contratto da un maggiore, sembrasse l'effetto dell'inganno, un'opera di tenebre, un mistero d'iniquità; s'egli se ne fosse lagnato subito dopo, se non se gli potesse opporre verun ratificamento pubblico, o privato, noi crederemmo allora che la sua qualità di maggiore non dovrebbe essergli d'impedimento, onde fosse ascoltato. Così pure in dritto, se un maggiore proponesse solamente di quegl'impedimenti, che i dottori chiamano *relativi*, *personali*, *limitati*, vale a dire, che non hanno forza che in bocca di certe persone; tali per esempio, come la mancanza di pubblicazione, che non può essere allegata che da coloro che hanno interesse d'impedire un matrimonio, e non dalle stesse Parti, o la mancanza del consenso del padre o della madre, che non deve essere attendibile che proposta da loro medesimi, si potrebbe dire allora che *leges implorat in quas commisit*; ed in questo caso il maggiore non sarebbe ammissibile. Ma allorchè propone all'opposto appoggi indipendenti dall'età, e dalle persone,

che

che gli allegano; appoggi assoluti, che sieno capaci di rompere, e di separare ogni sorta di matrimonj; appoggi che eccitino ancora più il ministero pubblico che l'interesse de' privati, chi può dubitare che lo stesso maggiore non debba essere ricevuto a proporli? Ora e quali mai sono questi appoggi? Son quelli che sempre annullano un matrimonio. L'errore nella persona. Un voto solenne. Un matrimonio precedente e sussistente. La parentela ne' gradi proibiti. Un difetto essenziale nella celebrazione, come sarebbe la mancanza dell'intervento del proprio curato. Tutti i vostri giudizj hanno costantemente giudicato, che tali appoggi potessero essere proposti tanto dai minori, quanto dai maggiori, e soprattutto quello della mancanza del proprio curato, perchè avviene assai di spesso. Tale è il giudizio del Charlet seguito l'anno 1663, di Paolo Meignet del 1664, del Sorin nello stesso anno sulle conclusioni delli signori Talon, e Biron. Si potrebbe citare un'infinità d'altri giudizj posteriori. Ve n'ha uno sulle nostre conclusioni, l'anno ultimo alla Tournelle. Quand' anche il maggiore, in questo caso, non meritasse alcuna protezione per se stesso, potrebbe sempre eccitare il nostro ministero; e noi non abbiamo mai mancato di sollevarci contro quegli scandalosi matrimonj, contratti a dispetto di tutte le leggi divine, ed umane.

Non restaci più che ad esaminare, se in questa causa si propongano appoggi tali, che debbano essere ascoltati anche in bocca di un

maggiore. 1. Pel fatto, noi veggiamo un maggiore di venti sei anni, che, a dir vero, s' impegna, ma che quasi subito dopo lagnasi dell' inganno, e che non ha mai confermato il suo stato. 2. In dritto, egli allega uno di que' motivi capaci di attaccare i matrimonj tanto de' maggiori, come de' minori; dunque deve essere ascoltato. 3. Quando per se stesso non potesse meritare verun favore, il soccorso di suo padre basterebbe per far ammettere l' appellazione come d' abuso. Noi quì non diciamo che fino all' età di trent' anni, i figliuoli sono soggetti alla potestà paterna. Quest' opinione è stata proposta dai grand' uomini che ci hanno preceduto nelle funzioni del pubblico ministero. Ciò nulla ostante la giurisprudenza contraria l' ha vinta. Questo motivo non viene considerato come decisivo, che alloraquando è proposto da un minore di venticinque anni. Ma sebbene il difetto del consenso dei padri non sia sufficiente per se stesso, per attaccare un matrimonio di un maggiore di venticinque anni, l' autorità paterna però non è assolutamente estinta. Il figliuolo deve ricercare questo consenso. Dunque egli è necessario, almeno per evitare la pena della diseredazione. Dunque il padre può ricusarlo. Dunque può lagnarsene quando non è stato consigliato. Dunque può implorare il soccorso della giustizia. Può dunque prendere la via dell' appellazione come d' abuso.

Appoggi intorno al merito della causa.

Entriamo ora nell' esame degli appoggi in merito, e distinguiamo le tre appellazioni come d' abuso. 1. L' appellazione della sentenza dell' uffiziale, su cui troviamo non pochi motivi d' abuso. Si dice in primo luogo che non vi era promessa di matrimonio, perciocchè quella che viene riferita è posteriore d' undici giorni alla sentenza dell' uffiziale. Ma forse ve n' erano d' anteriori. D' altronde le Parti le hanno riconosciute in contradditorio d' innanzi il giudice. Se esse l' hanno ingannato colle loro dichiarazioni, è bensì un artifizio degno di castigo, ma non già un motivo d' abuso. Non sono già precisamente le promesse che servono di fondamento alla sentenza, è il consenso dato alla presenza del giudice da Nicola Forbi. Non fa che segnarne l' atto, e rispedire le Parti d' innanzi al proprio curato. Nulla di più giuridico. Si dice in secondo luogo che la sentenza è stata fatta contro un figlio di famiglia senza vedere la fede del battesimo. Ma la sua qualità non viene espressa nella sentenza. Non vi era opposizione dalla parte del padre; e d' altronde egli era certamente maggiore. Finalmente che la sentenza fu fatta precipitosamente mentre egli era in prigione. Ma l' uffiziale l' ha egli saputo? Perciò noi crediamo che non vi sia irregolarità nella sentenza. 2. Riguardo all' appellazione come d' abuso dalla dispensa delle pubblicazioni, ella

non

non è riferita; però quest'appellazione è inutile; e d'altronde essa non potrebbe essere abusiva per un maggiore di venticinque anni. Subito ch'essa spedisce al proprio curato, tocca a lui ad informarsi del domicilio. 3. L'appellazione come d'abuso del matrimonio merita molto maggior attenzione. Essa è fondata su molti motivi. Primo motivo. Mancanza del consenso del padre. La citata pretende sul principio che bisogna stralciare questo motivò, perciocchè questo consenso è stato prodotto, e Nicola Forbi lo presentò d'innanzi il vicario della parrocchia di s. Eustachio. Ma questa prima obbjezione distruggesi da se stessa, allorchè si considera quale sia stata la condotta della citata. S'egli è vero che questo consenso sia stato presentato; o ella l'ha creduto vero, o ha saputo che era supposto, come sembra che ora voglia insinuare, perchè non se ne può sostenere la verità. Se ella ha saputo nel tempo del matrimonio che questo consenso era supposto, ella almeno è adunque complice della falsità, e non può dimandarvene oggi la ricompensa. Se all'opposto ha ignorato la supposizione di questo consenso, vi spieghi adunque tutti i passi che fece in seguito. Ch'essa cominci dal farvi intendere come sia possibile che una femina ingannata dall'apparente consenso del padre dello sposo, una femina in errore, ma nel tempo stesso in buona fede, abbandonata da colui ch'essa chiama suo marito, gli scriva quindici giorni dopo il matrimonio per pressarlo a contraerlo, ch'ella

pres-

pressi suo suocero, quello stesso di cui avrebbe mostrato un assenso, a fare in maniera che il di lui figlio eseguisca la promessa di matrimonio che le aveva data; ch' ella il minacci di fargli pagare la pena di 3000 lire se non la sposa; ch' essa vada a perseguirlo a Vitry; che colà prenda la qualità di figlia maggiore, e chiami Nicola Forbi col nome di giovine nubile, e con chi questa maschera? Con suo marito che sicuramente non poteva ignorare il proprio matrimonio; con suo suocero, che avrebbe avuto un giusto motivo di crederlo d' accordo, e d' intelligenza col figliuolo per questo matrimonio. Che se ella non può mai rendere veruna ragione verisimile di questi fatti, deve dunque convenire che questo consenso è falso, e supposto: e quì non istà il tutto, ch' essa fu istrutta, confidente, complice della supposizione; e se ciò è vero come dunque può ella opporre questo medesimo consenso, come un motivo di non ammettere? Dunque deve essere certo il fatto che non vi è stato consenso; e la cosa ci sembra cotanto evidente ch' egli è inutile l' esaminarla più intimamente con una querela di falso; tanto più che quì noi non abbiamo carta di cui trattisi di dichiararne la falsità. Questo preteso consenso non apparisce più: si è anche presa la precauzione di non mettergli la data nell' atto della celebrazione: si è anche affettato di non mettervi il nome de' notaj in atti de' quali si suppone che sia stato dato. Perciò non si potrebbe fare verun processo per

per-

pervenire alla cognizione di questa falsità, perciocchè la carta falsa forse non sussistette giammai. Per distruggere l'induzione che si pretende trarre da quest'espressione, basta il far vedere ch'egli è impossibile che sia vera, ed il provare co' proprj passi della citata, che il consenso ch'essa allega non fu mai dato. Ma perchè ella aggiugne in dritto che questo consenso non era necessario, e che in fatti non si può sostenere secondo la giurisprudenza de' vostri giudizj che il matrimonio d'un maggiore fosse nullo per questo solo difetto; bisogna esaminare se noi non troveremo appoggi più essenziali, e che siano egualmente decisivi contro li matrimonj de' maggiori, come contro quei de' minori.

Secondo motivo. Seduzione. Sebbene questo motivo sia assai più forte allorchè trattasi di un minore, non deve nullaostante essere disprezzato nella bocca di un maggiore. Distinguere si possono due età. La prima che è quella dell'errore, della debolezza, soggetta agl'inganni, ed esposta alla seduzione. I minori sono sotto la protezione della legge: la presunzione è favorabile per loro, e contraria a que' co' quali essi contraggono. Dal solo fatto ch'essi son minori, e che si ammogliano senza l'approvazione, l'ordinanza presume che vi sia un ratto di seduzione. La seconda età, è un età di saggezza, e di lumi. Cessa la presunzione di dritto a favor de' maggiori: anzi al contrario si presume ch' essi abbiano operato con prudenza, e che siano

no gl' ingannatori, non che gl' ingannati. Ma se le presunzioni della legge cessano, quelle che si deducono dai fatti sono però ammissibili; e siccome i maggiori possono dimandar taglio di tutti gli atti col fondamento del dolo personale, così nel matrimonio possono proporre i motivi tratti dal dolo, e dall' artifizio, e molto più un maggiore che non ha trent' anni; mentre la necessità di ricercare l' assenso de' genitori, che dura fino a questa età fa presumere una spezie di debolezza, e di minorità, per così dire, in riguardo al matrimonio. I vostri giudizj hanno aggiunta un' altra considerazione a quella che noi abbiamo fatta, e si è la seduzione che ha avuto il suo principio nella minorità. Tale è il giudizio nel caso del Brion. Ma ella non si trova provata in questa causa. Non si giustifica che la conoscenza delle Parti avesse cominciato avanti l' anno 1684; e Nicola Forbi era maggiore fin dall' anno 1683. Esaminiamo adunque le presunzioni di fatto, dalle quali si pretende di stabilire la seduzione. 1. Ineguaglianza d' età: Barbara Briet nel 1684 aveva 32 anni, mentre Nicola Forbi ne aveva 26. 2 Ineguaglianza di beni. Niun patrimonio, nissuna fortuna, veruno stabilimento per parte di Barbara Briet figlia d' un secondo letto, che aveva otto fratelli, o sorelle, un padre orefice in una picciola città, una madre che faceva la serva: I mobili venduti dopo la morte del padre non bastano per pagare i suoi creditori: le sorelle di lei sono co-

stret-

strette a mantenersi colla loro assidua fatica. Quel testamento allegato di suo zio è un titolo chimerico. 1. Egli è informe, per conseguenza non prova nulla. 2. Quand' anche fosse in buona forma, non vi si scuopre lo stato dell' asse: una terza parte è lasciata a' figli di Giovanni Briet, vale a dire una terza parte da dividere tra nove fratelli, ciò che formerebbe per lei una 27. parte nella successione di un cappellano. 3. Anche questa 27. parte è lasciata col peso di un usufrutto. 4. Finalmente dalla data di chi spedisce questo testamento a colui che il diede alla citata, apparisce che questa eredità non era peranche divisa nel mese d' agosto del 1685: perciò non poteva formare un vantaggio considerabile nel mese di gennajo, tempo del matrimonio. Di quì noi veggiamo che nel contratto, dove non si è certamente cercato di diminuire i beni, e le pretensioni della citata, non se n' è fatta veruna menzione. Riguardo a quelle gioje, ed altre masserizie ch' essa ha cotanto vantate, e le quali si fanno montare alla somma di 5000 lire, l' unica prova di questo fatto è una sentenza, che condanna il Magoulet a restituirle, o in loro vece 5000 lire; ma fu appellata dal Magoulet: v' è pure un processo verbale del riconoscimento fatto in corte d' una memoria di tutte le masserizie, in fondo del quale vi è un attestato dello stesso Brout, che questi mobili gli erano stati dati in pegno per 1100 lire. Dopo questo tempo non v' è altra procedura; perciò *adhuc sub judice*

dice lis est. Per parte di Nicola Forbi i beni di suo padre non son contesi dalla citata; egli era un mercante che faceva un commercio considerabile; aveva una sorella maritata ad un consigliere nella curia di Vitry. 3. Ineguaglianza di condotta. Nicola Forbi giovine, figlio di famiglia non esce dalle braccia de' suoi genitori che per cadere nel laccio che Barbara Briet le tendeva; femmina di cattiva riputazione; e per tale considerata da' suoi concittadini. Ma per meglio conoscere il carattere di lei basta leggere le informazioni.

Voi vedete, o signori, da ciò che risulta dalle deposizioni de' testimonj, ch' essa è una donna di vita sregolata e scandalosa, che mena seco il suo disonore, ed il suo libertinaggio a Parigi, a Tolosa, a Vitry. In tutte queste circostanze non si può egli dire, che riunendo queste tre ineguaglianze d' età, di beni, di condotta, le presunzioni di seduzione stanno tutte contro di lei? Ciò non pertanto fa di mestieri confessare che Nicola Forbi sembra essere stato talmente complice di quanto è avvenuto contro se medesimo, che pare doversi esso considerare piuttosto qual complice, che qual vittima di madama Briet, come quegli che in allora era maggiore. Passiamo ora al terzo motivo.

Mancanza della presenza del proprio curato. Questo motivo ha due caratteri, che il distinguono da quelli che si propongono ordinariamente. Il primo si è ch' egli è stabilito egualmente dal concilio, e dall' ordinanze. La chiesa,

sa, e lo stato, l'imperio, ed il sacerdozio sono perfettamente d'accordo su questo punto. Ordinanza di Blois. Dichiarazione del 1639. Giurisprudenza uniforme: niuno ardirebbe proporre il contrario: questo solo motivo assicura l'esecuzione di tutte l'altre leggi intorno i matrimonj. Il secondo, che su questo riguardo non si distingue tra i maggiori, ed i minori. V'ha de' giudizj del 1615, del 1633 per de' maggiori aventi più di 30 anni. Si può anche citare i giudizj de' 18 febbrajo, e 15 marzo 1664. Tutti i libri sono pieni di simili esempi. Questa massima è cotanto certa che la citata non pretende difendersi che col fatto. E questo è quanto ora ci resta ad esaminare. Il matrimonio fu celebrato nella chiesa di s. Eustachio dopo una sola pubblicazione in quella parrocchia, mentre ommettesi quella che si fece nella chiesa di s. Rocco. Veggiamo se l'una, e l'altra delle Parti vi avesse un reale domicilio. Cominciamo da Nicola Forbi. 1. In generale egli è certo che secondo le regole del dritto, un figlio di famiglia non ha altro domicilio che quello di suo padre. Nicola Forbi non aveva nè carica, nè occupazione che facesse presumere altro domicilio. Noi veggiamo pure che subito dopo il matrimonio egli s'è ritirato nella casa paterna. Da ciò solo noi possiamo conchiuderne che il curato di s. Eustachio non era il suo vero curato. 2. Quand'anche si volessero considerare i domicilj passeggieri che Nicola Forbi ha avuti nella città di Parigi, egli è facile il dimostrare

ch' esso non è dimorato sotto la parrocchia di s. Eustàchio, e nella strada la Coquillierie, come viene supposto nell'atto della celebrazione del matrimonio. Egli è certo, per lo stesso riconoscimento della citata, ch' egli giunse a Parigi l' anno 1684 nel mese d' ottobre. Gli 11 ottobre citazione a' consoli sull' istanza del Boloren, carta che non può essere sospetta alla citata, poichè ella oggi esercita i suoi diritti; vi è espresso che la citazione gli è stata fatta nella contrada Traversiere, luogo di sua dimora. Li 14 egli è condotto in carcere, ove resta fino ai 27 decembre. Durante questo tempo si fa seguire a s. Rocco una pubblicazione, che poi fu abbandonata in seguito, e viene nominato come domiciliante, nella strada de' vecchi-agostiniani. Se si volesse considerare il domicilio ch' esso aveva prima d' entrare in prigione, converebbe chiamarlo abitante nella contrada Traversiere: se contro tutte le regole si volesse considerare la prigione come suo domicilio, sarebbe questo il castello l' Evêque. Ma finalmente ei esce da prigione li 27 decembre, e li 23 gennajo 1685 rilascia a Barbara Haye sua albergatrice per alloggio, e nutrimento un viglietto della somma di cento venti tre lire. Ora Barbara Haye abitava certamente sulla strada la Sourdiere parrocchia di s. Rocco. Dunque dai 27 decembre fino ai 22, o 23 gennajo egli aveva abitato sotto la parrocchia di s. Rocco. Questa prova è anche maggiormente corroborata. 1. Dalle lettere di Barbara Briet, e del di lei fratello, che marcano, che l' alberga-

gatrice di Nicola Forbi continuamente li pressa di pagarla, e che finalmente essa sarà costretta di farlo, come apparisce che l'abbia eseguito dall'atto de' 25 luglio 1685. 2. Dalle difese dei 20 agosto 1685 fatte da Barbara Briet nella prevostura di Vitry, dov' essa dichiara che proverà a suo tempo e luogo, che la causa del viglietto di cento venti tre lire fatto a Barbara Haye è giusto, e ch' ella ha nutrito, ed alloggiato Nicola Forbi per venticinque intieri giorni dopo la di lui liberazione dalla carcere. Ora non resta altro se non che a contare il numero dei giorni. Dai 28 decembre giorno susseguente alla liberazione fino ai 23 gennajo vi sono venti cinque, o ventisei dì. Ecco di tal maniera somministrata la prova dalla stessa citata, che il di lei passeggiero domicilio era nella parrocchia di s. Rocco dai 27 decembre fino ai 23 gennajo. Intorno a questo tempo appunto cadde il dì del matrimonio celebrato li 27 gennajo. Dunque egli allora non aveva verun domicilio anche passeggiero nella parrocchia di s. Eustachio. E che si oppone mai ad una prova cotanto convincente? Un solo attestato, con cui il marchese di Bethun asserisce che Barbara della Haye ha servito la contesa di Bethune di lui madre dal 1683 fino al mese di decembre 1685, d'onde si conchiude ch' essa non ha potuto alloggiare Nicola Forbi in decembre, e gennajo 1685. Ma 1. La qualità, e la dimora di Barbara della Haye sono stabilite da atti corsi tra lei e la citata; dalla ces-

sione 25 luglio 1685, e dalle di lei lettere, ciò che non può essere distrutto da un semplice attestato. 2. Il fatto confermato dall' attestato può essere vero; e non è cosa nuova che una serva abbia una camera in città, dove ella dia da alloggiare. Per quanto spetta a Barbara Briet. 1. In generale essa non ha verun domicilio fisso; ora a Parigi, ora a Bordeaux, ora a Tolosa, ora a Vitry. 2. Nel tempo del matrimonio essa non abitava nella contrada de' vecchi-agostiniani parrocchia di s. Eustachio ma nella contrada Moineaux parrocchia di s. Rocco. Ella stessa ce ne somministra la prova. Nella pubblicazione ch' essa fece seguire a s. Rocco li 17 decembre 1685, da lei abbandonata di poi, perchè conobbe che poco le avrebbe giovato, marca il suo domicilio nella contrada Moineaux. Dopo il matrimonio li 25 luglio 1685, nella cessione ch' essa si è fatta fare da Barbara della Haye si chiama abitante nella contrada Moineaux; ed in una lettera scritta li 2 giugno 1685 ella dice d' abitare nella medesima casa da cinque anni. Questo fatto istesso l' ha ella ripetuto più volte a Vitry nelle di lei repliche. Dunque non abitava sotto la parrocchia di s. Eustachio; perciò nè l'una, nè l' altra delle Parti avevano un domicilio certo nella parrocchia, dove il matrimonio fu celebrato. Le dichiarazioni da lei riferite per provare il contrario sono sospettissime. Esse sono fatte da uno dei testimonj del matrimonio, e dalla moglie di un altro testimonio, complici, e mi-

ni-

nistri del delitto. Quale autorità in chi s'oppone a' proprj riconoscimenti? Dunque il matrimonio è nullo per l'ordinanza conforme in questo punto alla disposizione del concilio di Trento. I due primi appoggi qui si rinvigoriscono, ed essendo congiunti coll'ultimo rendono il matrimonio criminoso non meno che nullo.

Seconda parte. Lettere di taglio.

1. Motivi per non ascoltare. Pretendesi che Nicola Forbi molto meno debba essere ascoltato sulle sue lettere, che sull'appellazione. Ma noi non troviamo motivo alcuno per non ascoltarlo, che gli possa essere opposto. 1. Le lettere sono ottenute li 24 novembre 1694. Esse sono entro li diec'anni riguardo alla promessa del matrimonio, e del contratto, che non seguirono che dopo li 27 decembre 1684. 2. Riguardo alla promessa fatta a Balignac, ed a Bordeaux in luglio, e settembre 1684, egli è vero che i diec'anni sono passati. Ma, primo, l'appellazione come d'abuso ha tenuta sospesa ogni cosa: per poter agire faceva di mestieri distruggere la qualità di moglie. 2. Procedura fatta a Vitry che ha interrotto la prescrizione. 3. Riguardo alla sentenza de' consoli, è l'effetto della seduzione. Il consenso che diede alla sua prigionia mostra la sua debolezza, e non la sua libertà.

Appoggi di taglio in merito.

Quanto noi abbiamo detto intorno il matrimonio si può applicare alle lettere di taglio, e somministra generali appoggi contro tutti gl'impegni di cui trattasi. 1. Le presunzioni d'inganno, di seduzione; l'intelligenza tra il Forbi debitore, e la Briet creditrice, perfino a lasciarsi anche carcerare. 2. Obbligazioni tutte senza causa. 3. La qualità della creditrice *meretrix*. Questo è il caso della regola. *Qui non potest donare, non potest confiteri*. A ciascuna di queste applicazioni vi si aggiungono appoggi particolari. 1. Affettazione di prendere una lettera di cambio che ritorna in seguito a Barbara Briet onde aver la forza di farlo carcerare. 2. Pena odiosa inserita in una promessa di matrimonio, e non reciproca. 3. Sul contratto di matrimonio. 1. Prova d'inganno. Donazione universale. Assegno in caso di vedovanza di 1500 lire. Non si fa fare a Barbara Briet nel contratto la donazione che aveva promessa negli articoli. 2. Non numerazione de' denari, non si esprime lo stato de' nobili. Lesione che regna da per tutto. Quanto noi vi abbiamo spiegato fin quì basta per quel che concerne l'interesse delle Parti.

Per quanto riguarda il pubblico vantaggio, il nostro ministero ci obbliga a riassumere in questo momento tutti i delitti della citata. 1. Moglie prostituita già con sentenza a Vitry,

try, moglie che non ha il coraggio di proseguire sull' appellazione della sentenza. 2. Convinta di reiterate falsità intorno la pubblicazione fatta a s. Rocco, dipoi abbandonata. Tanto nel contratto di matrimonio, quanto nell' atto di celebrazione per tutto vi si annunzia un falso domicilio. Imposture degne di castigo dopo il matrimonio. Ella sollecita in qualità di nubile, il padre perchè acconsentà al matrimonio. Ella si dice ora maggiore, ora minore. Riguardo a Nicola Forbi egli era maggiore, e fu complice della maggior parte de' delitti. Acconsente alla sua prigionia per cavar denaro a suo padre. Fa dire nella pubblicazione a s. Rocco che suo padre era morto. Dichiara per tutto un falso domicilio. V' è pur prova per un testimonio, che Barbara Briet non venne a Vitry senza la di lui participazione. Egli stesso fu quegli che presentò il falso assenso di suo padre al vicario di s. Eustachio; e con ciò si rese reo di questo delitto. Per quello poi che concerne i testimonj che hanno assistito alla celebrazione, essi sono egualmente complici. Perciò noi giudichiamo che vi sia luogo a decidere che per quanto riguarda l' appellazione dell' officiale, e della dispensa non vi sia abuso; per quanto spetta all' appellazione come d' abuso del matrimonio, non avendo alcun riguardo alla querela di falso, decidere che sia stato malamente, invalidamente, ed abusivamente contratto e celebrato. Intorno poi alla semplice appellazione della sentenza de' consoli,

li, giudicar sulle lettere di taglio, dichiararle valide, e rimettere le Parti nello stato in cui erano prima che seguissero tali atti; e decidendo sulle nostre conclusioni, far carcerare Nicola Forbi e Barbara Briet, ed i testimonj farli citare personalmente. Noi non vi proponghiamo di citarli a comparire prima di giudicare, perchè il pubblico dimanda un esempio su un tale matrimonio; e forse le Parti si toglierebbero alla giustizia con un accomodamento, e perchè il matrimonio è nullo indipendemente da questi delitti.

Gli 11 *agosto* 1695 *nacque giudizio che sulle appellazioni ordinò che si producessero le allegazioni al consiglio. Il giudizio definitivo dichiarò che v'era abuso non solo nella celebrazione del matrimonio, ma anche nella dispensa dalle due pubblicazioni, e nella sentenza dell' officiale. che furono secondo le apparenze risguardate come un effetto degli stessi artifizj. Le lettere di taglio furono confermate in quel che concerneva il viglietto di* 1200 *lire, la promessa di matrimonio, gli articoli, ed il riconoscimento fatto iu atti di notajo; ma si lasciò sussistere la sentenza de' consoli ottenuta dal Boloren per la piccola somma di duecento cinquantatre lire. La procedura di Vitry contro Barbara Briet fu confermata: in tal guisa ella restò condannata prigione sui fatti di sua cattiva condotta. Nicola Forbi, e Barbara Briet furono sola-*

men-

mente condannati (per grazia) ciascuno nella somma di 100 lire d' elemosina, e ad una multa di dodici lire, e Barbara Briet a tre quarte parti delle spese.

ARIN-

ARINGA XXXIX.

Pronunziata in due udienze.

Nella causa del DUCA di Lussemburgo, e degli altri DUCHI, e Pari Laici.

Si trattava di molte quistioni riguardanti la natura delle dignità di pari.

1. *Se quei, le di cui dignità di pari sono anteriori o posteriori ad una fondazione di una simile dignità, possano essere ammessi a formare una dimanda per farla dichiarare estinta?*
2. *Se la dignità di pari sia mascolina, e se le figlie, e le nipoti possano trasmetterla a' loro mariti o a loro discendenti?*
3. *Se lettere, in cui il re approvava un contratto di nozze contenente una ceesione di dritti in questa guisa trasmessi, essendo concepite ne' termini e nella forma necessaria per una nuova fondazione, facessero rivivere l' antica, o non dovessero avere effetto che dal giorno, in cui erano state registrate?*
4. *Se l' interpretazione ch' era stata data a queste lettere con altre lettere posteriori, al registrar delle quali vi era stato opposizione, potesse impedire di risguardar le prime come un titolo sufficiente a pro del figlio di quello a cui erano state accordate.*

PRIMA UDIENZA.

L'Importanza della causa, che voi avete da decidere, eguaglia la dignità delle Parti, che

che ne attendono il giudizio. Oggidì non si tratta più che una semplice quistione di grado, o di precedenza. Voi non avete già a decidere se l' uno de' contendenti precederà tutti gli altri, come pari più anziano, ma se sarà ammesso in corte come pari. Una volta se gli contrastava i privilegj, e le prerogative di questa qualità; oggidì gli si combatte la qualità stessa. Si abbandonano le conseguenze per attaccarsi al principio; e senza esaminare qual dovrebbe essere il suo grado se la dignità di pari sussistesse, si sostiene che è estinta, e che il grand' uomo, che l' aveva fatta rivivere con le lettere del *1661*, l' ha fatta rientrare con quelle del *1676* in quel nulla, da cui tratta l' aveva egli stesso.

Tale è la condizione ineguale, e la rigorosa legge del combattimento, che si fa sotto i vostr' occhi, che gli uni arrischiano solo una diminuzione poco considerabile della loro dignità, mentre quegli, che è da essi attaccato mette a ripentaglio la sua dignità stessa. S' impegna egli in una disputa, il buono, o cattivo esito della quale, egualmente estremo per lui, può essere il colmo o della sua felicità, o della sua disgrazia. Se la vittoria può innalzarlo in un momento al secondo grado tra li pari di Francia, la disfatta può privarlo anche della consolazione d' esser l' ultimo in un ordine, in cui volle essere il secondo. Fin quì nell' aspettativa di un esito, di cui ne sarebbono così diversi gli effetti, il pubblico non ebbe in vista che le Parti. Paragonò i loro

drit-

dritti, le ragioni loro, il lor favore. I voti, e li suffragj ne pendettero indecisi. Ma oggidì cessa di aver riguardo alle Parti per fissarsi unicamente sulla corte de' pari il solo giudice di una così rispettabile vertenza: attende con impazienza il giudizio, che voi dovete profferire, e col quale deciderete delle prerogative, e della dignità di tutti i pari di Francia, e assicurerete ad un tempo stesso i solidi principj di questa rilevante porzione del jus pubblico, riposta tra le vostre mani.

Il ducato di Piney fondato nel 1576, e 1581 per la casa di Lussemburgo, posseduto in progresso dalla casa d'Albert, trasmesso finalmente in quella di Montmorency, forma la materia di questa gran causa. Appunto nelle lettere della medesima fondazione, e ne' diversi cangiamenti accaduti nella persona de' possessori in quel ducato, tutte le Parti pretendono egualmente trovare il solido fondamento delle loro pretensioni. Quindi, o signori, permettete che per ispiegarvi il vero stato della presente contestazione, ci attenghiamo scrupolosamente a rintracciarvi i motivi, e le principali disposizioni delle cinque lettere differenti, accordate successivamente da' nostri re a' possessori della signoria di Piney. Seguiamo questo ducato, s'è permesso di così spiegarsi, sin dal primo momento della sua nascita; procuriamo di osservarne il progresso, e vediamo finalmente in che tempo si pretenda contrassegnarne la decadenza, e l'estinzione. La casa di Lussemburgo, grande nella sua origine, quasi

egual-

egualmente antica della monarchia francese, dopo aver dato imperatori alla Germania, e regine alla Francia; dopo aver veduto, il proprio sangue unito più volte per una lunga serie di gloriose alleanze a quello di tutte le teste coronate, scorgeva tutte le sue speranze riunite nella persona di Francesco di Lussemburgo che non conservava quasi niente più che lo splendore di un nome illustre, e la trista memoria di una grandezza, che più non esisteva, allorchè il re Enrico III volle riparare l' ingiuria della fortuna, innalzandolo alle prime dignità dello stato. Con queste viste appunto, e con questi motivi spiegati nelle lettere dell' anno 1576, eresse il re la terra di Piney in ducato. Le parole della fondazione, sono così importanti per la decisione di questa causa, che, quantunque sieno state lette molte volte nella vostra udienza noi crediamo non per tanto esser nostro dovere di ripetervele quì nel loro intiero. *Abbiamo eretto, ed erigiamo le suddette terre al suddetto nostro cugino, suoi successori, ed aventi causa, tanto maschj, che femine, in titolo, nome dignità, preminenza, ed autorità di ducato, dipendente dalla nostra corona, e soggetto direttamente, e senza alcuno ostacolo per privilegio speziale alla giurisdizione della nostra corte del parlamento di Parigi.*

Quindi nel tempo medesimo, che elevasi la terra alla dignità di ducato, se le attribuisce anticipatamente i dritti di dignità, accordandole pure la dipendenza immediata nella corte.

Il

Il re aggiunge in seguito queste parole osservabili, che spiegano ancora più chiaramente tutti gl'individui compresi nella grazia del principe, e destinati a godere del frutto della sua beneficenza. *Perchè del suddetto ducato di Piney ne godano l' antedetto nostro cugino, suoi successori ed aventi causa, sì maschi che femine, in qualunque grado si sieno perpetuamente*. Finalmente, perchè questa grazia sì generale, sì estesa, sì illimitata, resisteva a due sorte di leggi, cioè all' uso del regno, che rendeva le femine incapaci di succedere ai ducati, ed all' ordinanza del 1566, che pronunziava espressamente la riunione di tutti i ducati alla corona dopo la morte dell' ultimo maschio: il re usando della sua pienezza di podestà, per dar sempre un maggior risalto allo splendore della casa di Lussemburgo, deroga formalmente all' una, ed all' altra di quelle leggi, dichiara esser sua volontà, che la sua beneficenza abbia luogo, e sia eseguita *nonostante che le femine non sieno mai state ammesse in tal qualità alla successione de' ducati*; ed aggiugne una clausola derogatoria all' editto 1566, della quale non ci possiamo dispensare di quì riferire le stesse parole. *Senza che col mezzo di questa nostra presente fondazione, nè pel nostro editto del 1566, nè per gli atti sulla fondazione delle terre e signorie in titolo di ducati, marchesati, o contee, si possa pretendere l' antedetto ducato essere nè unito, nè incorporato alla nostra corona, al quale sopraddetto nostro editto ed altri, attese le cagioni, ed i motivi così spo-*

speziali, e particolari che ci movono di onorare il nostro suddetto cugino, e la di lui posterità del titolo di duca, noi abbiamo derogato per rispetto del medesimo nostro cugino, suoi figliuoli o figlie, o quei de' suddetti figliuoli che proveniranno da essi per legittimo matrimonio, tanto maschj, che femmine, e similmente per gli altri suoi eredi, ed aventi causa.

Voi osserverete, o signori, la differenza, che passa tra la clausola, con la quale il re chiama al titolo di duca Francesco di Lussemburgo, ed i successori di lui, e quella, con cui deroga egli all' editto del 1566. Nell' una si fa uso del termine di suoi successori ed aventi causa sì maschj che femmine. Nell' altra dopo aver derogato alla legge della riunione de' ducati al dominio della corona in favore de' discendenti sì maschj che femmine di Francesco di Lussemburgo, si aggiugne tosto, che questa derogazione avrà luogo a pro di que', che *proveniranno da essi*, e si aggiugne in progresso, che si deroga *similmente a questa legge pe' suoi eredi, o aventi causa*; parole, che possono applicarsi solo a' collaterali. Quindi il titolo di duca è conferito unicamente a' discendenti di Francesco di Lussemburgo; ma la proprietà del ducato è conservata anche ne' suoi eredi collaterali. Tali sono le clausole delle lettere di fondazione di Piney in ducato, clausule, che la corte trovò così contrarie all' editto del 1566, che per far vedere il suo inviolabile attaccamento alle volontà generali del re scritte nelle sue ordinanze, dichiarò che

essa non poteva procedere al registro delle lettere accordate a Francesco di Lussemburgo, che con gli obblighi, e condizioni importate dall'editto 1566. Essa ordinò altresì, che si sarebbono fatte rispettosissime rimostranze al re sulle conseguenze di questa fondazione. Ma finalmente il re volle esimere Francesco di Lussemburgo dal rigore delle sue ordinanze; e la corte avendo intese le di lui intenzioni, con seconde lettere si conformò a quella legge particolare, che derogava alla legge generale, ed ordinò che le lettere fossero registrate, perchè il suddetto Francesco di Lussemburgo godesse dell'effetto e del contenuto in esse, *senza che la cosa passi in esempio*.

Dopo avere ottenuto una grazia così estesa, non mancava a Francesco di Lussemburgo che il nome, e la funzione di pari di Francia. E questo gli fu accordato dal re nell'anno 1581 con lettere ancor più importanti alla decisione di questa causa, di quelle spiegatevi, poichè la natura della dignità di pari è molto più incerta di quella del ducato. Se noi consideriamo queste lettere in se stesse, noi vi troveremo tosto quegli stessi motivi, che servirono di fondamento alla fondazione di Piney in ducato: l'antichità, la grandezza, l'altezza delle dignità della casa di Lussemburgo; li servizj rilevanti resi alla corona da Francesco di Lussemburgo, e da' suoi precessori; finalmente lo stato attuale in cui si ritrovava ridotto Francesco di Lussemburgo, decaduto dall'elevazione de' suoi maggiori, e pri-

privo di quegli stessi onori, che i di lui antenati avevano distribuiti con tanto di liberalità, a'loro sudditi, mentre sedevano sul trono dell'Impero. Queste ragioni tutte determinano il re ad aggiungere la qualità di pari a quella di duca, ch'egli aveva già data a Francesco di Lussemburgo. Le parole di questa fondazione non sono già meno considerabili di quelle con cui è concepita la creazione del ducato. *Noi abbiam creato, ed eretto il suddetto ducato di Piney in titolo, nome, qualità, e dignità di pari di Francia, pel sopraddetto nostro cugino, suoi eredi, e successori maschj, e femmine ed aventi causa. Vogliamo, ed ordiniamo, che da quindi innanzi il surriferito nostro cugino, suoi eredi, e successori, ed aventi causa, maschj, e femmine, si possono intitolare, dire e nominare in tutti i luoghi, ed in tutti gli atti, duchi di Piney, pari di Francia, e che questa qualità di pari di Francia, sia inseparabilmente unita alla qualità, e dignità di duca, e che il suddetto ducato di Piney sue appartenenze, e dipendenze, per accumulazione sia d'or'innanzi, e per sempre, intitolato dignità di pari di Francia, perchè il sopraddetto nostro cugino, suoi eredi, successori, ed aventi causa godano del contenuto nelle presenti lettere, con gli onori tutti, privilegj, prerogative appartenenti agli altri ducati, e dignità di pari di Francia.*

Dopo aver così creato ed eretto la dignità di pari a favore di Francesco di Lussemburgo, e de'suoi discendenti, il re deroga espressa-

mente a tutti gli editti, ed a tutte le ordinanze contrarie, e particolarmente alle leggi, che pronunziano la riunione dei ducati alla corona, in mancanza di maschj. Se dopo avere esaminato queste lettere in se stesse, noi le paragoniamo con quelle, che contengono l'erezione di Piney in ducato, noi siam d'opinione non essere inutile di osservarvi alcune differenze considerabili. La prima risguarda la fondazione della terra in titolo di ducato nell' una, e di dignità di pari nell' altra. La seconda concerne la derogazione agli editti, ed alle ordinanze, agli usi, e costumanze della Francia. Nella fondazione del ducato, dopo aver chiamati tutti li successori maschj e femmine al ducato di Piney, si aggiungono queste parole importanti *in qualunque grado si sieno, e perpetuamente*. Queste stesse parole non si trovano già nella creazione della dignità di pari; il re si contenta di chiamarvi i successori sì maschj, che femmine ed aventi causa, senza aggiugnere *in qualunque grado essi si sieno, perpetuamente*. Nella derogazione alle leggi del regno, se noi consulteremo le lettere di fondazione del ducato, vi troveremo questa clausola considerabile, *nonostante che le femmine non sieno mai succedute ad un ducato di tal qualità*. La stessa clausola non vien già ripetuta nella derogazione inserita nella creazione della dignità di pari. Finalmente la derogazione all' editto del 1566 è fatta nelle lettere dell'erezione in ducato per tutti gli eredi anche per gli collaterali; e nelle lettere della creazione del-

della dignità di pari, non si trova che una derogazione generale, senza far vedere ch' essa è fatta in favore anche degli eredi collaterali. Per importanti che sembrino queste differenze si pretende ch' esse non possano essere di veruna considerazione, dove si osservi che colle ultime lettere la qualità di pari è inseparabilmente unita a quella di duca, e che il titolo di pari è confuso con quello di ducato, e che conseguentemente le prerogative accordate al ducato sono state communicate con pienezza di dritto alla dignità di pari, la quale poi non formò col ducato, che un solo corpo di feudo, e di signoria.

Noi esamineremo in decorso qual induzione si possa cavare dalle differenze, che si trovano tra il ducato, e la dignità di pari di Piney; per ora contentiamoci di osservarle, e vediamo qual sia stata l'esecuzione di quelle ultime lettere. Francesco di Lussemburgo presentolle alla corte, e vi furono registrate senza trovar la minima opposizione. Vi prestò il giuramento, e vi s'è fatto riflettere, che nel di lui giuramento si trovano quelle parole di consiglier della corte di Ceans, aggiunte a quelle di pari di Francia. Morì nel pacifico possesso degli onori, e delle prerogative affisse a questa qualità; e non lasciò che due figliuoli, Enrico di Lussemburgo, che fu duca, e pari dopo di lui; margarita di Lussemburgo, che si sposò al duca di Tresines: e come discendente appunto da questo, il duca di Gesvres pretende avere una

speranza lontana di succedere quando che sia alla dignità di pari di Piney. Enrico di Lussemburgo privo della consolazione di lasciare dopo di se eredi maschj del nome, e della casa di Lussemburgo, volle almeno farne sussistere l'ombra, e l'immagine nella persona de' mariti delle figlie; ed ordinò con testamenro, che quei, che le sposerebbono sarebbero obbligati di assumere il nome, e le armi di Lussemburgo; ed aggiunse altresì che, in caso che piacesse a Dio d'affliggere la sua casa fino al privar le sue figlie di figliuoli maschj, voleva che le primogenite delle sue figlie non potessero meritarsi, che sotto la medesima condizione; cioè, vuole che i lor mariti passino, come quei delle sue figlie, nella casa di Lussemburgo, con quella spezie di finzione, che la vanità degli uomini rese così ordinaria. Dopo aver fatto queste disposizioni, morì nell'anno 1614, lasciando due figlie, Carolina, e Liesse di Lussemburgo. Liesse entrò nella casa di Ventadour, ma morì senza figliuoli. Quindi tutti i beni della casa di Lussemburgo si sono finalmente uniti nella persona di Carolina. Essa sposò nel 1620 Leone d'Albert, signore di Brantes, fratello del contestabile di Luynes. Col contratto di nozze si sottomette egli alla legge del testamento di Enrico di Lussemburgo; piglia il nome, e le armi della casa, in cui entra; e per godere de' privilegj tutti affissi a questo nome, ottiene nello stesso tempo nuove lettere dal re per esser tenuto in qualità di duca, e pari, come possessore della si-

gno-

gnoria di Piney. Il re nella sposizione di quelle lettere fa menzione delle fondazioni del ducato, e della dignità di pari, delle clausole favorevoli alle figlie, della condizione importata dal testamento di Enrico di Lussemburgo, ed aggiugne che le leggi generali del regno, e le usanze particolari de' luoghi in cui è posta la terra di Piney, s' accordano perfettamente con quella legge domestica della casa di Lussemburgo, e che l' una e l' altra danno egualmente il ducato di Piney a Carolina di Lussemburgo. Finalmente il re nel preambulo di quelle lettere fa vedere espressamente, che mediante il matrimonio di Carolina di Lussemburgo con Leone d'Albert, il ducato, e la dignità di pari di Piney appartengono ad esso, come avente causa da sua moglie secondo le lettere di fondazione; e per tutte queste ragioni, ordina alla corte di accettare il giuramento di Leone d' Albert, e di farlo godere degli onori, privilegj, e prerogative affisse alla dignità di pari di Francia. Queste lettere furono registrate gli 8 febbrajo 1621 senza che ci fosse veruna opposizione. Leone d' Albert prestò il giuramento, e fu questo accettato nella corte de' pari. Si presentò ben presto dopo una luminosa occasione di esercitar la funzione, alla quale era stato ammesso; e fu nel tribunal di giustizia tenuto nel 1621; ove dall' un canto si pretende che Leone d' Albert conservò il grado dell' antica fondazione; e dall' altro si vuole che i gradi furono confusi per la destrezza del contestabile di Lugennos, che

non potè nè inghiottirla che suo fratello avesse l' ultimo grado in quella cirimonia, nè mettersi all' impresa di farli dare il secondo. Di questi due fatti, cercheremo in appresso qual sia il più ragionevole. Leon d' Albert godette pacificamente della qualità di duca, e di pari; ed in morte lasciò due figliuoli, l' uno maschio, e l' altro femmina; Enrico Leone d' Albert, che dappoi abbracciò lo stato ecclesiastico, interdetto in seguito per giudizio di sua famiglia, e che vive tuttora; Maria d'Albert, conosciuta nel mondo sotto il nome di principessa di Tingri, ma impegnata con voto nella profession religiosa. Dopo la morte di Leone d' Albert, Carolina di Lussemburgo, di lei vedova, sposossi in seconde nozze ad Enrico di Clermont-Tonnerre; ed appunto da questo matrimonio nacque Carolina-Buona-Teresa di Clermont di Lussemburgo, la quale portò il ducato di Piney nella casa di Montmorency. Qualunque sia l' opposizione, che rispetto a questi fatti regna tra le Parti, riconoscono elleno non pertanto egualmente che Enrico di Clermont non pigliò mai la qualità di pari di Francia, e non si presentò in corte per essere accettato in questa dignità; e sembra anche, che nel tempo del matrimonio del maresciallo di Lussemburgo, non foss' egli in possesso degli onori affissi a questo titolo, giacchè il re non lo chiama col nome onorifico di suo cugino. Per qual occulto motivo Enrico di Clermont ebbe egli la moderazione di non agognare alla dignità sublime
di

di pari di Francia? La credeva fors'egli estinta, o era per avventura persuaso, che essa vivesse per anche nella persona di Enrico Leone d'Albert? O si dirà egli che Carolina di Lussemburgo non volesse tollerare ch'egli assumesse una qualità, che non potendo esser divisa, doveva piuttosto appartenere a' figliuoli del primo letto, di quello si fosse al suo secondo marito? Volle finalmente riservarsi ella stessa la libertà della scelta? Quest'è quanto, in questa causa può sembrare involto in una grande oscurità. Checche ne sia, par che questo titolo non sia rimasto sospeso tra chi poteva avervi pretensione, se non che per riunire in progresso tutti i dritti nella persona del maresciallo di Lussemburgo ora defunto; e questo fu appunto eseguito col suo contratto di nozze con Carolina-Bona-Teresa di Clermont di Lussemburgo.

Qui noi non fermaremci a rilevare molte circostanze statevi spiegate, e che ci sembrano poco degne di entrare in una causa, ove tutto è egualmente nobile, che importante. Applichiamoci a spiegarvi con esattezza le principali disposizioni del contratto di nozze, e delle lettere, che il confermano. Noi abbiamo osservato che tre sorti di persone potevano aspirare alla qualità di duca di Piney. Carolina di Lussemburgo figlia di Francesco, che sembrava esservi espressamente chiamata con le lettere d'erezione; Enrico di Clermont-Tonnerre, che poteva allegare in suo favore i sacri dritti del matrimonio, e l'esempio recente di

Leo-

Leone d'Albert morto in possesso della dignità di pari di Francia; e finalmente Enrico Leone d'Albert figliuolo del primo letto fondato sui privilegj del sesso, sulle prerogative del dritto di primogenitura, e sul testamento di Enrico di Lussemburgo; in una parola su quella spezie di sostituzione favorabile che la legge e pubblica, e privata avevano introdotta in suo favore. Ma senza esaminar qual di questi dritti debba essere il più forte, tutti e tre vi rinunziarono espressamente, e parve che non li facessero valere che per vestirne più solennemente il signore, e la signora di Lussemburgo. Non è già superfluo il quì osservare qual fosse in allora la situazione d'Enrico-Leone d'Albert. Impegnato nella professione ecclesiastica, ed anche negli ordini sacri, parla, ed opera come un uomo libero, perfettamente maggiore, e padrone dispotico di se stesso. Tuttavia si pretende ch'egli fosse stato interdetto molto tempo prima, e che se si fece levare l'interdetto per metterlo in istato di sottoscrivere il contratto di nozze, non gli si accordò che una libertà passeggera, e poco men che momentanea, che li fu tolta poco tempo dopo, con un secondo interdetto, che sempre sussistette e sussiste tutt'ora. Tale era la situazione d'Enrico d'Albert al tempo di quel matrimonio. Da amendue le parti si pretende egualmente trarne vantaggio, come lo spiegheremo in decorso. Quanto al presente basta di osservare, che appunto in queste circostanze Enrico d'Albert fece, in quanto abbisognasse,

di

di consenso di Carolina di Lussemburgo di lui madre, una rinunzia consistente in una cessione pura, e semplice del ducato di Piney, col titolo di duca, e pari di Francia, a pro della signora di Clermont sua sorella, e del maresciallo di Lussemburgo.

La prima condizione di tutte queste rinunzie, fu che il maresciallo di Lussemburgo, che in quel tempo portava il nome di conte di Boutteville, aggiugnerebbe il nome, e le armi di Lussemburgo al nome, ed alle armi di Montmorency; e s'è vero che con questa clausola, il gran nome di Montmorency ricevesse ancora, s'è possibile, un nuovo grado d'onore, e di dignità, unendosi a quello di Lussemburgo, si può dire ugualmente, che quello di Lussemburgo non arrossisse di vedersi aggiunto a quello di Montmorency. La seconda condizione di questa cessione, fu la clausola di retrocedimento del ducato di Piney, in caso che il signore, e la signora di Lussemburgo venissero a morte senza figliuoli. Si previde con accorgimento tutti i casi che potessero nascere. Se la signora di Lussemburgo muore la prima, l'usufrutto del ducato, e della dignità di pari di Piney, (in questa guisa appunto vien qualificato) deve appartenere al signor di Lussemburgo durante sua vita. Dopo la di lui morte, il ducato deve ritornare al conte di Clermont, a Carolina di Lussemburgo sua moglie, ed al fratello della signora di Lussemburgo; e finalmente in mancanza di essi, il dominio diretto, ed utile del ducato

di Piney, deve, secondo le parole del contratto di nozze, appartenere al duca di Gesvres, come nipote di Francesco di Lussemburgo, ed a' suoi discendenti sì maschj, che femmine.

La liberalità del conte di Tonnerre, e di Carolina di Lussemburgo non si rinchiuse già ne' limiti del ducato di Piney; fecero essi una donazione universale di tutti gli altri loro beni alla signora di Lussemburgo, ma ad un tempo stesso la incaricarono di pagar tutti i loro debiti; ed appunto dopo tutte queste donazioni, si aggiunsero questi termini importanti, da cui si pretende cavare sì gran vantaggj contro il signor di Lussemburgo, ed avuto riflesso alle gran somme che il *conte di Boutteville diede a' detti signori, e signora padre, e madre*; termini equivoci che non si sa se si debbano applicare o alla terra di Piney, o a quegli altri beni, che si donavano alla signora di Lussemburgo.

Eccovi, o signori, quali sieno le principali clausule del contratto di nozze. Benchè fosse questo onorato della soscrizione del re, si credette che fosse necessario di farlo confermare d'una maniera ancor più solenne con patenti del mese di marzo 1661. In queste lettere tutto è rilevante, la forma, le disposizioni, tutto vi è egualmente essenziale alla decisione della causa presente. Nella forma vi si riconosce subito l'esteriore, e l'apparenza d'una nuova fondazione. Queste lettere sono date in forma di diploma. Nel preambulo vi si leggono queste parole, *a tutti i presenti, e quei,*

che

che hanno da venire. Non vi si vede il giorno del mese, in cui furono rilasciate; sono sigillate con cera verde; e sul fondamento di questi tre diversi caratteri, si sostenne per lungo tempo dal lato de' signori duchi e pari, che queste lettere dovessero essere ravvisate piuttosto qual nuova grazia, che qual semplice conferma.

Se dall' esterno, e per così dire dalla corteccia si passi alla sostanza dell' atto, vi si osserva a prima giunta, che il signor di Lussemburgo non vi è ancora onorato dal re della qualità di suo cugino, e non vi è chiamato che il conte di Boutteville. In progresso vi si leggono le parole *di grazia speziale*, *di piena potenza*, *ed autorità reale*. E finalmente vi si trova quella clausula, che contiene tutta la dispositiva di queste lettere. *Noi confermiamo, approviamo, e ratifichiamo il suddetto contratto di nozze, ed insieme le suddette rinunzie, cessioni, e consensi, ed inoltre di nostra beneficenza ed autorità come sopra, abbiamo dichiarato, vogliamo, e ci piace, che nell' avvenire il suddetto signor conte di Boutteville, sia chiamato col nome di Montmorency-Lussemburgo, e porti nell' emblema di sue armi quelle della casa di Lussemburgo, sole, oppure miste con quelle di Montmorency, e di Lussemburgo: i quali nomi, ed armi abbiam trasferito in sua persona, perchè goda del suddetto ducato di Piney, della dignità di pari di Francia, tanto il suddetto conte di Boutteville, quanto i suoi eredi sì maschj, che femmine, che nasceranno*

no da legittimo matrimonio, il tutto come fecero li suddetti Francesco, ed Enrico di Lussemburgo, e Leone d' Albert, ultimo mancato, ed ultimo accettato nella nostra corte del parlamento. Il re conferma in decorso tutte le altre clausule importate dal contratto di nozze, l'usufrutto della dignità di pari riservata al signor di Lussemburgo in caso ch' egli sopravviva a sua moglie; il dritto di ritorno stipulato a pro di Carolina di Lussemburgo, di Enrico di Clermont, e del fratello della signora di Lussemburgo; e finalmente a vantaggio de' signori di Gesvres. E dopo tutte queste conferme, il re aggiugne un' ultima generale disposizione, con la quale vuole, che tanto il sopraddetto conte di Boutteville, ed i suoi figliuoli maschj, e femmine, nati dal surriferito matrimonio, che alla loro mancanza il signor duca di Gesvres, e li suoi discendenti godano del suddetto ducato, e dignità di pari, cogli onori, dignità, prerogative, gradi, e preminenze generalmente qualunque sieno, con ogni dritto e giurisdizione, in virtù della suddetta fondazione dell'antedetto ducato e dignità di pari di Piney, il tutto come ne godettero que' della casa di Lussemburgo, e come fanno gli altri duchi, e pari di Francia.

Pare a prima vista, che queste ultime parole decidano la quistione del grado stata discussa tra le stesse Parti, e che ritrovasi tutt' ora pendente nella corte, poichè vi si conferma il signor di Lussemburgo nel possesso di tutti i gradi, ed onori affissi alla dignità di pa-

pari, ed in virtù dell' antica fondazione. Ma si pretende dal lato de' duchi, e pari, che quest'obbietto sia distrutto dalle parole, che seguono, *come fanno gli altri duchi, e pari di Francia*, termini importanti, dai quali si conchiude che in questo luogo non si tratta del grado, che il signor di Lussemburgo deve tenere cogli altri pari di Francia, ma semplicemente del grado, e della residenza in generale, o se si può esprimersi così, del grado assoluto, che appartiene a qualsivoglia pari di Francia. Appena spedite queste lettere, il signor di Lussemburgo trovò un primo ostacolo, che sembrava opporsi invincibilmente alla sua elevazione. Per estesa che si fosse la grazia concessagli dal re, pareva nondimeno non avere altro fondamento, che la proprietà del ducato di Piney che sembrava essere acquistata dal signor di Lussemburgo col consenso di tutte le Parti interessate, di cui il suo contratto di nozze conteneva l' approvazione, e la soscrizione. Tuttavolta nulla di men sicuro di questa proprietà. Li signori Beon di Massey pretendevano far rivivere un' antica sostituzione della casa di Lussemburgo, che comprendeva una parte delle terre erette in ducato. La conseguenza di questa evizione poteva non solo dare attacco alla proprietà del signor di Lussemburgo, ma combattere anco le lettere di fondazione nel loro principio, poichè atteso il rigore dell' ordinanza di Blois tutte le fondazioni de' ducati, e delle dignità di pari, nelle quali si avevano dissimulato al re le sostituzioni, di cui

le

le terre erano gravate, dovevano essere dichiarate nulle.

Questa preferenza non solo era di rilievo, ma aveva anche il suo fondamento, e per dir meglio, era autorizzata da un giudizio del parlamento di Tolosa, che dichiarava verificata la sostituzione in favore del signor di Massey, disceso per parte di femmina dalla casa di Lussemburgo. Quindi le lettere ottenute dal signor di Lussemburgo, li sarebbono state inutili, qualora il re con una seconda grazia non l'avesse messo in istato di poter godere della prima. Egli ordinò con un decreto reso alla sua presenza, che sull'annullazione del decreto del parlamento di Tolosa, le Parti procedessero al consiglio, e frattanto il signor di Lussemburgo fosse accettato nella dignità di pari di Francia. Non prima quest'ostacolo fu tosto, che ne sopravvenne un altro dalla parte de' duchi e pari, le di cui dignità di pari erano state erette dal 1581 fino al 1661. Formarono essi un' opposizione in generale all'accettazione del signor di Lussemburgo, ma in progresso la limitarono al solo rango da essi contrastatogli. Li signori di Massey intervennero anch' essi nella corte affinchè il giudizio che erasi per pronunziare, non potesse fare verun pregiudizio a' dritti di proprietà a cui avevano pretensioni. La trattazione della causa continuò quasi tre mesi, e finalmente la corte con giudizio de' 20 maggio 1662, ordinò che senza fermarsi alle opposizioni, e senza pregiudizio de' dritti de' signo-

ri di Massey per ragione della proprietà del ducato, si procedesse subitamente all' accettazione del signor di Lussemburgo; e sulla dimanda de' duchi, e pari opponenti a motivo di preferenza ordinò alle Parti di produrre le respettive allegazioni in dritto. Ma con un decreto separato dal giudizio, fu detto che a scanso di litigj, e senza pregiudizio del dritto delle Parti in merito, il signor di Lussemburgo non avrebbe nè grado nè residenza, che dal giorno della sua accettazione, finchè non fosse decisa l' opposizione de' duchi, e pari. Il signor di Lussemburgo fù accettato due giorni appresso. Vi s'è fatto osservare con attenzione il termine di *provveduto* dal re della dignità di pari di Francia, che si trova nel decreto della sua accettazione. Accetttato nella corte de' pari, pel corso di ventisett' anni serbò un profondo silenzio, senza ch' egli facesse il menomo passo onde farsi ristabilire nell' antico grado statogli ricusato. Questo cessamento esterno di procedure, e questo riposo apparente, non fu pel signor di Lussemburgo che un ozioso, ed inutile riposo. Durante quest' intervallo, la causa incontrò due considerabili mutazioni. Il re annullò il giudizio del parlamento di Tolosa, che favoriva la dimanda del signor di Massey. La proprietà del ducato di Piney fu intieramente assicurata al signor di Lussemburgo con un giudizio del parlamento di Roano, reso a dir vero per esclusione, ma che fino al giorno d' oggi non è stato sottoposto a ve-

run attacco, ed il signor di Lussemburgo ottenne nuove lettere dal re nell' anno 1676, con le quali espone egli, che i duchi, e pari, che si erano opposti alla sua accettazione, pretendevano che le lettere del 1661 non potessero esser risguardate, che come lettere di nuova fondazione; ed appunto per distruggere quest' obietto ottenne egli queste ultime lettere, con le quali il re dichiara che accordando al signor di Lussemburgo le prime lettere del mese di marzo 1661, non si è già inteso di far nuova fondazione di sorte, ma solamente di approvare il contratto di nozze del signor di Lussemburgo, di mostrare di aggradire ch' ei fosse accettato, e prestasse il giuramento, a motivo della dignità di duca, e pari di Francia, secondo quanto fu praticato per Leone d' Alberto.

Per vantaggiose, che sembrassero queste lettere al signor di Lussemburgo, non ebbe alcuna fretta di servirsene, e solo nell' anno 1689 presentò egli una supplica per dimandarne il registro. I duchi, e pari vi si opposero; ed essendo stato sospeso l' affare per alcuni anni, si ottenne finalmante nell' anno 1692 un secondo giudizio, che ordinando alle Parti di produrre le allegazioni su questa nuova opposizione, aggiugne quest' articolo al primo dell' anno 1662. Il processo fu istrutto in contradditorio. La quistione fu ridotta a cercare del grado, e della precedenza. Si sostenne dall' un lato, che le lettere del 1661 non davano al signor di

Lus-

Lussemburgo, che un nuovo dritto, ed un nuovo grado. Si pretendeva a rincontro dalla parte del signor di Lussemburgo, che queste lettere non avessero fatto che dichiarare il dritto antico, e che la loro spiegazione non potesse essere soggetta ad equivoco dacchè il re ne aveva voluto essere egli stesso l' interprete. Le Parti attendevano solo il momento, in cui la corte terminasse questa famosa contestazione, con un giudizio solenne, ed ecco che una morte immatura toglie di vita in pochi istanti il maresciallo di Lussemburgo. Il dolor della Francia, e la gioja de' nemici dello stato furono egualmente i suoi panegiristi; e senza voler far quì il suo ritratto, ci contenteremo di dire che quel grand' uomo veramente degno de' nomi di Montmorency, e di Lussemburgo, gli lasciò ancor più grandi, e più illustri a' suoi discendenti, di quello se gli avesse ricevuti da' suoi maggiori, e da que' che l' avevano preceduto. Poco tempo dopo la sua mancanza, i duchi, e pari s' opposero all' accettazione del duca di Montmorency suo figlio; alcuni di loro ottennero lettere in forma di dimanda civile contro il giudizio de' 20 maggio 1662; e tutti unanimi si congiunsero insieme per dimandare che la dignità di pari di Piney eretta nel 1581, fosse dichiarata estinta in mancanza di discendenti maschj. Il signor di Montmorency dimanda di poter riassumere l' instanza di precedenza. Eglino vi formano un' espressa opposizione, e sostengono che quest' istanza più non sussisteva, o almeno che fa

di mestieri cominciare dall' esaminar se il signor di Montmorency fosse veramente pari di Francia, prima di potere ammetterlo a pretendere verun grado in questa qualità. Su quest' articolo la corte pronunziò un giudizio, con cui voi avete deciso, che la ripresa era una via di dritto, che non poteva essere ricusata a chiunque avesse un interesse apparente; ma nel medesimo tempo, con un saggio temperamento, temendo che la ripresa fosse come una cosa giudicata a pro del signor di Montmorency, voi ordinaste, ch' essa non potrebbe pregiudicare a' dritti delle Parti, nè dar loro verun nuovo dritto; e perchè la quistione dell' estinzione della dignità di pari, e l' opposizione all' accettazione devono essere necessariamente decise prima di poter fissare il grado di questa medesima dignità, voi ordinaste, che si sarebbe soprasseduto di giudicar l' istanza di precedenza, finattantochè non fosse stata decisa la dimanda d' opposizione, come anche le lettere in forma di domanda civile, e voi avete prefisso un tempo nel quale quest' ultima dimanda dovesse essere regolata. Dopo questo giudizio insorsero nuove Parti, e si collegarono colle antiche, ed unirono le loro armi contro il signor di Lussemburgo. Nove de' duchi e pari, le cui dignità sono dell' anno 1663 intervengono nolla vostra udienza, e pretendono che se l' antica dignità di pari è estinta, il signor di Lussemburgo non può più opporre loro la nuova fondazione dell' anno 1661, perchè vi rinunziò espressamente ottenendo le lettere

tere

tere del 1676. Il duca d'Usez, benchè il più anziano di tutti i pari di Francia, entra anch' egli ad aumentare il numero delle Parti del signor di Lussemburgo. Il suo unico interesse si è d'impedire che a pro della pretensione del signor di Lussemburgo non si faccian rivivere dignità di pari già da gran tempo estinte. Finalmente si è fatto citare il duca di Gesvres, come chiamato alla dignità di pari di Piney, perchè anch'egli intervenga a quel giudizio che sarà comune con lui.

Eccovi, o signori, qual sia lo stato di questa gran causa, illustre per la qualità delle Parti interessatevi, più illustre ancora per l'estensione, e l'importanza delle quistioni, ch'essa racchiude, veramente degna della maestà della vostra udienza, e dell'augusto tribunale della corte de' pari.

Que' de' duchi, e pari, che sono Parti in questa causa uniscono tutti i loro sforzi per mostrare che l'antica dignità di pari di Piney è estinta, e che non si può farla più rivivere senza distruggere le leggi fondamentali dello stato. Eglino v'han detto, che o si consideri la natura della dignità di pari, o si prenda per norma quanto voi giudicaste in simili casi, o finalmente si decida questa causa cogli stessi riconoscimenti del signor di Lussemburgo, e de' suoi precessori, tutto cospira egualmente e nel fatto, e nel dritto, allo stabilimento di questa unica proposizione, che la dignità di pari di Piney è da gran tempo caduta, ed annichilata per mancanza di discen-

denti maschj del nome e della casa di Lussemburgo. Se si risguarda la dignità di pari come un feudo, è un feudo di sublime dignità, formato sul piano, e sul modello della corona stessa, del quale il dritto comune rende incapace le femmine. Se si considera la dignità di pari come offizio, la natura pronunzia ella stessa la loro esclusione. Finalmente se si considera la dignità di pari come feudo, e come uffizio tutto insieme, come si potrà sostenere che le femmine possano possedere l' uffizio unito col feudo, in tempo, che si conviene ch' esse nol possono possedere separatamente? Quell' unione che si forma tra la terra, e la dignità, quel concorso di due parti così diverse che compongono la dignità di pari, e le unisce senza confonderle; il feudo, e l' uffizio conservano ancora la lor natura, il lor carattere, e la loro diversa qualità. Se addiviene che la qualità di pari sia per l' ordinario unita a un ducato, o ad una contea, questo non è già per degradare, e per avvilire la dignità confondendola con la terra; ma per sostenere la grandezza, e l' elevazione di questo uffizio eminente, con una rendita tratta dalla più nobile spezie di beni, che si ritrovi nel regno. Per questo appunto i senatori, ed i cavalieri romani dovevano avere una certa rendita per esser innalzati a quella dignità; per questo appunto si attribuiscc ancora oggidì *delle rendite*, *e degli stipendj* ad ogni sorta d' uffiziali. Finalmente egli è per quest' oggetto, che nella chiesa non si ordina verun prete, senza un titolo sacerdotale, ed i be-

benefizj una volta erano tutti affissi a certe funzioni; frattanto chi potrebbe persuadersi che il censo de' cavalieri, e de' senatori romani fosse confuso colla loro dignità, che gli stipendj dell' uffiziale potessero essere riguardati come l' uffizio medesimo, e finalmente le funzioni ecclesiastiche ed i sacri ministerj, a' quali son chiamati i preti, non fossero distinte dal titolo sacerdotale, o dalla rendita, che la chiesa loro assegna?

Ma senza uscire dalle stesse dignità di pari, quanti esempi non s' offrono in folla per provare che l' uffizio non perde la sua natura per esser unito col feudo, e che si considera ancora come distinto, e separato? Quante volte i pari resero omaggi separati, l' uno pel feudo, l' altro per la dignità di pari? Non si è forse veduto dignità di pari create senza alcun feudo, o dignità di pari, mascoline affisse a feudi femmenini, estinguersi mentre ancora il ducato si conservava? Si vide altresì concedersi la dignità di pari ad una persona, e la terra ad un' altra. Finalmente nel caso particolare della causa, se la proprietà della terra di Piney fosse stata aggiudicata a' signori di Massey, il maresciallo di Lussemburgo avrebbe perduto il feudo, e non pertanto avrebbe forse preteso di non perdere la qualità di pari? E dopo tanti esempj si dubiterà ancora, che la dignita di pari non sia un essere sempre distinto, e separato dal feudo, e che in conseguenza le femmine non possano essere ammesse all' uno senza esser rese per questo capa-

ci di posseder l'altra? Quand'anche si volesse sostenere che l'uffizio, ed il feudo si confondono talmente l'uno nell'altro, che non compongono più che un solo tutto, ed una stessa natura, le femmine non sarebbono meno incapaci di posseder le dignità di pari, poichè in siffatta confusione, l'uffizio sarebbe sempre il principale, ed il feudo non potrebbe giammai essere riguardato che qual accessorio. Se la natura non tollera, che il più nobile sia considerato come la conseguenza; e la dipendenza di quel che è men nobile, e men elevato, l'interesse del re, l'utilità pubblica permettono forse che si riguardi un uffizio come l'accessorio di una terra? Nissuna funzione, nissuna podestà pubblica non può appartenere in proprietà a privati, nè formar parte d'un altro dominio fuori di quello della corona. La scelta degli uffiziali, il carattere pubblico è un privilegio eminente inseparabile dalla corona. Il solo sovrano è quegli che sceglie i soggetti che vuole associare, per così dire alla podestà pubblica, e co' quali divide le funzioni importanti dell'amministrazione della giustizia. Si farà forse dipendere il carattere, ed il potere de' ministri della giustizia, dall'accidente del possesso d'una terra, e dall'esito incerto delle successioni? Se queste massime sono vere rispetto ad uffizj ordinarj, sono poi anche più inviolabili come le si applicano alle dignità di pari. Non v'è alcuna dignità più personale, di queste, sia che venghino considerate nel loro principio, sia che venghino esaminate ri-

guar-

guardo all' importanza delle funzioni che vi sono affisse, sia finalmente, che le si consideri nelle loro conseguenze, e ne' loro effetti. Nel loro principio, è una erezione singolare, con la quale il re consacra una famiglia intiera al suo servigio più particolarmente delle altre, e spera che la virtù de' padri si communicherà a' figliuoli col loro sangue; ed in questa vista appunto sceglie non solamente la persona de' padri, ma anche quella de' figliuoli, tutti chiamati in virtù d'uno stesso titolo, tutti scelti dal principe; e per essi unicamente è creato l' uffizio; e con essi s' estingue, e si riunisce al dominio della corona. Quanto alle loro funzioni, quali uffizj sono ad un tempo stesso e più importanti, e più personali? Primi uffiziali dello stato, ministri dell' incoronamento de' nostri re, i loro più vecchi consiglieri, i loro principali capitani, i difensori zelanti della corona, i vendicatori della maestà reale allorchè vien disprezzata, i fermi appoggi della legge salica: tale si è in poche parole la descrizione che vi si fece delle eminenti funzioni de' pari di Francia. Finalmente dove si considerino queste sublimi dignità in rispetto a' loro effetti, sempre più sarem chiariti di quel carattere essenziale della personalità, che non può andarne disgiunto. Appunto per questo in un tempo ove l' abuso, e l' errore avevano fatto passare le dignità di pari tra le mani delle femmine, si è piuttosto tollerato, ch' esse ne facessero le funzioni ad onta della loro incapacità di quel-

lo sia permesso che le facessero esercitare da altri; tant'è vero che queste luminose funzioni sono essenzialmente personali, incedibili, inalienabili, e che si cessa di possederle tostochè si diviene incapaci di esercitarle. Le conseguenze di questa personalità furon portate anche più oltre, ed estese fino a privilegj esterni, come sarebbe quello di non esser giudicato che nella corte de' pari; e con un celebre giudizio pronunziato nelle camere unite, li 17 marzo 1628, fu deciso che la signora di Lesdiguieres non potesse sperare che il suo processo le fosse fatto in corte, benchè ella avesse il vantaggio d'esser moglie di un pari di Francia, e benchè la terra stata eretta in dignità di pari a favor del suo matrimonio, provenisse da lei, e da essa fosse passata nel suo marito.

Quali sono le conseguenze naturali, che si debbon trarre da cotali principj? La dignità di pari unita col feudo conserva sempre la sua natura; e quand'anche patisse qualche alterazione, non potrebbe per questo essere in verun tempo giammai l'accessorio del feudo. Com'essa è sempre egualmente personale o la si consideri nel suo principio, o nelle sue funzioni, o ne' suoi effetti, così non può essere posseduta che da quei che sono oggidì capaci di esercitarla. Dunque è non solo personale, ma anche masculina, e per una conseguenza necessaria, è estinta per la mancanza de' discendenti maschj della casa di Lussemburgo. Se si potesse anche multiplicare un'estinzione,

ne, trovare gradi nell' impossibile, e distinguere parti nel nulla, si sostiene, che la dignità di pari di Piney si troverebbe estinta fino cinque volte. Il primo grado d' estinzione sarebbe nella persona di Carolina di Lussemburgo, figlia, ed unica erede di Enrico di Lussemburgo. Come avrebbe essa potuto trasferire la dignità di pari in una famiglia estranea? Si dirà forse, ch' ella comunicò direttamente, e da se stessa a suo marito un dritto, una funzione ch' essa non poteva esercitare, e che non pertanto tutta consiste nell' esercizio? Quando si tratta di dignità di pari non si fa nessuna separazione da proprietà a funzioni. Questa distinzione bizzarra non fu introdotta, che negli uffizj venali, e nelle giustizie de' signori; e benchè la proprietà ne sia, per così dire, ed in un senso molto improprio, tra le mani de' privati, bisogna sempre in rispetto agli uffizj venali, ricorrere all' autorità del re per ottenere da lui, ch'egli unisca il carattere d' uffiziale alla proprietà dell' uffizio; e riguardo alle giustizie signorili, se permettesi a' signori d' accordar provvigioni, vengon queste riguardate anzi come una presentazione, che come un vero titolo, finattantochè con una solenne accettazione gli uffiziali del re imprimano il carattere pubblico a chi è presentato dal signore. Ma questa distinzione di proprietà, e di esercizio non è mai stata ammessa nelle dignità di pari; e quand' anche si volesse applicarvela, qual conseguenza se ne potrebbe mai trarre, se non

fos-

fosse, che farebbe sempre mestieri che l'autorità del re intervenisse per dare un titolo solenne al marito il quale unisce nella sua persona l'esercizio alla proprietà? Che se la moglie non può communicare da se stessa l'uffizio di pari di Francia a suo marito, potrà essa ancora meno trasferirglielo come un accessorio della terra, poichè si pretende aver provato, essere assolutamente assurdo ed impossibile, che una dignità così eminente, sia considerata qual conseguenza, e qual dipendenza d'un feudo. Se a tutte queste considerazioni si aggiugne, che la moglie, per verità, può ben godere in alcuni casi degli onori, e delle prerogative di suo marito, ma che è cosa non più udita, nè intesa, che un marito riceva dalla moglie il grado, la nobiltà, e tutti gli altri privilegj personali, si potrà forse credere, che la dignità di pari ammessa alla terra di Piney, abbia potuto passare da Carolina di Lussemburgo nella persona del suo marito?

Supposto altresì, che questa dignità sussistesse ancora nella persona di Carolina di Lussemburgo si sarebbe però estinta con essa; e questo è il secondo grado d'annichilamento, che vi s'è fatto osservare. L'incapacità delle femmine interrompe il corso, ed il progresso della grazia del principe. E una frapposizione, che ne inceppa l'effetto; è un ostacolo insormontabile, che impedisce la trasmissione della dignità di pari non solo a favor del marito, ma ben anche degli stessi figliuoli. Ma se questa dignità estinta due volte, e per la

mor-

morte di Enrico di Lussemburgo, e per l' incapacità di Carolina di Lussemburgo sua figlia avesse potuto rivivere, sarebbe ancora annichilata una terza volta nella persona d' Enrico-Leone d'Alberto. Se egli la potè ricevere, non l' ha però potuta trasmettere per la via delle successioni dirette come quegli che era legato agli ordini sacri; e s' ei la cedette alla marescialla di Lussemburgo sua sorella, ben lungi dall' averla egli fatta rivivere con questa cessione, quest' è anzi il quarto grado, nel quale essa dignità ricevette ancora, (se è possibile) un nuovo attacco. Su diasi per concesso che il favor della figlia del primo grado possa meritare la continuazione, o per dir meglio l' estensione della dignità di pari, si estenderà forse per questo una finzione così ripugnante al dritto comune, fino al secondo grado, fino alla figlia della figlia, fino a quella, che non conserva più nè il nome, nè le armi della casa di Lussemburgo, al di cui estinguersi cessano tosto, e svaniscono per sempre i motivi tutti della prima fondazione? Le leggi tutte gridano alto, e fulminano la condanna contro una pretensione di tal natura. Que' privilegj, che vengono concessi alla famiglia, oppure anche alla posterità, non sono mai comm unicabili co' discendenti dalle femmine, i quali per conseguenza sono d' una casa estranea. Le stesse lettere di fondazione di Piney in dignità di pari ressistono a quest' odiosa attenzione. Si è fatto distinzione tral ducato e la dignità di pari. Il ducato apparisce accordato a' maschj, ed al-

le

le femmine in qualunque grado si fossero, perpetuamente. Questi termini così, estesi così indifiniti, non si trovano già nella creazione della dignità di pari. E cosa si può mai opporre a quest'essenziale differenza, che esclude così positivamente la figlia della figlia? Finalmente questa dignità di pari estinta tante volte, s'è vero che abbia potuto rivivere una sola, è ancora rientrata una quinta volta nel suo niente per quegli ostacoli insormontabili, che ne impedirono la communicazione al maresciallo di Lussemburgo. Egli aveva due soli titoli a suo favore, il matrimonio cioè, e la cessione statagli fatta. Il titolo di matrimonio aveva ancora un men favorevole aspetto per lui, di quello si fosse pel marito della figlia stessa di Enrico di Lussemburgo. La cessione poi distruggeva il suo dritto per la dignità di pari nello stesso tempo, ch'essa lo stabiliva per la proprietà della terra. Ma per sempre più farne vedere l'insussistenza, e la nullità, si può forse andar più avanti, che dire, che fu questa una cessione comperata con danaro., una cessione di una dignità di pari? Che se ad onta di tutti questi principj, non paresse ancora dilucidato abbastanza l'affare, l'irrefragabile autorità delle cose decise da' vostri giudizj sarebbe più che sufficiente onde sgombrare, e dissipare intieramente qualunque oscurità, che pur vi rimanesse. La corte ha sempre seguito per regola questa massima fondata sulla natura delle dignità di pari, che ogni qual volta accade qualche cambiamento o nel-

la

la terra, o nella persona, alle quali la dignità di pari è affissa, vi sia nella dignità stessa un'innovazione, ed in conseguenza distrutta sia l'antica fondazione. Dietro a questa massima essa giudicò nell'anno 1553, che il duca di Guisa precederebbe il duca di Nevers, quantunque la dignità di pari della terra di Nevers fosse più antica, perchè erano avvenuti due cambiamenti notabili, l'uno nel soggetto reale di quella dignità, nella contea cioè eretta in ducato; l'altro nel soggetto personale, perchè eransi chiamate anche le femmine al possesso del ducato, mentre i maschj soli potevano succedere alla contea. Coll'appoggio della medesima ragione avvenne, che quantunque Luigi di Gonzaga avesse sposato la figlia, e non già la nipote del duca di Nevers, il contestabile di Montmorency, la di cui dignità di pari era posteriore, li contrastò nondimeno, e grado, e preferenza. Se nella causa furono ordinate le allegazioni, quest' atto però fu a favore del signor di Montmorency, che fu lasciato quieto, e tranquillo nel suo possesso, ove pretendesi, che fosse di precedere il duca di Nevers. A questi esempj si aggiugne il giudizio pronunziato tra il duca d'Aumale, e lo stesso duca di Nevers, ove si sostiene, che nel tempo, che fu aggiudicata la preferenza al duca di Nevers come duca, si aggiunse che ciò sarebbe senza pregiudizio de' dritti, e delle prerogative della dignità di pari; per dichiarare, che se il duca d'Aumale fosse preceduto come duca, egli po-

treb-

trebbe sperare d'essere il primo come pari; perchè se la dignità di pari era posteriore all' antica dignità di pari del Nivernois, essa era anteriore al matrimonio di Luigi di Gonzaga con l'erede del duca di Nevers. Questi stessi principj furono seguiti in questo secolo in rispetto al duca di Bouillon. Benchè il re gli avesse conservato l'antico grado della dignità di pari d'Albert, e di Castello-Thierry, tuttavolta questa grazia fu ridotta, e moderata nel decreto di registro del cambiamento di Sedan, e non gli si è dato grado in corte, che dal giorno di questo decreto. Ma si sostiene essere del tutto superfluo andare in traccia di esempi stranieri, mentre la causa stessa fornisce un punto già giudicato, che si vuole decisivo contro il signor di Lussemburgo. Quest' è quanto fu deciso col giudizio dell'anno 1662, che non gli diede dopo un'aringa di quasi tre mesi, che il grado dal giorno della sua accettazione. Questa provvigione fu pienamente eseguita pel corso di venti sett'anni, ed è cosa non più udita, nè intesa che in questioni di grado, e di precedenza, una provvigione data con piena cognizione di causa, sia stata rivocata da un giudizio definitivo. Si aggiugne finalmente a questo secondo appoggio, un'ultima prova dell'estinzione della dignità di pari, che si piglia dal proprio riconoscimento del maresciallo di Lussemburgo, e de' suoi predecessori. Riconobbero eglino così bene, che la dignità di pari era affissa alla casa di Lussemburgo, che credettero non poter farla passare alle

fem-

femmine, ed a' discendenti da quelle, se non che obbligando i mariti a portare il nome, e l'armi di Lussemburgo. Ma l'adozione non è ammessa in Francia. Un'imagine, una finzione non può vincerla, dice la legge, sull'autorità, sulla verità della natura; e la dignità di pari affissa a quest'ombre, sparisce, e disperdesi con esse.

Se in ordine si oppone a tutti questi appoggi, che la causa, che si porta oggidì nella vostra udienza è la medesima di quella, che forma la materia dell'istanza sul grado, e sulla preferenza, si risponde che queste due quistioni non hanno nulla di comune; che nell'una si riconosceva la sussistenza della dignità di pari, e che nell'altra se ne dimanda l'estinzione; che nell'una si eseguiva il giudizio del 1662, e che nell'altra si attacca con un'opposizione, e con lettere in forma di dimanda civile. Se in merito si oppongono molti esempj tratti dalla storia delle dignità di pari, per dimostrare che le femmine non sono già incapaci di possederla, si risponde che la maggior parte di quegli esempj risguardano solo le figlie del primo grado, che altronde sono accaduti in tempo d'abuso, d'ignoranza, di torbidi, e di confusione, in cui l'usurpazione serviva di titolo, e la violenza di dritto legittimo; e che finalmente l'induzione che si può trarre giustamente da quegli esempj, si è che le femmine poterono communicare la dignità di pari in un tempo, in cui elleno stesse potevanla esercitare; ma tanto è da lungi

che questa induzione sia favorevole alle pretensioni del signor di Lussemburgo, quanto che quest' anzi prova manifestamente l' estinzione della dignità di pari, poichè questi fatti suppongono necessariamente per principio, che non si possono communicare se non que' dritti, chè siam capaci di esercitare: ora si va d' accordo da amendue le Parti, che oggidì le femmine sono incapaci di esercitare le funzioni personali della dignità di pari: dunque si può mai sostenere contro tutti i principj degli uffizj, contro l' interesse dello stato, contro la stessa autorità degli esempj allegati, che le femmine possano dare oggigiorno quel ch' esse non possedono, e che il loro dritto, contro la natura di ogni altro dritto, aumentisi in communicandolo?

Dopo che i duchi, e pari creati prima dell' anno 1661, si sono uniti per combattere la sussistenza dell' antica dignità di pari della terra di Piney, dividono le forze loro, onde attaccare l' induzione che si può trarre dal giudizio del 1662; e que' ch' erano minori al tempo della vendita, pretendono combatterlo con lettere in forma di dimanda civile. Alla bella prima sostengono essi, che queste lettere sono inutili, ed ottenute piuttosto per soprabbondanza di dritto di quello sia per necessità, più per combattere l' interpretazione, che si potrebbe dare al giudizio, che per distruggere il giudizio medesimo. Questo giudizio vi dissero è loro intieramente favorevole. Non bisogna separare il decreto dal giudizio

zio. E' vero, che dall'un canto la corte pronunzia che il signor di Lussemburgo sarà accettato nella dignità di pari di Francia; ma dall'altro ordina che egli non avrà, per provvigione, altro grado, che dal giorno dell'accettazione. Dunque giudica con ciò che l'antica dignità di pari di Piney più non sussiste, e risguarda le lettere del 1661 quai lettere di nuova erezione. A queste lettere, e non ad altro riduce essa tutto il dritto del signor di Lussemburgo. Se l'accetta nella dignità di duca, e pari, si è come provveduto dal re di quest'uffizio eminente, termini importanti, che non si trovano in alcun altro decreto di accettazione, e fanno vedere che la corte risguardò le lettere del 1661 piuttosto come nuove provvigioni concesse dal re al signor di Lussemburgo, che qual semplice continuazione dell'antica fondazione. Perciò da qualunque banda si guardi, o il giudizio, o 'l decreto che il siegue, o finalmente il decreto di accettazione del signor di Lussemburgo, tutto favorisce egualmente la pretensione de' duchi, e pari in generale; tutto cospira a far vedere a chiare note il vero spirito, e l'intenzione della corte, allorchè ricevette il Maresciallo di Lussemburgo. Che se al giudizio del 1662 pretendesi aggiugnervi le lettere del 1676; e se perchè la corte ricevette il signor di Lussemburgo, ed il re dichiarò quattordici anni appresso di non aver preteso accordargli un nuovo titolo, si voglia indi conchiudere che il signor di Lussemburgo non

abbia potuto essere accettato che come duca, e pari del 1581, si darà per risposta, che appunto contro questa cavillosa, e fallace interpretazione del giudizio, si sono ottenute le lettere in forma di dimanda civile. Gli appoggj, che le servono di base, sono scritti nell' ordinanza. Minori non difesi, o non validamente difesi. Contrarietà evidente nelle disposizioni dello stesso giudizio. Finalmente procedura proscritta egualmente da tutte le ordinanze antiche, e nuove.

Minori non difesi. Si è ommessa la principal parte della difesa loro non formando una dimanda precisa coll' oggetto di far dichiarare estinta la dignità di pari. Forse appunto per questa ragione la corte ordinò la produzione delle carte sulla quistione del grado, e della preferenza, affine di far vedere alle Parti che questa quistione non poteva essere giudicata, se non vi si aggiugneva una dimanda formale diretta a provare estinta la dignità di pari. Cosa bisognava adunque sostenere nel 1661? Che sin dal primo grado delle femmine, la dignità di pari avesse cessato di esistere, che quantunque esse fossero comprese ne' termini delle lettere, non possono mai aspirare che a' dritti reali, che ponno sussistere nella persona delle femmine in tempo, che la dignità di pari personale si riunisce alla corona; che questa distinzione concilia perfettamente le clausole singolari delle lettere di fondazione con l' autorità del dritto comune; che il termine d' *aventi titolo* non si applica già più naturalmen-

mente a' mariti, di quello sia a tutti gli altri acquirenti anche estranei; che finalmente dove si volesse estendere il favore delle dignità di pari femminine fino al primo grado, basterebbe che una grazia così esorbitante avesse una sola volta il suo effetto, per quindi estinguersi, ed annichilarsi intieramente; ma che il volerla far passare di figlia in figlia, e di casa in casa, era un attaccare non solo gli interessi del re, ma distruggere la vera natusa della dignità di pari; che per conseguenza il signor di Lussemburgo non essendosi sposato che alla figlia della figlia, non poteva essere ammesso alla dignità di pari, se non che coll' ottener lettere di nuova fondazione; che quelle del 1661, non ne contenevano niuna; che supponevano il dritto senza stabilirlo; e che perciò si poteva dir con tutta verità non avere lui verun titolo d' essere accettato in corte. Ecco quanto si doveva sostenere nel 1662. In vece di ridursi in una pura quistione di precedenza, faceva mestiero formare un' opposizione al titolo. E se questa fosse stata fatta pure una sola volta, forse che avrebbesi potuto procedere all' accettazione del signor di Lussemburgo? I minori non furono adunque difesi in quel modo, che dovevano; essi rimasero ingannati dall' esterno, e dalla corteccia delle lettere del 1661, e credettero che si potesse, anzi si dovesse considerarle quali lettere di nuova fondazione. Ma finalmente il signor di Lussemburgo disingannolli egli stesso, e fece loro aprire gli occhi sulla vera qua-

lità di quelle lettere. Egli ottenne dal re un' interpretazione precisa della sua volontà sovrana, con la quale dichiara di non essersi mai inteso di fare veruna fondazione di nuovo a favor della casa di Lussemburgo. In questo stato non hanno eglino un giusto motivo di lagnarsi dell'errore, in cui furono indotti, come fu pronunziato il giudizio del 1662? Si diede loro ad intendere, che si poteva sempre accettare il signor di Lussemburgo, poichè le lettere del 1661 potevano almeno esser riguardate come lettere di nuova fondazione; e dopo che il signor di Lussemburgo fu accettato, e s'è veduto in tranquillo possesso della sua dignità, si è cangiato lo stato della contestazione con una dichiarazione del re, che distsugge il fondamento del giudizio del 1662. In queste lettere in forma di dimanda civile, tutto vi ha dunque un propizio, e favorevole aspetto. Ciò che solo diede motivo al giudizio, or più non sussiste; non si tratta che di trovare un appoggio spezioso nella forma per ritrattarlo. Ma se ne può forse desiderare un più convincente, e più manifesto di quello, che il signor di Lussemburgo somministrò egli stesso, facendo comprendere a' duchi, e pari ch'essi eransi ingannati, allorchè avevano riguardato le lettere del 1661 quai lettere di nuova fondazione? Ma questa omissione di difese non è il solo appoggio delle lettere in forma di dimanda civile. Se vuol sostenersi che il giudizio del 1662 sia favorevole all'esistenza dell'antica dignità di

di pari, racchiuderà due disposizioni contrarie. Dall'un canto ordina che il maresciallo di Lussemburgo sarà accettato qual pari di Piney, e dall'altro pronunzia, che questa accettazione non potrà pregiudicare a' dritti di proprietà pretesi da' signori di Massey. Se è vero che la dignità di pari sia una conseguenza, ed un accessorio inseparabile della terra di Piney, come mai si è potuto accettare il signor di Lussemburgo, in tempo che questa terra li veniva contrastata, in tempo che v'era un titolo sussistente, un giudizio del parlamento di Roano contro di esso? Che se è forza il riconoscere, che il signor di Lussemburgo poteva perder la terra senza perder per questo la dignità; se quest'è l'unico appoggio, per cui si possa conciliare il giudizio con se stesso, bisogna pure ad un tempo medesimo confessare che la dignità, in cui fu accettato il signor di Lussemburgo, sia stata risguardata come una dignità puramente personale, indipendente dal possesso della terra, e per conseguenza che il giudizio non decide nulla in favore de' suoi discendenti. Appunto per questo nel decreto d' accettazione del maresciallo di Lussemburgo, si è pigliato la precauzione di aggiugnere quella parola considerabile di *provveduto* dal re, parola che non si trova in verun' altra accettazione d' un duca e pari; e fa vedere in un modo aperto, e visibile, qual senso abbia dato la corte alle lettere del 1661. Finalmente a tutti questi appoggi se ne aggiugne un altro, cavato dalla procedura. Uno

de' duchi, e pari, che sono ricorsi alla dimanda civile, procedette, benchè minore, in un affare così rilevante, senza l' assistenza di un legittimo tutore, o curatore.

Dove loro venga opposto l'avere scritto, e prodotto nell'istanza, che non ha per fondamento che questo giudizio, essi sostengono che non vi possono mai esser motivi di negare l'ascolto in una materia tutta appartenente al dritto pubblico, e nella quale essi agiscono per la conservazione degli onori, e de' privilegj de' loro uffizj, di cui ne sono unicamente depositarj, onde trasmetterli a' loro figliuoli in quella stessa sublimità, che li ricevettero da' loro maggiori. I duchi, e pari, i di cui ducati furono eretti dopo il 1662, intervengono in questa gran causa per combattere principalmente il titolo del 1661, ed il giudizio, che il conferma. Pretendono essi, che il loro interesse sia evidente; che se la fondazione del 1581 più non sussiste, il signor di Lussemburgo non possa più avere altro titolo fuorchè le lettere del 1661. Ma queste lettere sono distrutte da quelle del 1676; e quest' appunto è quanto hanno interesse di provare, per impedire che il signor di Lussemburgo non li preceda in virtù d' un titolo, che più non sussiste. Non serve l' opporre loro che non fossero ancora duchi, e pari, allorchè la causa fu trattata nel 1662. Se quest' argomento fosse solido, bisognerebbe conchiuderne, che quegli stessi de' duchi, e pari, ch' erano stati accettati prima del signor di Lussemburgo non potessero at-

attaccare la fondazione del 1581, perchè in quel tempo le loro dignità di pari non erano per anche erette. Anzi hanno interesse di contrastar questo titolo, appunto perchè non erano pari nell'anno 1661: se il fossero stati, queste lettere sarebbono loro totalmente indifferenti; e non avrebbero motivo d' opporsi all'accettazione del signor di Lussemburgo. In una parola, come i primi duchi attaccano il titolo del 1581, per non tollerare che si faccia rivivere una dignità di pari più antica della loro, così gli ultimi duchi s'elevano contro la pretensione che il signor di Lussemburgo potrebbe avere di fare almeno rivivere la dignità di pari della terra di Piney nell' anno 1661, perchè questa dignità si troverebbe sempre anteriore alle loro lettere di fondazione. Dopo avervi fatto vedere il loro interesse; sostengono essi, che l'ora defunto signor di Lussemburgo si è preso cura di lor somministrare innanzi tratto tutti gli appoggi, di cui han bisogno onde sostenere la causa loro. Volle che il re interpretasse egli stesso quanto aveva sovranamente disposto; e gli fece dichiarare, che non si era mai inteso di far veruna nuova fondazione nel 1661, ma solamente di approvare il contratto di matrimonio del signor di Lussemburgo, e di aggradire ch'ei fosse accettato pari di Francia; cioè che il re ha supposto, che l'antica fondazione sussistesse, e non ha voluto dare alcun nuovo dritto al signor di Lussemburgo, e l' ha ridotto all' unico titolo del 1581.

Se

Se questo titolo sussiste, nissuno de' duchi è ammissibile ad attaccare il grado del signor di Lussemburgo; ma se questo titolo è distrutto, non ve n'è alcuno tra essi, che non abbia un buon fondamento, onde sostenere che egli non è pari di Francia. E' una risposta superflua il dire, che il re non usò mai di rivocare le grazie concesse, e che avendo fatto il signor di Lussemburgo almeno duca, e pari del 1661, non si deve presumere che nell' anno 1676 abbia voluto distruggere un'opera fatta colle sue mani, e questo con lettere, che alla fin fine furono solo accordate a benefizio del signor di Lussemburgo. Questo ragionamento dà per supposto, che il re avesse intenzione di concedergli nel 1661 una nuova grazia. Allora si potrebbe con fondamento porre in dubbio, s'egli abbia voluto rivocare questa stessa grazia nel 1676. Ma tanto è da lungi, che il re richiami una grazia concessa, quanto che dichiara anzi che non gli passò mai per la mente di accordarla. Qual risposta ad una così precisa, e così solenne interpretazione della sua propria volontà? Non si può già opporre agli intervenenti quel che viene opposto agli antichi duchi, che hanno eglino stessi giudicato, che queste lettere non erano loro favorevoli; poichè eglino ne hanno impedito il registro. Que' de' duchi, e pari, che intervengono di nuovo in quest' affare lungi dall' opporsi all' accettazione di queste lettere, ne traggono anzi vantaggio; e se ne valgono come d'un appoggio infallibile, onde infirma-

re

re il giudizio del 1662, poichè se queste lettere fossero comparse in quel tempo, certamente il signor di Lussemburgo non sarebbe stato ammesso; il che fa vedere che la sua ammissione non può essere un esempio, ed una cosa giudicata a pro del figlio. L'aspetto di quest'affare è cangiato. Quell'unico titolo, che poteva avere il padre è assolutamente distrutto; ed in cotale stato, come mai il figlio potrebbe egli essere accettato nella dignità di pari di Francia? Non si riceve mai un pari provvisionalmente; è massima irrefragabile. Ma come si potrebbe riceverlo definitivamente nell' attuali ciscostanze di quest'affare? Lo si farà forse in virtù dell'antica fondazione del 1581? Questo titolo è per lo meno dubbiosissimo, per non dire annichilato; ed il signor di Lussemburgo dimanda egli stesso che si producano le allegazioni su di questa quistione all'istanza della precedenza. Lo si riceverà in virtù di nuove lettere del 1661? Ma queste lettere non contengono veruna nuova fondazione. Il re stesso il dichiara. Il signor di Lussemburgo ben lontano dal desistere ha riassunto l'istanza, e ne dimanda anche al giorno d'oggi il registro. Si può forse accordargli provvisionalmente quel che sarà forza ricusarli nel giudizio definitivo? Se giudicasi, che l'antica dignità di pari sia estinta; se prendesi per norma, come non si può farne a meno, l'interpretazione, che il re diede egli stesso alle lettere del 1661; se annichilansi per conseguenza i due titoli del signor di Lussemburgo si

po-

potrà forse degradarlo dopo averlo ammesso?

A che dunque riducesi tutta questa gran contestazione? Due titoli sembrano favorevoli al signor di Lussemburgo. Ma di questi due titoli, ve n'è uno, di cui le leggi dello stato, per le massime fondamentali delle dignità di pari pronunziano l'estinzione; ed il signor di Lussemburgo egli stesso distrusse l'altro, e si è privato del solo dritto che poteva avere. Tale è in poche parole l'idea generale che i duchi, e pari vollero darvi di questa causa.

Dalla parte del signor di Lussemburgo vi s'è detto che le dimande, su cui dovete voi pronunziare sono gli ultimi sforzi d'una pretesa chimerica, combattuta dagli stessi termini, con cui son concepite le lettere di fondazione; contraria alla podestà, ed al volere de' nostri re, condannata finalmente dalla semplice storia del fatto, e dalla presente situazione della procedura; che la moltiplicazione delle dignità di pari indeboliva la forza delle ragioni, anzichè aumentarla; che l'affettata lunghezza di quest'affare non serviva che a renderlo meno favorevole; e che si poteva in un'ora di combattimento decidere dell'impero del mondo. Sotto qualunque punto di vista si guardi quest'affare, o rispetto alla dimanda affinchè la dignità di pari sia giudicata estinta, o in riguardo alle lettere in forma di dimanda civile, o finalmente intorno all' intervento de' duchi creati dopo il 1661, vi si trova dappertutto motivi di non-ammettere decisivi in ordine, ed appoggi invincibili nel merito. Se

ve ci fissiamo alla bella prima alla dimanda diretta a volere estinta la dignità di pari, si sostiene che la sola qualità di coloro che la formano deve farla rigettare, ed è cosa non più intesa, non che veduta, che si abbia mai ardito di portare in verun tempo giammai nella corte de' pari una dimanda così stravagante. Il solo re può crear dignità di pari, come anche distruggerle. Queste dignità dipendono unicamente dalla sua volontà; la sua sola volontà può annichilarle dopo averle tratte dal seno della sua potenza suprema. Il solo fondato interesse, che possano avere i duchi, e pari, si è d'impedire che non si dia attacco al loro grado, che non si offendano i dritti della loro precedenza; ma possono forse lagnarsi perchè il re conservi una dignità di pari? Non possono opporsi alla sua creazione; e potranno impedire ch'ei non conservi quel che ha creato? La dimanda adunque dell'estinzione di una dignità di pari, non è dimanda che possa farsi dai privati. E' un voler usurpare i dritti del pubblico ministero, l'intentare un'azione, che ad esso unicamente appartiene. In seicento anni, che è stabilito nel regno l'uso delle dignità di pari, non si è mai inteso dire, che formato s'abbia una consimile contestazione. Su via menisi per buono, che questa dimanda potesse essere ascoltata in bocca di que' che la propongono, potrebbe mai per questo esser decisa nella vostra udienza? Sarebbe forse differente da quelle quistioni, che furono agitate così lungo tem-

po

po nel processo fatto sul grado, e sulla precedenza? Che differenza passa tra quel processo, e la causa, che fu trattata dinanzi a voi, se non che si propone in forma di dimanda quel che fino ad ora non era stato, che un appoggio? Per qual ragione si sosteneva egli nel processo su cui si sono ordinate le allegazioni, che il signor di Lussemburgo non poteva avere l'antico grado del 1581? Non si allegava forse per unico appoggio l'estinzione della dignità di pari? Se in quel tempo si avesse riconosciuto ch'essa sussisteva ancora, avrebbesi per avventura potuto contrastare il grado, e la precedenza che erano una conseguenza, ed una necessaria dipendenza dell'esistenza della dignità di pari? Appunto per questa ragione si son fatti cotanti sforzi onde provare l'incapacità delle femmine, l'impossibilità della trasmissione, gl'inconvenienti di questa continuazione delle dignità di pari; e quali appoggi vi si propongono anche al giorno che parliamo? Sono nè più nè meno le stesse ragioni, gli stessi principj, gli stessi esempj. Non v'è nulla di nuovo in questa causa, se non che il tornio che le si dà con una pura, e mera sottigliezza. Formasi una dimanda di ciò che non poteva essere che un appoggio. Si cangia l'apparenza del processo, ma rimane sempre il medesimo. La quistione dell'estinzione, e quella della precedenza non sono che una sola e medesima quistione; ed il più gran favore, che si possa accordare a' duchi, e pari, si è l'aggiugnere al processo, su cui

sonosi ordinate le allegazioni, la nuova dimanda da essi formata, e che secondo le regole non dovrebbe nemmeno essere ammessa.

Ma quando si esamini in merito questa dimanda, che è sì poco favorevole in ordine, sarà facil cosa il chiarirsi ch' essa è appoggiata unicamente sull' abuso, che si fa di alcuni principj, a' quali si vuol dare un' estensione direttamente contraria alla sovrana podestà del re. Il riguardar le dignità di pari quai puri uffizj, è egli un ignorarne la vera natura; eppure gli argomenti tutti de' duchi, e pari altro appoggio non hanno, che quest' unica supposizione. Senza risalire fino alla pretesa sorgente, ed alla favolosa antichità delle dignità e pari, egli è indubitato che da lunghissimo tempo son elleno inseparabilmente unite a feudi decorati del titolo di ducato, o di contea. Quindi qual è la base, ed il fondamento d' una dignità di pari? E' il feudo. Qual' è il primo grado della sua elevazione? E' la qualità di ducato, o di contea; e finalmente la dignità di pari aggiunta a quella di ducato dà al feudo l' ultimo grado di nobiltà, e perfezione, al quale possa mai pervenire. Ma quel che perfeziona il feudo nol distrugge, e non ha forza di cangiare la sua antica natura. Che i feudi altre volte sieno stati personali, questo niente rileva. Ma egli è cosa certa che da settecent' anni in quà son divenuti puramente reali, patrimoniali ereditarj. Le femmine in Francia cessarono ben presto d' esserne escluse, ed il gran Cujacio ebbe ragione

di

di dire con tutta l' antichità, *Lex salica Francicis displicuit, excepta regni successione*. La dignità, o la qualità di ducato, aggiunta al feudo, diviene un accessorio del feudo, reale come il feudo stesso, trasmissibile di sua natura a tutti i discendenti. Finalmente per importante che sia la dignità di pari, anch' essa è risguardata qual dritto inerente alla terra, personale nelle sue funzioni, reale nel suo principio; e conseguentemente nulla osta che le femmine non possano possedere esse dignità trasmetterle, communicarle. Qui non si tratta già di porre in consulta se le femmine possano esercitare elleno stesse quest' uffizio cotanto eminente unito alla terra, ch' esse possedono. Non v'ha dubbio, che una volta non ne furono giudicate incapaci. I vostri registri sono pieni di famosi esempj, che provano invincibilmente la durata di questa usanza per incirca due secoli. Che se in progresso certe ragioni di convenienza, anzichè di necessità vietarono loro l' ingresso, e la residenza nel parlamento, il dritto reale di communicar queste funzioni a' lor mariti rimase sempre nella persona loro. La dignità di pari benchè sia separata dall' uffizio, per questo non s' estingue. Il dritto si conserva quantunque sospesa l' azione. Un minore, ed un imbecillo sono privi l' uno per una incapacità passeggera l' altro per un' incapacità abituale del dritto di compiere le funzioni personali; si dirà forse per questo non potere essi conservarne il dritto, e trasmetterlo alla loro po-

ste-

sterità? E non si vede forse alla giornata, che le femmine communicano a' lor mariti dritti, che non possono esercitare da se medesime? Quindi addiviene, che ne' paesi di stato, il dritto di avervi ingresso, residenza e voce deliberativa, si perpetua col mezzo delle femmine. Interrotto è l'esercizio, ma la proprietà non patisce alcun attacco. S'offrono in folla gli esempj per provare questa verità. Le sei antiche dignità di pari, sul piano, e sul modello delle quali furon formate le altre tutte, passarono per via di femmine in diverse case. Non pure la figlia, ma la figlia della figlia, ed i gradi anche più rimoti sono stati capaci di possedere, e trasmetterle; e diffatti se il sesso non è una ragione d'escludere, perchè mai il grado ne sarà una? L'incapacità naturale d'una nipote è forse più grande di quella della figlia stessa? Le nuove dignità di pari, l'Artois, la Brettagna, il ducato di Nevers, la contea di Eu, ed un'infinità d'altre, che sarebbe inutile di qui riferire, finalmente la dignità di pari della terra di Piney furon communicate per la via di femmine; e l'esempio di Leone d'Alberto non dovrebbe egli bastare per decidere la causa presente? Ov'è la legge, ov'è l'ordinanza, che abbia distrutto questi principj, e tolto quest'uso antico al pari della terza stirpe de' nostri re? Indarno si vuol qui far uso dell'editto del 1566. Prima di tutto, si riconosce adunque da questo, che le dignità di pari non erano masculine per natura, poichè fu mestieri d'una

legge per imprimer loro questa qualità. Secondariamente il re s'è fors'egli privato con quest'ordinanza della libertà di derogarvi? In qualunque termini sia essa concepita, quest'è una libertà, per così dire, inseparabile dal dritto regio. La masculinità delle dignità di pari è forse stabilità dal dritto naturale, o dal dritto divino, per potere indi conchiudere che il sovrano non possa derogarvi? E perciò egli l'ha sempre fatto. E dove si eccettui il solo ducato d'Uses, nel quale non si trova la derogazione, non avvi alcuna fondazione dopo il 1566, nella quale il re non sia disceso a moderare il rigore di questa legge. Egli stesso dichiara d'averlo fatto per liberarsi dalle vessazioni di molti de' suoi sudditi, che gli dimandavano continuamente nuove fondazioni. In terzo luogo quest'ordinanza non fa tampoco parola delle dignità di pari. Essa le ravvisò qual accessorio del ducato, che doveva e cominciare ad estinguersi con esso lui. E' adunque vero che le dignità di pari possono essere femminine. Se nol sono comunemente il re non si priva già del dritto di far tal volta, quel che non vuol far sempre. Oh quanti esempj si potrebbono anche riferire di dignità di pari, che in origine furon create unicamente per femmine! Ma senza entrar in questo particolare, basta di avere stabilito che le dignità di pari non sono essenzialmente masculine; queste sono dignità, che traggono tutto il lor splendore da quanto il re si compiace di communicare ad esse. Padro-

drone assoluto ch' egli è delle sue grazie, può estenderle, e moderarle e suo talento; e finalmente, qual' è quel duca, o quel pari, che ardisse pur pensare che l' intiera potenza del re non avesse autorità di fare una dignità di pari femminina? Ma questa proposizione sarebbe una spezie di bestemmia, come ne convengono eglino stessi; non devono forse riconoscere, che la sua volontà non è diversa dalla sua potenza; o piuttosto, che l' una non ha avuto diversi limiti dell' altra nella fondazione di Piney? Si può forse dubitare che egli non abbia voluto, che il ducato non passasse alle femmine, ed anche a' loro discendenti, quando si vede che l' ha creato per Francesco di Lussemburgo, suoi eredi, ed aventi titolo, tanto maschj che femmine in qualunque grado si sieno, perpetuamente? Chi oserà distinguere quando il principe non fa alcuna distinzione? Non vi fu mai clausula più estesa; più generale, più indefinita. Che se non si sono ripetuti nella fondazione della dignità di pari questi termini, *in qualunque grado siasi perpetuamente*, ciò fu perchè questa ripetizione sarebbe stata inutile. Il re con queste ultime lettere, univa inseparabilmente la dignità di pari al ducato. Dunque tutte le clausule, che sono nella fondazione del ducato, sono *pleno jure* communicate, trasferite, applicate alla dignità di pari. Quand' anche il re non avesse spiegato la sua volontà, che con questi termini di maschj, e di femmine, si potrebbe forse dubitare delle sue intenzioni; e non si vede an-

zi che quando volle limitare la sua grazia al primo grado l'ha scritto espressamente come nella fondazione di Penthievre del 1569 a pro d'un cadetto della casa di Lussemburgo?

Dopo questo si darà forse retta alla distinzione sottile de' dritti reali, e de' dritti personali, contro le stesse parole con cui sono concepite le lettere di fondazione? Si dirà forse che il marito non è espressamente chiamato? Ma a chi si può dunque applicare il termine d'aventi causa; e le nostre storie, e i nostri registri quanti esempi ci somministrano di mariti, che furono accettati in virtù della moglie loro? Sosterrassi forse che la cessione fatta al signor di Lussemburgo, non sia legittima? Ma come mai provarlo, in tempo ch' essa unisce nella sua persona li dritti di tutti coloro, che potrebbono avere la proprietà o il godimento della terra, o anche la speranza di succedere? Finalmente sarem noi ridotti a farvi considerare le conseguenze pericolose della moltiplicazione delle dignità di pari? Tocca al re a prevenirle con la prudenza, e non si deve già temere che il loro splendore sia offuscato da alleanze poco onorifiche, poichè i nostri costumi non permettono ad una duchessa di maritarsi senza l'aggradimento del re, ed essa sarebbe giustamente privata degli effetti della grazia del principe, se la profanasse con una scelta indegna della propria persona.

Dopo aver fatto vedere che questa dimanda non è ammissibile nella forma, ed è insostenibile quanto al merito, si è fatto passaggio all'

esa-

esame delle lettere in forma di dimanda civile, che fanno la seconda parte di questa causa. Dacchè fu introdotto l'uso delle dimande civili, non se n'è veduta alcuna più odiosa, e più stravagante di questa. Basta considerare il giudizio per esser sorpresi della temerità di coloro, che osano attaccarlo. Un giudizio d'udienza il più solenne che sia mai stato pronunziato, col riflessibile spazio di quarant'anni dopo un aringar di tre mesi, dopo una deliberazione, se questo non è salvo, qual giudizio potrà mai tenersi sicuro? Un giudizio che non fa alcun pregiudizio a coloro che se ne lagnano, potrà forse dare azione a' medesimi d'impedire l'accettazione al signor di Lussemburgo? Essi convengono ch'egli aveva almeno un titolo sussistente. Possono forse trovar da che dire che si mandasse a far giudicare una causa così rilevante, e secondo essi cotanto difficile? Finalmente è un giudizio eseguito dall'accettazione del signor di Lussemburgo; dalle dimande da essi fatte in esecuzione dell'atto committente la produzione delle allegazioni.

Dopo tai motivi di non-ammettere, è forse d'uopo entrare nel particolare delle vie di dimanda civile? Si dice primieramente che i minori son periti indifesi. Ma chi potrà indursi a crederlo? Quest'è un giudizio pronunziato dopo tre mesi di un continuo aringare; non v'è nulla di nuovo, sono gli stessi appoggj, il tornio solo è differente. La causa è commune con li maggiori; lo stesso interesse, le stesse ragio-

 ni,

ni, gli stessi difensori. Si aggiugne che questo giudizio rinchiude una contrarietà evidente, poichè il signor di Lussemburgo fu accettato come proprietario di Piney, e tuttavia senza pregiudizio della proprietà. Ma primieramente questa contrarietà non è altro che una pura, e mera sottigliezza. Il giudizio non contien nulla, che non possa avere la sua esecuzione. Secondariamente i signori di Massey non pretendevano nulla nelle principali terre, che unite con Piney formavano il ducato. Essi dimandavano unicamente la terra di Piney, e convenivano altresì che il signor di Lussemburgo avesse dritto di pretendere molte detrazioni. Quindi il signor di Lussemburgo è proprietario della più gran parte, ed è in possesso di tutto; oltrechè la pretensione de' signori di Massey era senza alcuno appoggio nemmeno apparente, ed infatti fu rigettata. Tale fu il motivo del giudizio, e per conseguenza non v'è ombra di contrarietà. Finalmente viene opposto che il signor di Brissac era e senza tutore, e senza curatore. Ma era però pari, il che equivale all'esser maggiore; ma aveva un interesse comune con quei, che erano realmente maggiori; ma fu difeso dal pubblico ministero, ma quanti erano i duchi in quest' occasione, si potevano dire altrettanti tutori. Che se le lettere in forma di dimanda civile non dovevano neppure esser presentate, il giudizio adunque del 1662 sussiste nella sua totalità; e qualunque esito possa avere la contesa dell' estinzione della dignità di pari non

si

si può per verun capo ricusare al signor di Lussemburgo quella stessa giustizia, che si accordò a suo padre, di ammetterlo, cioè, prima della decisione della causa. Il solo ostacolo, che gli viene opposto è una pura, e mera sottigliezza: si pretende che questa contestazione abbia cangiato d'aspetto in forza delle lettere del 1676, e che di due titoli che aveva il maresciallo di Lussemburgo sia ridotto ad un solo, che è quel del 1581. Dove si esamini queste lettere nel rigor della procedura, possono esse per avventura privare il signor di Lussemburgo d'una dignità posseduta da suo padre pel corso di trent'anni, e più? Si può nemmeno opporgliele? Egli presentò queste lettere. Duchi, e pari s'opposero al loro registro; dunque riconoscono che sono ad essi contrarie. Come mai al giorno che parliamo sperano eglino trar vantaggio da una dichiarazione da essi riguardata per il più forte appoggio del signor di Lussemburgo? Che se appresso fecero intervenire i duchi fatti dopo il 1662, si pretende che portino con essi il carattere, che sembra inseparabilmente affisso alle dimande formate contro il signor di Lussemburgo d'essere poco giuste non meno, che poco ammissibili. Possono eglino attaccare un titolo che fu dato al signor di Lussemburgo prima d'essere stati chiamati dal re al medemo onore di lui; e non si tocca forse con mano ch'essi vengono nella vostra udienza più presto per fortificare il partito de' duchi creati avanti il 1662, che per sostenere un vero

e reale interesse, ed una legittima pretensione? Ma da un'altra parte qual vantaggio possono trarre dalle lettere del 1676, per formar opposizione al giudizio del 1662. E' regola di dritto, e massima dettata dall' equità stessa, non doversi con vane, e futili sottigliezze ritornar le grazie del principe, in danno di chi le ottenne. Il re volle fare una nuova grazia al principe di Lussemburgo, accordandogli le lettere del 1676. Si potrà mai pensare, non che dire, che in quel momento l'abbia voluto balzare da quella così sublime dignità? C' indurremo forse a credere ch' egli abbia avuto disegno di torgli quella grazia, che avevagli data nel 1661? Non bisogna adunque considerar le parole delle lettere, così divise, e staccate, nè fare in pezzi la clausola, che comprende l' intenzione tutta del principe. S' egli alla prima dichiara di non essersi inteso di fare una nuova fondazione a pro del signor di Lussemburgo, il re aggiugne in progresso, che volle approvare il suo contratto di nozze, e dimostrare il suo aggradimento, ch' ei fosse accettato, come avvenne di Leone d' Alberto. Si pretende che per comprendere il vero, e genuino senso di queste lettere, fa di mestieri o pigliarle, o rigettarle nella loro totalità. Se vengono eseguite secondo il senso litterale, il signor di Lussemburgo sarà accettato così bene, come lo fu Leone d' Alberto, e godrà dell' antico grado. Se vengono rigette intieramente, egli rientra nella stessa situazione, in cui ritrovavasi prima del 1676.

Quin-

Quindi queste letttere non possono mai pregiudicarli. Si aggiugne, che queste lettere non sono state per anche registrate, e che forse nol saranno giammai. Ma su d'un così lieve fondamento, non si può senza ingiustizia ricusare al signor di Lussemburgo il ricevimento nella corte de'pari. Che se dopo tutte queste ragioni si persiste ancora a dimandare al signor di Lussemburgo in virtù di qual titolo insti egli d'essere accettato, ei risponde esser questo in virtù dell'antico, e del nuovo titolo; che è impossibile che non abbia almeno o l'uno, o l'altro, e che la corte deciderà giudicando il processo su cui si sono ordinate le allegazioni, a qual di questi due titoli il signor di Lussemburgo debba fissarsi per sempre. Quanto può opporsi a' ragionamenti così giusti, e così naturali, non offre che vane sottigliezze, contrarie alle parole con cui sono concepite le lettere, contrarie all'intenzione del re, che le concesse. E contro chi finalmente si fa uso di tutte queste interpretazioni sforzate? Contro l'erede della casa di Montmorency, il figlio del maresciallo di Lussemburgo, contro di lui appunto sono diretti gli stessi sforzi per degradarlo il primo, d'una dignità, alla quale può dirsi ammesso nella persona del padre; d'una dignità, che non è già nuova nella sua casa, poichè dessa è ch'ebbe il vantaggio di aprire questa carriera d'onore a tutte le altre del regno, le quali chi sa se tranne l'ajuto di quest'esempio avessero mai pur osato di aspirarvi?

SECONDA UDIENZA.

Dopo avervi esposto nella prima udienza le circostanze importanti del fatto, e gli appoggi principali delle Parti, noi non crediamo dover quì impiegare gran parole per farvi conoscere, che da qualunque parte si consideri questa causa, essa è egualmente estesa, difficile, ed importante. La sua estensione racchiude i principali fatti accaduti dopo il giro di molti secoli, appartenenti alla natura, alla successione, alle principali funzioni delle prime signorie del regno, e de' più antichi uffizj della corona. La sua difficoltà consiste nel cercare, e nello scoprire in mezzo all' incertezza de' fatti, e per entro al bujo dell' antichità principj egualmente chiari, certi, decisivi, che possano fissare nel tempo avvenire una giurisprudenza certa ed uniforme su d' una così nobile, e così sublime materia, ma ad un tempo stesso cotanto incerta ed arbitraria. E finalmente la sua importanza non risguarda già soltanto l' interesse di tutti i pari di Francia. I suoi limiti non sono già gli stessi di que' delle dignità di pari; essa si estende fino a' sacri dritti della corona, del dominio pubblico, e della sovranità de' nostri re. Tante viste, tanti differenti motivi d' interesse, sarebbono capaci di farci tremare fin dal principio del discorso, se non potessimo con sicurezza render questo testimonio a noi stessi di non aver seguito nell' esame d' una causa co-

tan-

tanto oscura e sì difficile, altri principj che le leggi fondamentali dello stato, altre regole che le ordinanze de' nostri re, altra norma che quella de' vostri giudizj, altre guide che gli esempj di que' de' nostri predecessori, che occuparono col più grande splendore gl' importanti posti, che la bontà del re vuole affidarci. Dopo aver fatto questa solenne protesta, alla quale ci terremo fissi inviolabilmente in tutto il decorso di questa parlata, noi siam d' avviso esser nostro dovere il delinearvi alla bella prima il piano generale, ed il compendio delle quistioni principali di questa causa.

Tre differenti Parti si presentano dinanzi a voi, ed uniscono oggidì tutte le loro forze contro il signor di Lussemburgo. I primi, cioè i duchi, che erano maggiori, o i loro autori nel tempo del giudizio del 1662 formano una dimanda importante, che sola comprende tutta la difficoltà di questa causa. Sostengono essi, che v' è motivo di dichiarare oggidì estinta, ed annichilata la dignità di pari della terra di Piney in forza del non esservi più alcun maschio della casa di Lussemburgo. Li secondi, che sono que' de' duchi, e pari, che erano minori, allorchè nacque il giudizio del 1662, non si contentano già di dimandare come gli altri l' estinzione della dignità di pari, attaccano anche questo stesso giudizio, in caso che si voglia loro opporlo con lettere in forma di dimanda civile. Finalmente gli ultimi, i duchi cioè, che sono stati creati dopo l' anno 1662, si servono del-

delle armi del signor di Lussemburgo contro di lui stesso, e sostenendo con lui che le lettere del 1661 non contengono veruna nuova fondazione, ne concludono contro di lui, che non può essere accettato nella dignità di pari di Francia, nè precederli in questa qualità, poichè i suoi due titoli sono egualmente distrutti; il primo attesa la mancanza de' successori maschj; il secondo col proprio fatto del signor di Lussemburgo, che rinunziò espressamente ad ogni vantaggio, che ne potesse mai sperare. Dunque noi non possiamo seguire un ordine più naturale nella divisione di questa causa, di quello de' tre differenti capi della contestazione, su' quali dovete voi pronunziare.

Tre quistioni egualmente importanti sono oggidì assoggettate al vostro giudizio. L'antica dignità di pari della terra di Piney, è essa assolutamente estinta, oppur sussiste ancora oggigiorno nel suo primo splendore nella persona del signor di Lussemburgo? Quest' è la prima quistione. Il giudizio del 1662 è egli una decisione anticipata a favor del signor di Lussemburgo; e supposto che lo sia, può esser forse distrutto da lettere in forma di domanda civile? Quest' è la seconda parte della causa. Finalmente si possono forse distinguere due fondazioni della terra di Piney in dignità di pari, una prima dell' anno 1581, una seconda del 1661; ed ammessa questa distinzione si può forse dire che il signor di Lussemburgo abbia assolutamente rinunziato

all'

all' ultima? Quest' è la terza quistione che avete a decidere.

Ma prima d' impegnarci nelle particolarità di questa quistione, noi siamo obbligati di fermarci, per così dire, sull' atrio di questo discorso, per esaminare in poche parole due motivi di non-ammettere, che vengono opposti alla prima dimanda de' duchi, e pari. Si pretende alla bella prima che non sia nel regno ammissibile la dimanda di verun privato, il quale cerchi di far dichiarare estinta, e soppressa una dignità di pari; che i duchi, e pari non possono mai avere un verace interesse in questa causa, fuorchè pel grado, e per la precedenza, e non già pel corpo, e per la sostanza della stessa dignità di pari, e che in conseguenza la dimanda portata oggidì nel vostro tribunale, sia una pretensione tutta nuova, proposta non pure senza fondamento, ma sì bene anche senza esempio. A memoria d' uomini non s' è più inteso, che un duca e pari dimandasse giammai che fosse interdetto ad un altro pari di assumere questo nome e questa qualità; e si sostiene che siffatta dimanda nuova del pari che irregolare abbia ad essere la prima, e l' ultima, che veda la faccia del pubblico. Aggiugnesi, che dove ristringasi questa pretensione alla sola contestazione sul grado e precedenza, diventa subito la materia d' un processo in iscritto, la quale per conseguenza non può giudicarsi nella vostra udienza. Cominciamo dall' esaminare questi motivi di non ammettere, e non facciamoci alcun riguar-

guardo di confessare che noi li ponghiamo in disamina con un secreto desiderio di trovargli forti abbastanza onde dispensarci dal qui proporvi le nostre deboli congetture su di una quistione, la cui difficoltà trascende infinitamente e i nostri lumi, e la nostra esperienza. Noi non mettiamo in dubbio quel principio statovi proposto, non esservi cioè regola più sicura per decidere in ordine, se una dimanda sia ammissibile, quanto l' esaminare l' interesse del dimandante in merito. La giustizia non nega mai il suo ajuto a coloro, i quali hanno un motivo apparente d' implorarlo; e posciachè quest' ajuto non è altro che l' azione stessa ch' ella accorda, la misura della capacità d' intentar quest' azione è sempre in ragion diretta di quella dell' interesse di chi l' intenta. Ma tanto è da lungi che da questo principio sia forza di conchiudere che la dimanda de' duchi, e pari non debba neppure essere ascoltata, quanto che pare anzi a rincontro che se ne possa dedurre una conseguenza del tutto diversa. Il loro interesse è certo; si conviene altresì che quest' interesse è ragionevole. Che i filosofi agitino in disputa tra di loro se quest' onore, questo grado, questa precedenza, questa decorazione esterna, di cui quegli animi che sarebbono più in dritto degli altri di risguardarla con indifferenza, ne sono bene spesso i più gelosi, sia un vantaggio vero, e reale, o un bene puramente imaginario; costa però sempre che queste sono non pertanto quelle distinzioni, che in tutti i tempi ecci-

ta-

farono le più famose differenze. Se per sostenere il dritto, che può avervisi legittimamente è indispensabile il sostenere ad un tempo stesso, che la dignità di pari la sola che possa dare questo grado, e questa precedenza, è intieramente annichilata; se senza questa dimanda egli è superfluo di litigare sulla precedenza, poichè sino a tantochè sussiste l'antica dignità di pari, egli è impossibile di negarle l'antico grado; se tutte queste proposizioni sono tutte non men semplici, che indubitabili, recherà forse stupore il vedere che i duchi, e pari formino oggigiorno questa dimanda, e non sorprenderà anzi a rincontro ch' essi abbiano aspettato tanto a formarla? Che se per distruggere quest' obbietto d' una maniera ancor più invincibile, fosse d' uopo ricorrere agli esempj di quanto vien praticato nelle altre materie, s' offrirebbono questi in folla per confermare il principio da noi statovi proposto. Quindi avviene, che quantunque non vi sia causa più pubblica di quella che concerne la validità, o la nullità de' matrimonj, si permette nondimeno a qualsivoglia privato, che v' abbia interesse di attaccarli per la via dell' appellazione come d' abuso. Ed appunto per la stessa ragione permettesi tutto dì in tutti i tribunali, ad ogni fatta di Parti di combattere la nobiltà, e la qualità di scudiero di coloro, a' quali furono esse condannate a pagare le spese. Eppure qual paragone può farsi d' un simile interesse con quello, che anima oggigiorno i duchi, e pari? Ma cerchiamo esem-

esempi ancor più analoghi alla vera spezie della quistion presente. Se gli uffiziali d'un tribunale subalterno avessero ricusato di ricevere un uomo provveduto d'un offizio nel loro tribunale, e per unica ragione di questo rifiuto allegassero la soppressione di quest'uffizio; se questa contestazione fosse portata dinanzi a voi, si direbbe forse che gli uffiziali di questo tribunale non fossero capaci di sostenere di provar le cause della loro ricusa, e di addomandarvi, che foste contenti di dichiarare estinto, e soppresso l'uffizio in quistione? Ma supponghiamo anco che i duchi, e pari non fossero ammissibili a formare espressamente una dimanda in loro nome per far dichiarare estinta la dignità di pari, non potrebbono per avventura eccitare il pubblico ministero, e dinunziarci questa pretensione? E chi oserebbe mai sostenere che noi non fossimo accettabili ad esaminare siffatta dimanda, ed a pigliare su questa spezie di denunziazione quelle conclusioni, che l'interesse del re, e del pubblico riposto nelle nostre mani, c'inspirerebbe in una simile occasione? Lasciamo adunque intieramente da parte questo primo motivo di non-amettere. Le Parti, che compariscono nella vostra udienza hanno un vero interesse nel formar questa dimanda. Il loro interesse è la regola della lor capacità: gli esempj, la ragione, tutto concorre a renderle ammissibili; e quando nol fossero, la legge del nostro dovere ci obbligherebbe a disaminare la loro dinunziazione.

Pas-

Passiamo al secondo motivo di non-ammettere ed esaminiamo ancora più sommariamente, se possa dirsi che quel che vien discusso per via di disputa nella vostra udienza sia tutt' uno con quel su cui si è ordinata la produzione delle allegazioni. Bisogna convenire a buon conto che vi son molti appoggi comuni ad amendue le pretensioni. Ma qualunque relazione passi tra la contesa del grado, e quella dell' estinzione della dignità di pari, la corte non per tanto le distinse con suo giudizio del primo di febbrajo *1696*. Risguardò essa la causa che si tratta oggidì innanzi a voi, non puramente come una causa separata dall' istanza di precedenza, ma altresì come un preliminare, che deve essere necessariamente deciso prima di poter procedere nel giudizio della medesima istanza. Essa ordinò che fosse soprasseduto a questo giudizio finattantochè s' avesse stabilito qualche cosa sull' opposizione al ricevimento del duca di Lussemburgo. Dunque giudicò che l' opposizione al ricevimento, aggiunta alla dimanda d' estinzione della dignità di pari, fosse il principale, ed il rimanente l' accessorio. Credette che fosse superfluo di esaminare qual fosse il grado d' un pari prima di averlo accettato per tale; che non bisognava confondere le conseguenze co' principj, e faceva d' uopo cominciare dallo stabilire la qualità, prima di regolarne le conseguenze. Perciò tanto è lontano che questa causa, e l' istanza di precedenza sieno una sola, e medesima causa, quanto che è visibile che in rigore, quan-

do sull'una, e sull'altra si fosse egualmente ordinata la produzione delle allegazioni, non si potrebbe unirle, poichè farebbe mestieri che l'una fosse intieramente decisa prima che l'altra potesse essere istrutta, se nol fosse però stata avanti. Aggiugniamo alla decisiva autorità del vostro giudizio, che qualunque affinità passi tra la quistione del grado, e quella dell'estinzione della dignità di pari, si possono tuttavia osservare molte essenziali differenze tra l'una, e l'altra. Nell'una sostenevasi, che le lettere del 1661, contenevano una nuova fondazione. Nell'altra pel contrario sostiensi ch'esse non ne contengono niuna, o al meno, che il signor di Lussemburgo rinunziò al dritto nuovo, che da queste lettere poteva venirgli dato. Nell'una si dimandava l'esecuzione del giudizio del 1662; nell'altra questo giudizio stesso viene attaccato. Nell'una non v'erano altre Parti, che i duchi accettati prima del signor di Lussemburgo. Nell'altra quegli stessi, che furono accettati dopo di lui si dichiararono contro di esso. Ma finalmente quel che ci determina a credere che non possiamo fare a meno di entrare nell'esame delle quistioni di merito, si è la serie, e la concatenazione di quelle proposizioni, che sono chiare ed evidenti per la stessa confessione e riconoscimento delle Parti. Per potere essere ammesso a sostenere una quistione di grado, e di precedenza in qualità di pari, fu di mestiero esser ricevuto nella corte come pari. Per essere ricevuto come pari, bi-

bisogna avere un titolo certo. Per avere un titolo certo, bisogna che questo titolo non sia contrastato. Si riconosce per parte del signor di Lussemburgo, che non si può ricevere un pari provvisionalmente, di tema d'esporsi all'inconveniente di degradarlo con un giudizio definitivo della causa; e s'è lecito far uso dell'esempio delle altre dignità, non si è mai più inteso dire che sia stato accettato verun uffiziale, quando v'è un'opposizion sussistente al suo titolo. Fa dunque mestieri che il titolo del signor di Lussemburgo sia assicurato, prima di poter procedere alla sua accettazione. Di due titoli, ch'ei poteva sostenere, par che abbandoni quel del 1661, mentr'egli sostiene che il re non ha preteso fare in quel tempo veruna nuova fondazione. Bisogna adunque necessariamente esaminare se il titolo antico del 1581 sussista ancora al giorno d'oggi. E per rendere ancora più chiara questa verità, aggiugniamovi quest'ultima riflessione. Se il defunto maresciallo di Lussemburgo vivesse anche al presente, se contro di lui si fosse appunto formata la dimanda d'estinzione della dignità di pari, noi non esiteremmo in allora che non si potesse, e si dovesse aggiugnere siffatta dimanda alla quistione del grado, e precedenza, perchè egli era accettato nella dignità di pari di Francia. Ma qual conseguenza se ne può mai trarre a pro del signor di Lussemburgo suo figlio? Non è ancora accettato, e per accettarlo, fa d'uopo esaminare i suoi titoli. Quel del 1661 in virtù del quale era stato

accettato suo padre, è divenuto dubbioso in forza delle lettere del 1676. Noi siamo dunque costretti di entrare nostro malgrado nell' esame della dimanda d'estinzione della dignità di pari; e poichè senza di questo non può procedersi all'accettazione del signor di Lussemburgo che forma il principal soggetto di questa contestazione, noi non terremo sospesa davvantaggio l'attenzion del pubblico, che quì non guarda che a questa celebre quistione, e noi vi proporremo i nostri sentimenti su di una vertenza così illustre, con quella brevità che l' importanza della materia potrà permettercelo.

Per dar qualche ordine ad una materia così vasta, e così estesa, la considereremo sotto due diversi aspetti. Alla bella prima non avremo di mira che i fatti principali di cui si può comporre la storia generale delle dignità di pari. Procureremo in decorso di trarre da questi fatti, e da quelle riflessioni, che vi aggiugneremo, i solidi principj, e le vere massime, colle quali noi siam d'avviso doversi decidere questa causa: in una parola sotto queste due idee noi comprendiamo quanto abbiamo a proporvi risguardante l'estinzione della dignità di pari della terra di Piney; il fatto, o la storia della dignità di pari; il dritto, o le massime di questa dignità; nell'una, e nell'altra noi darem principio col dichiarare che rinunziamo alla gloria di una vasta erudizione. E ben lontani dal qui cercare fatti singolari, sfuggiti alla curiosità de' dotti,

pro-

procuremo anzi di non riferire che fatti conosciuti da tutto il mondo, persuasi, che appunto in questa serie, ed in questo progresso di fatti semplici, e luminosi, e non già in qualche punto di critica, oscuro e difficile, sia d'uopo cercare di scoprir le sorgenti della decisione, che voidovete pronunziare. La dignità di pari può esser considerata in tre diverse età; *nella sua nascita*, *nel suo progresso*, *e nello stato presente*. Se noi la consideriamo nella sua nascita, tre cose concorsero a formarla. La funzione, l'uffizio, o se vuolsi un termine più generale, i dritti personali affissi alla qualità di pari di Francia. La terra, o il feudo di alta dignità al quale furono aggiunti il nome e le prerogative di dignità di pari; e finalmente il nome di pari, e la dignità di pari che si dà al signore, che è fornito di questo titolo eminente, ed alla terra ch'ei possede. Queste tre idee racchiudono quanto è essenziale per fare un pari di Francia. Perocchè finalmente che cosa è una dignità di pari, se non per così dire, un solo tutto composto di corpo, e di spirito, e di dritti reali e personali, di dominio e di dignità, d'utile e di onorifico, di feudo e di uffizio? Ed appunto a questo tutto così formato di due parti tanto diverse, si diede il nome, ed il titolo di dignità di pari. Esaminiamo adunque separatamente queste tre idee, che entrano nella descrizione di questa dignità. Se noi ci attenghiamo primieramente alle funzioni, siam d'avviso non potersi dare un'idea più nobile, e più luminosa, che rac-

raccogliendo quelle magnifiche espressioni, di cui il re Giovanni servissi per far vedere la grandezza della dignità de' pari di Francia. Appunto nella fondazione della contea di Mâcon in dignità di pari, c' insegna che i re di Francia *per la conservazione dell' onore della lor corona, per l' ajuto, ed il consiglio delle cose pubbliche, instituirono i docidi pari, che assistono a' suddetti re, negli alti consiglj, e con egual fedeltà tra di loro gli accompagnano i primi in buon ordine, nei gran fatti d' armi per la difesa de' suddetti re, e del regno*. Quindi i titoli di consiglieri naturali, di membri della corona, d' assessori del re, *laterales regnis*, che i nostri re spesso lor diedero. Quindi quella dichiarazione così gloriosa, che la qualità di pari fosse la più luminosa dignità, alla quale un re potesse innalzare un figlio di Francia. Tale è la descrizione, che i nostri re fecero eglino stessi delle funzioni de' pari, grandi nella profession dell' armi, grandi nell' amministrazion della giustizia, più grandi ancora nelle auguste funzioni ch' essi fanno in occasione dell' incoronamento de' nostri re, ove soli fra tutti i sudditi, hanno l' onore di sostenere le lor corone, come se la religione de' nostri maggiori avesse voluto far vedere con questa santa cirimonia, che i pari in origine furono istituiti per essere i principali strumenti della potenza de' nostri re, e per ajutargli co' loro consigli, e co' loro servigj, a sostenere tutto il peso del reame. Innalzati a questa sublime dignità, con quanti famosi esempj non segnalarono

rono ad un tempo stesso e la grandezza delle loro funzioni, ed il loro inviolabile attaccamento all' interesse della monarchia. Decidere insieme col re cause che concernevano i sacri dritti della corona; giudicare i re stranieri costretti di riconoscere la maestà di questo tribunale; essere scelti per arbitri dagli imperatori, e dai papi; dichiararsi finalmente gli zelanti difensori della legge salica, e dare a tutti i sudditi del re l' esempio di una perfetta sommessione a questa legge fondamentale dello stato; quest' è in poche parole il compendio di quanto fecero i pari in molte luminose occasioni conosciute dal mondo intero. Non andiamo a cercare nè in Roma antica, nè in Roma nuova l' origine, e la nascita di quest' importante dignità. Riconosciamo co' nostri migliori autori ch' essa è l' unica opera de' Francesi, e non se ne può trovare nè il modello, nè i principj se non che nell' antiche funzioni de' duchi, e de' conti. Benchè ne' vostri registri vi sieno alcuni esempi puramente di dignità di pari personali, create *ad tempus*, e bene spesso per un giorno, e per una semplice cirimonia, è forza nondimeno confessare ehe quasi tutte le dignità di pari, furono sempre unite al possesso d' una terra decorata del titolo o di contea, o di ducato. E supposto questo, qual congettura risguardante l'origine della dignità de' pari, può esser più verisimile di quella che va a cercarla per insino nell' uffizio de' duchi, e de' conti? Noi quì non pretendiamo già riferire tutti i fatti

della nostra storia antica, per ispiegarvi la natura di questi uffizj. I nostri autori tutti convengono ch' essi riuniscono due caratteri del pari opposti alla realtà delle cariche, che fu soltanto introdotta gran tempo appresso. Eran questi personali, sempre affissi alla persona dell' uffiziale, sempre dipendenti dal principe, che l' aveva scelta. Il governo de' popoli, l' amministrazion della giustizia, la protezion delle chiese, la difesa della vedova, e dell' orfano, la condotta, e la direzione delle finanze, eccovi o signori, quanto era assoggettato all' autorità loro. Non v' è nulla di più importante, ma ad un tempo stesso di più personale di tutte queste funzioni. Dopo avere ricevuto nelle assemblee generali del regno gli ordini, e le istruzioni del principe andavano a farle eseguire in quelle provincie, ed in quelle città, di cui ne fosse affidato loro il governo. Le formule di Marcolfo nelle quali noi leggiamo ancora al giorno d' oggi il modello delle provvigioni di un duca, e di un conte, i capitolari di Carlomagno, e de' principi suoi successori, pieni, e colmi di precetti, che danno a' duchi ed a'conti rispetto all'amministrazione della giustizia nell'estensione del lor governo, saranno eterni monumenti e della grandezza, e della personalità delle funzioni de' duchi e de' conti.

La durata di questi uffizj non è già una meno luminosa prova della loro vera natura. Gregorio di Tours, e tutti i nostri storici antichi ci fan sapere che da principio queste dignità non venivano accordate che per un

cer-

certo determinato tempo, e la sola autorità del principe poteva limitarlo. In progresso questi uffizj ebbero per termine la vita di quel soggetto che n'era fornito. Coll'andar del tempo l'indulgenza, e la bontà de' nostri re, la facilità da essi avuta di permettere ad un padre di disporre delle sue cariche, e de' suoi onori a pro de' figliuoli, la promessa che fece Carlo il Calvo, partendo pel suo viaggio di Roma, di conferire a' figliuoli le dignità de' loro padri; finalmente l'usurpo, e la violenza de' signori verso il finir della seconda stirpe, resero ereditarj gli uffizj de' duchi, e de' conti. Quel che in origine era soltanto un dritto puramente incorporeo, una grazia personale, una porzione del dominio pubblico, ed una emanazione della sovranità, divenne quindi un dritto reale, una grazia necessaria, e trasmissibile agli eredi, un dominio privato, un uffizio senza carattere pubblico.

Se dall'uffizio noi passiamo al feudo, che compone con esso una dignità di pari di Francia, sarà ben facile di osservarvi l'istesso progresso; e senza estenderci sull'origine de' feudi, se noi li consideriamo soltanto nella persona de' duchi, e de' conti, questi non erano che un semplice usufrutto, che teneva lor luogo di pensione, o di ricompensa. Quindi quella massima introdotta più tosto per gli benefizj profani di quello sia per gli benefizj ecclesiastici *Beneficium datur propter ufficium*. Il benefizio era l'accessorio dell'uffizio; l'uno era il servigio che l'uffiziale rendeva allo stato,

to, l'altro il salario, e la ricompensa che lo stato accordava all'uffiziale, e non si era per anche o nella chiesa, o nello stato fatto confusione delle idee giuste e naturali delle cose, riguardandosi l'uffizio come l'accessorio, ed il benefizio come il principale. Quindi quell' altra massima stabilita dall'unanime consenso di tutti gli autori, che la durata del benefizio è sempre stata affissa a quella dell'uffizio; che quelle stesse cagioni, che resero ereditarj gli uffizj de' duchi, e de' conti, resero anche patrimoniali i lor benefizj; ed appunto in questa guisa formossi quella nuova mischianza di terra e d'uffizio, il che compose quel che noi chiamiamo oggidì un ducato, una contea, un ducato-dignità di pari. Non istiamo quì a delineare la storia delle guerre e delle disgrazie cagionate nello stato da questo cambiamento: non v'è niuno, che non sappia che fu poco men che fatale alla monarchia. Tutti i grandi si sollevarono contro il legittimo dominio; ciascuno usurpò nell'estensione del suo governo l'autorità del sovrano; ed in un medesimo stato, in un medesimo regno si videro comparire molti stati, e come molti diversi re, che conservavano non per tanto la forma, e l'apparenza dell'antico governo. Vi si vedeva la medesima subordinazione d'uffiziali, che i re vi avevano stabilita, de' viceconti, o de' vicarj, de' luogotenenti, de' centurioni, che per una conseguenza del medesimo abuso godevano i loro uffizj in proprietà. Ma in vece che una volta dipendevano essi dal du-

ca, o dal conte sotto gli ordini, e sotto l'autorità del re, al quale il conte, ed il duca riferivano tutto il loro potere, allora trovandosi interrotti e il corso, e l'ordine del legittimo dominio, il duca, ed il conte si sostituivano in luogo del re, ed arrestando così nella loro persona quegli onori, che dovevano risalire fino alla lor sorgente, si rendevano i padroni, e li sovrani dispensatori delle dignità, e de' benefizj di tutti gli ordini subalterni. La Francia divisa tra sette padroni differenti, che avevano usurpato le sue principali provincie, era continuamente lacerata da guerre civili, quando finalmente tutti s'accordarono di ristabilire nella persona d'un solo i dritti, e l'autorità del legittimo sovrano. La nascita e la sorte, il valore, e la saviezza contribuirono del pari a porre Ugo Capeto sul trono de' nostri re, e nella sua persona ebbe principio la terza stirpe, di cui speriamo che la perpetua durata da più di sette secoli, eguaglierà quella de' secoli avvenire. Ma benchè fosse stato riconosciuto per re legittimo, gli altri signori che erano concorsi alla sua elevazione conservarono per lungo tratto di tempo segni troppo luminosi di quell'eguaglianza stata una volta tra essi, ed il loro sovrano. Ugo Capeto fu costretto di tollerar gli abusi, che già non poteva correggere. Lasciò i signori nel possesso ereditario delle provincie, e degli uffizj da essi usurpati. Li chiamò con esso lui per decidere de' più rilevanti affari dello stato. La sola condizione che loro

ro impose fu quella dell'omaggio, che occupò il luogo dell'antico giuramento, che gli uffiziali solevano prestare in mano de' nostri re.

Non mancava più a' duchi, ed a' conti che il solo nome di pari, per riunire in essi quanto forma l'essenza della dignità di pari; e questo nome perfettamente convenivasi al loro stato, ed alla lor dignità. Ognuno che abbia qualche idea delle antichità della Francia, sa che il nome di pari vien preso da' nostri antichi autori in due diverse maniere. Ha un primo senso naturale in cui significa soltanto un'eguaglianza di qualunque natura si possa essere. Così nelle leggi degli Alemanni, e ne' capitolari di Carlomagno, i soldati si chiamano pari per l'eguaglianza de' loro servigj; così nella Marca li fratelli, e gli amici son chiamati pari per quell'eguaglianza che il sangue, e l'amicizia producono tra di essi; così in altri titoli i vescovi si chiamavano reciprocamente pari per l'eguaglianza del loro ministero; così nel trattato fatto tra' figliuoli di Luigi il Buono si danno reciprocamente la qualità di pari, sia per l'eguaglianza della nascita, sia per quella che l'autorità poneva tra di loro; e finalmente i vassalli che dipendono immediatamente da uno stesso signore, furono in progresso chiamati pari di feudo. Ma questo stesso termine di pari riceve ancora un' altra interpretazione, meno naturale, per verità, ma egualmente comune della prima. Essa è tratta dall'antico uso del regno, che voleva che ciascun fosse giudicato dal suo pari. Le

leg-

leggi di Enrico re d'Inghilterra, che son tutte tratte dalle usanze di Francia ne fecero una regola generale; *Unusquisque per pares suos judicandus est*. Perciò il termine di pari nel suo natural significato, non differisce da quello di eguale. Lo stesso termine considerato ne' suoi effetti fa vedere la qualità di giudice; e nell' uno, e nell' altro senso, conviene esso egualmente a' duchi, ed a conti divenuti ereditarj. Eguali in dipendenza della corona, eguali in funzioni, ed in dignità, giudici gli uni degli altri sul fondamento di quest' eguaglianza, che cosa mancava loro per essere chiamati giustamente col nome di pari? Racchiudevano essi nella loro persona un doppio titolo, e la dignità.

Dopo questo noi quì non esamineremo in qual tempo precisamente abbiano essi cominciato a portar questo nome; se il loro numero sia sempre stato quello de' sei principali signori che avevano usurpato la più gran parte di questo regno, o se per lo contrario vi fossero ancora altri signori, che godessero del nome, e degli avvantaggi di pari di Francia. Noi non cercheremo già curiosamente il momento che formò la materia di tante celebri dissertazioni, ove il numero de' pari è stato ridotto precisamente a dodici, ed ove per un effetto della saviezza de' nostri re, si sono opposti sei pari ecclesiastici a sei laici per bilanciare, e per dividere la loro autorità; se questo stabilimento debba essere riferito al tempo di Luigi il giovane, di Filippo Augu-

sto, o di s. Luigi. Noi lasciam da parte tutte queste quistioni più curiose, che utili; e e senz' arrestarci più a lungo a considerare questa prima età delle dignità di pari, ci contenteremo di trarre dai fatti semplici, e generali da noi spostivi, questa rilevante conseguenza, che le funzioni di pari furono nella loro origine essenzialmente personali, e masculine, e che soltanto per una fatale concatenazione d' abusi, d' usurpazioni, di violenze, ci siamo avvezzati a considerarle come ereditarie, e patrimoniali. Vediamo frattanto sino a qual punto siansi portate nella seconda età della dignità di pari, le conseguenze, e gli effetti di quest' eredità stata introdotta sul finir della prima. L' unica strada di render gli uffizj ereditarj e perpetui fu quella di confonderli cogli altri beni puramente reali, e patrimoniali, che cadono nel commercio, e sieguono la legge generale delle successioni. Per questo fu d' uopo, per così dire, dar loro corpo, e realità. Gli uomini cessarono di concepire gli uffizj come dritti puramente incorporali, che consistono nell' intendimento, secondo le idee del jus romano. Essi gli attaccarono talmente a' Feudi, che li confusero con essi, e non li risguardarono che come un solo, e medesimo tutto. Pieno il loro spirito degli usi introdotti da' feudi vestivano il tutto dell' imagine, e dell' apparenza di un feudo. Se ne dava sin anche il nome, e la forma a' puri uffizj, che non erano affissi ad alcuna terra; si accordavano in feudo come le terre medesime sotto con-

di-

dizione dell'omaggio. Finalmente, certe semplici pensioni assegnate sul tesoro de' re, o sulla rendita de' signori, portavano egualmente il nome di feudo; venivano chiamati *feudo di camera:* e senza moltiplicare inutilmente gli esempi, basta l'osservare che vi fu un tempo, in cui tutto divenne reale, corporale, patrimoniale, in cui gli uomini non vollero più concepire verun dritto con la mente, ma vederlo per così dire, toccarlo, sentirlo, ed in cui veniva scordata intieramente la persona, per attenersi soltanto alla terra. Le dignità di pari di Francia provarono la stessa sorte di tutti gli altri uffizj. Confusi colla terra furono soggetti alle bizzarre conseguenze di quella massima generale che noi possiamo giustamente chiamare il principio della realità. Sin dal momento che si cominciò a considerare unicamente la terra, ed a giudicare della qualità del signore da quella della signoria, si dovette nel medesimo tempo abolire tutte le massime antiche, che regolavano e la natura degli uffizj, e quella de' feudi in tempo ch'essi erano personali, e mascolini; e si è arrivato fino a non ammettere più veruna distinzione di persona e di sesso. Tutti erano egualmente capaci di posseder le terre, e per conseguenza di godere delle dignità, che erano risguardate puramente come un accessorio del feudo, e se così vuolsi, come i frutti civili, ed onorifici dell'eredità. Finattantochè questo principio fu universalmente approvato (ed il fu per lungo tempo) se ne son cavate tre conseguenze del pari giuste

che

che necessarie, che non si potevano combattere fuorchè attaccandosi il medesimo principio. La prima conseguenza, e quella che sembra a prima vista la più assurda, ma che nondimeno servì di base alle altre tutte, fu che qualsivoglia fatta di possessori d'un feudo di alta dignità, che le femmine stesse, allorchè questo feudo era deferito loro coll'ordine delle successioni, fossero capaci di esercitare le funzioni le più personali, e le più imcompatabili col loro sesso, perchè venivano risguardate come realizzate ed incorporate col feudo. Quindi il dotto Yves di Chartres scrive in una sua lettera, che aveva mandato alcune Parti nella corte della contessa di Sciampagna, ove la loro vertenza doveva essere decisa da essa, secondo le barbare massime state introdotte da una giustizia militare, dalla sorte cioè dell' armi in una privata tenzone. Quindi il re Luigi il giovane scrive alla vicecontessa di Narbona che le leggi del suo regno sono molto più favorevoli alle femmine, di quelle dell' impero romano; ch' esse permetton loro non pure di succedere a' feudi, ma sì bene anche d' amministrare elleno stesse la giustizia, che ne dipende: le ordina di sovvenirsi ch' essa ha il vantaggio d' essere del suo regno, e che quantunque sia vicina dell' impero deve piuttosto conformarsi agli usi di Francia, che alle massime del dritto romano, e finalmente aggiugne queste parole degne d' essere osservate: *Sedens ergo ad cognitionem causarum, negotia diligenter examina; & propter hoc quod fœmina*

es,

es, nulli liceat ab tua jurisdictione declinare. Noi facciamo scelta di questi luminosi esempi tra la moltitudine di que' che s' offrono in folla per provare la stessa verità. Il progresso di questa potenza delle femmine non arrestossi già in questo primo grado. Portossi l' abuso delle massime de' feudi fino all' accordare ad esse il privilegio straordinario d' esser chiamate nella corte de' pari, e di occuparvi un posto, da cui il loro sesso le avrebbe perpetuamente escluse, dove si fossero consultate le leggi di natura, anzichè gli usi de' feudi. Quindi tutti quegli esempi, che il Tillet trasse da' registri del parlamento, di femmine ammesse nella corte per decidere col re, e cogli altri pari ora dell' omaggio, ora della proprietà d' una dignità di pari, talvolta dell' onore, e della vita stessa d' un pari. Finalmente il progresso di quest' abuso fu portato sì lungi, che videsi la famosa Mahaut contessa d' Artois, assistere non pure al giudizio di Roberto di Fiandra, ma fin anche alla cirimonia dell' incoronazione di Filippo il Lungo, e sostenere insieme cogli altri pari la corona del re. Il bisbiglio, e l' indignazione degli altri signori in quest' occasione fu il primo sforzo che la nazione francese fece per sollevarsi contro quest' eccessiva autorità delle femmine, e come la prima voce, con la quale essa protestò altamente di richiamare quell' antico spirito di mascolinità, che pareva inseparabilmente affisso a que' grandi uffizj della corona. Dopo aver permesso alle femmine d' esercitare elleno stes-

se le funzioni personali delle dignità di pari, si poteva forse porre in consulta, ch' esse non fossero capaci di comunicare a' loro mariti, e di trasmettere a' loro discendenti un dritto, di cui potevano godere da per se stesse? Tale appunto fu la seconda conseguenza, che si trasse dal principio generale della realità; conseguenza provata da altrettanti esempi quante furono le antiche dignità di pari, e da un gran numero di quelle recentemente erette. Senza qui fermarci agli argomenti tratti dalle dignità di pari di Borgogna, di Normandia, di Sciampagna, che quantunque certi, dimanderebbono una troppo gran serie di fatti, e di riflessioni storiche, chi può porre in disputa, per esempio, che il ducato d' Aquitania non sia stato posseduto liberamente da Alienora, erede di quella gran provincia; ch' essa non l' abbia portato in matrimonio a Luigi il giovane, e che dopo il suo divorzio cotanto famoso nella nostra storia, la dignità di pari, ed il ducato di Gujenna non sieno passati nella casa, che regnava in Inghilterra, per la via del famoso matrimonio della stessa principessa con Enrico duca di Normandia, erede presuntivo di quella corona? E come i nostri re ricevettero all' omaggio i re d' Inghilterra suoi successori; come condannarono Giovanni-Senza-Terra, qual pari, nella corte de' pari, non riconobbero eglino con questi celebri esempi che ne diedero, che la dignità di pari unità, e confusa col feudo, poteva essere acquistata, e comunicata per femmine? San Luigi non

era

era fors' anch' egli convinto di questa massima, allorchè per far passare la contea di Tolosa nella casa di Francia, credette non poter trovare altra via legittima, che quella del matrimonio di suo fratello con la figlia unica dell' ultimo de' conti di Tolosa? Tanto è lontano che col trattato che fece con quel conte, abbia egli precisamente escluso le figlie, che nascessero di quel matrimonio, dal dritto di succedere alla contea di Tolosa, quanto che vi appariscono anzi espressamente chiamate con queste parole osservabili: *Et nulli poterunt ibi jus aliquod reclamare, nisi filii aut filiæ descendentes ex fratre nostro, & filia ejus comitis.*

E' fors' egli necessario all' esempio di queste due antiche dignità di pari l' aggiugnere l' esempio ancor più singolare della contea di Fiandra, ove si vede questa dignità di pari passare fino per sei diverse volte a femmine, e trasmettersi per la via di esse in case straniere, ove alla prima una figlia dell' antica casa di Fiandra porta quella contea nella casa d' Alsazia, per passare in progresso col mezzo di un altra figlia in quella d' Haynaut; ove si vede una terza figlia comunicarla successivamente a' suoi due mariti, tutti e due ammessi all' omaggio, e tutti e due riconosciuti pari, il primo della casa di Portogallo, il secondo di quella di Savoja; ove essendo mancata questa principessa, Margarita sua sorella, e sua unica erede la trasmette nella casa di Danpiesre; ove quindi vediamo finalmente questa contea passare nella seconda casa di Borgogna, per

la via del matrimonio dell' erede delle Fiandre con Filippo l'ardito? Ed in tutti questi gradi noi troviamo dappertutto i mariti, e li discendenti dalle femmine risguardati, giudicati, onorati come pari. Il medesimo titolo, che deferiva loro la proprietà della contea li metteva anche in possesso degli onori della dignità di pari. Appunto colla scorta di questi principj, i nostri re decisero nello stesso secolo, della successione delle dignità di pari d' Artois, e di Brettagna. Non si attennero essi che all' unica considerazion del feudo per distribuire gli onori, e le dignità ivi affisse. Perciò, poichè la legge municipale d' Artois, escludeva qualsivoglia fatta di rappresentazione, anche in linea retta, videsi Roberto d' Artois, comechè maschio, ed uscito di maschio, privato dell' eredità di suo avo ed escluso da Mahut sua zia, dalla proprietà della contea, ed a un tempo stesso dalla dignità di pari. Indarno ricorse egli alla querela di falso per difendersi contro il rigor di questa legge. La falsità fu scoperta e servì solo a rendere il dritto di Mahaut, e de' suoi discendenti ancor più inviolabile. Ma perchè a rincontro la legge mùnicipale di Brettagna adottava la rappresentazione in linea collaterale, la figlia del primogenito fu preferita a suo zio Giovanni di Monfort, ed il re Filippo di Valois la mantenne nel possesso non pure del ducato, ma fin anche della dignità di pari.

Dopo tutto questo fa egli ancor mestiero scorrere la genealogia di que' che possedettero que-

queste due dignità di pari, e soprattutto de' conti d'Artois per trovarvi prove dello stesso uso? Non osservansi forse nella storia di quest' ultima dignità di pari, due fatti egualmente certi; l'uno che la contea d'Artois fu possessa da sei diverse figlie, i di cui mariti furono sempre riguardati come pari di Francia; l' altro, che essa passò non pure alla figlia della figlia, ma anche alla nipote della figlia; di maniera che tre femmine successivamente, e senza veruna interruzione, l'han fatta passare nella casa de' conti di Borgogna, nella casa di Francia, e finalmente in quella de' duchi di Borgogna della seconda stirpe? Non la finiremmo mai se volessimo qui riferire gli esempi tutti di questa seconda conseguenza tratta dal principio generale della realità.

Terminiamo di proporvi la terza ed ultima conseguenza, che fu riguardata come un' effetto della stessa massima. Fin quì abbiam veduto puramente i discendenti d'un pari di Francia, raccoglier dopo la morte di lui una sì preziosa eredità. Ora fa d'uopo mostrarvi, che la confusione della dignità di pari cogli altri beni fu portata ancor più lungi. Al possesso di quest' eminente uffizio furon chiamati per fino i collaterali. S'è fatto di più; vi furono ammessi non come eredi per la via della successione, ma come estranei a titolo di vendita e di acquisto. La contea d'Eu ci fornisce un famoso esempio del dritto che fu dato a' collaterali. Vi si vede che dopo la morte di Carlo d'Artois, a pro del qua-

le era stata fatta la fondazione, Giovanni di Borgogna figlio di sua sorella, ebbe tanto credito da conservare la stessa dignità di pari, non che la terra. Non leggiamo noi forse nella storia de'conti di Tolosa, che questa contea fu venduta a Raimondo di san Gues da suo fratello, e la storia de' conti di Sciampagna non ci fa ella sapere che Ugo vendette questa stessa contea al suo nipote Tibaldo il grande, allorchè intraprese egli il viaggio d'oltremare? In questo stato cosa restava mai alla dignità di pari di quell'antico suo splendore? I beni che ne formano il soggetto reale, altre volte smembrati dal dominio della corona, non conservavano più alcun vestigio della loro prima natura: confusi colle più vili possessioni dipendevano dall'accidente delle successioni, o anche dal capriccio de' lor signori, che potevano venderli, o ipotecarli impunemente; le funzioni che componevano una volta un uffizio personale, potevano essere esercitate da femmine, comunicate da femmine a lor mariti, trasmesse da femmine a lor discendenti, trasferite finalmente a collaterali, che non potevano bene spesso allegare altri titoli a lor favore, che un contratto d'acquisto. Quindi il regio patrimonio perpetuamente alienato, la giustizia possessa, o piuttosto usurpata da' privati in isprezzo dell'autorità reale, facevano sentir l'abuso di quel principio poco men che fatale alla monarchia, che aveva introdotto la realità de' grandi uffizj della corona. Solo verso il tempo di Francesco I. cominciosm

ciossi ad aprir gli occhi su di un tanto disordine; ed appunto in quest'ultima età fu finalmente ristabilito il dritto comune, che dà i ducati, e le contee a'soli maschi, e distingue due parti differenti in una medesima dignità di pari, l'uffizio ed il feudo.

Per essere convinti di questi due principj, cioè che anche i semplici ducati sono affetti a'maschj, e che lo spirito generale del regno è di distinguere la dignità di pari personale, dalla reale, basta gettar gli occhi sulle lettere state concesse dopo Francesco. Poco men che in tutte osservasi o che il titolo di duca è accordato ai soli maschj, o che qualora il ducato può passare alle femmine, fu presa ad un tempo stesso la precauzione di dichiarare che la dignità di pari restasse estinta, e soppressa alla mancanza de'discendenti maschj; e questa masculinità de' ducati, questa generale esclusione delle femmine, soprattutto in rispetto alla dignità di pari di Francia, è talmente divenuta il jus comune del regno, che è forza il riconoscere, che se i termini delle lettere di fondazione chiamassero puramente alla dignità di pari li successori, e gli aventi titolo in generale, le femmine, in dubbio, non vi sarebbono comprese. L'editto del 1566 confermò questa nuova giurisprudenza. Il re risguardò i ducati, le contee, ed i marchesati quai terre, che rientravano in qualche maniera nel suo dominio per ricevervi un nuovo titolo d'investitura, sì nobile, e sì luminoso, che ha forza d'imprimere a questi feudi il si-

gillo, ed il carattere del pubblico patrimonio. Li fa considerare quali appanaggi; e la reversione alla corona in mancanza di discendenti maschj, è il prezzo, e la condizione di questo nuovo titolo, onde sono fregiati. L'ordinanza di Blois nel 1579, ed una dichiarazione particolare nel 1582 confermarono la rigorosa disposizione di questa legge. Se i nostri re ebbero la bontà di derogarvi quasi sempre nelle lettere di fondazione, appunto questa medesima derogazione serve a far vedere qual sia il dritto generale. Quante volte derogasi alla legge, altrettante la si conferma; e ciascuna eccezione singolare è una nuova approvazione della regola universale. L'effetto stesso di questa derogazione non è già di conservare alle femmine la dignità di duca, ma sebbene il possesso del ducato; ed essa risguarda più la proprietà delle terre di quello sia le prerogative della persona. Finalmente le lettere stesse di fondazione di Piney in ducato sono un autentico testimonio, ed una non sospetta prova di quel dritto comune, che noi cerchiamo, poichè il re spiegavisi espressamente di derogare all'uso comune, secondo il quale le femmine non istilavano di succedere a ducati di tal qualità.

Qual fu la causa di quel cangiamento, che avvenne nella natura de'ducati, e delle dignità di pari, anche prima dell'editto del 1566? Per quali gradi accadde egli finalmente questo ritorno al jus comune? Forse per quella sola autorità che i principj tratti dal dritto di natura conser-

vano

vano sullo spirito degli uomini . Fuvvi qualche considerabile cangiamento o nel feudo , o nell' uffizio della dignità di pari ; che sia stato la sorgente delle massime , che noi seguiamo presentemente ? Quest' è appunto ciò che noi crediamo essere importantissimo di cercare , e di scoprire . Le cagioni di questo cangiamento ci guideranno naturalmente al dritto , ed alle massime della dignità di pari , che noi ci proveremo di proporvi nella seconda parte di questa causa.

Tollerate adunque, o signori, che noi ritorniamo, per così dire, su'nostri passi , e che andiamo cercare nella fine della seconda età della dignità di pari , la sorgente , e l' origine del nuovo dritto , che noi siam d' avviso doversi seguire al presente , per determinare la natura degli uffizj de' pari di Francia . Il primo tratto della saviezza de' nostri re ed il primo passo che fecero per opporsi al progresso di questo disordine , che rendeva bene spesso le femmine arbitre della pace , e della tranquillità dello stato , fu il rendere maschili gli appanaggi. Ognuno che sappia alcun poco le cose dell' antichità , non ignora che l' usurpo , ed il favore della realità avevano talmente prevenuto tutti gli animi , che non pure i feudi della più alta dignità , ma fin anche le sacre porzioni del dominio inalienabile de' nostri re , passavano liberamente alle figlie de' figlioli di Francia . L' eccesso di un tal disordine fu finalmente conosciuto ; e per ritornare appoco appoco alle idee giuste , e naturali cominciossi dapprima dal togliere a' collaterali il dritto

di

di succedere agli appanaggj, e finalmente si pronunziò la perpetua esclusione delle figlie, con leggi sante, e salutari allo stato, la cui osservazione da Carlo in quà non fu mai soggetta a qualsivoglia benchè minimo attacco. Se a questa prima osservazione vi aggiugniamo che la maggior parte delle dignità di pari state erette dopo Filippo il Bello, furon date a' figliuoli di Francia, che nel gran numero di quelle dignità di pari erette di novo, se ne troveranno appena tre o quattro, che sieno state concesse a principi, che non avessero l'onore di esser del sangue reale, e che così si è preso a poco a poco a confondere l'appanaggio colla dignità di pari, come pure apparisce che i nostri re fecero in alcune delle loro lettere, sarà agevol cosa il riconoscere l'insensibile progresso di questo dritto, che ritornò le dignità di pari nel loro stato naturale. In questo luogo non esaminiamo per anche se la confusione, che s'è fatta dell'appanaggio con la dignità di pari, potesse avere un solido fondamento in rispetto al feudo, ed al dominio della dignità di pari. Fermiamci qui puramente a considerar la dignità personale, e vediamo se possa ragionevolmente dubitarsi dell'aggiustatezza di questo paragone, che s'è fatto della dignità di pari ravvisata come uffizio nella persona de' semplici signori, con la stessa dignità di pari risguardata come uffizio nella persona de' figliuoli di Francia. Se non è cosa certa che la terra eretta in dignità di pari possa esser considerata come

uno

uno smembramento del dominio, è almeno chiaro ed evidente che le funzioni importanti, che compongono l'uffizio de' pari, sono emanazioni, o se così vuolsi, porzioni medesime del vero dominio de' nostri re, cioè della loro potenza, e della loro giustizia. Se interdicesi l'alienazione perpetua delle eredità semplici state una volta unite al sacro patrimonio de' nostri re, come mai verrà tollerato che quant'essi hanno di più prezioso, e di più inviolabile, cioè l'amministrazione della giustizia, sia posseduto senza riversione da semplici privati, e fin anche da femmine, senza altro titolo che quello delle leggi ordinarie delle successioni? Questi ruscelli non si riuniranno mai alla loro sorgente? Questi membri saranno perpetuamente spiccati dal loro capo? E se quest'alienazione perpetua fu vietata in rispetto a' principi del sangue, se le dignità di pari estinguonsi nelle loro persone per mancanza di discendenti maschj, come mai si potrebbe sostenere che questo medesimo titolo, questo medesimo uffizio, questa medesima dignità dovesse durar più in una casa privata di quello sia nella casa reale, e che le figlie di semplici sudditi del re potessero trasmettere a' lor mariti una qualità che le stesse figlie de' principi del sangue non possono possedere? Per tutte queste ragioni appunto, come chiamossi li signori particolari alla ragguardevolissima dignità di pari di Francia, fu seguita la legge, ed il modello degli appanaggi, almeno in tutto ciò, che formava parte del dominio, e della signoria pubblica, nelle

fun-

funzioni, cioè della dignità di pari. Tal fu il primo grado, pel quale si cominciò a ritornare al dritto comune ed a ristabilire i principj naturali di questa materia.

Il secondo grado è più considerabile, siccome quello che combatte ancor più fortemente il principio fecondo di tutti quegli abusi, che abbiamo osservati nel secondo tempo della dignità di pari. Questo secondo grado, è l'abrogazione tacita, ma certa di quell'antico uso, che rendeva le femmine capaci d'esercitare esse medesime le più rilevanti funzioni della giustizia. Quando ci si dimandi qual legge abbia prodotto cotal cangiamento, risponderemo, che fu la stessa natura. Noi non vediamo che dopo l'anno 1400, le femmine investite de' titoli di pari di Francia, abbiano avuto la temerità d'usurpar nel santuario della giustizia un grado, una sede cui pareva che ne arrossissero. Non pure alle femmine fu interdetto di amministrar giustizia nelle loro signorie ma sebbene anche agli stessi maschj, e con questo mezzo furono arrestate le conseguenze di quel progresso d'errori, che facevano risguardare tutti i dritti personali qual necessaria dipendenza da' dritti reali; e la santa severità di queste leggi fu portata così avanti, che tant'è lontano che al giorno d'oggi il solo possesso d'una terra renda li signori capaci di esercitare da per se stessi la giustizia affissavi, quanto che dessa è anzi per essi una ragion d'esclusione, ed un ostacolo insormontabile; di maniera che i primi maestrati del re-

gno

gno i capi della giustizia, li ministri di stato, che decidono tuttodì in diversi tribunali, de' beni, della sorte, della vita stessa de' sudditi del re, sono privati appunto per la sola qualità di *signori*, di giudicare tra' loro vassalli le più leggere differenze. Ed appunto in questo luogo noi possiamo osservare li due diversi principj, che stabilirono nello stato due giurisprudenze, che furono totalmente opposte tra di loro. Il primo confondeva l'uffizio col feudo, sicchè amendue del pari reali, amendue del pari ereditarj, amendue del pari trasmissibili a qualsivoglia sorte di possessori; e quindi tutti gli abusi, che regnarono per sì lungo tempo: la signoria pubblica era confusa colla signoria privata: l'accidente del possesso era la sola regola degli onori, delle dignità delle funzioni: giudici senza titolo, uffiziali senza carattere pubblico, la giustizia tra le mani delle femmine, le leggi civili, e naturali egualmente messe in obblio. Il secondo principio ebbe la natura stessa per guida: distinse il dominio privato dal dominio pubblico, i dritti de' sovrani da que' dei privati; ristabilì gli antichi limiti, che separavano i dritti reali da' dritti personali: non volle che nessuno potesse esercitare la giustizia senza essere vestito d'un carattere pubblico; e lasciandosi a' signori privati una proprietà sterile, e destituta di ogni funzione, s'impose loro l'obbligo di presentare al pubblico una persona capace di adempierli; la quale per la via d'un esame, e di una solenne accettazione ricevesse dalle mani

del

del re quel carattere pubblico, che solo può formare un vero uffiziale. Quì adunque noi riconosciamo, che questo principio generale della realità degli uffizj è al giorno d'oggi pressochè intieramente abolito, o almeno è stato racchiuso dentro legittimi termini, e per istringere tutto in una parola, il solo possesso della terra cessò d'essere un titolo sufficiente per esercitare tutti que'dritti, che richiedevano la capacità della persona.

Ma poco sarebbe l'aver mostrato che gli antichi principj più non sussistono rispetto alle giustizie signorili, dove noi non facessimo vedere nel terzo grado di questa giurisprudenza, che queste medesime massime, che cangiarono i dritti delle signorie ordinarie, furono insensibilmente applicate alle dignità di pari, ed ebbero forza di cangiar l'idea che erasene formata, per avvicinarsi all'antica loro origine. Qual esempio più luminoso possiam noi trascegliere per provare un fatto di tanto rilievo, che quello della distinzione introdotta dagli ultimi secoli tra l'omaggio, che i pari rendono al re come primi vassalli della corona, ed il giuramento che i medesimi pari fanno nella corte per essere accettati in questa dignità? Nel primo, sono vassalli, che vengono a riconoscere la superiorità del sovrano, signore di tutti i feudi del regno. Nel secondo, sono uffiziali, che vengono a ricevere dal re come capo della giustizia, il carattere, che li mette in possesso delle rilevanti funzioni, a cui sono chiamati. Ma per giusta, e per so-

li-

lida che sia tal distinzione, non è nondimeno gran fatto antica. Già tempo non si riconosceva veruna differenza tra la qualità di vassallo, e quella d'uffiziale; un solo omaggio bastava per acquistare ambedue i titoli; quel giuramento medesimo, che attaccava i pari alla persona del re come suoi ligi, impegnavali a lui come suoi principali uffiziali: nello stesso tempo che il re riconoscevagli per suoi vassalli, imprimeva loro il carattere di giudici, ed il pieno possesso del feudo era sempre seguito dalla facoltà di potere amministrare tutte le altre funzioni della giustizia. Ma finalmente si riconobbe la necessità di un giuramento particolare per entrar nell'esercizio di un uffizio; e noi vediamo ne' vostri registri, che nel quindicesimo secolo, cominciossi ad esigere dai pari al tempo della loro accettazione, un giuramento, che poi fecero costantemente nella corte, e fanno ancora oggigiorno. In progresso fu aggiunta altresì la necessità d'un'informazione *de vita & moribus*, quasi nel tempo medesimo, che fu stabilita in riguardo a' consiglieri della corte; e finalmente per far vedere anche meglio la vera natura degli uffizj de' pari di Francia si trova in molti giuramenti di coloro, che furono accettati da cento vent'anni in qua, la qualità di consigliere in corte, aggiunta a quella di pari di Francia. Qual è la conseguenza che si deve trarre da tutte queste osservazioni, se non che rispetto alle dignità di pari, fu abolita quella massima, che le faceva riguardare puramente

rea-

reali, ereditarie, e patrimoniali? Finchè prevalse questa massima, la semplice possessione della terra potè fare un pari di Francia; ma come riconobbesi l'abuso, si fece subito distinzione di ciò che questa qualità può aver di reale, da ciò che aveva di personale. Il solo omaggio senz' altro bastò per mettere i pari in possesso de' loro feudi; ma per renderli capaci d'esercitare i loro offizj, fu loro imposta la necessità di un giuramento, d'un' informazione *de vita & moribus*, e di una solenne accettazione. Quindi ciò che forma il pari del feudo, non forma già il pari della dignità. Questi sono due diversi caratteri, due titoli che possono essere separati l'uno dall' altro; e di cui l'uno non è la necessaria conseguenza dell' altro.

Passiamo frattanto ad un quarto grado di quella nuova giurisprudenza che può risguardarsi come una naturale conseguenza del terzo grado da noi statovi esposto. In quello stesso tempo, che la funzione personale di pari fu ravvisata come un vero uffizio, che addimandasse un giuramento speziale, ed una solenne accettazione, anche l'uso attribuì a' pari, tutti que' dritti, che sono una conseguenza di questa qualità. Quindi, mentre non apparisce che una volta abbiano essi proferito giudizio su altre cause di quelle che concernevano o i dritti della corona, o que' delle dignità di pari, si vede a rincontro, che in progresso furon risguardati quali uffiziali ordinarj, capaci di giudicare qualsivoglia sorte d'affari di qua-

lun-

lunque natura si fossero. Quindi deriva che sotto il regno di Filippo-di-Valois, secondo la comune opinione de' nostri autori i più riputati, come il parlamento fu fissato ad un certo numero d'uffiziali, i dodici pari vi furono compresi come membri ordinarj di quell'augusta compagnia, senza veruna distinzione fuorchè quella del grado, e della precedenza tra essi, e gli altri consiglieri; ed egualmente a questo principio fa di mestieri riferire la qualità di consigliere di corte sovrana, spesso aggiunta al giuramento de' pari, come lo stesso difensore del fu signor di Lussemburgo l'aveva riconosciuto in que' dotti scritti da lui fatti per sostenere la sua pretensione. Non possiam noi forse dire, che quest'uso abbia terminato di abolire i vestigj dell'antica opinione, e che mal a proposito alcuni de' nostri autori non volero considerare come pari di feudo, se non coloro, a' quali i nostri re diedero un vero carattere di giudici, ed un'autorità, che estendesi egualmente su tutte le contestazioni, che possono essere soggette alla podestà de' ministri della giustizia?

Aggiugniamo finalmente un ultimo grado di quella saggia giurisprudenza, che s'avvicina ancor più al presente stato di questa causa. Vi ricorda, o signori, di quanto vi abbiam fatto osservare nella seconda età della dignità di pari. Richiamatevi alla memoria, se così v'aggrada, que' famosi esempj, pe' quali vi abbiam noi fatto vedere che le femmine comunicavano con pienezza di dritto a' lor mariti

le sublimi prerogative della dignità di pari: allora aveva tanto preso piede l'opinione della realità delle funzioni della dignità di pari che la contesa che si agita oggigiorno nella vostra udienza non avrebbe formato un dubbio solido, e ragionevole. Non si credeva peranche, che fosse necessario di ricorrere all'autorità suprema del sovrano padrone degli onori, e delle dignità del suo regno, per ottenere da lui una conferma, o se così vuolsi una semplice continuazione del titolo di pari di Francia a pro del marito. Il re dal suo canto non ricusava di accettare, e di riconoscere il marito per suo vassallo, ed a un tempo stesso per pari di Francia. Siccome allora non si faceva riflesso che al feudo, ed alla signoria, che erano assolutamente reali, non si poneva in disputa, che il matrimonio non fosse un titolo legittimo, che ne assicurasse al marito o il dominio civile, secondo le idee del dritto romano, o l'assistenza e la custodia secondo i principj del dritto francese. Ma come si volle combattere questo principio distinguendo il feudo dall'uffizio; come fu deciso, che per esser pari, non bastava l'esser possessore d'una dignità di pari, che faceva mestieri aggiugnere altresì la scelta del re ed il carattere pubblico al possesso della terra, tosto fu introdotto anche l'uso delle lettere di continuazione, con le quali il re supplisce ciò che può mancare nella persona del marito, ed il rende capace di occupare una dignità, alla quale non è direttamente chiamato colle lettere di fondazione. Quest'è

quan-

quanto osservossi risguardo a Luigi di Gonzaga, come sposò l' erede della dignità di pari di Nevers. Credette egli che gli uomini fossero troppo tenacemente persuasi di quest' uso così salubre allo stato, che aveva ripristinato le dignità di pari nella loro vera natura d' uffizj puramente mascolini per consentire che una femmina il comunicasse al marito, benchè foss' egli d' una nascita illustre, e degno d' essere sceltò dal re per possedere la dignità di pari di Francia. Ricorre adunque alla bontà del re per supplicarlo di accordargli lettere di conferma della dignità; e questo fatto tanto più rileva quì di osservarlo, quanto che nelle ultime lettere di fondazione del ducato di Nevers in dignità di pari, si trovavano clausule egualmente generali, ed egualmente estese di quelle, che noi leggiamo oggidì nella fondazione di Piney. Il re aveva chiamato alla successione della dignità i maschi non solo ma anche le femmine. Enrichetta di Cleves molto più favorabile della signora di Lussemburgo non era come essa figlia di una figlia della casa di Nevers; era nel primo grado, figlia dell' ultimo duca di Nevers. Tuttavia si credette che fosse necessario d' ottenere dal re una conferma. E come mai spiegasi egli il re in queste lettere, che furono indirizzate alla corte? Comincia dal dichiarare che vuole *che il titolo*, *nome*, *onore*, *e prerogativa* della dignità di pari perpetua, ed ereditaria, sia, e resti continuata, e trasmessa nella persona de' suoi cugini il duca, e

la duchessa del Nivernese. Noi osserviamo primieramente su queste prime parole, che la trasmissione non è pronunziata dal re puramente a favor del marito, ma altresì a pro della moglie, comechè le lettere di fondazione il chiamassero espressamente; tant' è vero che in alcune clausule, che furono inserite in lettere di fondazione, l' intenzione del re non fu mai che l' uffizio, o la dignità personale di pari possa essere acquistata da femmine, ed ancor meno comunicata da quelle a' lor mariti. Questi termini così chiari, e così energici parevano sufficienti per assicurare intieramente la dignità di pari nella persona del duca, e della duchessa di Nevers. Tuttavolta noi vediamo in progresso di queste stesse lettere, che essi diffidano ancora della bontà del loro dritto, e non si credono sicuri, dove il re non aggiunga a queste lettere un' autentica conferma, che possa o far sussistere l' antico titolo, o almeno darne loro un nuovo. Diffatti, dopo che il re ebbe dichiarato di volere che la dignità fosse continuata, e trasmessa a pro del duca, e della duchessa di Nevers, aggiugne egli questi termini di una grand' importanza: *e per soprabbondanza, in quanto fosse bisogno, abbiam confermato, e continuato i titoli di dignità di pari di Francia a' suddetti signore e signora per goderne in quell' ordine, grado, residenza, dignità, preminenza, e prerogativa, tanto nelle consecrazioni de' re, quanto in corte, che ne godevano il duca del Nivernese padre della suddetta signora, e li di lui predecessori.*

Voi

Voi vedete, o signori, che quantunque in queste lettere siasi impiegato unicamente il termine di conferma, pure nelle peculiari circostanze di queste lettere esso importa una spezie di nuova fondazione. Voi sapete la distinzione che i dottori, la glosa, e soprattutto Carlo Dumoulin, fecero tra le diverse spezie di conferma. Le une accordate senza cognizion di causa, suppongono il dritto e nol danno: nelle altre a rincontro, sembra che il principe, o il superiore che le accorda, sia entrato nell' esame del primo titolo, che abbia conosciuto da se stesso la debolezza dell' antico dritto. Allora si presume, ch' egli abbia voluto ripararne i difetti, supplire a quanto mancava alla sua perfezione, e per conseguenza sostituire un nuovo titolo valido, all' antico dritto, che fosse o nullo e difettoso nel suo principio, o estinto e caduco nelle sue conseguenze. Voi prevenite, o signori, l' applicazione, che potremmo fare di questa distinzione, alle lettere ottenute da Luigi di Gonzaga per goder del ducato di Nevers. Voi ci avete osservato che dopo avergli accordato quanto li sarebbe stato necessario per portar la qualità di pari di Francia, se l' antico titolo fosse stato sussistente, si volle anche dargli qualche cosa di più, aggiungendo che il re, *per soprabbondanza in quanto è, o sarà bisogno*, conferma questo titolo medesimo. Prova palmare, che conobbesi la difficoltà di questa trasmissione, e che senza decidere se potesse farsi, si ebbe intenzione di dare un nuovo titolo al du-

duca di Nevers, in caso che non si facesse. Queste lettere furono rilasciate nel mese di marzo 1566; ed eccitarono una quistione pressochè simile a quella che voi dovete decidere. Il contestabile di Montmorency ritrovandosi allora in interesse contrario a quello che l'erede del suo nome sostiene oggidì nella vostra udienza, si oppose all'accettazione del duca di Nevers. Fu ordinato che quest'ultimo non potesse essere accettato senza il peso dell'opposizione del signor di Montmorency sul grado e precedenza. La causa fu solennemente trattata dopo l'accettazione del duca di Nevers. Il contestabile di Montmorency sosteneva gli stessi principj che il duca di Montmorency oggigiorno attacca. Pretendeva che le dignità di pari fossero essenzialmente masculine per lor natura, per le loro funzioni, pe' loro privilegj; che gli esempj in contrario erano più presto abusi, che modelli, e che l'interesse dello stato addimandava che si mettesse finalmente freno al progresso di un uso che aveva ammesso estranei nel seno della Francia, e portate provincie intiere nella casa de' nemici del re. Il duca di Nevers si rinchiudeva unicamente nell'antica massima della realità delle dignità di pari, ne' famosi esempj da noi riferitivi, e nella volontà del re, che gli aveva trasmesso il titolo, e la dignità di pari. Su tutte queste ragioni la corte giudicò che le Parti producessero le loro rispettive allegazioni; e la vertenza non ebbe mai alcuna decisione. Ci siam per avventura fermati troppo

po lungo tempo nell' esporvi quest' esempio; ma ci parve così importante per far vedere il cambiamento dell' antica giurisprudenza, la necessità introdotta di pigliar lettere di continuazione, la forma di queste lettere, e la giusta diffidenza, in cui appariscono essere stati coloro che le ottennero, dell' antico lor titolo, che noi abbiam creduto doverne esporre scrupolosamente per insino la minima circostanza. Noi troviamo ancora un secondo esempio d'una semplice conferma, tanto più osservabile, quantochè è tratto dalla stessa casa di Nevers che possedeva a un tempo medesimo due differenti dignità di pari quella d' Eu, e quella di Nevers. Dopo la morte di Francesco di Cleves che aveva goduto in un tempo stesso di due titoli di pari di Francia, il ducato di Nevers toccò in divisione ad Enrichetta di Cleves sua figlia primogenita, e la contea d' Eu appartenne a Caterina di Cleves sua seconda figlia. L' una portò il ducato di Nevers nella casa di Mantova, ed ottenne le lettere di continuazione da noi statevi esposte. L' altra fece passare la contea d' Eu nella casa di Croüi, col suo matrimonio col conte di Porcien. Ricorse ella egualmente e sua sorella alla bontà del re per ottenere del pari lettere di continuazione. Queste lettere furon portate nella corte; ed appunto in occasione del loro registro que' che coprivano in allora i posti, che noi abbiam l' onore di occupare oggidì, fecero una celebre rimostranza conservata anche al giorno che parliamo ne' vostri registri, e che sarà sempre

un monumento autentico dello zelo di que' gran maestrati pel vero interesse del re, e per l'esecuzioni delle leggi fondamentali dello stato. Essi fanno vedere che i termini d'eredi, ed aventi titolo, non devono in generale applicarsi alle femmine; che non per tanto vi erano, fin anche nella contea d'Eu molti esempi di femmine, che l'avevano posseduta sia per tolleranza, sia per dissimulazione, o altro; che perciò pare che la presente continuazione, o conferma accordata dal re al conte di Porcien, non sia assolutamente senz'esempio. Dichiarano adunque che non possono impedire che il conte di Porcien, e sua moglie non godano della grazia del principe; ma nel medesimo tempo pigliano due precauzioni non men saggie che necessarie onde conservare e i dritti de' particolari che possono avere interesse nelle conseguenze di questa continuazione, ed ancor più i sacri interessi della corona. Dimandano in primo luogo che queste lettere non sieno registrate che sotto condizione, che il registro non possa pregiudicare a coloro che avranno interesse d'impedire che questa dignità di pari non passi per dignità di pari antica, le ragioni de' quali la corte sarà sempre in dritto di ascoltare ed accettare. Ma ricercano in secondo luogo pel pubblico vantaggio, che subito si facciano umilissime rimostranze al re, per dimandargli, che li piaccia di ordinare, che generalmente le dignità di pari sieno, e restino estinte, e rivocate, in caso che chi n'è onorato

rato manchi senza maschi, quantunque il feudo semplice in se, possa, e debba di sua natura, e qualità passare alle femmine, *altrimenti*, aggiungono eglino, *avverrà che la providenza de' nostri precessori nella composizione*, *uso*, *ed osservanza della legge salica*, *sia del tutto rovesciata*, *ed in pericolo di apportare grandi conseguenze allo stato del regno*.

Eccovi, o signori, quali sieno le massime che noi abbiamo apparate da coloro, che coprirono con più di splendore que' posti, che oggidì abbiam l'onore di occupare; tale è la distinzione, ch'essi fecero innanzi di noi tra il feudo, e la dignità. In questa guisa appunto seppero fare una giusta divisione tra' due sessi, de' dritti reali che possono appartenere ad amendue, e delle funzioni personali, che non possono convenirsi che ad un solo; finalmente così previdero le conseguenze pericolose allo stato, e funeste alla monarchia, che si potevano a tutta ragione dedurre dal principio, che permetteva alle femmine di comunicare le dignità di pari a'lor mariti. Per quanto apparisce, furono appunto queste saggie rimostranze, che determinarono il re a spedire alla corte poco tempo dopo l'editto del 1566, che andando al di là delle requisizioni del procurator generale, sommise gli stessi ducati al principio comune della masculinità. Raccogliamo qui questi gradi in brevissimi termini, ed uniamo tutti questi cambiamenti di giurisprudenza, per farvi ancor meglio sentire la loro forza ed il lor legame, e per terminare

con questo quanto abbiam chiamato sin dal principio la storia, o il fatto della dignità di pari. Gli appanaggi resi essenzialmente masculini; le dignità di pari che vi sono affisse, divenute d'una medesima natura; le naturali conseguenze, che si è dovuto trarne in rispetto alle dignità di pari erette in favor de' particolari, quest'è il primo grado di questa nuova giurisprudenza. Le femmine racchiuse ne' limiti, che la natura prescrisse alla debolezza del loro sesso; li signori stessi divenuti incapaci di amministrar giustizia nelle loro terre, e quindi il possesso del feudo risguardato piuttosto come un'esclusione, che come una disposizione ad occupar le funzioni di giudice, e maestrato, già tempo annesse alla terra; quest'è il secondo cambiamento da noi osservato. Noi ve ne abbiamo aggiunto un terzo proprio, e particolare delle dignità di pari, ed è l'introduzione di due giuramenti l'uno pel feudo, l'altro per la dignità; l'uno fatto dal pari come vassallo, l'altro dal pari come uffiziale. Quindi questa distinzione così salutare allo stato, tra due titoli che sin all'ora eransi ingiustamente confusi; quindi il verace carattere di consigliere ordinario del re concesso a tutti i pari, e confermato col loro giuramento, coll'informazione *de vita, & moribus*, colla loro accettazione, coll'indefinito potere, ch'essi hanno di conoscere d'ogni sorta d'affari; quest'è il terzo, ed il quarto cambiamento, che abbiam procurato di spiegarvi. Finalmente un ultimo cangiamento an-

cor

cor più rilevante di tutti gli altri per la decisione di questa causa è la necessità di ottener lettere di continuazione a pro de' mariti per renderli capaci di divenir pari di Francia; lettere che è dell'interesse del re (come il proveremo in progresso) che sieno risguardate qual nuova scelta, qual titolo nuovo, qual nuova provvigione; lettere che sin dalla prima volta che comparirono in pubblico, portaron con esse quel carattere, e quell'apparenza di una conferma assolutamente necessaria.

Dopo questo noi non ci estenderemo su tutte le altre prove, che si potrebbono quì aggiugnere, onde mostrare che fu scosso l'ingiusto giogo, che l'uso di ammetter le femmine al possesso de' feudi, ed il principio della realità, avevano imposto sui francesi; e che lo spirito della masculinità ripigliò finalmente il suo dritto primiero. Non serve che vi diciamo che quindi appunto provenne quella moltitudine di sostituzioni masculine, graduali, perpetue, di cui fu mestieri che le nostre ordinanze ne arrestassero il corso, e l'infinito progresso, e con le quali ogni testatore voleva correggere l'abuso delle usanze troppo favorevoli alle femmine, e fare una spezie di legge salica nella sua famiglia particolare. Non andremo neppure in traccia di esempi stranieri, negli elettorati dell'impero, che quantunque distinti per un'infinità di differenze, dalle dignità di pari di questo regno, han non per tanto questo di comune con esse, che il medesimo abuso gli aveva resi altre volte femmi-

mi-

minini come le dignità di pari, e che una giurisprudenza migliore gli ha resi al presente essenzialmente masculini. Ci contenteremo degli esempi, che abbiam tratti dalla sostanza, per così dire, e dal senso medesimo della dignità di pari, sull'appoggio de' quali noi crediamo potersi stabilir questa generale conseguenza, che non bisogna più considerare oggidì le dignità di pari solamente come feudi di alta dignità, e che fa di mestieri regolare la loro natura con principj più sublimi, con massime superiori, tratte dall'ordine pubblico, dall'amministrazione della giustizia, e dall' interesse dello stato. Questi sono i principj, che noi ci proveremo di proporvi come altrettante necessarie conseguenze de' fatti, che vi abbiamo spiegato nella seconda parte di questa causa, ove ci siam proposti di scoprire, quanto la debolezza de' nostri lumi può permetternelo, il dritto, e le massime della dignità di pari.

La prima riflessione, al quale noi crediamo doverci attaccare, e che è come il frutto di tutto il progresso di dritto, che vi abbiamo esposto si è, che per decidere della natura delle dignità di pari, fa d' uopo necessariamente considerarle in tre diversi tempi. Nel primo, cioè nell'origine delle funzioni affisse alla qualità di pari. Prima che i duchi, ed i conti avessero usurpato una parte del dominio sacro de' nostri re, ed una considerabile porzione della sovranità, ella è cosa indubitata, ch'esse erano in allora talmente af-

affette alla persona de' maschj, che una femmina, che avesse impreso d'usurpare un dritto di questa qualità, sarebbe passata, se può così parlarsi, per un mostro nell'ordine della politica. Che se noi le risguardiamo nel secondo tempo, dall'usurpazione de' signori, e dal generale rovesciamento di tutti gli ordini dello stato, queste medesime dignità così masculine per origine, così personali nelle loro funzioni, erano divenute assolutamente reali, ereditarie patrimoniali, distinte dagli altri feudi per grandezza, per isplendore, anzichè per natura, e per qualità, soggette com' essi a tutte le leggi delle successioni, possedute, trasmesse, ed esercitate da femmine. Finalmente qualor ci fissiamo a considerarle nell'ultimo tempo, che sussiste ancora al giorno d'oggi, troveremo che fu preso un giusto temperamento tra le due estremità; e mentre nel primo tempo le dignità che in progresso furon chiamate dignità di pari erano meramente personali, e nel secondo tempo unicamente reali; nell'ultimo tempo, furon rese in parte personali, ed in parte reali, in somma miste, e composte di due parti differentissime.

Ma per esaurire ancor più siffatta materia, ed iscoprire la vera natura della dignità di pari, facciamoci a considerare separatamente le due Parti, di cui è composta; e dopo averle considerate come distinte, e divise, le esamineremo nel momento della loro unione. Non v'è niuno, che non sappia qual sia la natura del feudo, cioè del primo essere, che entra

nel-

nella formazione della dignità di pari. La dignità, alla quale è innalzato, lo avvicina al dominio della corona, di cui è un' imagine leggera, ed un' espressione imperfetta. Ma siccome è formato su tal modello, così è masculino per natura; e quando il re con una pura grazia anzichè con un principio di giustizia, non ne conservi la proprietà alle femmine, la terra non può sopravvivere alla dignità, e si riunisce con essa al dominio della corona. La natura dell' uffizio non è gran fatto più sconosciuta; ma siccome le conseguenze ne sono estremamente importanti, permetteteci, o signori, di farvi qui alcune riflessioni egualmente brevi che decisive. Che cos' è un uffizio in generale, se non che una dignità congiunta ad una pubblica funzione? Questa dignità racchiude una doppia relazione, come quella che vien considerata o nella persona di chi la copre, o in quella del principe, che la dà. Il principe esige dal suddito la capacità di adempiere pienamente alle funzioni, alle quali ei lo destina, ed il suddito attende dal suo principe il pubblico carattere, senza il quale non può mai fare ch' egli le eserciti. Perciò l' uffizio suppone necessariamente due cose, la scelta della persona, ed il carattere, che il sovrano solo ha dritto di darle: Ma potendosi fare questa scelta in due diverse maniere, e potendosi all' esercizio di una data funzione chiamare o una famiglia intiera, o una persona sola, così vi sono due spezie d' uffizj rispetto alla materia, che noi esaminiamo. Negli uni,

cioè

cioè negli uffizj ordinarj, la scelta del principe non ha per oggetto che una sola persona; e siccome il carattere è sempre limitato dalla scelta, così non v'è che un solo suddito che riceva ad un tempo stesso e l'onore d'essere scelto dal suo padrone, ed il sigillo della pubblica podestà. Negli altri a rincontro, (e questo principalmente osservasi nelle dignità di pari), la scelta del principe molto più estesa non comprende già una sola persona, ma tutti i suoi discendenti, che sono, per così dire, chiamati, scelti, istituiti nella persona del loro padre; ed allorchè pervengono successivamente alla dignità loro destinata, non acquistano alcun nuovo dritto: è il medesimo titolo, che si moltiplica rispetto a' soggetti capaci di coprirlo. Tutti questi discendenti egualmente chiamati, conservano tra di essi l'ordine delle successioni, ma senza perdere il dritto della prima fondazione. Quindi proviene quell' importante differenza, che negli altri uffizj siccome ciascuno uffiziale ha un titolo nuovo, così non può avere che un nuovo grado, mentre nelle dignità di pari, siccome non v'è che un solo titolo, che chiama egualmente tutti i discendenti, così non v'è che un solo grado; ed avviene di queste come delle sostituzioni, ove i gradi più rimoti ricevono non per tanto il lor dritto, ed il loro titolo dalla mano stessa del testatore. Tale è l'importante, ma unico carattere, che distingue questi primi uffizj della corona, dalle altre pubbliche funzioni. Dove si eccetui quest' unica

dif-

differenza, per le dignità di pari non v'è più nulla che le separi dagli altri uffizj del regno. La loro podestà è la medesima, egualmente impresso è il lor carattere: essi il ricevono dalle mani de' medesimi ministri della giustizia; L'informazione, il giuramento d'installazione tutto concorre a farli risguardare quai veri uffiziali. Dopo tutto questo si rimarrà forse attoniti di quell'uso, di cui siamo costretti di riconoscere l'autorità, che da cento e vent' anni assoggetta tutti coloro, che si sposano all'erede di un duca, e pari, a pigliar lettere di continuazione, che sole possono renderli capaci di aspirare alla dignità di pari di Francia? Siccome quest'uffizio vien conferito ad una sola famiglia, così non può passare in una famiglia estranea senza una nuova grazia del principe. La femmina, che possede la proprietà d'un ducato, è chiamata dalle leggi il fine della sua casa, ed il principio d'una casa nuova. Essa non può far rivivere una dignità estinta per la morte de' soggetti capaci di occuparla; non può darle un nuovo essere, ed una seconda vita, che questa dignità non può mai ricevere che dalle mani del sovrano. Quel che la morte di ciascun uffiziale fa nelle dignità ordinarie, l'estinzione della famiglia, il fa rispetto alle dignità di pari. Ed in quella guisa che gli altri uffizj ritornano alla loro sorgente e rientrano nelle mani del re dopo la morte di ciascun di coloro che ne sono investiti, per essere in seguito conferiti di nuovo ad un suddito capace di esercitarli; così

sì rileva molto all' ordine, ed all' interesse pubblico, che le dignità di pari di Francia si riuniscono al loro principio dopo l' estinzione di tutti i soggetti capaci di coprirle; che il re sia il padrone assoluto in questo caso o di conferir una seconda volta la dignità di pari alla nuova famiglia, nella quale una figlia porti la terra eretta in ducato, o di ricusar questa grazia, e di far rientrare questa dignità nella sua sorgente, che è la potestà pubblica, e sovrana, da cui era stata divisa al tempo della fondazione. Se il re vuol accordare la trasmissione, o per dir meglio la rinnovazione della dignità di pari, soggetti che sieno istrutti de' veri interessi del loro principe deggion ricevere questo benefizio come un puro favore, e non mai come un atto di giustizia. E' la stessa cosa, come se il re accordasse ad un figlio una carica possessa da suo padre; il che non sarebbe altrimenti una continuazione di un antico titolo, ma un titolo assolutamente nuovo; e per terminar finalmente questo parallelo, e questo confronto delle dignità di pari cogli uffizj ordinarj, non può forse dirsi che la terra in occasion della quale la dignità di pari fu accordata, deesi considerare come la proprietà degli uffizj vendibili? Indarno una moglie avrà ella conseguito nell' eredità di suo padre la proprietà d' uno de' suoi uffizj; essa non potrà tuttavia comunicarne il carattere, la funzione, l' esercizio a suo marito, non si permetterà che l' amministrazione della giustizia dipenda dall' accidente di un alleanza; fa-

rà d'uopo che il marito ricorra all'autorità del principe, ed ottenga da lui un nuovo titolo, ed un nuovo carattere, senza di che la proprietà dell'uffizio li sarebbe onninamente inutile. E per qual mai ragione non si ammetterà egli un medesimo principio rispetto alle dignità di pari? Tollerisi pure, se così vuolsi, che la proprietà di questi uffizj, la terra cioè, il fondo, al quale sono annessi appartengano ad una femmina; deroghisi pure a questo riguardo alle rigorose ordinanze, che pronunciano la riunione delle duchee al dominio della corona; ma perchè mai vorrassi contro la natura stessa di questi uffizj, contro l'ordine generale del regno, contro gl'interessi e del re e dello stato, che non possono mai esser diversi, che una femmina possa trasmettere a suo marito non pure la proprietà di una dignità cotanto eminente, ma ancora quell'augusto carattere, quell'emanazione della sovranità, quella porzione della potenza pubblica, che niun altro che il re può dare ne' suoi proprj stati?

Ecco, o signori, qual sia l'idea generale che noi abbiam creduto doverci formare della natura delle dignità di pari considerate come uffizj, e come dignità. Ma dopo aver ravvisato il feudo e l'uffizio separatamente prima della loro unione, vediamo se allor quando s' uniscono insieme per non formare che un medesimo tutto che comprende e l'uno, e l'altro, avvenga nell'uffizio qualche mutazione, che alteri, ed indebolisca la sua vera natura,

ed

ed il renda capace di esser trasmesso in una famiglia estranea. Qual è l'effetto di quest' unione? Non si può dubitare, che il feudo e l'uffizio non conservino ancor la lor diversa natura. Sono uniti ma non son confusi, son collegati l'uno coll'altro, ma il feudo non cangiasi nell'uffizio, nè l'uffizio nel feudo. Restano i medesimi di prima; e l'uffizio per essere affisso alla terra, non perde la sua essenza, poichè non dimanda già meno e la capacità del soggetto che lo copra, e la scelta del principe che gl'imprima il carattere. Che cosa avviene adunque dopo siffatta unione? In qualunque aspetto che noi guardiamo il feudo, e l'uffizio così uniti, bisogna o che il feudo divenga il principale, e l'uffizio come l'accessorio, o a rincontro, che l'uno e l'altro restino eguali in forza, ed in dignità, di maniera che la dignità di pari dipenda egualmente dall'uno, e dall'altro. Voler che l'uffizio sia l'accessorio della terra, egli è un attaccar la natura stessa; un sovvertir l'ordine, e l'economia della ragione; un far servire il più nobile al men nobile; un avvilir, degradar la dignità di pari rendendola schiava del feudo, e della terra, alla quale si vuole, ch'essa sia necessariamente affissa. Non è solo un combatter le idee naturali, egli è un distruggere le leggi fondamentali dello stato, e dare al re uffiziali ch'ei non conosce, senza scelta, senza carattere pubblico, senz'altro titolo di quello del possesso. Nulla di più assurdo delle conseguenze di questo principio. Ammesso che

sia, gli acquirenti, i donatarj estrani, in una parola, tutti i possessori della terra dovrebbono subito goder dell' uffizio; ed appunto la supposizion d' un' principio così falso fu quella, che impegnò il Choppin a sostenere quest' errore qual conseguenza legata necessariamente col principio. Che se vien risposto che l' uffizio non sarà a dir vero, un accessorio della terra pe' semplici acquirenti, ma che il sarà per tutti que' che discendono da quello, in favor del quale fu fatta la fondazione, sarà adunque forza il riconoscere ad un tempo, che dessi unire alla possession della terra il vantaggio d' una scelta fatta dal principe, o della persona, o della famiglia. Dunque non più per la sola qualità di possessori, ma come scelti dal re, saranno i discendenti ammessi alla qualità di pari di Francia, e per conseguenza la dignità non è già un semplice dritto accessorio della terra, ma conserva tutt' ora la sua natura d' uffizio, e non dipende assolutamente dal possesso del feudo.

A tutte queste riflessioni s' unisce l' uso presente per condannare un' opinione così feconda di perniziose conseguenze. Se è vero che l' uffizio sia l' accessorio della terra, e perchè mai coloro che sono in un pien possesso del feudo non godrebbero eglino subitamente di questa dignità? Perchè mai farebbesi una distinzione tral vassallo ed il pari? Perchè mai esigerebbesi da lui un nuovo giuramento, un' informazione *de vita & moribus*, una solenne accettazione; finalmente perchè mai i mariti sarebbo-

bono eglino obbligati di ottener lettere di continuazione? Il matrimonio non li rende forse veramente padroni, signori del feudo, capaci di prestarne l'omaggio e di esercitare tutti que' dritti che sono una conseguenza, ed una dipendenza del feudo? Che se noi passiamo agli esempi intorno a consimili materie, senza qui, dilatarci su tutti que' che l'antichità ci potrebbe somministrare a dovizia, si dirà forse che nelle dignità della chiesa, il dominio, che vi è affisso, ciò che chiamasi propriamente *benefizio*, sia il principale, e che le funzioni, il ministero sacro, il servizio degli altari sieno l'accessorio? Noi non ci estendiamo ulteriormente sulle assurde conseguenze di questo principio. Dopo tutte queste riflessioni chi potrebbe mai sostenere, che la dignità, l'uffizio, le funzioni di pari di Francia, possano esser considerate quai frutti di un'eredità, qual accessorio di un feudo, quai dipendenze di una terra? La seconda opinione, che risguarda il feudo qual accessorio, e l'uffizio qual principale, sarebbe e la più naturale, e la più giusta di tutte, qualor si potesse rinunziare intieramente a quelle idee, che i dottori tutti che trattarono intorno a' feudi, ci diedero. Di fatto, qual parere può sembrar più conforme alla natura delle cose, di quello, che concerne l'uffizio qual principale, ed il feudo qual accessorio; che vuole che la terra siegua la dignità, e che la persona la vinca sulla cosa? Qual opinione va meglio d'accordo colla prima origine delle di-

gnità di pari, puri uffizj nel lor principio, con quella de' feudi destinati unicamente ad essere la ricompensa de' servigj dell' uffiziale, e finalmente con quella massima, fatta principalmente per questa materia, *beneficium datur propter ufficium*? Finalmente qual idea convien meglio a' vantaggi dello stato, che risguarda più l' uffiziale di quello sia il prezzo, e la proprietà dell' uffizio, ed il pari, più che la terra eretta in dignità di pari, e che non pronunzia la riunione di un ducato al dominio de' nostri re, che supponendo che il feudo sia l' accessorio della dignità, e che la dignità essendo riunita alla signoria pubblica, la terra debba in forza della stessa ragione riunirsi al dominio della corona? Ma se gli uomini troppo avvezzi a certe idee che avean prevalso per lo spazio di tanto tempo, non sono più in istato di seguir quest' opinione; se non puossi considerare nè la dignità qual accessorio del feudo, perchè ciò ripugna alle prime nozioni degli uffizj, nè il feudo qual accessorio della dignità, perchè ciò resiste agli usi de' feudi; è forza almen di riconoscere, che il feudo, e l' uffizio uniti nella formazion della dignità di pari, conservano una perfetta eguaglianza; che la dignità di pari composta di tutti e due, dipende egualmente e dall' uno e dall' altro, di maniera che nè il feudo, nè l' uffizio non posson mai estinguersi senza che l' intiero della dignità di pari soffra una divisione che produce un vero, e reale annientamento. Quest' è, o signori, il gran principio, al quale noi avvisiamo

siamo doverci attenere, e che è il solo, per cui possa fissarsi per sempre la natura della dignità di pari. La dignità di pari non è già un essere semplice, ed uniforme, essa è composta di due parti, e se così vuolsi, di due soggetti, che dopo aver prevalso scambievolmente l'uno sull'altro, sono oggimai ridotti in una perfetta eguaglianza. L'uno è il soggetto reale, cioè la terra, o il feudo stesso, che è eretto in dignità di pari; l'altro è il soggetto personale, cioè la persona, o per dir meglio l'intiera famiglia, la serie de' discendenti, a favor de' quali è stata fatta la fondazione. Una volta il soggetto personale era il solo che si considerasse; la dignità era creata per la persona, e s'estingueva colla persona, ed il benefizio ritornava coll'uffizio al principio comune dell'uno e dell'altro. In seguito a rincontro il soggetto reale la vinceva sul personale; lo cancellava, per così dire, e gli uomini ne avean perduto quasi intieramente la rimembranza. Ma presentemente si è preso una via di mezzo tra queste due estremità. La persona viene scelta, ma ad un tempo stesso la terra vien eretta; è forza di unire alla prerogativa della scelta il vantaggio della possessione. L'avere o l'uno o l'altro di questi dritti ciò non è bastevole; non se n'ha alcuno, qualor non si possano unire amendue. Indarno si è compresi nel numero di que' che sono chiamati alla dignità di pari di Francia, se a questo primo titolo non venga aggiunto quel di possessori della terra. Ma del

pari si possede inutilmente la terra, quando non si abbia il glorioso vantaggio di essere stati scelti dal principe nelle lettere di fondazione, per adempiere successivamente alle funzioni della dignità di pari. In una parola la terra, e la persona camminano d' un passo eguale. Il menomo cangiamento che accada o nell' una o nell' altra, attacca la qualità di pari, qualità che non può sussistere senza il concorso di queste due condizioni. Si può forse produrne un esempio più famoso di quello della dignità di pari di Nevers, da noi poc' anzi spiegatovi? Appunto da questo principio importante si son tratte quelle così rilevanti conseguenze che al giorno d' oggi tengon luogo di massime inviolabili. Da questo appunto si è conchiuso che i collaterali non erano in istato di aspirare alla dignità di pari, dove non fossero espressamente chiamati, quantunque possedessero la terra, e fossero della famiglia. Quindi quell' altra massima ancor più costante, che le dignità di pari non possono cader in commercio senz' ad un tempo stesso cessar d' esser tali. Quello stesso titolo che aliena la terra, produce di pien dritto l' estinzione della dignità, perchè l' acquirente non ha per lui, che la qualità di possessore della terra senz' aggiugnervi il dritto personale d' esercitar le funzioni della dignità. Quindi quel terzo principio che nell' uso non è andato soggetto a veruna difficoltà, che le dignità di pari sono indivisibili, e per servirci de' termini consecrati, che sono *impartibili*. Dividendo la terra, bisogne-
reb-

rebbe divider l'uffizio. La sua natura vi ripugna e questa multiplicazione d'uffiziali non potrebbe esser fatta che coll'autorità reale. Il voler divider la dignità sarebbe un perderla. Quindi finalmente quella perpetua *affezione* a' primogeniti ancorchè le lettere non ne facciano niuna menzione; perchè è cosa giusta che il primogenito abbia la scelta di ciò che non può esser diviso. E noi non possiamo dispensarci dal far vedere così di passaggio che tutte queste conseguenze sono altrettanti tratti che delineano ogni giorno quest'idea non pur nobile, ma altresì vera, che le dignità di pari son create sul piano, e sul modello del feudo dominante, cioè della corona. Uniamo qui adunque tutte le diverse osservazioni, che noi crediamo dover fare intorno alla natura delle dignità di pari; tre tempi che bisogna necessariamente distinguere. Un primo, nel quale queste dignità, o quelle che ad esse servirono di principio. eran puramente personali. Un secondo tempo, in cui sono state meramente reali. Un terzo tempo, in cui son divenute miste. Per ispiegare questo termine di *misto* noi abbiam considerato le due idee, che il compongono. Noi le abbiamo esaminate separatamente prima della loro unione, ed abbiamo osservato che la dignità di pari era un vero uffizio, distinto dagli altri per questo solo carattere che vien essa accordata ad una famiglia intiera. Noi le abbiamo in seguito esaminate nel tempo della loro unione, ed abbiam mostrato essere non meno assurdo che

im-

impossibile il fingere che la dignità possa mai aversi qual accessorio del feudo; ed essere molto più naturale il risguardare il feudo qual conseguenza, e qual dipendenza dell' uffizio. Ma per lo meno doversi riconoscere una spezie di eguaglianza tral feudo, e l' uffizio. Indi abbiam potuto osservare e la scambievole dipendenza che trovasi tra questi due soggetti, dall' unione de' quali formasi la dignità di pari, e l' impossibilità di far sussistere l' uno senza l' altro; e finalmente abbiamo spiegato le proposizioni che sono naturali conseguenze di questi principj, e delle massime inviolabili della dignità di pari. Veggiamo ora qual debba esser l' applicazione di questi principj al caso particolare della presente quistione. Ma prima di esaminare qual deggia essere l' interpretazione delle lettere di fondazione paragonate con queste massime, noi non possiamo far a meno di non trattenerci ancora un poco a considerare quai sieno le regole, che sembrano a noi potersi seguire in questa interpretazione. La prima regola, che noi supporremo tosto qual principio inviolabile, si è che la dispensazione delle grazie e degli onori è una conseguenza del poter sovrano. Qui non trattasi dunque di discutere fuor di proposito inutili quistioni sull' estensione di questo potere. Non si tratta già di sapere se il re abbia potuto fare quel che pretende il signor di Lussemburgo; la quistione batte sul sapere se l' abbia fatto; e senz' imprendere, con una inescusabile temerità, di voler fissare limiti alla sua

po-

podestà, riduciamci ad esaminare quali sieno quei della sua volontà. Il secondo principio che pure supporremo si è, che quantunque volte l'intenzione del re è dubbiosa, e le parole con cui son concepite le lettere possono ammettere due interpretazioni diverse, bisogna sempre preferir quella che è la più conforme al jus comune, ed al vantaggio dello stato. I re pronunziano due sorte d'oracoli, amendue degni del pari e del rispetto, e della venerazion de' loro sudditi. Negli uni non considerano che il ben generale del loro regno, la felicità del lor popolo, l'interesse della loro monarchia; ed in tal vista essi prescrivono delle regole e delle massime che formano un dritto comune e generale; negli altri considerano il solo interesse particolare d'alcuno de' loro sudditi; ma questa volontà particolare spiegasi sempre per le volontà generali in checchè può essa rinchiuder d'oscuro. Non che queste leggi, o per dir meglio questi privilegi singolari non possono talvolta e per motivi sufficienti derogare alle leggi generali; ma quando la derogazione non è chiara, in dubbio presumesi sempre che il re s'abbia voluto conformare al dritto comune, ed allorchè i giudici, secondo quella podestà che loro affida egli stesso, osano prender la libertà di spiegare le sue volontà, questo non è già per distruggerle ma tutt'al rovescio per supplire con la legge generale a quanto manca alla legge particolare. La legge generale è chiara, certa, evidente. La legge particolare non lo è. In

è. In dubbio, non si suppone mai che il re, con termini che possono avere una diversa interpretazione, abbia voluto cangiare una legge utile e vantaggiosa al suo regno. In vista di gran motivi poteva egli fare un eccezione con una volontà chiara ed esente da ogni sorta di dubbio: nol fece, dunque riputasi ch'ei non v' abbia voluto derogare. Qual conseguenza pretendiam noi dedurre da questi due principj generali? La prima che se la volontà del re è chiara ed evidente, non bisogna andare in traccia di forzate interpretazioni, nè di sofismi ingegnosi, che conservando i termini della legge ne attacchino, e ne corrompano il senso. La seconda che qualora essa volontà sia dubbiosa, qualor deggia essere interpretata, nel jus comune e non altrove deesi cercarne l'interpretazione; o per dir meglio, qualora il re non abbia spiegato chiaramente la sua volontà nella legge particolare, fa d'uopo ricorrere al medesimo re nella legge generale, e prenderlo così per interprete delle sue intenzioni. Esaminiamo adunque in prima quai sieno i termini, in cui è eretta la dignità di pari, e vediamo se siano di quella chiarezza, e di quell' evidenza che si volle darvi ad intendere. Ripigliam qui le parole stesse: *Noi abbiamo eretto il ducato di Piney in titolo, nome e dignità di pari di Francia pel suddetto nostro cugino, suoi eredi e successori, maschj e femmine, ed aventi causa*. La prima riflessione che noi facciam su queste parole, e che ci pare di somma rilevanza, si è, che di tutte le espressioni

che

che compongono questa clausola non ce n'è pur una che non solo non possa, ma non debba essere interpretata, pur una che possa prendersi così letteralmente e rigorosamente, pur una a la fine che non racchiuda un senso direttamente contrario alle intenzioni dei re, quando venisse presa in tutta l'estensione del suo significato. Il primo termine che in questa clausola presentasi si è quel *d'eredi e successori*. Quando venghi preso a rigore, abbraccia anche i collaterali, non che i discendenti; anche gli eredi testamentarj non che gli eredi legittimi; anche quei che succedono con titolo particolare non che i successori con titolo universale. Con tutto ciò ardirebbesi forse di sostenere che i collaterali, che gli eredi testamentarj, che i successori tutt'indistintamente, sieno chiamati alla dignità di pari? Le parole, che seguono, *maschi*, *e femmine*, racchiuderebbero un error manifesto, dove si volesse che gli uni, e gli altri fossero chiamati simultaneamente alla dignità di pari. Bisogna dunque supplire necessariamente ciò che è della disposizione del jus comune, cioè la preferenza de' maschj; e tra' maschj, o anche tra le femmine, il privilegio della primogenitura rispetto alla dignità di pari.

Fermiamci ancora su questi termini *maschi e femmine*. Quando vengan presi a rigore, in quali assurdità non converrà egli cadere? Chiamansi egualmente i maschi, e le femmine al *titolo*, *nome*, *dignità di pari di Francia*, con tutti i privilegj, preminenze, prerogative, che

vi

vi sono affisse. Quando si stia attaccati scrupolosamente alla lettera che cosa ne avverrà? Ne risulterà, non già che le figlie potranno e trasmettere la dignità di pari a' loro mariti, ed a lor figliuoli (nella clausola non n'è detto pur motto), ma che potranno elleno stesse godere di tutti i dritti, che sono affissi alla qualità di pari, cioè ch'esse avranno anche la residenza nel parlamento, e che usurperanno funzioni così incompatibili col loro sesso. Per evitare un'interpretazione così opposta allo spirito del legislatore, fa d'uopo ricorrere al dritto comune, e dir che il re non ebbe intenzione di accordare alle femmine se non se i privilegj, di cui sono esse capaci. Quanto a loro non si osa disconvenirne; ma pretendesi che i loro mariti possano esercitarle; e quest'è ciò che noi tosto esamineremo. Contentiamci di quì osservare, che questi termini non possono mai essere presi a rigore, senza dare in assurdità contrarie non meno alla natura delle dignità di pari che alla mente del principe che concede la grazia. Il terzo termine che noi troviamo in questa clausola si è quel d'*aventi causa*; e qual termine può esser più equivoco? Come venga preso in tutta la sua estensione, abbraccerà tutti que' che possono avere la terra di Piney, qualunque ne sia il titolo. Questa parola generale applicasi indistintamente ad ogni sorta di donatarj e di acquirenti o estranei, o della famiglia. Tutti coloro che hanno un titolo legittimo di possesso, sono compresi egualmente sotto il termi-

mine di *aventi causa*; pretenderassi forse per questo ch'e' sieno chiamati alla dignità di pari? Dopo di ciò può forse sostenersi che queste lettere non abbisognino d'interpretazione? Son così chiari, così precisi, così evidenti questi termini, che senza dubitare del potere, e della suprema autorità del re non si possa imprendere a spiegarli? Non ve n'è pur uno, noi non sapremmo troppo ripeterlo, non ve n'è pur uno, che per la stessa confessione del signor di Lussemburgo, non debba ammettere una necessaria interpretazione. Non va più adunque in quistione, se queste lettere debbano interpretarsi sì, o veramente nò. Non trattasi più che di sapere come deggiano essere interpretate; e vediamo s'egli sia impossibile di conciliarle col dritto comune.

Qalor non possa trovarsi niun appoggio di accordarle collo spirito generale del dritto delle dignità di pari, in tal caso non si potrà mettere in dubbio, che l'intenzione del re non fosse di derogarvi. Ma se all'opposto puossi agevolmente combinar la legge particolare con la legge generale; se questa conciliazione lungi dall'esser difficultosa, sia anzi naturale, e decisa preventivamente dalla disposizione de' vostri giudizj; se le conseguenze dell'altra interpretazione son contrarie ed all'intenzione del re, ed alla natura degli uffizj, pericolose allo stato, ed alla monarchia, si potrà forse esitare tra queste due interpretazioni? E noi stessi che per gli obblighi sacri del nostro ministero siam tenuti di consecrar particolarmente

la

la nostra voce alla difesa delle massime fondamentali dello stato, e de' sacri dritti della corona, potremo noi bilanciare per un momento tra due partiti così contrarj l' uno all' altro? La difficoltà tutta di questa causa rinchiudesi adunque in questo solo ed unico punto: qual è l' interpretazione più naturale, e più conforme all' interesse del re, che si possa dare a queste lettere? Qui appunto ci riduciam noi, dietro tutti i principj che v' abbiam ricordati sul vero stato di questa contestazione. Non istaremo già a nulla ripetere delle massime da noi spiegate. Le due parti, che compongono la dignità di pari, sono di dritto comune mascoline, con questa differenza però che il feudo lo è unicamente in forza di una legge positiva, laddove l' uffizio lo è in virtù d' una legge che può chiamarsi naturale. Il feudo può sussistere anche senza la dignità, sendochè la loro unione non toglie ch' e' non conservino la lor diversa natura, ma subito che son separati, la lor divisione distrugge la dignità di pari, a formar la quale fu necessaria l' union d' amendue.

Tale si è in poche parole il dritto comune, vediamo ora se le lettere di fondazione non possano interpretarsi in un modo che formi una perfetta concordanza con questo principio. Due clausole sole pajono resistere manifestamente allo spirito del dritto comune; l' una si è quella che erige il ducato in dignità di pari; l' altra è quella che deroga all' editto del 1566, ed alle altre ordinanze, che pronunzia-

ziano in questo caso la riunione al dominio della corona. Diam cominciamento dall'ultima, come da quella che è la più semplice e la più facile. Può forse sostenersi, che il re facendo cessare in favor di Francesco di Lussemburgo, e de' suoi discendenti il rigor de' suoi editti, abbia preteso con ciò di far passare la dignità di pari di figlia in figlia, com' essa senza di questo sarebbe passata di maschio in maschio? Noi crediamo, o signori, che per poter fare una tal obbiezione bisognerebbe ignorar poco men che intieramente e la natura delle dignità di pari, e la disposizione delle ordinanze, che pronunziano la riunione delle terre decorate del titolo di ducato. Distinguiam sempre due parti nella dignità di pari, il dominio della terra, che n'è il soggetto reale, e la dignità, che spettasi al soggetto personale. Tale si è la legge della fondazione delle duchee, che il principe comincia dall'unire per un momento al suo dominio le terre, che vuol innalzare ad un tal onore. Par che senza di questo sarebbon esse indegne della nobiltà di siffatta prerogativa. Possedute dai particolari contraggono una spezie d'incapacità d'esser fregiate di questo titolo; fa d'uopo che ritornino nelle mani del re, ed acquistino con ciò quel grado di perfezione, che altrevolte accordavasi unicamente agli smembramenti che il re faceva egli stesso del suo dominio. Su questi principj appunto è fondata la base della riunione; e le duchee vengono considerate come una spezie d'appanaggio separato per un

tempo dal patrimonio sacro de' nostri re, ma che conserva sempre la sua natura primiera. Tende a rientrarvi, ed a seguire le stesse leggi del dominio della corona. Ma, perchè questa condizione parea spesso rigorosa a que' che il re onorava della qualità di duca, ottennero essi dalla munificenza del re una formale derogazione a questa spezie di servitù; ed ebbesi ragione di dirvi che non si truova quasi esempio, in cui abbiasi eseguito a rigore la severa ordinanza della riunione. Dopo ciò non è difficile il giudicare qual debba esser l'effetto della derogazione che il re vuol fare a queste leggi, erigendo una terra in dignità di pari. Siccome la legge non considera che la proprietà della terra, la derogazione a questa legge è limitata a quest' unico oggetto. Il re non ha intenzione di perpetuare con ciò una dignità che non può convenire che a' soli maschj. Vuol semplicemente impedire che il suo benefizio non divenga oneroso a coloro ch' egli vuol onorati delle sue grazie, e che i successori di chi fu da lui elevato alla dignità di pari di Francia, non possano un giorno giustamente rimproverargli ch' ha sagrificato i loro beni, ed il loro interesse alla sua ambizione, ed alla sua grandezza particolare. In una parola, non dà niun nuovo dritto alle figlie nè a' loro discendenti, ma le mette unicamente al coperto di una perdita, di cui esse eran minacciate; e puossi giustamente applicar loro in tal caso quelle parole di Giustiniano: *Neque enim pro lucro fovemus mulieres, sed ne damnum*

pa-

patiantur, suisque rebus defraudentur curamus. Eccovi, o signori, qual sia il vero spirito, e l'unico motivo di questa derogazione. Essa concerne unicamente la proprietà della terra, e non mai la conservazione della dignità.

Ma se questa clausola non è bastevole per chiamar le femmine ad una qualità negata loro dalla natura; veggiamo se la prima non sarà ad esse più favorevole, o se ella potrà sempre spiegarsi e limitarsi coll' autorità del dritto comune. Pare a prima giunta che nulla siavi di più preciso di queste parole, *pel suddetto nostro cugino, suoi eredi, successori, maschi, e femmine, ed aventi causa*; da questo appunto si trae un grande appoggio, e dimandasi dove possa mai stare la difficoltà. Con tutto ciò, sembraci che queste medesime espressioni possano ammettere più interpretazioni differenti, e per proporvele, consideriam tosto questa clausola nel primo grado. Esaminiamola in progresso nel secondo, cioè nella persona della figlia della figlia, ed adoperiamci a tutta possa affin di svilupparne e lo spirito, e le conseguenze. Abbiam noi già supposto per principio che la dignità di pari racchiude e dritti reali, e dritti personali; dritti reali, che possono possedersi anco dalle femmine, il dritto di alta giustizia, di giurisdizione in corte, di dipendenza immediata dalla corona: dritti personali, cioè un verace uffizio, grande per la sua elevazione, importante per le sue funzioni, di cui elleno non possono esser capaci. Il termine di dignità di pari è dunque equivoco: in

qual senso l'applicherem noi alle femmine? Si dirà forse che il re con queste lettere abbia voluto conferir loro non solo i dritti, che si posson chiamare la dignità di pari reale, di cui esse potevan esser capaci, ma altresì la dignità di pari personale, dal che sono assolutamente escluse in forza del loro sesso? La prima di queste interpretazioni forma una perfetta armonia col dritto comune; la seconda vi fa fronte aperta. La prima è condannata per gli stessi motivi della fondazione. La grandezza passata della casa di Lussemburgo, i servigj importanti da essa resi allo stato, la perdita del ducato di Lussemburgo, che senz'alcun fondamento e contro l'interesse del re, qualificasi, per feudo dell'impero, ma che ad un tempo stesso chiamasi un feudo salico, e mascolino; tutte queste considerazioni, hann'esse per avventura qualche applicazione alle femmine? Forsechè in forza di queste la casa di Lussemburgo visse in uno stato così vistoso, e fiorente? Forsechè in virtù di queste rese ella servigj cotanto rilevanti allo stato? Finalmente per riparar la perdita di un feudo mascolino rilevava egli di molto il fare non pure un feudo femminino, ma una dignità femminile? Abbia pure il re, se così vuolsi, avuto in vista di ricompensare i servigj di Francesco di Lussemburgo nella persona delle sue figlie così bene che in quella de' suoi figli maschi: ma non avrebbero elleno abbastanza un grande vantaggio di possedere una terra eretta in duchea, godendo de' dritti reali di una di-

gnità

gnità di pari? Convien egli aggiugnervi ancora di soprappiù, in isprezzo delle più inviolabili leggi dello stato, la trasmissione di un uffizio che alla mancanza di soggetti capaci di adempirlo, si riunisce di pien dritto alla corona? Finalmente la prima interpretazione di queste lettere, che nella persona delle femmine riduce la dignità di pari a' semplici dritti reali, è non solo conforme al jus comune, conforme a' motivi delle lettere di fondazione, ma noi ci facciamo più oltre, e crediamo che sia cosa agevole il far vedere di più ch' essa è la sola giusta, e vera in un caso, che può adivenire frequentissimamente, di modo che questa non è già tanto una preziosa e verisimile spiegazione, quanto un'unica e necessaria interpretazione. Supponghiamo che la figlia di un pari di Francia non si mariti. Non v'ha dubbio che i termini delle lettere a suo favore, non le darebbon giammai che il puro e semplice godimento de' dritti reali. Egli è chiaro e notorio che il suo sesso, le leggi, l'uso del regno proibirebbonle per sempre l'esercizio delle dignità, e delle funzioni importanti, componenti la dignità di pari personale, e che in conseguenza non si potrà riconoscere nella sua persona che una dignità di pari meramente reale. Ma pretendesi, e qui sta, o signori, tutto il nodo della difficoltà, che a dir vero finchè la figlia d'un pari sia maritata, essa non gode che de' dritti reali, ma che la dignità di pari personale non è ancora estinta: essa è, dicesi, sospesa per alcun tempo, essa dorme, se osiam

servirci di questo termine, ed attende per risvegliarsi, che la femmina posseditrice abbia trasmesso o la possessione, o la proprietà della terra nella persona d'un soggetto, che sia capace egualmente e d'esercitare i dritti personali, e di godere i dritti reali. Prima di tutto, noi dimanderemo ben volentieri, se questa non sia una verace interpretazione, ed anche un'estensione delle lettere di fondazione. E' forse detto in queste lettere, che la moglie potrà comunicare a suo marito un dritto che non ha ella stessa, sul fondamento di questa pretesa proprietà dell'uffizio, che risiede nella sua persona? Sin dal momento che bisogna a forza riconoscere che questa non è altro che un'interpretazione, perchè mai preferirla a quella che accordasi egualmente colle leggi generali, e colle particolari, cioè col jus comune del regno, e col dritto singolare che traesi dai motivi della fondazione? Perchè vorrassi che allor quando è compiuto il senso delle lettere, allor quando è consumato pel godimento de' dritti reali, che sono i soli che possano convenire a una femmina, si cerchi ancora a far rivivere a favor d'una nuova famiglia, una dignità di pari personale, accordata unicamente all'antica, e che finisce nella persona della figlia?

Ma non contentiamoci di questa prima risposta. Facciam di tutto onde penetrare più addentro negli effetti di questa interpretazione; e senza voler qui rilevare ciò che vi s'è fatto osservare, ch'egli è assurdo che un marito rice-

ceva la dignità della sua moglie, senza fermarci ad esaminare in quai casi debba aver luogo questa massima, tenghiamci fermi e fissi ad una sola proposizione, che racchiude quanto può dirsi su di un tal soggetto. O si dirà che il marito è espressamente chiamato per le lettere di fondazione, o si converrà che non lo è altrimenti, e che non può aspirare alla qualità di pari di Francia se non se col mezzo di quella comunicazione di tutti i dritti e divini ed umani, fondata sul sacro, ed indissolubil nodo del matrimonio. Noi siam d'avviso che non vi sia cosa di mezzo tra queste due opinioni, e che il marito non possa avere che l'uno e l'altro di questi due titoli. Se puossi dunque provare che il marito non è espressamente chiamato per le lettere di fondazione, se puossi dimostrare che sarebbe non meno assurdo che impossibile che la moglie gli comunicasse la dignità eminente di pari; non si potrà forse giustamente conchiudere, che nè il marito, nè i suoi discendenti non possono mai ammettersi all'esercizio della dignità di pari personale, senza una nuova scelta del re, e senza un nuovo carattere pubblico? Esaminiamo adunque attentamente queste due proposizioni. Il marito è egli compreso espressamente nel numero di coloro, che il re chiama alle funzioni di pari di Francia? Il marito può egli aspirarvi in virtù del solo titolo di matrimonio? Il solo termine, con cui pretendesi sostenere che i mariti partecipino della grazia del principe è quel di

aventi causa. Ma si potrà mai credere che un' espressione così vaga ed indefinita porti con se quel carattere di scelta cotanto necessario per far passare un uffizio di pari d' una in un' altra famiglia? Questo termine d' aventi causa debb' essere interpretato, (noi l' abbiam già detto); senza di questo non sarebbe men favorevole a' donatarj ed agli acquirenti estranei, di quello sia al marito stesso. Ma se bisogna interpretarlo, non deesi forse secondo lo spirito, e l' intenzion del legislatore, applicarlo unicamente a' discendenti che non sono eredi, ma che sono semplicemente *aventi causa* in qualità di donatarj, di creditori ec? Non vedesi forse che nella maggior parte de' luoghi, ove è impiegato questo termine nelle lettere di fondazione di Piney in ducato, ed in dignità di pari, siegue immediatamente la parola di *successori*, e non già quella di *femmine*, e che per conseguenza in quest' espressione si è voluto comprendere non già i mariti, ma quella spezie di successori, che ordinariamente vien marcata col nome di *aventi causa*? Si volle prevenire un inconveniente troppo ordinario nelle case grandi. Se per esser pari di Francia facesse d' uopo che il figlio di un pari fosse sempre suo erede, se la successione onorifica non potesse mai essere nè distinta, nè separata dalla successione utile, quanti figliuoli non sarebbon privati della dignità de' loro padri? Lo stesso titolo d' erede, che darebbe loro il nome di pari ne torrebbe lor bene spesso la terra, coll' esporgli alle rigorose persecuzioni de'

cre-

creditori della lor casa. Singolarmente per questo, e per altre consimili considerazioni, si permise loro di succedere alla dignità di pari in qualità d' *aventi causa*. Non ne cerchiamo gli esempi altrove che in questa causa. Con che qualità il signor di Lussemburgo comparisce egli nella vostra udienza per essere ammesso nella dignità di pari, se non che con quella di donatario, e per conseguenza di avente causa? Potrebbe egli neppure prendere un altro titolo secondo i suoi proprj principj, sendo ancor viva sua madre? Tale si è il vero senso ed il giusto significato del termine *d' aventi causa*; ma voler estenderlo ed applicarlo al marito, quest' è una superflua interpretazione, tostochè il senso delle lettere ha avuto pur una volta il suo pieno e perfetto compimento. Qualor quest' interpretazione fosse necessaria; qualor cioè questo termine *d' aventi causa* fosse talmente limitato alla qualità di marito, che non potesse mai venir inteso che della sua persona, in tal caso noi confesseremo senz' alcuna difficoltà che in forza di questo solo termine sarebbon compresi i mariti nell' intenzione del re, e chiamati alla dignità di pari. Ma subito che questa espressione ammette un altro senso, e più giusto e più naturale, perchè mai si vorrà darle un' interpretazione sforzata? Ed in che vista? Per attaccare il dritto comune, per perpetuare le dignità, che rileva molto all' interesse del re di non renderle immortali; per trasmettere senza scelta, senza carattere,

senza

senza pubblica autorità, una funzione di cotanto rilievo, ed un uffizio di cotanta eminenza.

Dove poi sostengasi che comunque i mariti non sieno espressamente chiamati col termine d'*aventi causa*, il titolo del matrimonio sia così favorabile, che possa loro comunicare di pien dritto gli avvantaggi personali della dignità di pari, in allora noi dimanderemo di grazia sotto qual colore si faccia questa trasmissione? La moglie non può trasmettere la dignità di pari al marito che sotto due pretesti diversi; o come avente dritto di esercitarne ella stessa le funzioni, ma questo primo pretesto può mai nemmeno esser proposto? O perchè essa gli trasferisca una spezie di proprietà, un dominio civile del feudo al quale è annessa la dignità di pari. Per ispezioso che sia quest'ultimo pretesto, noi crediamo di averlo distrutto preventivamente, allorchè mostrammo che la dignità di pari non può esser riguardata qual accessorio della terra; che gli esempi antichi non pc sono più tirarsi a conseguenza, attesochè il principio generale della realità è abrogato, ed il puro e semplice possesso della terra non può più imprimere il carattere d'uffiziale, che il re solo ha dritto di dare ne' suoi proprj stati. Ora che cosa è ciò che la moglie dona realmente, e veracemente a suo marito, se non la custodia, il godimento, l'amministrazione, tutt'al più il dominio civile della dignità di pari reale, che non è altra cosa che la terra stessa con le sue pre-

ro-

rogative? Il marito non è che il possessore, o il proprietario passeggiero del feudo, e noi abbiam già dimostrato che questa qualità non è un titolo sufficiente qualor di più non aggiungavisi il vantaggio d'essere scelti dal re. La terra che serve di soggetto reale alla dignità di pari noi l'abbiam paragonata con la proprietà degli uffizj vendibili, ed in quella guisa che una moglie non può trasmettere a suo marito il carattere d'uffiziale, quantunque possa ella dargli la proprietà dell'uffizio, così per una simigliante ragione noi fummo d'avviso che la figlia di un duca e pari potesse ben portare in dote al marito la proprietà del feudo, ma ch'essa non potesse mai attribuirgli il carattere e le funzioni di pari di Francia. A queste riflessioni aggiugniamvi una conseguenza assurda, che sarebbe nondimeno una naturale conseguenza del principio opposto. Supponghiamo che col contratto di nozze la moglie conservi, come accade tutto giorno, non pure la proprietà naturale, ma il dominio civile, e la libera amministrazione della sua dote, a segno che il possesso de' feudi non passi nella persona del marito, secondo l'espressione di Carlo Dumoulin *nec vere*, *nec ficte*, *nec interpretative*: in tal caso, semprechè ci attenghiamo alla massima, che risguarda la dignità di pari personale come un accessorio del feudo, egli è certo che il nome di marito sarà un titolo inutile per aspirare alla dignità di pari. Non è adunque il sacro nodo del matrimonio quel che forma la base di questa trasmis-

missione della dignità di pari, il che certamente vien supposto senza il menomo appoggio, potendosi esser marito senz' esser pari; ma questo titolo vien conferito unicamente dal possesso del feudo e della terra. Il marito è dunque ridotto alla qualità di semplice possessore, e da questa qualità pretenderassi mai di far dipendere la continuazione di una dignità così elevata? Si vorrà per avventura che le clausole e le convenzioni particolari d' un contratto di nozze, decidano sovranamente della sorte e della durata di un uffizio di tant' altezza? Se la moglie non giudica a proposito di affidare al marito l' amministrazione della dote, egli non sarà pari di Francia; e se è pari ne sarà debitor unicamente alla facilità, che sua moglie avrà avuta di acconsentire ch' ei goda de' suoi feudi, e ne sia considerato qual vero proprietario. In tale stato qual dunque sarà il titolo del marito e de' suoi discendenti? Non è chiamato *ex persona propria*: la legge del matrimonio può bene in alcuni casi dargli la proprietà civile del feudo, ma non mai l' esercizio della dignità di pari personale. Voi avete veduto poc' anzi quai sarebbero le assurde conseguenze del principio contrario. Per giuste che pajano tutte queste massime, noi nondimeno non ve le proporremo che tremando, qualora i nostri re medesimi non le avessero stabilite sin dal cominciar che fecero ad introdur l' uso delle nuove lettere che i mariti hanno sempre ottenute da cento e vent' anni in poi, per essere ammessi alla dignità di pari

di

di Francia. Con ciò vennero a marcare che i termini di femmine inserti in alcune lettere di fondazione, non potevano mai interpretarsi che de' dritti reali della dignità di pari, e che per estendergli a' dritti personali, era d'uopo ricorrere non già alla pura giustizia, ma alla bontà del sovrano. Per ultimo, si è talmente riconosciuta la verità de' principj da noi propostivi, che allor quando in quest' ultimi tempi volle il re erigere una duchea in favor d' una femmina, credettesi dover comprendere espressamente nella grazia il marito ch' essa potesse pigliare; e quest' è ciò che fu praticato rispetto alla duchea d' Amiens. Se questa precauzione fu riputata necessaria allorchè trattavasi puramente di una semplice duchea, chi potrà mai credere che la trasmissione delle dignità di pari debba essere più facile, che la scelta del re ci sia men necessaria, e che la continuazione ne sia più favorabile? A tante e tali ragioni egli è uno sforzo vano il voler opporre l' esempio de' minori e de' mentecatti, che comunque incapaci di esercitar le funzioni personali della dignità di pari, non lascian per questo di trasmetterle alla posterità loro. Qual parallelo può mai farsi tra un' incapacità passeggiera, ed un' incapacità essenziale, tra un' infermità che lascia sussistere almeno la sostanza, ed il principio della dignità, ed un difetto naturale, invincibile, irreparabile, che rovescia i primi fondamenti della dignità di pari personale? Ma non è poi nemmen vero che un minore, che un mente-

cato trasmetta a parlar propriamente, la dignità di pari a' figliuoli. I figlj non ricevon punto, siccome l' abbiam già detto, quest' importante dignità dalle mani de' loro padri; ma ricevonla com' essi dalle mani del re. L' incapacità personale de' loro padri può ben differire il tempo, in cui e' goderanno liberamente di questa dignità; ma non mai estinguere la dignità stessa: laddove nella persona della moglie due ostacoli insormontabili s' oppongono alla comunicazione della dignità di pari. Il primo si è la sua incapacità naturale, ed il secondo la mancanza della scelta e del carattere nella persona di coloro, a' quali potrebb' essa trasmettere questa dignità. L' unica obbiezione, che potrebbe aver qualche apparenza di ragione si è quella che può trarsi dall' esempio di Leon d' Alberto. Per farci un' adeguata risposta, noi non istaremo già qui ad esaminare s' ella sia la verità ch' ei godesse dell' antico grado, e sedesse nel tribunal di giustizia dell' anno 1621 immediatamente dopo il duca d' Uses, o se all' opposto in quella cirimonia si confondessero i gradi; tantochè se Leone d' Alberto ha preceduto i duchi, le cui dignità di pari erano anteriori al suo matrimonio, fu egli ad un tempo medesimo preceduto dal duca di Rets, la cui dignità di pari era senza difficoltà posteriore a quella di Piney. L' oscurità, o l' incertezza di questo fatto aumentossi dopo la trattazione di questa causa. Se prestasi fede al registro della corte, il duca di Rets sedette in un posto superiore a quel di Leon

Leon d' Alberto, e conseguentemente non fu seguito il grado delle fondazioni: se per l' opposto dassi credenza ad un foglio che trovasi nelle carte e scritture della cancelleria, e che si vuol far passare per la minuta di quel tribunal di giustizia, in tal caso il duca d' Uses sarà quegli che avrà preceduto Leon d' Alberto, ed in conseguenza fu serbato l' ordine delle fondazioni. Ma sebbene questo secondo fatto paja più verisimile, tuttavia per accertarlo intieramente ci vuol molto. Quel che chiamasi la minuta del tribunal della giustizia è una semplice copia volante non iscritta di pugno del principal sostituto al registro, non riveduta dal cancelliere, non sottoscritta da verun uffiziale, che abbia un carattere pubblico. In tale stato bisogna convenire che come venghi messa in contingenza l' autorità del principal deputato al registro, non si può più per lo meno trar conseguenze certe dal foglio prodotto; e che la sede di Leon d' Alberto è ancor più dubbiosa di quello sia stata fino a quest' ora. Senza internarci più a lungo nell' esame di questo fatto, attenghiamci a due risposte che pajono in se contenere maggior solidità; l' una che noi non vediamo che il dritto di Leon d' Alberto andasse mai soggetto a contrasto veruno; e fu questi ricevuto senza la menoma opposizione. Quali furono in allora le ragioni del silenzio degli altri pari? Quest' è ciò che noi non vogliamo rintracciare; ma è sempre però certo e costante che non fu già la diffidenza assoluta de' loro dritti; stantechè non

ri-

riputavasi più una massima indubitata, che il marito potesse ammettersi pari, dal canto di sua moglie; mentrechè settant' anni prima, il signor di Nevers avea creduto che fosse necessario l' ottener lettere di continuazione; giacchè il posto dell' antica fondazione gli era stato combattuto dal contestabile di Montmorency; e perchè finalmente pendea tutt' ora in corte indecisa la quistione. In tale stato di cose ci potrem mai persuadere che i duchi e pari interessati a conservare la loro preminenza, avessero abbandonato i lor dritti per difetto d' appoggi onde sostenerla? Non siamo adunque di parere che questo esempio possa esser tratto a conseguenza, esempio unico, non contrastato dappoichè la quistione fu pur una volta discussa. Qual può mai esserne l' autorità? Ma d'altra parte, qualunque favore che potesse avere Leon d' Alberto, credette egli poter dispensarsi dall' ottener lettere dal re affine d' esser ammesso. Non può negarsi ch'elle non sieno munite di tutte le precauzioni immaginabili, per non lasciar luogo al presumere che l' antica dignità di pari fosse estinta; vi si espone senza fondamento che Leon d' Alberto era duca e pari dal canto di sua moglie, come avente causa da lei, secondo le leggi generali del regno, e secondo gli statuti particolari de' luoghi ov' è situata questa dignità; tuttavia niente era men favorabile alla sua pretensione, che lo spirito generale delle nostre ordinanze; niente di più opposto, che lo statuto di Chaumont, che non istabilisce verun dritt-

dritto di primogenitura tra le figlie. Dal che ne deriva, che per seguir rigorosamente la disposizione di quello statuto, sarebbe stato mestieri divider la terra di Piney tra Margarita, e Liessa di Lussemburgo, e conseguentemente annullar la dignità di pari. Tuttavia su questa falsa esposizione appunto furono concedute le lettere; ma finalmente, son sempre lettere nuove, lettere che furon giudicate necessarie, lettere che non v'è mai caso che il figlio di un pari di Francia si prenda briga di ottenere, lettere per ultimo che marcano che la continuazione della dignità non fu già di pien dritto, che in qualunque termini sieno concepite noi non possiamo, secondo il verace interesse e del re e dello stato, risguardarle che qual nuovo titolo, e novelle provvigioni.

Ma finalmente supponghiam qui contro tutte le massime da noi stabilite, supponghiamo che la figlia d'un duca e pari possa comunicare a suo marito una dignità che essa non ha, dimentichiamo la natura degli uffizj; spingiamo la finzione fin dove si vuol portarla, e riconosciamo per un momento che nel primo grado possa ammettersi a questa sublime dignità il marito della figlia d'un pari di Francia, ed i discendenti dal medesimo; non converrà egli fermare almeno nella sua persona il progresso di questa finzione? Quest'è la seconda difficoltà che noi abbiamo ad esaminare intorno alle lettere di fondazione. Qualunque prevenzione abbiasi a favor delle dignità di pari femminili, egli è forza il riconoscere di

buona fede, ch' esse non sono favorabili, che esse resistono al jus comune, e che per conseguenza bisogna anzi cercare appoggi di ristringerle, che di ampliarle. Perciò come questo straordinario privilegio, questa grazia singolare abbia avuto pur una sola volta il suo effetto o per la dignità di pari reale, o anche per la personale, egli è necessario, secondo tutti i principj, di fermarne il corso, e di presumere che l' intenzione del re non sia stata di accumular grazie sopra grazie, privilegj sopra privilegj, finzioni sopra finzioni. Crediamo altresì che per poco che si disamini attentamente le differenze generali, che si riscontrano in ogni sorta di casi, tral primo, ed il secondo grado, e le differenze particolari che riscontransi nella spezie di questa causa, non sarà malagevole il convincersi, che l' estensione che si vuol dare alla grazia del principe, sia direttamente contraria alla sua intenzione.

Prima ragion di differenza. I motivi di fondazione d' una dignità di pari son sempre tratti dal favor singolare della casa, alla quale viene accordato questo titolo d' onore, la più gran ricompensa, che un suddito possa mai sperare dal suo sovrano. Questi motivi hanno eziandio una naturale applicazione, quantunque men favorabile, alla persona della figlia. Essa porta il nome, e l' armi di suo padre. Essa è, a dir vero, il fine della sua famiglia, ma è però ancora della famiglia; e questi preziosi avanzi d' un nome ch' il re volle onorare d' una così luminosa dignità, possono ottenere dalla sua

bon-

bontà, che voglia accordare al marito la comunicazione di questa medesima dignità. Ma questa ragione svanisce onninamente nel secondo grado; ed allorchè è quistione della figlia della figlia, è forse di bisogno il ricorrere all' autorità delle leggi, e fa egli d' uopo accumular qui le autorità de' jurisconsulti, per mostrare ch' essa non è più della famiglia di suo avo materno, ch' essa segue la famiglia di suo padre, e che vien risguardata dal dritto, per così dire, qual persona estranea, in riguardo a privilegj accordati al nome ed alla famiglia di sua madre? La ragion naturale non detta ella forse una tal differenza a chicchessia, e c' è forse bisogno d' esser jurisconsulto per accorgersi del vizio della conseguenza, che traesi dal primo al secondo grado?

Seconda ragion di differenza. Rimarrebbe ancora qualche distinzione tralle dignità di pari, e gli altri beni, accordandosi al primo grado la facoltà di comunicare la dignità di pari; ma più non ne resta quando portisi quest' estensione fino al secondo grado. Dopo questo tutto è confusione, e non vi sarà già maggior ragione di fissar questo progresso infinito. Il terzo grado non ne sarà più escluso del secondo: perciò egli è giuocoforza o risguardar le dignità di pari come semplici feudi ereditarj, e patrimoniali, o fa mestiero almeno fissare al secondo grado i limiti ed i confini della durata delle dignità di pari.

Terza ragion di differenza. Ci sono alcuni esempj favorabili alla figlia dacchè fu ristabilito il vero spirito delle dignità di pa-

ri, come sarebbono que' di Nevers, e di Eu, come quel di Leon d' Alberto; ma fatto sta che furon tutti ottenuti col mezzo di lettere del principe. Non ve n'è uno, ove abbiasi veduto passare una dignità di pari alla figlia della figlia. Se dalle ragioni generali di differenza ci facciamo ad esaminare le ragioni particolari, noi avvisiamci, che sarà difficile il non convenire che l'intenzione del re fosse d'impedire che non si facesse abuso della sua grazia estendendola oltre il primo grado. Per esserne convinti basta il confrontar le lettere di fondazione del ducato con quelle che hanno eretto il medesimo ducato in dignità di pari. Nelle prime truovansi queste parole importanti. *Perchè godano del suddetto ducato di Piney il nostro cugino, suoi eredi, ed aventi causa sì maschj che femmine in qualunque grado si sieno perpetuamente*. Ma queste ultime parole, *in qualunque grado si sieno, perpetuamente*, non si trovano già ripetute nella fondazione della dignità di pari. Noi confessiamo, o signori, che duriam fatica a concepire come si possa deluder la forza di quest' obbiezione. Il solo appoggio che sia stato proposto nella vostra udienza è tirato da una clausola che truovasi nella serie delle lettere di fondazione. Il re aggiugne che vuole che questa qualità di pari di Francia sia affissa indivisibilmente alla dignità di duca, e che il ducato di Piney sia d'ora innanzi e per sempre per accumulazione, intitolato ducato - dignità di pari di Francia. Da questa clausola appunto

to si vorrebbe pur conchiudere, che posciachè il ducato, e la dignità di pari son congiunte inseparabilmente, tutte le clausole inserte nelle lettere di fondazione del ducato, riputansi ripetute nelle lettere della creazione della dignità di pari. E mentre pretendesi appunto escludere ogni fatta d'interpretazione, non sostengonsi non per tanto le estensioni, che si danno alla grazia del re, se non se con isforzate interpretazioni, e con continue finzioni. Dall'essere il ducato unito alla dignità di pari ne conseguita, dicesi che le stesse persone, che sono chiamate alla possessione del ducato, son chiamate anche al possesso della dignità. Se questo ragionamento è solido, bisogna conchiuderne che gli stessi collaterali di Francesco di Lussemburgo sono chiamati alla dignità di pari; perciocchè secondo il difensore del signor di Lussemburgo, i collaterali son chiamati alla possessione del ducato. Ora il ducato è inseparabilmente unito alla dignità di pari. Dunque i collaterali debbon succedere alla dignità. Eppure chi potrebbe mai sostenere che i collaterali tuttochè non chiamati potessero un giorno esser pari di Francia? Tali sono le false conseguenze, in cui questo principio d'unione va insensibilmente impegnando; e per verità, o signori, se sul fondamento di siffatte interpretazioni, si fa passare questi uffizj di pari di Francia in famiglie estranee, qual avvilimento per queste grandi dignità, che saranno ormai soggette alla sottigliezza delle regole d'un'interpretazione pericolosa, e contra-

ria allo spirito del principe concedente? Qual è adunque il senso di quest'unione? Che finattantochè la dignità di pari avrà sussistenza, sarà anche unita al titolo di ducato. Ma questa clausola ha ella forza di perpetuare la dignità di pari, più in la delle femmine del primo grado? Perchè lasciar tra queste lettere una differenza così importante; perchè non aggiugnere che la dignità di pari passerà alle femmine in qualunque grado si sieno, s'egli è vero però che si abbia preteso farlo rispetto al ducato? E quest'è ciò, che ci sembra ancor sommamente difficile da stabilire.

A queste generali, e particolari ragioni di differenza tral primo, ed il secondo grado, aggiugniamo che quand'anche si potesse contro ogni sorte di regole, ammettere alla dignità di pari di Piney il marito, ed i discendenti della figlia della figlia, ci sarebbono ancora di grandi ostacoli da sormontare, per istabilir la pretensione del signor di Lussemburgo. Qual era lo stato, e la situazione de' possessori della terra di Piney, allor quando il signor di Lussemburgo volle far rivivere la dignità di pari che pareva estinta, e farla rivivere con quel suo primo splendore? Leone d'Alberto avea lasciato un figlio, impegnato a dir vero negli ordini ecclesiastici, ma che per questo non era già incapace di goder della dignità di pari, e di esercitarne le funzioni durante sua vita; Carlotta di Lussemburgo, sua vedova erasi sposata al conte di Tonnerre in seconde nozze, e senz'esaminare qual fosse il dritto

di

di questo secondo marito, egli è certo ch'ei non era in possesso degli onori della dignità. Ov' era in quel tempo la dignità di pari di Piney? In qual persona risedeva? La terra, il feudo, la signoria, tutto ciò che v' era di reale, era possesso di Carlotta di Lussemburgo, e da suo marito il conte di Tonnerre? Che cosa era divenuta durante quel tempo la dignità personale? Interrotta, sospesa, o annichilata avea cessato di comparire dopo la morte di Leon d' Alberto, col quale parea si fosse estinta. Si è vero che risedesse nella persona di Carlotta di Lussemburgo, per qual ragione non l' ha ella trasmessa, e comunicata a suo marito seguendosi i principj della pretesa realità? Per qual ragione credette ella che fosse necessario di far intervenir Enrico d' Alberto, nel contratto per cedere di nuovo il titolo di duca e pari di Francia? Dirassi per avventura che ciò si facesse all' oggetto d' impedire ch' essa non formasse querela, ed attaccasse una donazione che facevasi senza il suo consenso, d' una terra che il privilegio della mascolinità, ed il dritto di primogenitura davanle egualmente? In che tempo nasce una tal rinunzia? Tra due interdizioni. Se Enrico d' Alberto vien messo in una spezie di libertà, ciò segue positivamente per servirsene contra lui stesso; egli è libero, ma sol per ispogliarsi, padrone di se stesso, ma sol per cessare d' esserlo di un ducato, di cui avea egli per lo meno una speranza certa. Ma finalmente, senza voler cercar troppo curiosamente qual fosse in allora il verace pari

di Piney, è però costante ed indubitato che Carlotta di Lussemburgo non poteva disporre di questa signoria, se non col consenso di Enrico d'Alberto. Le lettere di fondazione d'una terra in dignità di pari son vere sostituzioni tanto più solenni, e più inviolabili, quanto che son fatte dallo stesso re. Queste sostituzioni deferiscono successivamente a' primogeniti maschi la più nobile porzione dell' eredità del loro padre. Enrico d' Alberto era figlio del primo letto, il primogenito de' figliuoli di Carlotta di Lussemburgo, il solo maschio, che potesse succedere alla dignità di pari. Egli dunque e non altri dovea esser considerato qual vero proprietario del ducato di Piney. Carlotta di Lussemburgo non poteva disporre a favor di sua figlia, come quella, che parlando propriamente, non n'avea nulla più che l'usufrutto. In tale stato la rinunzia che si fa da Enrico d' Alberto può mai considerarsi altramente che qual donazione ch'ei fa alla signora di Lussemburgo sua sorella, del dritto di proprietà, ch'egli avea sul ducato di Piney? Non cede già il titolo di duca e pari, unicamente a sua sorella, il cede altresì al signor di Lussemburgo. A parlar propriamente è una dimissione, una rinunzia, ch' ei fa di quest' uffizio in suo favore; e si sosterrà che in siffatta guisa possan trasferirsi le dignità di pari, che il primogenito d'una casa, chiamato per lettere, chiamato per natura, chiamato per legge a coprire una dignità così sublime, potrà cederla al marito di sua sorella, e sostitui-

tuire un nuovo uffiziale nel suo posto, senza nuovo titolo, senza nuova permissione del re! E quai sono le condizioni di questa cessione? Noi non possiamo dispensarci dal qui riferire le parole importanti, che si trovano in fine del contratto di nozze del signor di Lussemburgo, *attese le grandiose somme, che il signor di Lussemburgo diede al conte di Tonnerre, ed a Carlotta di Lussemburgo sua moglie.* Quantunque non dicasi precisamente che queste somme fossero esborsate pel prezzo del ducato; posson tuttavia riferirvisi, siccome a tutto il rimanente de' beni ceduti al signor di Lussemburgo.

Uniamo adunque insieme tutte queste circostanze. Una dignità di pari incerta, sconosciuta, sepolta in obblivione per lungo tempo, che vien tratta dalla sua oscurità, o per dir meglio, creata una seconda volta dal nulla; una dignità di pari, la cui proprietà era assicurata al primogenito maschio, ceduta da questo primogenito a sua sorella, ed al marito di sua sorella, e ceduta con insieme molti altri beni, pe' quali il marito contò somme di considerazione: e dopo tutto ciò si potrà mai paragonar quest'esempio con quel del cambiamento accaduto nella dignità di pari di Rets? Quella dignità era eretta pe' maschj a favor d'Alberto di Gondy. Enrico di Gondy suo nipote ha una sola figlia; ma un nipote discendente com'egli di maschio in maschio d'Alberto di Gondy, in favor del quale era stata fatta la fondazione, chiamato in conseguenza sicco-

come lo era egli alla dignità di pari. Vuol maritare sua figlia con suo nipote. Che cosa eravi mai di più favorabile del riunire con tal guisa in una medesima persona i dritti tutti, che potessero aversi sulla dignità di pari? La moglie sarebbe stata capace di possederne la proprietà qual erede di suo padre: il marito di esercitarne l'uffizio come compreso nelle lettere di fondazione. Il soggetto reale, ed il soggetto personale venivano in tal modo ad essere accoppiati per far sussistere la dignità di pari. Tuttavia perchè ciò non può farsi col corso ordinario delle successioni, perchè fa mestiero che la volontà dell'uomo supplisca il difetto di quella della legge, e che con una rinunzia si faccia quel che non poteva farsi pel corso ordinario della successione; egli è giuocoforza di ricorrere all'autorità del principe. Enrico di Gondy fa una rinunzia nelle sue mani; e con questo viene a fiancheggiare e confermare i principj da noi stabiliti sul confronto delle dignità di pari cogli uffizj ordinarj. Il re rimette la dignità di pari nelle mani di Pietro di Gondy suo nipote, ma in forza di un titolo nuovo. Quest'è un nuovo carattere, che forma un nuovo uffiziale, e gli dà un nuovo posto. Ora essendosi con tanto di rigore seguita la legge degli uffizj ordinarj in un caso sì favorabile, come mai qui sostenere, che nella dignità di pari di Piney non ci fosse mutazione, mentre vedesi non già una femmina, che cede i suoi dritti al suo cugino germano chiamato alla dignità di pari con le lettere di

fon-

fondazione, come sarebbesi potuto fare nell' esempio di Rets, ma un fratello che rinunzia ad una dignità di pari a pro di sua sorella, per farla passare in una famiglia estranea? Egli è adunque vero il dire, che quand'anche si dimenticassero intieramente le massime ordinarie della successione delle dignità di pari, il dritto del signor di Lussemburgo non potrebbe mai passare per l'antico dritto, che fu accordato unicamente alla casa di Francesco di Lussemburgo. Il fu maresciallo di Lussemburgo ebbelo puramente qual cessionario, e non mai qual erede; qual acquirente, e non già qual compreso nelle lettere di fondazione.

Dopo il fin qui detto potremo noi mai acconsentire alla conferma d'un titolo attaccato, combattuto, distrutto ed annichilato per tante guise differenti? Come fossimo capaci di mettere in non cale le inviolabili massime dell'ordine pubblico, solleverebbonsi contro di noi que' grand' uomini, che ci precedettero nelle funzioni delle nostre cariche; e disaproverebbero altamente le conclusioni che noi osassimo prendere nella vostra udienza. E non potrebbono eglino forse rimproverarne con tutta ragione, che noi facciamo un pessimo abuso del nostro ministero, e ci rendiamo indegni del nobile uffizio, che abbiam l'onore d'esercitare, qualor con tutta quella forza che il nostro zelo, il nostro inviolabile attaccamento a' vantaggi del re debbono inspirarci, non vi rappresentassimo quai sieno le conseguenze as-

surde

surde del principio contrario alla natura, il quale rende reali gli uffizj così bene come gli stessi feudi; principio fortunatamente abolito, e che è uno sforzo vano il voler far rivivere in quest'oggi? Se la fondazione antica di Piney potesse mai esser confermata, qual differenza indi rimarrebbe tra le primarie dignità dello stato, e le più semplici signorie? Vedransi questi uffizj di cotanta importanza passar di figlia in figlia, di casa in casa, senz'altra regola di quella dell'accidente de' maritaggi. Vedransi queste grazie segnalate del sovrano, l'oggetto dell'ambizione di que' de' suoi sudditi, che tutto giorno cimentano la lor vita alla testa delle sue armate, vedransele avvilite, degradate, oscurate, cadere in dominio di tale, e tal altra famiglia, che appena appena potrebbono giustificare la loro nobiltà. Quindi l'infinita moltiplicazione di questi uffizj, contraria all'ordine antico del regno, contraria all'interesse del re, e ciò non pure perchè queste grazie confuse nella folla, ed oscurate nel numero, perderebbono la più gran parte del loro splendore, ma altresì perchè il pubblico vantaggio richiede che queste così cospicue dignità ritornino di tempo in tempo in quel principio fecondo, da cui son derivate, che questa considerabile porzione dell'autorità reale non sia perpetuamente staccata dalla corona, e che posti così eminenti non sieno sempre coperti in forza d'un dritto ereditario, senz'una scelta personale del sovrano. Fatto sta, che dove la

tras-

trasmissione delle dignità di pari non venga fissata almeno al secondo grado, dove alla successione di questi uffizj non pongasi quest'ultimo confine, tutti questi disordini sarebbero ormai le inevitabili conseguenze del principio, che si vorrebbe pure fare stabilire col mezzo del vostro giudizio. Come diasi per risposta che la permissione del re sarà sempre necessaria per coloro che si sposeranno alla figlia d'un duca e pari, noi potremo dire primieramente, che spesso può addivenire che il re appruovi il matrimonio, o piuttosto nol disappruovi senz'esser perciò obbligato di permettere che il marito sia innalzato alla dignità di pari. Ma per togliere onninamente tutta questa difficoltà, noi dimanderemo a que' che propongono siffatta risposta, se cotesta permissione sia un atto di grazia, o veramente di giustizia. Se è una grazia, come reca stupore che vogliasi metterlo in quistione, e se è una grazia, di cui il re è il padrone assoluto, si potrà mai egli sostenere che sussista l'antica fondazione, ed adirarsi per avventura far entrare in parallelo una figlia, ed i suoi figli co' maschj ed i discendenti da' maschj? S'intese mai che il figlio, il nipote, il pronipote, il ventesimo discendente per maschj da un duca, e pari, abbisogni di nuove lettere del re per essere ammesso alla dignità de' suoi maggiori? Tra' maschj, ed i figliuoli delle femmine passa adunque un'infinita differenza. Negli uni l'accettazione è una giustizia, che lor si rende; nelle altre è una grazia che loro s'accorda;

grazia che il re può o concedere, o ricusare; e che conseguentemente non può mai riguardarsi che qual titolo novello. Che se rispondesi che quest'è una giustizia che il re è obbligato di rendere a chiunque gliela dimandi, in allora si viene a cadere nella confusione da noi poc'anzi fattavi osservare. Non vi si rimedia col dire che il re può non prestare il suo assenso al matrimonio, sendochè primieramente può egli non aver ragioni, siccome l'abbiam detto, d'impedire il matrimonio, ed averne di fortissime per arrestare la trasmissione della dignità di pari. Ma da un altro lato, non avviene egli tutto giorno che mentre i primogeniti di una gran casa sono nella grandezza, che s'addice alla loro dignità, gli altri rami degenerano, e massime que' che discendono dalle femmine? Egli avverrà che dopo alquante generazioni, una femmina discesa per una lunga serie di alleanze, nell'ultimo grado tra le famiglie che godono della nobiltà, e talvolta anche al disotto di questo grado, per la mancanza della linea mascolina si troverà la sola ed unica erede d'una casa cospicua; ed il marito di lei appena gentiluomo, tutt'ad un tratto si vedrà il più antico pari di Francia. Questa sola ragione d'assurdità, se non ve ne fossero altre, non sarebbe forse più che bastante a decidere la vertenza, che forma il soggetto delle nostre discussioni? Egli non ci è altrimenti ignoto, quanto siam noi da lungi dal temere un pari inconveniente nel caso peculiare della presente quistione.

Sap-

Sappiam benissimo che l' erede della casa di Lussemburgo potè passare senza il minimo disonore in quella di Montmorency. Forse che poteva essa sceglierne di più illustre, e di meglio atta a far rivivere il nome, e l' armi di Lussemburgo? L' origine gloriosa del pari che antica della casa di Montmorency, gli eroi da essa prodotti, le dignità di cui fu decorata, i servigj ch' ella prestò a nostri re, il suo inviolabile attaccamento per la vera religione, tutto cospira a far eco alla bontà della scelta fatta da Carlotta di Lussemburgo. Ma un fatto particolare non dee mai servirci di regola, e di norma per decidere delle conseguenze d' una massima generale. Ogni qual volta ne s' affaccia allo spirito il gran nome di Montmorency, siam presi da un vivo desiderio che ci sia permesso di qui dimenticare i principj da noi stabiliti; ma ad un tempo stesso maturamente considerate tutte quelle conseguenze, che da siffatto principio potrebbero derivare, siam noi costretti di ritirare i nostri sguardi dallo splendore di questo nome cotanto illustre, per ravvisare tutti quei che in seguito potrebbono abusare un tal esempio. Noi non avrem già sempre la sorte di vedere per un' alleanza gloriosa trasmesse queste grandi e luminose dignità nella casa di Monmorency; ma intanto l' esempio sarà ricevuto. E ciò presupposto come mai arrestarne le conseguenze? Noi ci tratteremo di dirne più oltre intorno alle assurde conseguenze di cotal principio. Potremmo in più guise farvi chiari

ri della moltiplicità degl' inconvenienti che ne nascono. Ora, per esempio supponghiamo nelle particolarità di questa causa, che il conte di Tonnerre fosse stato pari di Francia, com' egli è pur forza di convenire ch' avrebbelo dovuto essere, sempre che avesser luogo i principj della realità: supponghiamo che Enrico d' Alberto fosse stato egualmente al caso di adempierne le funzioni, e che in queste circostanze, Carlotta di Lussemburgo, che sola avrebbe dato il titolo di pari a suo marito, fosse premorta a lui, in tal congiuntura che cosa sarebbe divenuta la dignità di pari di Francia? La proprietà della terra sarebbe fuor di contraddizione appartenuta ad Enricco d' Alberto, figlio primogenito del primo letto. Egli era capace di esercitare le funzioni; noi così il supponghiamo; avrebbe dunque potuto essere ammesso alla dignità di pari? Ma per far questo conveniva degradare il suo suocero; e vi fu detto ch'ella è cosa inaudita, e senz' esempio che venga degradato un pari di Francia. Sarebbe stata adunque giustizia che il figlio del primo letto, capace d' esser pari, chiamato dalle lettere, proprietario della dignità, si stesse aspettando la morte del suocero, che non ci avea più dritto alcuno? O dirassi che ambidue avrebbon potuto esser pari ad un tempo medesimo? Ed uno stesso titolo di dignità di pari sarebbesi posseduto solidariamente da due persone? O per ultimo, per iscusare tutti questi inconvenienti, s' avrà ricorso al dire che il re sarebbe stato obbligato di concedere al

con-

conte di Tonnerre una spezie di dignità di pari personale? Come ciò sia vero, bisogna altresì estendere le pretensioni fino all'asserire che il re, allor quando chiama delle femmine ad una dignità di pari, s'impegna non pure di accordare la dignità personale al marito in favor del matrimonio, ma fin anche a creare per lui, al caso della mancanza di sua moglie, una dignità di pari sopranumeraria che sia affissa alla sua persona, ed estinguasi con esso lui.

Comechè sarebbe agevol cosa l'osservare parecchi altri inconvenienti; pure nel dar fine a questa quistione atterremci ad un solo. L'interpretazione che voi darete alle lettere di Piney, ha un interesse sensibile co' dritti della corona, per una ragion d'eguaglianza da conoscersi e facilmente, e troppo bene da chiunque studiato s'abbia gl'interessi del re. Se ci prendiam la libertà di ampliare i termini di queste lettere, se a rincontro non gli ristringiamo col mezzo del jus comune, voi ben ne prevedete, o signori, le conseguenze senza che noi ve le spieghiamo rispetto a molte provincie, che appartengono legittimamente al re, sul fondamento degli stessi principj di ricorso al dritto comune, da noi spiegativi.

Seconda quistione (a)

Se debbasi aver riguardo alle lettere di domanda civile ottenute contro il giudizio de' 20 maggio 1662 dai duchi e pari; in allora minori.

1. Non ammissibile. Essi hanno fatto le loro scritture, e le hanno prodotte nell' istanza fissata da quel giudizio. Il giudizio non potrebbe pregiudicare se non a coloro le cui dignità di pari son posteriori. E per lo contrario sarebbe utile ai pari più antichi. Non possono eglino dunque ammettersi a combatterlo. 2. Niun appoggio sufficiente. Il primo, omissione di difese. Niuna apparenza di proporre un tal appoggio dopo un' aringa così estesa. Il secondo, contrarietà nelle disposizioni del giudizio. Non è malagevole il conciliarli. Il terzo, che il conte di Brissaco non avea tutore. Ad un tale appoggio parecchie risposte; e dopo un sì lungo spazio non è altrimenti ammissibile. Ma se la dimanda civile è inutile l' opposizione de' duchi, le di cui dignità di pari sono state erette sin dall' anno 1662 non può forse distruggere questo giudizio? Convien dunque far passaggio all' esame delle loro dimande.

Ter-

(a) *Sulla seconda e terza quistione non vi sono che note che additano unicamente il piano e la serie delle riflessioni dell' autore.*

TERZA QUISTIONE

Se vi sia una novella fondazione di Piney in dignità di pari in forza delle lettere concesse al maresciallo di Lussemburgo, nel 1661, o s' egli abbia rinunziato a trarne vantaggio, ottenendo quelle del 1676?

Quest' ultima parte della causa non è già la meno importante. L' unica quistione, a cui riducesi, si è di sapere se col riguardare l' antica dignità di pari come estinta, il signor di Lussemburgo possa essere ammesso in forza del dritto acquistato dal maresciallo di Lussemburgo, e dalla sua posterità, col mezzo delle lettere dell' anno 1661. Per far comprendere il vero punto della difficoltà, fa d' uopo richiamar in esame le lettere del 1661; prima in se stesse, e poi confrontandole con quelle del 1676. In se stesse. Niuna fondazione nuova, che ci sia espressa precisamente. Ne hanno piuttosto l' apparenza che la sostanza. Elleno possono unicamente comprenderla con un interpretazione favorabile; e tal è il fondamento del giudizio dell' anno 1662. Paragoniamle con quelle del 1676. Quest' interpretazione è distrutta dal re medesimo, il quale dichiara di non aver inteso di far nuova fondazione, ma di aver approvato unicamente quel contratto di nozze.

Agli appoggi tratti da queste ultime lettere quali opposizioni vengon fatte? 1. Che i duchi e pari oppongonsi al registro. Ma que'

che vi han fatta quest' opposizione son coloro, le di cui dignità di pari erano erette prima dell' anno 1661, e non già coloro, le dignità de' quali son posteriori, a cui non può farci una tal obbjezione. 2. Che il re non usa di rivocare le sue grazie. Ma non rivoca già egli quella di cui trattasi; dichiara solo che non l'ha altrimenti concessa. 3. Che non si può ritorcere contro il signor di Lussemburgo ciò che fu introdotto a favor suo. Quest' è vero nel genere della grazia fattagli, e non mai in un altro. 4. Che non bisogna smembrare le lettere del 1661. Non si propone già di smembrarle, ma sostiensi che nel loro intiero non importano che una semplice approvazione che suppone il dritto, e non mai lo stabilisce. 5. Che le lettere dell' anno 1676 può essere che non siano registrate; ma può egualmente essere che lo sieno. Qual titolo rimane adunque, se non si può far uso nè delle lettere del 1581 senza allontanarsi dai veri principj, nè delle lettere del 1661, finattantochè avran sussistenza quelle del 1676? 1. Si fa una numerazione imperfetta allorchè supponesi non esservi che due partiti, a cui appigliarsi; esser d' uopo confermare il titolo del 1581, o quel del 1661. Non si può forse rigettargli amendue? Ed in questo caso non ve ne resterebbe alcuno sul quale si potesse procedere all' accettazione. 2. Il giudizio d' accettazione del fu maresciallo di Lussemburgo avrebbevi potuto servir di fondamento. Ma dappoi la cosa per se stessa cangiò d' aspetto. Sarebb' egli stato ammesso in con-

conseguenza d' una novella fondazione creduta- tasi compresa a sufficienza nelle lettere del 1661, qualora avesse presentato quelle che fan vedere non esservi fondazione di nuovo. Bisogna non per tanto confessare che sarebbe l' ultimo del rigore, il fare svanire tutto l' effetto della grazia conceduta a questo grand'uomo, e del giudizio di accettazione, sul fondamento delle ultime lettere da esso ottenute, e di privar con ciò un nome cotanto illustre d' una dignità, con cui il re volle sempre più rilevarne lo splendore. Tutto cospira a cercare spedienti onde attemperare un tal rigore. Il primo partito sarebbe l' ammettere il signor di Lussemburgo ad essere accettato in forza delle lettere del 1661, sempre che desistesse da quelle del 1676. Ma questo non pare che possa adottarsi, perocchè sussistendo sempre la dichiarazione fatta dal re nelle ultime lettere, sarebbe questa d' ostacolo al potersi dare alle prime un senso più benigno e favorevole. Il secondo spediente, e l' unico che ci paja combinarsi co' doveri del nostro ministero, si è quello di differire l'accettazione, additando ad un tempo la via di rivolgersi al re, affinchè quella medesima autorità che ci ha frapposto l' ostacolo, possa anche levarlo.

Li 13 aprile 1696. La corte ha unito l' istanza per far dichiarare estinta la dignità di pari, all' altra istanza sulla preferenza pendente in corte tra le Parti. Frattanto ordina che la parte

 del

del Dumont sarà ammessa nella dignità di duca di Piney, pari di Francia a norma del giudizio de' 20 maggio 1662, e del decreto della corte seguito lo stesso giorno.

Questo grande affare non fu terminato che coll'editto sulle dignità di pari, di Luigi XIV, fatto l'anno 1711. L'articolo IX di quell'editto può essere risguardato come il giudizio definitivo d'una cotanto celebre contestazione.

Articolo IX.

Vogliamo che il nostro cugino il duca di Lussemburgo e di Piney, abbia grado tanto nella nostra corte del parlamento di Parigi che in ogni altro luogo dal dì 22 maggio 1662, giorno dell'accettazione del fu duca di Lussemburgo suo padre in conseguenza delle nostre lettere del mese di marzo dell'anno 1661; e che i giudizj seguiti li 20 maggio 1662, e 13 aprile 1696, siano definitivamente eseguiti senza che il suddetto nostro cugino possa pretendere altro grado sotto qualunque altro titolo, o pretesto che possa essere.

ARINGA XL.

Nella causa del signor ODOARDO di HAZEY, la marchesa di FRESNOY, ed il signor LANGLOIS.

Se possa essere ammessa la prova per testimonj in caso di frode, anche allorchè trattasi di un' aggiudicazione fatta in giustizia?

La contestazione su cui voi dovete pronunziare è importante e per le Parti e pel pubblico. L'unica quistione ch'essa vi offre consiste a sapere, se dovrassi ammettere la prova per testimonj. Dall'un canto il rigor della legge, dall'altro l'equità; qui l'atto, là le presunzioni, sono il fondamento delle opposte pretensioni delle Parti.

La terra di Cormeille era stata sequestrata realmente fin dall'anno 1677. L'atto seguì sull'istanze del curatore di Maddalena di Barbez; in seguito fu continuato dal signor Lesseville e da altri creditori di Caterina della Morciere vedova di Carlo della Fontaine, e di Anna-Luigia della Fontaine, di cui vi si è di spesso parlato in questa causa: finalmente dal curatore instituito sull'eredità vacante della madre, ch'è morta nel corso di questi atti. Qui riesce inutile lo spiegarvi gl'incidenti sul sequestro. Basti il riflettere avere questo avuto di molte opposizioni per conservare ed esservene state più che non con-

veniva per assorbire l'importare della terra. Tre opposizioni per separare. La prima per parte del signor di Montegeroux, che pretendeva aver un dritto di decima su alcuni jugeri. La seconda dal canto delle religiose di s. Luigi a s. Ciro, la separazione della terra, signoria, alta, media e bassa giustizia di Cormeille, e del dritto dell'uffizio di visitatore, per cui s'è instituita una quistione tuttora indecisa al gran-consiglio. La terza finalmente dal lato del procuratore del re a Pontoise, per la separazione della giustizia, e dell'uffizio di visitatore. Furono esposti molti cartelli concepiti ne' soliti modi, che esprimevano queste opposizioni. La persecuzione fu quasi interrotta per molti anni, dopo avere però ridotta l'aggiudicazione in istato d'essere fatta. V'ebbe un'ultima dilazione di quindici giorni, pronunziata li 26 agosto 1693. Nell'aggiudicazione non vi fu precipitazione. Il decimo quinto giorno spirava li 9 settembre; e questo è il dì in cui si è proceduto. In quest' aggiudicazione fa di mestieri considerare. 1. La persona dell'aggiudicatario. Questi è Filippo-Odoardo signore di Belmont, prossimo parente nel grado di cugino-germano della Parte contro cui furon fatti li sequestri, persona che non ha altri beni fuori di alcuni piccioli benefizj. 2. Le condizioni essa è fatta, primo a carico dell'esito di tutte le opposizioni. In secondo luogo col peso di lasciar il godimento al fittajuolo giudiciario, o di rimborsarlo delle sue fatiche, e delle sue sementi.

3. Il

3. Il prezzo. Esso non monta che a 33100 lire. Filippo-Odoardo di Belmont le prende tutte ad interesse, cioè quindici mille lire del signor di Fortia con contratto di livello, e con istipulazione espressa di privilegio; e diec' otto mille e cento lire dal Baudry, coadiutore del recevitore de' depositi de' referendarj del palazzo, che non faceva che prestare il suo nome al signor Langlois: quest' ultima prestanza seguì su di una semplice obbligazione. Su queste obbligazioni fa di mestieri l' osservare due cose riflessibili. L' una, che sebbene il signor di Fortia sia il primo nell' ordine delle date, acconsente nulladimeno che il signor Langlois gli sia preferito. L' altra, ancora più considerabile, che la signora di Cormeille, contro cui è fatto il sequestro s' obbliga solidariamente sì per l' uno che per l' altro di questi debiti, con quello che doveva spogliarla del suo stabile. Dopo l' aggiudicazione il decreto sul sequestro non potè essere sollecitamente spedito. Mentre pendeva la causa, pretendesi dall' una parte che il signor Belmont siasi posto al possesso, e dall' altra che la signora di Cormeille ne abbia sempre goduto in suo nome. Comunque siasi la facenda, noi veggiamo che li 29 gennajo 1694. Filippo-Odoardo di Belmont fece una procura concernente l' amministrazione della terra di Cormeille, intorno a cui si possono fare di molte osservazioni. In primo luogo, il nome del procuratore era in bianco, e vi fu posto dopo ch' era già fatta, il nome di Francesco-Odoardo

di Hazey suo erede, che oggi sostiene la legittimità e la verità dell' aggiudicazione, 2. La facoltà concessa al procuratore è irrevocabile. 3. Questa facoltà è sommamente estesa per prestare la fede e l'omaggio, pagare li canoni, esigere e ricevere quelli che sono dovuti litigare, agire ec. Pretendesi che Francesco-Odoardo di Hazey, in virtù di questa procura, abbia riconosciuto ed approvato due nuovi censuarii, con due contratti de' 2 aprile e 6 maggio 1694. Quel ch'è certo si è, che sembra che sia stata una femmina quella che fece questi contratti; mentre vi si vedono le seguenti espressioni. *Io sottoscritta come fondata ec.* Si produce anche una citazione non sottoscritta da lui, ma fatta a sua istanza li 1 luglio 1694 ad un contadino di Cormeille. Tali sono i soli atti di possesso. Filippo-Odoardo di Belmont morì li 14 luglio 1694. Il decreto non fu dato che dopo la sua morte li 22 luglio 1694, e si diede a Lorenzo che era il procuratore della signora di Cormeille. Nel tempo medesimo si aveva anche fatto la *graduatoria* de' creditori della signora di Cormeille e di sua madre. La signora di Fresnoy creditrice di circa 30000 lire, non intervenne nella *graduatoria*; e da ciò appunto ne deriva quel che forma l'interesse di lei. Finalmente per compiere quanto concerne quest' aggiudicazione e le sue conseguenze, seguì un giudizio li 27 agosto 1694, che la confermò contro una nuova parte, pretendente che quella terra spettasse a lei:
giu-

giudizio che nacque contro il solo opponente.

Vengasi ora alla procedura. La signora di Fresnoy pretende d' avere scoperta la frode fatta dalla signora di Cormeille, costituendosi aggiudicataria d' una terra considerabile sotto il nome di suo cugino. Le fa perciò intimare un comandamento. Indi un sequestro reale registrato dianzi li referendarj del palazzo. Francesco-Odoardo di Hazey interviene, e dimanda la liberazione dal sequestro. La signora di Fresnoy fa citare la signora di Cormeille a veder dichiarare comune la sentenza. Fa dar notizia di alcuni fatti ed articoli all' uno ed all' altra. La signora di Cormeille non risponde nulla. Finalmente la signora di Fresnoy dimanda di essere ammessa a provare. 1. Ch' essa ha goduto e gode ancora del fondo. 2. Che Filippo di Belmont, le diede una dichiarazione. 3. Che in vista di questa dichiarazione, sei de' suoi eredi rinunziarono alla sua eredità. 4. Che le fu proposto di comprare quella terra, offerendole 60000 lire in denaro contante, e 2500 in una pensione vitalizia. Un' altra persona s' unisce alle altre Parti in questa quistione. E tosto li 9 decembre 1695 forma questa un' opposizione al sequestro reale della terra di Cormeille. In seguito la fa sequestrare realmente essa medesima li 14 gennajo 1696. Mentre le cose erano in questo stato, nacque sentenza in contradditorio li 13 febbraro 1696, che permise di provare col mezzo di testimonj li fatti proposti. Sull' appel-

pellazione seguì giudizio che il proibiva. Intervenne anche in s. Langlois ricercante che sia preferito il suo sequestro reale. Tale è lo stato della contestazione. Dopo l'ultima udienza v'è un nuovo sequestro reale fatto regolarmente.

Appoggi dell' appellante.

1. Sentenza insostenibile in se stessa. Come mai ordinare la prova per testimonj senza pregiudizio del dritto delle Parti? Questo sarebbe un fare nel tempo stesso due cose contrarie. 2. In merito, sentenza ingiusta in generale ed in particolare. In generale; primieramente in dritto, *testes, cum de fide tabularum nihil ambigitur, adversus scripturam interrogari non possunt*, secondo li jurisconsulti Paolo, e Cujacio. In secondo luogo l'ordinanza di Moulins e quella del 1667 il proibiscono espressamente: la corte osserva rigorosamente quelle ordinanze, ed ha anche avvertito li procuratori d'interporre l'appellazione di quelle sentenze che vi fossero contrarie. Giudizj del Louet, centurie del le Prêtre. Nè qui trattasi dell'eccezione del caso di simulazione. Quest'eccezione non può essere proposta se non se nelle materie esposte alla frode; come sarebbero gli atti che si fanno per coprire una liberalità in favore d'una persona cui è proibito il lasciare dalla legge. In particolare, la sentenza è egualmente ingiusta; 1. Perchè quegli che si vuole spogliare per testimonj,

nj, è l'erede d'un aggiudicatario fondato su di un titolo pubblico. 2. L'aggiudicazione è stata rivestita di tutte le necessarie solennità, e la graduatoria è seguita a fronte di quello stesso che l'attacca. 3. Il decreto fu confermato da un giudizio in contradditorio. 4. L'attrice non vi ha verun interesse: converrebbe ancora pagare de' creditori privilegiati: e che le resterebbe mai?

Finalmente si è risposto ad alcuni obbietti tratti da alcune circostanze particolari, e si è sostenuto. Che l'aggiudicazione non sia fatta precipitevolmente, come quella che seguì dopo che la dilazione era spirata. Che si esagera l'importare della terra riducendola alla somma di lire 8000 di rendita; mentre se la cederebbe per tre mille. Che il fu signor di Belmont operò da proprietario; poichè si riferisce la sua procura fatta in tale qualità, e che come esente fu posto nel rolo della taglia della parrocchia; e che se non si presentano affittanze, ciò avviene perciocchè le terre si affittano a pezzi, ed a jugero. Che se il decreto non seguì che dopo la sua morte, fu spedito a Cormeille, prima che il signor di Hazey ne fosse l'erede ec.

Appoggi della citata.

1. La disposizione dell'ordinanza basta per la decisione. Essa fa un'eccezione pel caso di frode, e di cominciamento di prova in iscritto. Il Guenois, il Theucneau, il Briceau, il Mor-

Mornac, il du Moulin, il Terron, tutti unanimi stabiliscono quest' eccezione. 2. Tutte le circostanze provano la frode. 1. Aggiudicazione fatta in uno stato, in cui niun altro se non se la signora di Cormeille non poteva vendersi aggiudicatario a motivo delle opposizioni che sussistevano. 2. Aggiudicazione fatta precipitevolmente. 3. Aggiudicazione ad un prossimo parente, alloggiato nella stessa casa, avente il suo nome, uomo senza beni, e che non ha se non se beneficj. 4. Denaro procuratosi da altri intieramente. Obbligazione solidaria, e senza promessa d' indennizazione. 5. Atto di sequestro rilasciato al Laurent, procuratore della signora di Cormeille: Filippo di Belmont morì in quel tempo: il suo erede non liberò esso sequestro: Chi l' ha dunque liberato? 6. Niun godimento di Filippo di Belmont; nè affittanze, nè contratti, nè fede, nè omaggio, nè pagamento del livello, nè qualità di signore, che gli si abbia data. 7. Sei dei sette eredi rinunziano alla sua eredità; perchè mai l' accetta un solo? 8. Francesco-Odoardo di Hazey è egualmente poco instrutto dello stato della terra, quanto lo era il suo autore. Ei non fece affittanze: non sa cosa sia scritto nella sua dimanda: egli non la sottoscrisse, eppure dice che crede d' averla sottoscritta. Egli ha il Laurent per procuratore. 9. La sola signora di Cormeille esibisce delle circostanze sufficienti per istabilire che la prova è cominciata, e che la prova per testimonj la compierà.

Le

Le *carte* che si oppongono *non* provano nulla. 1. La procura è sospetta. Il s. di Hazey non ne fu mai il portatore; il suo nome vi è *stato* posto dopo. 2. Li riconoscimenti de' nuovi livellarj sono scritti di pugno d'una femina. 3. La citazione fatta al Collet non è che sotto il nome del signor d'Hazey, e non sottoscritta da lui. 4. Il registro delle taglie prova il contrario di quello che se ne vuole conchiudere.

QUANTO A NOI, per proporvi con ordine le nostre riflessioni sulle dimande delle diverse Parti, siam d'avviso doversi cominciare da quelle che concernono il signor di Langlois. Il suo *sequestro reale* è in *se stesso* il più favorabile, perchè egli è *certamente creditore* e del signor di Hazey e della signora di Cormeille; perciò nulla può mettere ostacolo alle sue azioni; questo sequestro reale però è irregolare, perciocchè non fece egli dichiarare li suoi titoli esecutorj. Noi adunque crediamo che debba essere annullato, riservandogli però il poter dimandare la surrogazione in quella stessa quistione, che concerne il Grisi.

Riguardo alle dimande della signora di Fresnoy, esse vi presentano due quistioni, l'una di dritto, l'altra di fatto. In dritto, la prova per testimonj può ella essere ammessa? Due leggi precise sembrano sul bel principio contrarie alla sua dimanda. L'ordinanza di Moulins articolo 54. L'ordinanza del 1667. Vi sono però due eccezioni sulla regola da esse stabilita. L'una è scritta nell'ultima di que-

ste leggi, *allorchè vi sarà un principio di prova per iscritto*. Non si chiamano allora li testimonj per combattere la prova litterale, ma bensì sono chiamati per venire in soccorso della prova in iscritto, di cui se ne vede un principio; e non è la sola voce de' testimonj quella che rovescia lo scritto, ma è altresì la fede dovuta a degli scritti. L'altra eccezione viene insegnata unanimamente da tutti li dottori, e da tutti quelli che hanno comentato queste ordinanze. Il Briceau della Broderie, che può essere risguardato come il migliore tra questi comentatori, il Theveneau, il Bornier; i nostri jurisconsulti, come il Dumoulin, il Louet, il Mornac, ed il Charondas, tutti ammettono la prova per testimonj nel caso di frode. Di quest'opinione vi sono tre ragioni. 1. Se fosse proibito l'ammettere questa prova, la legge si disarmerebbe da se stessa e si ridurrebbe nell'impotenza di conoscere il delitto, che vuole reprimere. Il pericolo della frode che in tal guisa resterebbe sempre impunito, è ancora più grande di quello della seduzione de' testimonj, che la giustizia non mancherebbe di punire. 2. La frode è un genere di delitto, ed il delitto si prova col mezzo de' testimonj. 3. La frode cerca sempre di nascondersi, e senza appigliarsi a questa via, sarebbe sovente impossibile di scoprirla.

Che se si opponga, che queste ragioni non deggiono applicarsi che alle materie che sono maggiormente esposte alle frodi, ed in cui è più ordinario il cercare di deludere la promes-

sa,

sa, quali sono le disposizioni tra marito, e moglie, o il jus di ricuperamento, si può rispondere in primo luogo che la malizia degli uomini ha saputo rendere il tutto soggetto alle frodi. In secondo luogo, che la materia, di cui si tratta vi è dispostissima. Qui trattasi d'atti tra un debitore ed un creditore; e non abbiamo noi già un intero titolo del digesto su di questo soggetto, *quæ in fraudem creditorum facta sunt, ut restituantur?* In terzo luogo, che il caso presente è anche uno di que' casi, che i dottori propongono per un esempio d'eccezione della legge. Il Cujacio parla di un marito che comprò un fondo sotto il nome di sua moglie per deluderne li creditori. Il Mornac s'esprime con questi termini, *si nimirum quis sub imagine & larva alterius, cujus fidem sequatur, emerit.* La solennità del decreto, nulla toglie a questi principj. Il giudizio che il confermò risguardava un'altra persona, che se ne credeva la proprietaria. Dunque non v'è veruna difficoltà su di questa prima quistione; e per finirla riduciamoci alla regola del dritto, *plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur*, regola che non senza motivo fu posta dopo il titolo *de fide instrumentorum*.

Quanto al fatto la prova dee forse ammettersi? Riuniscansi tutte le congetture spiegatevi, e veggiamo se si possa deluderne la forza. Per ispiegarle con qualche ordine vi ricorda che la vendita segue tra due persone, e che esige tre cose, *rem*, *pretium*, *consensum*.

In quest' ordine adunque esaminiamo le presunzioni di frode. 1. Le persone che acquistano e quelle su di cui si fa la vendita. 2. La cosa venduta. 3. Il prezzo. 4. Le condizioni della vendita. 5. Aggiugniamone una quinta, l'esecuzione, cioè, della vendita per la tradizione, e pel godimento.

Prima considerazione. Quegli che acquista, e la persona su cui si fa la vendita. 1. Questi sono cugini-germani. *Inter conjunctas personas fraus facile præsumitur.* 2. Essi erano uniti anche con altri vincoli di confidenza; abitavano assieme, e si prestavano reciprocamente il loro nome. Questi fatti sono così certi, che la signora di Cormeille non ebbe il coraggio di subire l'interrogatorio, per paura d'essere costretta a confessarli. 3. Il signor di Belmont, uomo senza veruna sorte di beni, ridotto a qualche benefizio. La prova di questo fatto è stabilita dagli interrogatorj, e perchè li suoi eredi hanno rinunziato all'eredità; e perchè essi non fecero apporre sigillo, nè fare inventario dopo la sua morte; e perchè pigliò da altri la somma a cui montava il prezzo dell' aggiudicazione. Tale era la qualità delle due Parti. Potrassi mai presumere una sincera aggiudicazione tra queste persone?

Seconda considerazione. La cosa venduta. 1. Comunemente la persona cui si fa il sequestro viene sempre spogliata a malincuore. 2. In particolare, quest'è una terra considerabilissima, venduta per nulla. E non è questa una naturale presunzione, che la Parte che l'aveva se-

que-

questrata ha voluto profittare del buon prezzo per conservarsela? Tre riflessioni. Il prezzo. Senza entrar nell' esame se la terra valga cinque in sei mille lire di rendita, o ne valesse otto mille, egli è certo pel proprio riconoscimento dell' appellante, ch' essa vale tre mille lire, e viene aggiudicata per trentatre mille e cento lire. Come si trova questo prezzo? Mediante la solidaria obbligaizone della signora di Cormeille. Chi potrà non dubitare, che l' acquisto non sia per lei, quando si vede ch' essa si obbliga solidariamente al pagamento? E con chi? Con un uomo senza beni, e tuttociò senza promessa d'indennizzazione. Dove si vogliano riunire tutte queste circostanze formano una dimostrazione della frode. Quale altra sicurezza di quest' obbligazione se non che la stessa terra? Dunque fu questa, quella ch' essa ebbe in vista. E non si può dire ch' è un principio di prova in iscritto? Chi mai vide una Parte staggita, obbligarsi solidariamente all' intero prezzo dell' aggiudicazione, e ciò non già per migliorare il prezzo del fondo, ma per farlo vendere a vil prezzo?

Quarta considerazione. Le condizioni della vendita. Questa è fatta col carico di tutte le opposizioni e di lasciar godere l' affittajuolo giudiziario. E qui distinguasi ciò che concerne l' affittajuolo giudiziario, circa il quale non si può dire che siavi una clausola comune; e quel che spetta alle decime di Montegroux, il che forma un picciolo obbietto; e ciò che risguarda l' opposizione delle religiose di s. Ciro.

ro. L'oggetto di quest' opposizione era riflessibile. Dicesi invano, che non trattavasi se non se di una controversia di giurisdizione tra differenti signori: quest' era una lite che doveva intentarsi contro l'acquirente; dunque quest' affare lo risguardava. Ed in tale stato, chi mai avrebbe voluto contrattare di questa terra nell' incertezza dell' avvenimento, attesa un' opposizione di simil fatta?

Quinta considerazione. Gli effetti e l'esecuzione dell' aggiudicazione. 1. La tradizione. Chi si prese cura di levare l'effetto del sequestro? Non già il signor di Belmont; non il signore d'Hazey, dunque fu la signora di Cormeille. A chi viene esso levato? Al Laurent, procuratore della signora di Cormeille. Dicesi ch' egli era divenuto procuratore dell' aggiudicataria; ma questa è una nuova prova d'intelligenza e di collusione, che si unisce ancora all' altre circostanze. 2. Il godimento ed il possesso della terra. Si può distinguere due sorte di persone. Filippo di Belmont aggiudicatario, ed il suo erede. Riguardo a Filippo di Belmont. 1. Niun godimento nella sua persona. Non prestato il giuramento, non reso l'omaggio, non pagato il canone. Non affittanze, non contratti. Finalmente non gli fu data la qualità di signore di Cormeille nel registro della sua morte. 2. Godimento preteso per mezzo di un procuratore. Ma 1. Perchè non godeva egli stesso in persona? 2. Procura sospettissima, e tale, che fortifica il sospetto anzi che distruggerlo; primieramen-

mente, perchè il nome v'era lasciato in bianco: quegli il di cui nome vi si è inserito, nol seppe che lungo tempo dopo. In secondo luogo ella è una procura irrevocabile, che non ha veruna rassomiglianza a quella facoltà, che si suole dare per un'amministrazione. Terzo questa procura è data ad un uomo, eppure si vede che una donna se n'è servita per questi termini del riconoscimento di un nuovo censuario: *io sottoscritta*, *come fondata ec.* Il solo atto che si produce fatto a nome del signor d'Hazey è una citazione a sua istanza, ma neppur questa è da lui sottoscritta. Anche l'estratto del registro delle taglie fa contro la signora di Cormeille. Esso prova che nel mese di ottobre 1694 non si sapeva peranche a Cormeille, che il preteso padrone del feudo fosse morto. Dunque non s'erano fatti per lui quegli uffizj e quelle preghiere che sogliono farsi alla morte del signore. Non v'era stata fascia funebre.

Riguardo à Francesco-Odoardo d'Hazey. 1. Perchè fu erede egli solo? Non v'erano beni nell'eredità; ed egli stesso il confessa: la terra col picciolo feudo d'Hazey era il solo effetto, ed il prezzo n'è intieramente dovuto. S'egli vi spera del profitto, perchè mai anche gli altri non ve l'han pure sperato? Se poi non ve ne spera, non è egli manifesto che non fa che prestare il suo nome? 2. Ei non produce veruna affittanza, benchè dica d'averne fatte. 3. Confessa d'alloggiare e di alimentare gratuitamente la signora di Cormeille: sarebbe

questa davvero una gran liberalità, dov' egli non avesse vincoli di famiglia e d' interesse. 4. Egli si serve dello stesso Laurent indicatogli dal Rigaudel, uomo che s' immischia in diversi affari, o che agisce almeno quelli della signora di Cormeille. 5. Variazione ed incertezza perpetua in ciò ch' egli allega. Primo, perchè ei non sa se sia egli debitore delle 18100 lire al signor Langlois per un' obbligazione, o per contratto di livello. Secondo, dice d' aver trovato l' atto di sequestro fralle carte del signor Belmont, quantunque sia stato levato solamente dopo la sua morte. Ciò si può mai spiegare? Terzo, non sa se il signor di Belmont abbia fatto atti da proprietario, se abbia prestato il giuramento e l' omaggio, se abbia pagato il canone; eppure egli stesso era il portatore della sua procura per far tutto questo. Neppure dice d' aver fatto de' riconoscimenti di nuovi censuarj, quantunque sembrino fatti, mediante quella procura. Quarto, sa che la signora di Cormeille, fu in trattato di vendere la terra, ma non gliene furono detti i nomi. Quinto, non sa a cosa monti la rendita di una terra, di cui egli se ne dice il proprietario. Sesto, non sa se la signora di Cormeille sia obbligata solidariamente col signor di Belmont pel prezzo. Settimo, finalmente, non sa cosa contenga la sua dimanda: aggiugne che crede d' averla sottoscritta; eppure non è questa sottoscritta da lui.

Avuta considerazione a tutti questi fatti, ciò

quasi

quasi basterebbe per decidere attualmente ch' egli non è il proprietario. Ma v'è assai più che non bisogna per ammettere la prova. I principj ed i fatti concorrono adunque a confermar la sentenza che l'ammise.

La sentenza fu confermata, ed il sequestro reale del signor Langlois fu annullato a norma delle conclusioni; e sul nuovo sequestro reale, e sulla dimanda per preferenza, fu rimessa la quistione a' referendarj del palazzo. Li 29 maggio 1696.

ARINGA XLI.

Nella causa d' Anna - Enrichetta di Busseul ed Enrico - Francesco di Busseul.

Trattavasi di sapere se la condizione, si sine liberis, *essendo espressa riguardo al primo grado di sostituzione, e marcata in una clausola generale del testamento, dovesse aver effetto anche nel secondo grado.*

Tutta la difficoltà di questa causa restringesi a spiegare una clausola di sostituzione, e si riduce a sapere se le figlie vi siano chiamate, o se vi possano aspirare li soli maschj. Per ispiegarla chiaramente, e mettere la corte in istato di decidere sulla dimanda per avvocazione dal principale, rendesi necessario l' esporre sul bel principio lo stato della famiglia per applicarvi in seguito le clausole e le condizioni della sostituzione.

Antonietta di Gorriod, vedova di Carlo di Busseul aveva tre nipoti, che furono successivamente l' oggetto delle sue ultime disposizioni. Marc' Antonio, Francesco, e Claudio di Busseul. Ella seguì tra loro l' ordine della nascita, e su quest' ordine formò il piano della sostituzione, di cui si tratta. Primieramente ella instituisce erede universale Marc' Antonio, e per conservare la casa della Bastia nella famiglia dei Busseul, ella sostituisce a Marc' An-

Antonio il primogenito de' maschj ch' egli avrà nel giorno della sua morte, sostituisce poi tutti li maschj gli uni agli altri, e dopo di loro le femmine, tra le quali dà la preferenza alla primogenita; e secondo quest' ordine vuole che li suoi beni passino dall' uno all'altro, in caso che quegli che li riceverà il primo, muoja senza figli. Ma perciocchè questa clausola è l' unico fondamento della quistione, crediam nostro dovere il ripeterla ne' suoi veri termini. *E poichè è intenzione della suddetta signora testatrice di conservare la casa della Bastia, ed i dritti che da questa dipendono, alla famiglia dei di Busseul, ha sostituito e sostitusce al suddetto erede, il primogenito de' maschj ch' egli avrà e si troverà vivente al tempo della morte dell' erede medesimo, e così tutti i maschj l' un dopo l' altro, ed in mancanza de' maschj le femmine, preferendo sempre le primogenite alle nate dopo, e così dall' una all' altra in caso di mancanza senza figli procreati da legittimo matrimonio da quello o quella a di cui pro sarà verificata la sostituzione.* Dopo aver proveduto a ciò che risguarda i discendenti di Marc' Antonio, ella prevede il caso che potrebbe avvenire della mancanza di Marc' Antonio senza figli, e vuole che li beni passino a Francesco, ch' è il secondo de' suoi nipoti. Ma perchè egli era impegnato negli ordini sacri, gli sostituisce Claudio di Busseul suo terzo nipote. E prendendo la stessa cura della posterità di Claudio che di quella di Marc' Antonio, ripete gli stessi gradi di sostituzione

ch' essa aveva spiegati pe' figli di Marc' Antonio.

Voi vedete, o signori, tre oggetti principali delle disposizioni della testatrice, Marc' Antonio, Francesco, Claudio Busseul. Riguardo a Francesco, la previdenza della testatrice finisce nella sua persona, perchè egli era ecclesiastico e legato negli ordini sacri. Ma riguardo agli altri due, la testatrice sostituisce loro i lor figliuoli coll' ordine seguente. Primieramente il primogenito de' maschj: in seguito quello de' maschj che sarà il primogenito, in caso che il primo sia mancato senza figli: finalmente le figlie in mancanza de' machj, di maniera che la sostituzione passi sempre da primogenito in primogenito. Tale è la legge del testamento. Ecco quanto la testatrice ha previsto. Veggiamo ora ciò ch' è avvenuto. Marc' Antonio ebbe la eredità: lasciò figli; perciò fece svanire la condizione sotto la quale erano chiamati li due suoi fratelli successivamente. Ecco dunque la sostituzione ristretta nel solo ramo di Marc' Antonio. Supposti questi fatti, consideriamo la posterità di Marc' Antonio. Lasciò un figlio chiamato Enrico-Francesco di Busseul, che si maritò ed ebbe due figliuoli, Francesco Gabriele, ed Enrico-Francesco. Il padre loro essendo morto civilmente, Francesco-Gabriele, primogenito, ottenne un atto del parlamento di Dijon che dichiara aperta la sostituzione a suo benefizio. Morì lasciando una figliuola unica, che è la Parte del signor della Barre, ed un fratel-

tello, a favor del quale parla il signor Rousselet. Il fratello pretese che la sostituzione dovesse essere dichiarata verificata a suo favore. Fece citare sua nipote a Macon, ove naque una sentenza in contradditorio, che ingiunse alle Parti di produrre le allegazioni in dritto. Fu questa appellata dalla nipote, la quale produsse dimanda perchè fosse avvocato il principale.

Appoggi dell' appellante.

Ella vi disse che non fuvvi causa, in cui siasi ingiunto di produre le allegazioni in dritto, con minor fondamenio di questa. La decisione era ristretta in una sola clausola, che non è nè lunga, nè oscura. Basta il leggerla per decidere la quistione. E' manifesto che l' esistenza de' figli fa cessare la condizione del fidecommisso. Lo spirito della clausola, le espressioni della medesima, tutto cospira a provarvi questa verità. Se la testatrice sostituisse Francesco di Busseul a Marc' Antonio ciò è in caso ch' ei non abbia figliuoli. Se in mancanza di Francesco è chiamato Claudio, lo è, perchè Francesco è fuori di stato d' aver figli, per la professione in cui s' era consecrato. Finalmente par che la testatrice abbia preveduto quello stesso dubbio che oggi si vuol far nascere, e che l' abbia anche chiaramente deciso, poichè ella stabilì una regola generale per tutta la sostituzione, mediante la quale i beni non debbono passare dall' uno nell' altro,

se non se nel caso che quegli che gli avrà avuti il primo, muoja senza figli. E cosa mai si esige di più chiaro? In Gabriele-Francesco si verificò la sostituzione: ei lasciò figli, dunque *defecit conditio fidei-commissi*.

Appoggi del citato.

Sebbene la contestazione non presenti da esaminare che una sola clausola, la causa però non n' è meno oscura e difficile, perchè le congetture della volontà sono equivoche, e formano un dubbio, che si tratta di risolvere. Le parole della causa sembrano a prima vista essergli contrarie: si vede che le figlie di Marc' Antonio deggiono escludere Francesco, e Claudio loro zii. Ma nel primo grado tutto è di stretto jus, il che non si presume ripetito negli altri gradi, per molte ragioni. 1. Perchè sembra che il principal disegno della testatrice sia stato di conservare la casa da lei disposta nella famiglia dei Busseul. 2. Preferenza perpetua a' maschj sulle femmine, provata colle parole della clausula, e perchè si vede che la testatrice escluse li suoi proprj figli a favore de' suoi nipoti. Ultimamente autorità de' dottori, il Menochio, ed il Pellegrini.

PER QUANTO CONCERNE IL NOSTRO MINISTERO, le riflessioni che possono condurre alla decisione di questa causa, si dividono naturalmente in due parti. Primieramente noi vi accenneremo la natura ed i motivi della sostituzione. Esamineremo in seguito qual essere ne debba la giusta interpretazione.

Pri-

Prima parte. Sulla natura della sostituzione noi dobbiamo considerare in primo luogo i motivi. Il desiderio di conservare li beni nella famiglia dei Busseul sembra esserne il principio. Fa di mestieri però l'osservare che quest' affezione non era molto forte, poichè fin dal primo grado vengono certamente chiamate le figlie in mancanza de' maschj, e sono preferite a' loro zii. Secondariamente, le disposizioni della sostituzione: tre rami, da cui fa di mestieri stralciarne uno perchè non si poteva aspettare una posterità legittima. Restano due teste gravate della sostituzione, Marc' Antonio, e li suoi figliuoli, se ne ha, altramente Claudio co' suoi. O rimangano li beni nel ramo del primogenito, o passino essi in quello del cadetto, sonovi sempre le stesse disposizioni. La testatrice chiama. 1. Il primogenito maschio. 2. Quello che sarà il primogenito al tempo della sua morte. 3. La figliuola primogenita. 4. Quella che sarà la primogenita alla morte di questa figlia; e li beni non possono mai passare dall' uno all' altro, nè rapporto a' maschj, nè alle femmine, se non se nel caso che il primo muoja senza figli.

Seconda parte. Sull' interpretazione della sostituzione. Cominciamo dallo stabilire ciò ch' è certo, ed esamineremo in seguito quel ch' è dubbioso. Primo caso, o primo grado. Se Marc' Antonio ha sole figlie, egli è certo che queste escludono li loro zii, per le stesse espressioni della sostituzione. Ma veggiamo quel ch' è dubbioso, ed il caso ch' è accaduto. Se-

con-

condo caso o secondo grado. Il figlio di Marc' Antonio non ha lasciato che una figlia; e suo fratello, zio della figlia, pretende di essere chiamato. Perchè non si ammetterà la stessa decisione che nel primo caso, vale a dire, che la nipote sia preferita allo zio? Riassumiamo alcuni principj. Primo principio. Sotto il nome di figliuoli sono comprese anche le figlie, *L. filii appellatione* 84. *L. Quisquis* 116 *ff. de verborum significatione*. Secondo principio. La condizione *si sine liberis* è di dritto tra quelli che discendono dal testatore. *L. cum avus* 102 *ff. de condit. & demonstrat. Cum acutissimi* 30 *cod. de fidei-commissis*. Supposti questi principj, vediamo se la legge domestica s' accordi colla legge generale, e se la testatrice abbia derogato alla condizione, *si sine liberis*, o se ella l' abbia confermata. 1. Noi veggiamo, come già il dicemmo, che non si passa da un ramo all' altro, se non se in mancanza de' figli. 2. Troviamo una regola generale stabilita in ogni ramo, che non si passa da una persona all' altra, se non se nel caso che l' una manchi senza figli. Ma ciò, vien detto, è vero nel primo grado, e quando si tratta d' escludere li zii Francesco, e Claudio; ma non così segue nel secondo, perchè su tal riguardo non v' è disposizione espressa. 1. Supponghiamo per un momento che ciò non sia espresso, ne seguirà per questo che non si debba presumere ripetito? All' opposto il Cujacio *Consult.* 51. dice espressamente che la ripetizione è favorevole nel caso d' una sostituzione, dov'

dov' essa fu ommessa da una presunta volontà, che il testatore aveva in mente, e che si scordò di esprimere *dum celeritati studet, & dum satis mentem suam ante se prodidisse putat.* Qui concorrevano due circostanze per far ammettere questa presunzione. Dall' una parte la volontà ennissa della testatrice, appariva evidentemente, perchè essa appone la stessa condizione in due siti. Dall' altra, se questa condizione ha luogo contro li nipoti già nati che la testatrice conosceva, quanto maggiormente non vi s' intenderà contro quelli, che non erano peranche nati, e ch' essa non doveva mai conoscere? Ma non v' è bisogno di ricorrere a veruna finzione nè ad alcuna presunzione, mentre la testatrice s' espresse precisamente non solo nel primo grado, ma anche nel secondo. Perciocchè dopo aver detto che li figliuoli esistenti impedirebbono la sostituzione d' un ramo all' altro, aggiugne la stessa disposizione riguardo alle persone, e non vuole che la sostituzione passi dall' uno nell' altro de' figliuoli di Marc' Antonio, se non che nel caso in cui sia morto senza figli. Nulla nè di più chiaro nè di più preciso. Applicazione perfetta al caso avvenuto. Gabriele-Francesco, ed Enrico-Francesco deggiono essere risguardati come figli di Marc' Antonio: la morte civile del padre loro gli avvicina all' avo e li mette nel primo grado. Francesco-Gabriele, conseguì il fidecommisso. Cercasi, se dopo la sua morte passerà ad Enrico-Francesco suo fratello. Cosa dice il testamento? *E così dall' uno nell' altro*

in

in caso di mancanza senza figli di quello a pro del quale si sarà verificata la sostituzione. Questo caso è esso avvenuto? Francesco-Gabriele è egli mancato senza figli? Esso lasciò una figlia. Che cosa dunque resta ad opporre? Sarebbe forse la predilezione che la testatrice ebbe per gli maschj, ed il desiderio di conservare la terra nella famiglia dei Busseul? Ma 1. La figlia non è forse anch'essa della famiglia? 2. Questo desiderio non impedisce alla testatrice d'ammettere le figlie del primo grado: dunque ancora meno quelle del secondo. Quindi e le parole del testamento, e le presunzioni, tutto egualmente conspira contro lo zio ed a favore della nipote.

Il giudizio avvocò l'istanza principale, e conservò la signora di Busseul nei beni fidecommissi, a norma delle conclusioni. Li 23 luglio 1693. Avvoc. Il della Barre per l'appellante, il Bousselet pel citato.

INDICE

Delle Aringhe contenute in questo Tomo.

ARINGA XXXVI.

Nella Causa d'Alessandro di Lastre, Maria Maddalena Courtois sua moglie, Fermo-Alessandro di Lastre loro figlio, Margarita Veret, ed Alessandro della Marre.

ARINGA XXXVII.

Nella causa di Luigi Quelier, e de' suoi figliuoli, contro la vedova Quelier sua madre, ed i cadetti di Luigi Quelier suo padre.

1. Se la diseredazione pronunziata contro un figlio, che si è ammogliato senza il consenso de' suoi genitori, abbia effetto contro i figliuoli nati dal suo matrimonio.
2. Se la sola benedizione data da un padre in tempo di morte, basti per estinguere la deseredazione.
3. Se allorchè oltre questa circostanza vi sono de' fatti di riconciliazione, la diseredazione sia estinta, e se possa ammettersene la prova.

ARINGA XXXVIII.

Nella causa di Luigi, e Nicolò Forbi, e Barbara Briet.

1. La mancanza della presenza del proprio curato, è essa un motivo d'abuso, e di nullità contro il matrimonio d'un maggiore, come lo è contro quello di un minore?
2. Un maggiore può essere ammesso a servirsi di questo motivo, e dei fatti della seduzione contro il suo proprio matrimonio, e contro gl'impegni che gli si è fatto sottoscrivere?
3. Il padre è ammissibile ad interporre l' appellazione come d'abuso di un simile matrimonio, sebbene contratto dal figliuolo in età maggiore?

ARINGA XXXIX.

Pronunziata in due udienze.

Nella causa del Duca di Lussemburgo, e degli altri Duchi, e Pari Laici.

ARINGA XL.

Nella causa del signor Odoardo di Hazey, la marchesa di Fresnoy, ed il signor Langlois.

AR IN-

ARINGA XLI.

Nella causa d' Anna-Enrichetta di Busseul, ed Enrico-Francesco di Busseul.

NOI

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. *Gio: Tomaso Mascheroni* Inquisitor Generale del Santo Offizio *di Venezia* nel Libro intitolato *Aringhe del sig. d' Aguesseau recitate nel Parlamento in qualità di Avvocato generale ec. MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza ad *Antonio Curti q. Giacomo* Stampator *di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. *Decembre* 1789.

(Piero Barbarigo Rif.
(Cav. Proc. Morosini Rif.
(Girolamo Ascanio K. P. R.

Registrato in Libro a Carte 376. al Num. 2942.

Marcantonio Sanfermo Seg.



no da legittimo matrimonio, il tutto come fecero li suddetti Francesco, ed Enrico di Lussemburgo, e Leone d' Albert, ultimo mancato, ed ultimo accettato nella

Il

sul

fru

di

sua

pro

di

Lus

gnor

me,

sizio

prado

gliuoli

to matri

gnor du

godano

cogli

premi

ogni

detta f

di pari

que' del

gli altri

Pare

role dec

cussa tra

ora pend

ma il sig

tutti i gra onori affissi alla dignità di

pa-

pari, ed in virtù dell' antica fondazione. Ma si pretende dal lato de'

est'ob-

, *come*

rmini

n que-

il si-

altri

rado,

es-

par-

pena

bur-

op-

Per

re,

to,

em-

m-

a-

e-

tutte le fondazioni de' ducati, e delle dignità di pari, nelle quali si avevano dissimulato al re le sostituzioni, di cui

le